



152/02
 N. 159/03 Reg. Gen. notizie di reato
 279/04
 N. 30/06 Reg. dib.



Sentenza N. 1

GEN/TRI Mod. 04

Data sentenza 13/01/04

REPUBBLICA ITALIANA

Data deposito 03/04/04

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE MILITARE DELLA SPEZIA

Estensore dr. LENZI

composto dai signori:

Data di Irrevocabilità

1. Dott. Vincenzo SANTORO **Presidente**
2. Dott. Carlo LENZI **Giudice**
3. S.T.V. Vincenzo CARANNANTE
- 4.
- 5.

addi 20

Inviato estratto esecutivo

a:

con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del dott. Marco DE PAOLIS

N. Reg. Esec.

e con l'assistenza del Funzionario di Cancelleria Dott. Antonello LAMANNA

addi 20

ha pronunciato in pubblica udienza la seguente

redatta scheda casellarlo

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di

Campione penale art.

1) **ALBERS Paul**, nato il 13/09/1919 a Bonn (Germania) e residente in 66123 Saarbrücken (Germania), via Steinhübel n. 33, con notifica degli atti ex art. 169 c.p.p. al difensore di ufficio Avv. **Annunziato VADALA'** del Foro della Spezia, all'epoca dei fatti **Sottotenente SS**, Aiutante Maggiore del Comandante di Battaglione del *Reparto ricognizione 16 della 16^a Divisione - SS corazzata granatieri* "Reichsführer - SS", libero;

Impugnazione proposta da:

2) **BAUMANN Josef**, nato il 25/06/1925 a Grafenwiesen (Germania) e residente in 93479 Grafenwiesen (Germania), via Hohenbogenstr. nr. 24, con notifica degli atti ex art. 169 c.p.p. al difensore di ufficio Avv. **Fabrizio Massimo PERCARIO** del Foro della Spezia, all'epoca dei fatti **Sergente SS**, Comandante di Squadra, appartenente alla 1[^] *Compagnia del Reparto ricognizione 16 della 16[^] Divisione - SS corazzata granatieri "Reichsführer - SS"*, libero;

3) **BECKER Hermann August**, nato il 23/06/1920 a Steinhagen (Germania), residente in 33803 Steinhagen (Germania), via Quellerstr. nr. 28, con notifica degli atti al difensore di ufficio Avv. **Andrea PIZZUTO** del Foro della Spezia, all'epoca dei fatti **Sergente SS**, Comandante di Squadra, appartenente alla 3[^] *Compagnia del Reparto ricognizione 16 della 16[^] Divisione - SS corazzata granatieri "Reichsführer - SS"*, libero;

4) **BICHLER Hubert**, nato il 1/12/1920 a Hall in Tirol (Austria), residente in 6361 Hopfgarten in Nordtirol (Austria), via Kühle Luft nr. 19, con notifica degli atti ex art. 169 c.p.p. al difensore di ufficio Avv. **Federica SIMONELLI** del Foro della Spezia, all'epoca dei fatti **Maresciallo Ord. SS**, Comandante di Plotone, appartenente alla 1[^] e 3[^] *Compagnia del Reparto ricognizione 16 della 16[^] Divisione - SS corazzata granatieri "Reichsführer - SS"*, libero;

- 5) **FINSTER Günther**, nato il 12/09/1925 a Benau circ. Sorau / Brandeburgo (Germania), residente in 90455 Norimberga (Germania), Goldmarkstrasse 10, con notifica degli atti ex art. 169 c.p.p. al difensore di ufficio Avv. **Alessandro ORLANDO** del Foro della Spezia, all'epoca dei fatti **Caporale Maggiore SS**, appartenente alla 2^a *Compagnia del Reparto ricognizione 16 della 16^a Divisione - SS corazzata granatieri "Reichsführer - SS"*, libero;
- 6) **GUDE Walter Ernst**, nato il 17/06/1926 a Kreckwitz/Bautzen (Germania), residente in 02627 Kubschütz (Germania), Quartiere Kreckwitz nr. 29, con notifica degli atti al difensore di ufficio Avv. **Edoardo TRUPPA** del Foro della Spezia, all'epoca dei fatti **Caporale SS**, appartenente alla 2^a *Compagnia del Reparto ricognizione 16 della 16^a Divisione - SS corazzata granatieri "Reichsführer - SS"*, libero;
- 7) **KUSTERER Wilhelm Ernst**, nato il 8/02/1922 a Salmbach ora Engelsbrand (Germania), residente in 75331 Engelsbrand-Salmbach (Germania), via Birckenäckerstr. nr. 1, con notifica degli atti al difensore di fiducia Avv. **Nicola CANESTRINI** del Foro di Rovereto, all'epoca dei fatti **Sergente SS**, Comandante di Squadra, appartenente alla 3^a *Compagnia del Reparto ricognizione 16 della 16^a Divisione - SS corazzata granatieri "Reichsführer - SS"*, libero;
- 8) **PIEPENSCHNEIDER Albert**, nato il 17/02/1924 a Braunschweig (Germania), residente in 38114 Braunschweig (Germania), Amalienstrasse nr. 2, con notifica degli atti ex art. 169 c.p.p. al difensore di ufficio Avv. **Francesco Paolo BARBANENTE** del Foro della Spezia, all'epoca dei fatti **Caporale SS**, appartenente alla 2^a *Compagnia del Reparto ricognizione 16 della 16^a Divisione - SS corazzata granatieri "Reichsführer - SS"*, libero;

- 9) **ROITHMEIER Max**, nato il 1/02/1922 a Vohburg an der Donau (Germania), residente in 82547 Eurasburg (Germania), via Am Schloßberg nr. 14c, con notifica degli atti ex art. 169 c.p.p. al difensore di ufficio Avv. **Sergio ZOLEZZI** del Foro della Spezia, all'epoca dei fatti **Sergente SS**, Comandante di Plotone, appartenente alla *1^a Compagnia del Reparto ricognizione 16 della 16^a Divisione - SS corazzata granatieri "Reichsführer - SS"*, libero;
- 10) **SCHNEIDER Adolf**, nato il 26/04/1920 a Wilgartswiesen (Germania), residente in 90409 Norimberga (Germania), via Schonhoverstr. nr. 14, con notifica degli atti ex art. 169 c.p.p. al difensore di ufficio Avv. **Roberta FIORELLA** del Foro della Spezia, all'epoca dei fatti **Maresciallo Capo SS**, Comandante di Plotone, appartenente alla *3^a Compagnia del Reparto ricognizione 16 della 16^a Divisione - SS corazzata granatieri "Reichsführer - SS"*, libero;
- 11) **SCHNEIDER Max**, nato il 1/10/1925 a Berlino (Germania), residente in 10435 Berlino (Germania), via Rheinsbergerstr. nr. 22, con notifica degli atti ex art. 169 c.p.p. al difensore di ufficio Avv. **Barbara VALLINI** del Foro della Spezia, all'epoca dei fatti **Sergente SS**, Comandante di Squadra, appartenente alla *5^a Compagnia del Reparto ricognizione 16 della 16^a Divisione - SS corazzata granatieri "Reichsführer - SS"*, libero;
- 12) **SPIELER Kurt**, nato il 8/08/1926 a Wellersdorf (Germania), residente in 04808 Wurzen (Germania), Roitzscher Weg nr. 31, con notifica degli atti all'originario difensore di fiducia Avv. **Luigi TRUCCO** del Foro di Savona, all'epoca dei fatti **Soldato semplice SS**, appartenente alla *5^a Compagnia del II^o Battaglione del 36^o Reggimento - SS corazzato granatieri della 16^a Divisione - SS corazzata granatieri "Reichsführer - SS"*, libero;

- 13) **STOCKINGER Franz**, nato il 10/07/1926 a Heinrichsbrunn (Germania), residente in 94151 Heinrichsbrunn (Germania), Post Mauth Kreis Wolstein nr. 10 1/2, con notifica degli atti ex art. 169 c.p.p. al difensore di ufficio Avv. **Carlo ARGILLA** del Foro della Spezia, all'epoca dei fatti **Caporale SS**, appartenente alla 2[^] *Compagnia del Reparto ricognizione 16 della 16[^] Divisione - SS corazzata granatieri "Reichsführer - SS"*, libero;
- 14) **TIEGEL Otto Erhart**, nato a Dresda / Sassonia (Germania) il 10 gennaio 1923, residente in Falkenweg nr. 26 – 71634 Ludwigsburg (Germania), con notifica degli atti ex art. 169 c.p.p. al difensore di ufficio Avv. **Alberto DE LUCA** del Foro della Spezia, all'epoca dei fatti **Caporale Maggiore SS**, Comandante di Plotone, appartenente alla 1[^] *Compagnia del Reparto ricognizione 16 della 16[^] Divisione - SS corazzata granatieri "Reichsführer - SS"*, libero;
- 15) **TRÄGER Heinz Fritz (Herinrich)**, nato a Zeulenroda / Turinga (Germania) il 9 agosto 1923, residente in Friedrich-Alfred-Str. nr. 164 – 47226 Duisburg (Germania), con notifica degli atti ex art. 169 c.p.p. al difensore di ufficio Avv. **Catia PIRAS** del Foro della Spezia, all'epoca dei fatti **Sergente SS**, Comandante di Squadra, appartenente alla 1[^] *Compagnia del Reparto ricognizione 16 della 16[^] Divisione - SS corazzata granatieri "Reichsführer - SS"*, libero;
- 16) **WACHE Georg**, nato a Alt-Weistritz / Slesia (Germania) il 3 ottobre 1921, residente in Calvinstr. nr. 14 presso la Casa di Riposo – 40597 Düsseldorf (Germania), con notifica degli atti ex art. 169 c.p.p. al difensore di ufficio Avv. **Catia PIRAS** del Foro della Spezia, all'epoca dei fatti **Sergente SS**, Comandante di Squadra, appartenente alla 2[^] *Compagnia del Reparto ricognizione 16 della 16[^] Divisione - SS corazzata granatieri "Reichsführer - SS"*, libero;

17) **WULF Helmut**, nato a Dortmund (Germania) il 14 ottobre 1923, residente a Obere Mühlstrasse, 35 – 64291 Darmstadt (Germania), con notifica degli atti ex art. 169 c.p.p. al difensore di ufficio Avv. **Ilario MAZZELLA** del Foro della Spezia, all'epoca dei fatti **Sergente SS**, Comandante di Squadra, appartenente alla 5^a *Compagnia del Reparto ricognizione 16 della 16^a Divisione - SS corazzata granatieri "Reichsführer - SS"*, libero;

IMPUTATI

h **ALBERS Paul, BAUMANN Josef, BECKER Hermann August, BICHLER Hubert, GUDE Walter Ernst, KUSTERER Wilhelm Ernst, ROITHMEIER Max, SCHNEIDER Adolf, SCHNEIDER Max, SPIELER Kurt, TIEGEL Otto Erhart, TRÄGER Heinz Fritz (Heinrich), WACHE Georg** del reato di:

“CONCORSO IN VIOLENZA CON OMICIDIO CONTRO PRIVATI NEMICI, PLURIAGGRAVATA E CONTINUATA” (artt. 61 nn. 1 e 4, 81 cpv., 110, 112 co.1 nn. 1 e 3, 575, 577 nn. 3 e 4 c.p.; artt. 13, 185 co. 1 e 2 c.p.m.g.; artt. 47 nn. 2 e 3, 58 co. 1 c.p.m.p.)

<<perché, durante lo stato di guerra tra l'Italia e la Germania, essendo in servizio nelle forze armate tedesche - nemiche dello Stato italiano – quale militari aventi funzioni di comando, (ad eccezione di EBERT, GUDE e SPIELER che tale funzione non esercitavano), tutti inquadrati nella 16^a Divisione-SS corazzata granatieri “RF-SS”-Reparto ricognitori 16 (16. SS-Panzergranadierdivision “Reichsführer-SS” – SS-Panzer Aufklärungs-Abteilung 16) - ad eccezione di SPIELER, appartenente al II Battaglione del 36° Reggimento-SS corazzato granatieri della 16^a Divisione-SS corazzata granatieri

“RF-SS” (SS-Panzer Grenadier Regiment 36 der 16. SS-Panzer Grenadierdivision “Reichsführer-SS”) -, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, operando in concorso con altri militari del predetto reparto, tutti secondo la specifica qualità e mansione, contribuendo alla materiale realizzazione del crimine e comunque reciprocamente rafforzandosi nel proposito delittuoso, agendo in parte in ossequio alle direttive del comando d'appartenenza, in parte di propria iniziativa, comunque e sempre aderendo al programma criminale. Il 29 e il 30 settembre ed il primo ed il 5 ottobre 1944, nella zona di Monte Sole (in varie località, fra cui Cerpiano, S. Martino – La Quercia), presso i Comuni di Marzabotto, Grizzana e Monzuno (BO), senza necessità e senza giustificato motivo, per cause non estranee alla guerra e anzi nell'ambito e con finalità di un'ampia operazione punitiva contro i partigiani e la popolazione civile che a quelli si mostrava solidale, contribuiva a cagionare la morte di almeno ottocento privati cittadini italiani, che non prendevano parte alle operazioni militari, con prevalenza di donne, anziani e bambini inermi, agendo con crudeltà e premeditazione.

Con le aggravanti :

- di cui all'art. 47 n. 2 c.p.m.p., per il grado rivestito,
- di cui all'art. 47 n. 3 c.p.m.p., per aver commesso il fatto con le armi in dotazione,
- di cui all'art. 58 co. 1 c.p.m.p., per esser concorsi con inferiori in grado,
- di cui all'art. 112 co. 1 n. 1 c.p., per esser concorsi nel reato in più di quattro persone,
- di cui all'art. 112 co. 1 n. 3 c.p., per aver determinato a commettere il reato persone soggette alla propria autorità o vigilanza,
- di cui all'art. 61 n. 1 c.p., per aver commesso il fatto per motivi abietti,
- di cui all'art. 61 n. 4 c.p., per aver commesso il fatto adoperando sevizie e crudeltà verso le vittime,

- di cui all'art. 577 n. 3 c.p., per aver commesso il fatto con premeditazione.>>

STOCKINGER Franz e PIEPENSCHNEIDER Albert del reato di:

“CONCORSO IN VIOLENZA CON OMICIDIO CONTRO PRIVATI NEMICI, PLURIAGGRAVATA E CONTINUATA E IN SACCHEGGIO, INCENDIO, DISTRUZIONE O GRAVE DANNEGGIAMENTO AGGRAVATO CONTINUATO” (artt. 61 nn. 1 e 4, 81 cpv., 110, 112 co.1 nn. 1 e 3, 575, 577 nn. 3 e 4 c.p.; artt. 13, 185, 186 e 187 co. 1 e 2 c.p.m.g.; artt. 47 nn. 2 e 3, 58 co. 1 c.p.m.p.)

<<perché durante lo stato di guerra tra l'Italia e la Germania, essendo in servizio nelle forze armate tedesche – nemiche dello Stato italiano – quale “ SS-Sturmann” (caporale), appartenenti alla 16^a Divisione SS granatieri corazzata – Reparto Ricognitori – Seconda Compagnia (16^a SS – Panzergrenadierdivision “Reichsführer-SS” – Aufklärungs – Abteilung), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, operando in concorso con gli altri militari del predetto reparto, tutti, secondo la specifica qualità e mansione, contribuendo alla materiale realizzazione del crimine e comunque reciprocamente rafforzandosi nel proposito delittuoso, agendo in parte in ossequio alle direttive del comando di appartenenza, in parte di propria iniziativa, comunque e sempre aderendo al programma criminale, il 29 e il 30 settembre ed il primo ed il 5 ottobre 1944, nella zona di Monte Sole (in varie località, fra cui Cerpiano, S. Martino – La Quercia), presso il comune di Marzabotto, Grizzana e Monzuno (BO), senza necessità e senza giustificato motivo, per cause non estranee alla guerra e anzi nell'ambito e con finalità di un'ampia operazione punitiva contro i partigiani e la popolazione civile che a quelli si mostrava solidale, contribuivano a cagionare la morte di almeno ottocento privati cittadini italiani, che non prendevano parte alle operazioni militari, con

prevalenza di donne, anziani e bambini inermi, agendo con crudeltà e premeditazione e provocavano l'incendio di alcune case civili di abitazione, determinandone la distruzione.

Con le aggravanti :

- di cui all'art. 47 n. 2 c.p.m.p., per il grado rivestito,
- di cui all'art. 47 n. 3 c.p.m.p., per aver commesso il fatto con le armi in dotazione,
- di cui all'art. 58 co. 1 c.p.m.p., per esser concorsi con inferiori in grado,
- di cui all'art. 112 co. 1 n. 1 c.p., per esser concorsi nel reato in più di quattro persone,
- di cui all'art. 112 co. 1 n. 3 c.p., per aver determinato a commettere il reato persone soggette alla propria autorità o vigilanza,
- di cui all'art. 61 n. 1 c.p., per aver commesso il fatto per motivi abietti,
- di cui all'art. 61 n. 4 c.p., per aver commesso il fatto adoperando sevizie e crudeltà verso le vittime,
- di cui all'art. 577 n. 3 c.p., per aver commesso il fatto con premeditazione.>>

WULF Helmut del reato di:

“CONCORSO IN VIOLENZA CON OMICIDIO CONTRO PRIVATI NEMICI, PLURIAGGRAVATA E CONTINUATA” (artt. 61 nn. 1 e 4, 81 cpv., 110, 112 co.1 nn. 1 e 3, 575, 577 nn. 3 e 4 c.p.; artt. 13, 185 co. 1 e 2 c.p.m.g.; artt. 47 nn. 2 e 3, 58 co. 1 c.p.m.p.)

<<perché durante lo stato di guerra tra l'Italia e la Germania, essendo in servizio nelle forze armate tedesche – nemiche dello Stato italiano – quale “SS-Unterscharführer” (Sergente SS), Comandante di Plotone (Zugführer), appartenente alla 5^a Compagnia,

16[^] Divisione SS corazzata granatieri “RF-SS”– Reparto Ricognitori 16 – (16[^] SS – Panzergrenadierdivision “Reichsführer-SS” – 5[^] Kompanie der Aufklärungs – Abteilung 16), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, operando in concorso con altri militari del predetto reparto, tutti, secondo la specifica qualità e mansione, contribuendo alla materiale realizzazione del crimine e comunque reciprocamente rafforzandosi nel proposito delittuoso, agendo in parte in ossequio alle direttive del comando di appartenenza, in parte di propria iniziativa, comunque e sempre aderendo al programma criminale, il 29 e il 30 settembre ed il primo ed il 5 ottobre 1944, nella zona di Monte Sole (in varie località, fra cui Cerpiano, S. Martino – La Quercia), presso il comune di Marzabotto, Grizzana e Monzuno (BO), senza necessità e senza giustificato motivo, per cause non estranee alla guerra e anzi nell’ambito e con finalità di un’ampia operazione punitiva contro i partigiani e la popolazione civile che a quelli si mostrava solidale, contribuiva a cagionare la morte di almeno ottocento privati cittadini italiani, che non prendevano parte alle operazioni militari, con prevalenza di donne, anziani e bambini inermi, agendo con crudeltà e premeditazione.

Con le aggravanti :

- di cui all’art. 47 n. 2 c.p.m.p., per il grado rivestito,
- di cui all’art. 47 n. 3 c.p.m.p., per aver commesso il fatto con le armi in dotazione,
- di cui all’art. 58 co. 1 c.p.m.p., per esser concorsi con inferiori in grado,
- di cui all’art. 112 co. 1 n. 1 c.p., per esser concorsi nel reato in più di quattro persone,
- di cui all’art. 112 co. 1 n. 3 c.p., per aver determinato a commettere il reato persone soggette alla propria autorità o vigilanza,
- di cui all’art. 61 n. 1 c.p., per aver commesso il fatto per motivi abietti,

- di cui all'art. 61 n. 4 c.p., per aver commesso il fatto adoperando sevizie e crudeltà verso le vittime,
- di cui all'art. 577 n. 3 c.p., per aver commesso il fatto con premeditazione.>>

FINSTER Günther del reato di:

“CONCORSO IN VIOLENZA CON OMICIDIO CONTRO PRIVATI NEMICI, PLURIAGGRAVATA E CONTINUATA” (artt. 61 nn. 1 e 4, 81 cpv., 110, 112 co.1 nn. 1 e 3, 575, 577 nn. 3 e 4 c.p.; artt. 13, 185 co. 1 e 2 c.p.m.g.; artt. 47 nn. 2 e 3, 58 co. 1 c.p.m.p.)

<<perché durante lo stato di guerra tra l'Italia e la Germania, essendo in servizio nelle forze armate tedesche – nemiche dello Stato italiano – quale “ SS-Rottenführer” (Caporale Maggiore SS), appartenente alla 2^a Compagnia, 16^a Divisione SS corazzata granatieri “RF-SS”– Reparto Ricognitori 16 – (16^a SS – Panzergrenadierdivision “Reichsführer-SS” – 2^a Kompanie der Aufklärungs – Abteilung 16), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, operando in concorso con altri militari del predetto reparto, tutti, secondo la specifica qualità e mansione, contribuendo alla materiale realizzazione del crimine e comunque reciprocamente rafforzandosi nel proposito delittuoso, agendo in parte in ossequio alle direttive del comando di appartenenza, in parte di propria iniziativa, comunque e sempre aderendo al programma criminale, il 29 e il 30 settembre ed il primo ed il 5 ottobre 1944, nella zona di Monte Sole (in varie località, fra cui Cerpiano, S. Martino – La Quercia), presso il comune di Marzabotto, Grizzana e Monzuno (BO), senza necessità e senza giustificato motivo, per cause non estranee alla guerra e anzi nell'ambito e con finalità di un'ampia operazione punitiva contro i partigiani e la popolazione civile che a quelli si mostrava solidale,

contribuiva a cagionare la morte di almeno ottocento privati cittadini italiani, che non prendevano parte alle operazioni militari, con prevalenza di donne, anziani e bambini inermi, agendo con crudeltà e premeditazione.

Con le aggravanti :

- di cui all'art. 47 n. 2 c.p.m.p., per il grado rivestito,
- di cui all'art. 47 n. 3 c.p.m.p., per aver commesso il fatto con le armi in dotazione,
- di cui all'art. 58 co. 1 c.p.m.p., per esser concorsi con inferiori in grado,
- di cui all'art. 112 co. 1 n. 1 c.p., per esser concorsi nel reato in più di quattro persone,
- di cui all'art. 112 co. 1 n. 3 c.p., per aver determinato a commettere il reato persone soggette alla propria autorità o vigilanza,
- di cui all'art. 61 n. 1 c.p., per aver commesso il fatto per motivi abietti,
- di cui all'art. 61 n. 4 c.p., per aver commesso il fatto adoperando sevizie e crudeltà verso le vittime,
- di cui all'art. 577 n. 3 c.p., per aver commesso il fatto con premeditazione.>>

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto datato 5.7.2005 il g.u.p. in sede disponeva il rinvio a giudizio di STOCKINGER Franz e PIEPENSCHNEIDER Albert per rispondere dei reati di cui in epigrafe; con decreti rispettivamente datati 18.11.2005 e 7.12.2005 il g.u.p. in sede disponeva anche il rinvio a giudizio di FINSTER Gunther e di WULF Helmut per il reato di cui in epigrafe.

Nelle udienze preliminari, al termine delle quali veniva disposto il rinvio a giudizio dei quattro imputati predetti, si costituivano parte civile: nei confronti di STOCKINGER e PIEPENSCHNEIDER, la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna e il Comune di Marzabotto per il tramite dell'Avv. Giuseppe GIAMPAOLO, la Sig.ra PASELLI per il tramite dell'Avv. BONETTI; nei confronti di FINSTER, la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna e il Comune di Marzabotto per il tramite dell'Avv. Pietro GIAMPAOLO, sostituto processuale dell'Avv. Giuseppe GIAMPAOLO; nei confronti di WULF, la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna e il Comune di Marzabotto per il tramite dell'Avv. Giuseppe GIAMPAOLO e la Sig.ra PASELLI Cornelia per il tramite dell'Avv. BONETTI.

A seguito delle predette udienze preliminari si svolgevano le udienze per la formazione del fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 431 c.p.p., e venivano acquisiti al fascicolo del dibattimento i seguenti atti già contenuti nel fascicolo del p.m.:

nel procedimento a carico di STOCKINGER e PIEPENSCHNEIDER, i documenti e verbali acquisiti mediante rogatoria all'estero e contenuti nei faldoni V, IX, X, XI, XII, XIII, ad eccezione dei verbali assunti nelle rogatorie n. 7/04 e 10/04; venivano inoltre acquisiti i documenti assunti mediante rogatoria all'estero contenuti nei volumi I e IV del faldone IV; infine, su specifico accordo delle parti, gli atti di cui alle due predette rogatorie n. 7/04 e 10/04 e il volume III del faldone IV;

nel procedimento a carico di FINSTER: documenti provenienti dal *Bundesarchiv* di Friburgo in Brisgovia denominati "Manuale per il servizio presso lo Stato Maggiore Generale in guerra", contenuti nella cartella 1 del faldone I del p.m. ai fogli dal 6/1 al 6/15; documentazione denominata "Rapporti 1c della 14^a armata dell'Esercito tedesco" contenuta nella cartella

1 del faldone I del p.m. ai fogli 13-13/11; rogatoria n. 28/03/mod. 40, riguardante la richiesta di interrogatorio di FINSTER Gunther, di cui alla cartella 2 del faldone I del p.m., fogli n. 3-3/53; documentazione acquisita per rogatoria relativa a FINSTER Gunther contenuta nella cartella 6 del faldone I ai fogli 1-1/4; documento acquisito per rogatoria internazionale proveniente dal *Krackenbuchlager* di Berlino del 4.3.2004 contenuta nella cartella 6 faldone I ai fogli 1-1/5 e 1/6; scheda contenente curriculum vitae e carriera militare di FINSTER Gunther contenuta nella cartella 6 faldone I ai fogli 2-2/44; documenti relativi a FINSTER Gunther e relativa traduzione contenuti nella cartella 2 faldone III denominata allegato 20; documenti relativi a FINSTER Gunther e relativa traduzione contenuti nella cartella 2 faldone V denominata allegato 20 e affogliata ai nn. da 296 a 317;

nel procedimento a carico di WULF Helmut: documenti provenienti dal *Bundesarchiv* di Friburgo in Brisgovia denominati "Manuale per il servizio presso lo Stato Maggiore Generale in guerra", contenuti nella cartella 1 del faldone I del p.m. ai fogli dal 6/1 al 6/15; documentazione denominata "Rapporti 1c della 14^a armata dell'Esercito tedesco" contenuta nella cartella 1 del faldone I del p.m. ai fogli 13-13/11; documentazione relativa a WULF Helmut contenuta nelle cartelle 3, 4 e 5 del faldone I del p.m. ai fogli 1-1/40, 1-1/98, 1-1/12; documentazione relativa a WULF Helmut, contenuta nella cartella 4 faldone III del p.m. denominata allegato 37.

All'udienza dell'**8 febbraio 2006**, alla quale i tre predetti procedimenti erano stati fissati, il Tribunale chiamava inizialmente il procedimento a carico di STOCKINGER e PIEPENSCHNEIDER, constatava che i due imputati, benché ritualmente citati, non erano comparsi senza addurre un legittimo impedimento e pertanto ne dichiarava la contumacia.

A questo punto, veniva chiamato il procedimento a carico di FINSTER, si constatava che anche questo imputato, benché ritualmente citato, non era comparso senza addurre alcun legittimo impedimento e se ne dichiarava la contumacia. Il p.m. chiedeva quindi la riunione del procedimento a carico di FINSTER con quello a carico degli altri due imputati, cosa che, in assenza di obiezioni delle altre parti, il Tribunale, ritenendo che ne ricorressero i presupposti, disponeva.

Veniva chiamato a questo punto il procedimento a carico di WULF, anche lui assente, e il difensore dell'imputato produceva copia di un certificato medico riportante varie patologie; chiedeva quindi il detto difensore un rinvio dell'udienza, anche con perizia nei confronti dell'imputato per accertarne le condizioni di salute. Il p.m. chiedeva di esaminare il certificato e ne evidenziava la genericità, chiedendone una traduzione ufficiale; i difensori di parte civile si associavano alla richiesta del p.m..

Il Tribunale concordava con il p.m. e le parti civili, disponeva procedersi alla traduzione ufficiale del certificato e conferiva l'incarico di interprete alla D.ssa Barbara VANNINI, la quale, dopo una breve sospensione, dava lettura della traduzione effettuata; il difensore di WULF insisteva per un rinvio e per una perizia ai sensi dell'art. 70 c.p.p. . Il p.m. eccepiva che il certificato era pervenuto via fax - sicché non era possibile valutarne compiutamente la genuinità -, che era redatto da un medico generico, era datato un mese prima e non dava conto di quali visite fossero state effettuate, facendo riferimento a relazioni mediche non note e mai prodotte. Nessuna delle patologie, inoltre, configurava un effettivo impedimento a comparire, in quanto l'imputato, sia pure con le dovute cautele e attrezzature mediche, poteva intervenire all'udienza e prendere parte al processo. Il p.m., inoltre, si opponeva alla perizia richiesta dal difensore allo scopo di valutare se l'imputato fosse capace di partecipare al giudizio, ritenendo che gli atti prodotti ed acquisiti non legittimassero siffatto dubbio e quindi non vi fosse alcuna necessità di dar corso al richiesto accertamento peritale. Le parti civili si associavano alle deduzioni del p.m..

A questo punto il difensore di WULF produceva altra documentazione sanitaria, e precisamente quella a cui faceva riferimento il precedente certificato, documentazione che era stata già prodotta all'udienza preliminare. Il p.m. e le parti civili insistevano nelle deduzioni già formulate.

Il Tribunale rigettava l'istanza formulata dal difensore di WULF, rilevando che la certificazione prodotta attestava una patologia già sussistente alla data del 10-12 novembre 2005 e da iscriversi ad un intervento chirurgico di ernia inguinale, che l'imputato aveva subito nel predetto arco di tempo ed il cui esito positivo era adeguatamente evidenziato nella lettera di dimissione dall'ospedale di Darmstadt, avvenuta a due giorni

di distanza dal ricovero. Inoltre si evidenziava che nella predetta lettera di dimissione veniva attestato che la ferita era in fase di risanamento e che la colonscopia non aveva messo in rilievo "risultati appariscenti", tant'è che si prescrivevano solo controlli ambulatoriali.

Su tali basi oggettive il Tribunale esprimeva il convincimento che le pur gravi neoplasie di cui il WULF era affetto, la prima delle quali risalente al lontano 1993, non impedissero all'imputato di porre in essere gli atti della normale vita quotidiana, compatibilmente alla sua avanzata età, e quindi non si fossero tradotte in un oggettivo ed assoluto impedimento a comparire.

Veniva di conseguenza dichiarata la contumacia dell'imputato WULF.

A questo punto, su richiesta del p.m., con il consenso delle parti civili e con dichiarazione remissiva dei difensori degli altri imputati, diversi dal WULF, il procedimento a carico del WULF veniva riunito anch'esso a quello a carico di STOCKINGER e PIEPENSCHNEIDER e FINSTER.

4

Nell'ambito del processo riunito L'Avvocatura dello Stato dichiarava costituirsi parte civile per la Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti di tutti e quattro gli imputati, e ne illustrava le ragioni. Così anche l'Avv. SPERANZONI, per conto delle seguenti persone che si costituivano parte civile in ragione del loro rapporto di parentela con le vittime dell'eccidio: LORENZINI Gianfranco, BEVILACQUA Emilio, BENINI Roberto, LAFFI Albertina, GANDOLFI Ugo, PIRETTI Guido, TONDI Antonio, MARCHI Delia, MARCHI Bruna, MARCHI Leonora, MARCHI Fedora, VENTURA Fernando, VENTURA Vittorina, MASCAGNI Domenico, PASELLI Ardilio, RIGHI Primo, NADALINI Carlo, ASTRALI Salvina, IUBINI Maria, GANDOLFI Rino, MIGLIORI Primo, CARDI Edda, CARDI Lucia, CARDI Valter, CARDI Anna Amabile, CARDI Maria, LUCCARINI Gian Luca, LUCCARINI Luigi, LUCCARINI Elide, LUCCARINI Maria Teresa, LUCCARINI Imelda, MONARI Armando, VENTURI Maria, VENTURI Elvira, SAMMARCHI Gina, SAMMARCHI Gisella, SAMMARCHI Bruna, GANDOLFI Iolanda, GANDOLFI Rina, BARBIERI Arrigo, BUGANE' Ilio, STANZANI Anna, SOLDATI Bruno, PIRETTI Fernando.

Per il tramite dell'Avv. BONETTI si costituivano parte civile, sempre in forza del loro rapporto di parentela con le vittime dell'eccidio, anche le seguenti persone: CERI Flavio, COMELLINI Carlo, FRANCESCHINI

Domenico, GHIDINI Achille, LAFFI Ferruccio, LORENZINI Agostino, RUGGERI Elide, SANDRI Silvana, SANDRI Giorgio, SANDRI Eugenio, ZEBRI Pietro; l'Avv. BONETTI depositava altresì la costituzione di parte civile di PASELLI Cornelia nei confronti del solo FINSTER Gunther.

Il difensore di PIEPENSCHNEIDER chiedeva un rinvio per poter esaminare la notevole documentazione prodotta, i difensori degli altri imputati si associavano.

A questo punto il p.m. annunciava che doveva effettuare una integrazione del capo di imputazione e vi procedeva nei termini di cui al verbale di udienza (aggiungeva i giorni 1 e 5 ottobre 1944 e i luoghi di Grizzana e Monzuno, e questo per tutti e quattro gli imputati; solo per STOCKINGER e PIEPENSCHNEIDER precisava che appartenevano alla 2^a compagnia del reparto di ricognizione). I difensori di parte civile nulla opponevano, i difensori degli imputati chiedevano termini a difesa.

Il Tribunale dava atto della modifica nei termini richiesti dal p.m., disponeva la traduzione della relativa parte del verbale e del testo dell'imputazione adattato e ordinava che copia del verbale con traduzione venisse notificata agli imputati.

Alla successiva udienza del **28 aprile 2006** si procedeva preliminarmente alla rinnovazione del dibattimento essendo frattanto mutato il giudice militare.

Gli Avv. BONETTI e SPERANZONI integravano quindi le costituzioni di parte civile depositando gli atti di costituzione di altri soggetti, e precisamente: per l'Avv. SPERANZONI, il Comune di Monzuno, il Comune di Grizzana Morandi e inoltre PIERATELLI Clara, LEONI LAUTIZI Pietro, LEONI LAUTIZI Franco, LIPPI Alfonso, SAMMARCHI Luisa, SAMMARCHI Luciana, SAMMARCHI Mara, SAMMARCHI Tomasina, ROSTI Edmonda, ROSTI Liliana, ROSTI Donatella, LAMANDINI Annita, FRASCAROLI Elisabetta, FRASCAROLI Stefania, FRASCAROLI Loretta, GHERARDI Gianna, GHERARDI Gianni, PEDRIALI Patrizia, TIDIROLI Maria, GAMBERINI Lidia, GAMBERINI Anna, GAMBERINI Italo, DANI Maria, DANI Noè, BACCOLINI Angelo, MONTI Maria, e inoltre, nuovamente MIGLIORI Primo, dato che nel precedente atto di costituzione di parte civile di quest'ultimo si era riscontrato un errore materiale. Per il tramite dell'Avv.

BONETTI si costituivano parte civile GALANTINI Anna Maria, COMELLINI Franca, NANNETTI Adolfo, FABBRI Anna e NANNETTI Anna Rosa; i predetti difensori facevano presente che la documentazione relativa alle nuove costituzioni di parte civile si trovava agli atti di altro procedimento, anch'esso relativo ai fatti di Marzabotto e Comuni limitrofi, e per il quale si era tenuta udienza preliminare il 13.4.2006.

Il p.m. produceva elenco completo delle vittime della strage di cui al capo di imputazione, in relazione anche alle nuove costituzioni di parte civile.

A questo punto l'Avv. PARIZZI, per l'imputato PIEPENSCHNEIDER, eccepiva: la nullità dell'avviso ex art. 369 *bis* c.p.p.; il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare; la nullità del decreto che dispone il giudizio; la nullità della costituzione di parte civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; il tutto per i motivi esposti a verbale.

La difesa di FINSTER eccepiva l'irritualità della procura speciale conferita all'Avv. GIAMPAOLO in quanto questi si era avvalso in udienza di sostituti processuali mentre la procura speciale sarebbe un atto personale: eccepiva pertanto la violazione degli artt. 78 e 122 c.p.p.; per il resto nulla eccepiva, ma si associava alla richiesta di rinvio precedente.

La difesa di STOCKINGER chiedeva un termine per l'esame dell'elenco completo delle vittime presentato dal p.m. alla presente udienza, nulla obiettava sulle costituzioni dell'udienza precedente.

La difesa di WULF si associava a tutte le eccezioni e richieste delle altre difese. Anche la difesa di PIEPENSCHNEIDER chiedeva un termine a difesa per l'esame delle costituzioni di parte civile formalizzate nell'odierna udienza.

Il p.m., nel mentre prendeva atto delle nuove costituzioni di parte civile, si opponeva invece alla eccezioni presentate dalla difesa di PIEPENSCHNEIDER e fatte proprie dai difensori sopra specificati. In tal senso concludevano anche i difensori di parte civile.

Il Tribunale si riservava sulle istanze di costituzione di parte civile presentate dall'Avv. GIAMPAOLO all'udienza preliminare del 18.11.2005 nei confronti di FINSTER (e riproposte nel contesto del processo riunito), nonché su tutte quelle depositate in questa udienza, e rinviava, su concorde richiesta delle parti, il processo all'udienza dell'8.6.2006.

Con riguardo alle altre eccezioni difensive, il tribunale pronunciava ordinanza con la quale:

- a) rigettava l'eccezione di nullità dell'avviso ex 369 bis c.p.p. e degli atti successivi, in quanto basata su disposizione normativa (art. 354 c.p.m.p.) pacificamente in contrasto e superata dal decreto Lgs. C.P.S. 20 agosto 1947 n. 1103 e dalla Legge 9 febbraio 1982, n. 31 (concernente la libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri dell'UE) nonché dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. I due provvedimenti normativi per ultimo citati, garantendo allo straniero sottoposto a procedimento penale in uno qualsiasi dei paesi dell'Unione Europea il diritto di farsi assistere anche da un difensore dello Stato di appartenenza, consentivano di ritenere del tutto superata la circoscritta e limitata garanzia difensiva predisposta dall'art. 2 del Decreto Legislativo del C.P.S. 2 ottobre 1947, n. 1144;
- b) per quanto riguardava il difetto di giurisdizione del Tribunale Militare, si rilevava che per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (da ultimo sentenza 10 febbraio 1997 in causa PRIEBKE) gli appartenenti alle SS andavano considerati come appartenenti a Forze armate nemiche dello Stato italiano ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 c.p.m.g. Inoltre non vi era alcun dubbio sul fatto che il Regno d'Italia e le sue connotazioni di assoluta sovranità nel periodo dei fatti di causa comprendessero l'intero territorio nazionale e che la Repubblica Sociale Italiana configurasse un governo usurpatore, del tutto privo del tradizionale e determinante attributo della sovranità. Ne derivava che non poteva condividersi e andava perciò respinta l'eccezione secondo la quale i militari delle SS non appartenessero ad uno stato nemico. A conferma di ciò, infine, si sottolineava che in data 13 ottobre 1943, e quindi ben prima dei fatti di causa, il Regno d'Italia ebbe a dichiarare guerra al Reich tedesco;
- c) per quanto concerneva la eccepita nullità del decreto che dispone il giudizio, si riteneva che nel complessivo capo di imputazione fosse sufficientemente enunciato il fatto storico addebitato agli odierni

imputati. La puntuale indicazione della posizione rivestita da ciascun imputato all'interno della 16^a divisione SS e la puntuale specificazione del luogo e della data del fatto non lasciavano residuare alcun margine di incertezza circa la tipologia dei comportamenti contestati e non compromettevano in alcun modo l'esercizio delle più ampie garanzie difensive. Ciò anche in considerazione del fatto che negli atti processuali era contenuto l'elenco nominativo delle vittime dei fatti indicati nella imputazione;

d) per quanto riguardava la eccepita inammissibilità della dichiarazione di costituzione di parte civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si osservava che la Presidenza del Consiglio dei Ministri è rappresentata *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato e che l'atto di esercizio dell'azione civile risultava tempestivamente depositato. Inoltre si rilevava che per la prevalente giurisprudenza di legittimità nessun mandato e nessuna delibera di autorizzazione è richiesta ai fini della legittima costituzione di parte civile a favore di amministrazioni dello Stato. Si è infatti ritenuto (sentenza 7 ottobre 1999, n. 11441, la Sezione V della Corte di Cassazione) che "gli Avvocati dello Stato, per compiere gli atti del loro ministero, non hanno bisogno di una procura dell'amministrazione che essi rappresentano, essendo sufficiente che 'consti della loro qualità' tenuto conto che nel mandato loro conferito *ex lege* è compreso anche il potere di costituirsi parte civile nei procedimenti penali". Infine si rilevava che nel caso di specie l'atto di costituzione di parte civile della Presidenza del Consiglio risultava comunque corredato da una specifica autorizzazione in tal senso a firma del Sottosegretario di Stato, senza dubbio espressiva ed impegnativa della volontà della Presidenza del Consiglio.

In esito alla predetta ordinanza, e sciogliendo le riserve formulate in precedenza, il Tribunale ammetteva la costituzione di parte civile delle cinquantacinque persone di cui all'ordinanza allegata e della Presidenza del Consiglio dei ministri, ravvisando la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto per l'esercizio dell'azione civile nel processo penale.

Disponeva dunque il rinvio all'udienza dell'8.6.2006, ore 9.30, con prosecuzione prevista per i seguenti giorni: 9 giugno 2006; 17, 18, 19, 20 e 21 luglio 2006; 3, 4, 5, 6, 24, 25, 26, e 27 ottobre 2006; sempre alle ore 9.30.

Nel frattempo, in data 13 aprile 2006, si celebrava l'udienza preliminare nel procedimento a carico di ALBERS Paul, BAUMANN Josef, BECKER Hermann August, BICHLER Hubert, EBERT Werner Albert Manfred, GUDE Walter Ernst, JAHNERT Otto Martin, ROITHMAIER Max, SCHNEIDER Adolf, SCHNEIDER Max, SPIELER Kurt, TIEGEL Otto Erhart, TRÄGER Heinz Fritz, TRAUSNER Helmut, WACHE Georg, KUSTERER Wilhelm Ernst, SCHENK Karl Rudolf Maria.

Nel corso dell'udienza si costituivano parte civile i seguenti soggetti: la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna e il Comune di Marzabotto, per il tramite dell'Avv. Giuseppe GIAMPAOLO; LORENZINI Gianfranco, BEVILACQUA Emilio, BENINI Roberto, LAFFI Albertina, GANDOLFI Ugo, PIRETTI Guido, TONDI Antonio, MARCHI Leonora, MARCHI Delia, MARCHI Bruna, MARCHI Fedora, VENTURA Fernando, VENTURA Vittorina, MASCAGNI Domenico, PASELLI Ardilio, RIGHI Primo, NADALINI Carlo, ASTRALI Salvina, IUBINI Maria, GANDOLFI Rino, MIGLIORI Primo, CARDI Edda, CARDI Lucia, CARDI Valter, CARDI Anna Amabile, CARDI Maria, LUCCARINI gian Luca, LUCCARINI Luigi, LUCCARINI Elide, LUCCARINI Maria Teresa, LUCCARINI Cesare, LUCCARINI Imelda, MONARI Armando, VENTURI Maria, VENTURI Elvira, SAMMARCHI Gina, SAMMARCHI Gisella, SAMMARCHI Bruna, GANDOLFI Iolanda, GANDOLFI Rino, BARBIERI Arrigo, BUGANE' Ilio, STANZANI Anna, SOLDATI Bruno, PIRETTI Fernando, MORETTI Livio, MONYI Giovanna, BACCOLINI Angelo, GAMBERINI Lidia, GAMBERINI Anna, GAMBERINI Italo, PEDRIALI Patrizia, PEDRIALI Luigi, PIERATELLI Clara, FRASCAROLI Loretta, SAMMARCHI Luciana, SAMMARCHI Luisa, SAMMARCHI Mara, SAMMARCHI Tomasina, LEONI LAUTIZI Franco, LIPPI Alfonso, GHERARDI Gianna, GHERARDI Gianni, ROSTI Edmonda, ROSTI Donatella, ROSTI Liliana, LELLI Marcello, LELLI Maria Luisa, LORENZINI Rita Pia, ELMI Ersilia, ELMI Paolo, LORENZINI Rossella, LORENZINI Romana, LORENZINI Nerina, DANI Maria DANI Noè, TIDIROLI Maria, per il tramite dell'Avv. SPERANZONI; CERI Flavio, COMELLINI Franca,

COMELLINI Carlo, FABBRI Anna, FRANCESCHINI Domenico, GALANTINI Anna Maria, GHIDINI Achille, LAFFI Ferruccio, LORENZINI Agostino, LORENZINI Maria, NANNETTI Adolfo, NANNETTI Anna Rosa, PASELLI Cornelia, RUGGERI Elide, SANDRI Silvana, SANDRI Giorgio, SANDRI Eugenio, ZEBRI Pietro, per il tramite dell'Avv. BONETTI.

L'udienza si concludeva con il rinvio a giudizio di tutti gli imputati per l'udienza dell'8.6.2006, ad eccezione dello SCHENK, nei cui confronti il g.u.p. pronunciava sentenza di non luogo a procedere.

Successivamente, si teneva l'udienza ai sensi dell'art. 431 c.p.p., nella quale venivano acquisiti al fascicolo del dibattimento i seguenti atti contenuti nel fascicolo del p.m.: faldone I, cartella 1, fogli da 50 a 65 e da 75 a 81; faldone II per intero; faldone VI per intero, escluse le cartelle 9 e 11; faldone VII per intero; faldone VIII per intero, limitatamente agli atti presenti in esso dal momento che alcuni verbali non erano ancora pervenuti alla Procura militare; faldone XI per intero.

All'udienza dell'8 giugno 2006 veniva inizialmente chiamato il procedimento ALBERS + quindici e si procedeva alla verifica della costituzione delle parti. Si dichiarava la contumacia di tutti i sedici imputati, ad eccezione di EBERT, in relazione al quale il difensore produceva un certificato in lingua tedesca dichiarando trattarsi di un certificato di morte. Il Tribunale ne disponeva l'immediata traduzione in lingua italiana e nominava interprete la Dott.ssa Barbara BALESTRACCI, presente.

A questo punto il p.m. chiedeva che il procedimento ALBERS + quindici venisse riunito all'altro, stante l'evidente connessione trattandosi di imputati concorrenti nel medesimo reato. I difensori degli imputati non si opponevano.

Il Tribunale sospendeva quindi il procedimento ALBERS + quindici e chiamava il procedimento STOCKINGER più tre, nel quale, essendo i quattro imputati tutti assenti, si confermava la loro contumacia.

Il p.m. chiedeva la riunione per i medesimi motivi suesposti e i difensori dei quattro imputati nulla opponevano, le parti civili si associavano alla istanza del p.m. e il Tribunale, dunque, con l'ordinanza allegata al verbale e preso atto del consenso delle parti processuali, disponeva che il

procedimento STOCKINGER più tre confluisse nel procedimento ALBERS + quindici.

A questo punto l'interprete riferiva sulla traduzione del certificato prodotto dal difensore di EBERT e dichiarava che, da tale certificato, risultava il decesso dell'imputato in data 6.5.2006.

Conseguentemente le parti processuali concordemente richiedevano dichiararsi, ex art. 129 c.p.p., relativamente all'imputato EBERT, l'estinzione del reato per morte del reo.

In riscontro a tale richiesta, il Tribunale disponeva lo stralcio della posizione di EBERT e la trattazione del procedimento stralciato al termine dell'udienza.

L'Avvocatura dello Stato, per la Presidenza del Consiglio dei ministri, si costituiva parte civile anche nei confronti di ALBERS + (ora) quattordici. L'avv. SPERANZONI si costituiva parte civile per i soggetti non ancora costituiti nell'uno o nell'altro dei procedimenti, così integrando e completando la costituzione di parte civile di tutti i suoi assistiti nei confronti di tutti gli imputati. Il p.m. non si opponeva alle nuove costituzioni di parte civile, così anche i difensori, tranne la difesa di KUSTERER relativamente alla costituzione della Presidenza del Consiglio per i danni non imputabili al suo assistito (ritardo dovuto all'occultamento dei fascicoli). Di conseguenza chiedeva che la costituzione della Presidenza del Consiglio fosse limitata ai danni ascrivibili alla condotta degli imputati; a tale eccezione si associava la difesa di TRÄGER.

Si procedeva quindi a valutare l'eccezione, originariamente presentata nel procedimento STOCKINGER + tre, relativa alla inammissibilità delle costituzioni di parte civile presentate a mezzo di sostituto processuale; la difesa di FINSTER, che l'aveva originariamente proposta, vi insisteva; il p.m. chiedeva il rigetto, così anche le parti civili; l'Avv. GIAMPAOLO, presente, dichiarava, essendo ancora possibile nella fase processuale in corso, di reiterare le costituzioni di parte civile contestate; la difesa di KUSTERER non si opponeva, pur facendo notare il limite posto dall'art. 100 c.p.p. al numero dei difensori di parte civile; i difensori degli altri imputati nulla opponevano.

All'esito, il Tribunale pronunciava una prima ordinanza – allegata al verbale – con cui rigettava l'eccezione di inammissibilità delle costituzioni di

parte civile presentate da sostituto processuale, in quanto la procura rilasciata all'Avv. GIAMPAOLO prevedeva espressamente la facoltà di farsi rappresentare e sostituire da altri difensori ivi espressamente indicati.

In detta ordinanza altresì si rilevava: che la giurisprudenza civile ha indiscutibilmente statuito che, quando la procura speciale conferisca al difensore il potere di nominare altri difensori, costui, in forza della rappresentanza sostanziale attribuitagli, può validamente rilasciare in nome del *dominus* altre procure speciali; e che per la giurisprudenza penale è pacifico che il difensore della parte civile nomini un sostituto processuale ai sensi e agli effetti di cui all'art. 102 c.p.p..

Con una seconda ordinanza - dettata a verbale - il Tribunale ammetteva tutte le costituzioni di parte civile sopra indicate, compresa quella promanante dalla Presidenza del Consiglio, la quale andava correttamente intesa come rivolta esclusivamente ad ottenere il ristoro dei danni riconducibili all'azione degli imputati.

A questo punto il Tribunale, dopo aver nominato un nuovo difensore di ufficio all'imputato WACHE (in conseguenza del disposto esonero, su sua motivata e condivisibile richiesta, del precedente), rinviava la trattazione del procedimento all'udienza del 3.7.2006, e ciò a parziale modifica della calendarizzazione precedentemente effettuata; infatti, veniva stabilito un nuovo calendario di massima, a norma del quale il proseguimento del processo veniva fissato per le date del 3 e 4 luglio 2006, del 17, 18, 20 e 21 luglio 2006, del 5 e 6 ottobre 2006, del 25, 26 e 27 ottobre 2006.

Indi veniva chiamato il procedimento stralciato a carico di EBERT Werner Albert Manfred e le parti ribadivano la richiesta di sentenza ex art. 129 c.p.p. dichiarativa dell'estinzione del reato per morte del reo; il Tribunale accoglieva la detta richiesta e pronunciava conseguentemente sentenza di non diversi procedere perché il reato è estinto per morte del reo.

All'udienza del **3 luglio 2006**, preliminarmente, il Tribunale autorizzava le riprese televisive e verificava la presenza degli imputati, tutti perduranti nella posizione di contumacia, e dei difensori; in tale fase l'Avv. SPERANZONI ribadiva la costituzione di parte civile di MORETTI Livio, depositata per iscritto all'udienza del 28 aprile ma non riportata a verbale, e il Tribunale la ammetteva.

Nulla opponendo le parti, il Tribunale dichiarava utilizzabili, nell'ambito del procedimento riunito, la totalità degli atti già acquisiti al fascicolo del dibattimento nell'ambito dei procedimenti originariamente separati.

La difesa di KUSTERER eccepiva la nullità del decreto che dispone il giudizio per i seguenti motivi: mancanza, nell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, dell'avvertimento che, in caso di mancata comparizione, l'imputato sarebbe stato giudicato in contumacia - ciò in quanto nella traduzione in lingua tedesca la predetta espressione era stata resa con la frase "sarà condannato" -; carenza dei requisiti della chiarezza e della precisione nella contestazione contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio; mancanza dell'indicazione di condotte specificamente attribuibili ai singoli imputati nel capo di imputazione contenuto nel decreto che dispone il giudizio.

Il p.m. e le parti civili chiedevano il rigetto di tutte le predette eccezioni. In relazione alla prima, perché il senso dell'avvertimento dato all'imputato era comunque chiaro; per la seconda e la terza, perché il fatto era comunque adeguatamente puntualizzato e il ruolo degli imputati descritto nei termini di concorso nel fatto in conseguenza delle loro funzioni di comando.

I difensori degli altri imputati si associavano alle eccezioni prospettate dalla difesa di KUSTERER.

Il Tribunale rigettava le predette eccezioni con ordinanza di cui al verbale, fondata sui seguenti motivi: circa la prima eccezione, gli atti introduttivi dell'udienza erano stati ritualmente e tempestivamente notificati all'imputato KUSTERER e di conseguenza era stata rispettata la fondamentale prescrizione contenuta nel primo comma dell'art. 419 c.p.p.. Inoltre, nella traduzione in lingua tedesca degli atti sopramenzionati era chiaramente statuito che il processo sarebbe proseguito anche in assenza dell'imputato, e l'improprio uso della locuzione "condannato in assenza", in luogo di "giudicato in assenza", non aveva determinato alcuna incertezza in ordine alla circostanza che comunque il processo avrebbe avuto il suo corso anche in assenza dell'imputato e nell'insussistenza di legittimi impedimenti a comparire.

Circa le altre eccezioni, si rilevava che nel decreto che dispone il giudizio risultava adeguatamente e sufficientemente descritto il fatto

contestato agli imputati, con puntuale specificazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui era stata posta in essere la condotta a ciascuno attribuita ai sensi dell'art. 110 c.p. e inoltre si sottolineava che ulteriori elementi di specificazione del fatto potevano rinvenirsi nella descrizione della qualifica e delle mansioni ricoperte dagli imputati nelle circostanze di tempo e di luogo dell'imputazione. Di conseguenza, l'episodio criminoso contestato era adeguatamente collocato nel tempo e nello spazio, non residuavano incertezze di sorta in ordine alle coordinate fattuali dell'imputazione e non risultava in alcun modo compromesso il fondamentale diritto a difendersi di tutti gli imputati. (Cass., sez. I, 25 marzo 2005, n. 12149, c.c. 2 marzo 2005).

A questo punto si dichiarava aperto il dibattimento e si procedeva alla lettura delle imputazioni.

h Il p.m. chiedeva quindi ammettersi i seguenti mezzi di prova: esame degli imputati, esame dei testi in lista (esclusi quelli deceduti e con riserva di rinuncia a quelli che, per età o infermità, non potessero comparire); chiedeva il consenso per la lettura e l'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni dei testi deceduti, in relazione ai quali produceva i relativi certificati di morte; chiedeva il controesame dei testi richiesti dalle altre parti.

Inoltre il p.m. chiedeva la acquisizione dei seguenti documenti, depositati in cartelle contrassegnate nei termini appreso specificati.

MARZABOTTO 1 (Proc. n. 151/02/ - 159-381/03/RNR)

FALDONE II

- Doc. 1. Stralcio dell'allegato n. 1 al Rapporto Periodico G-2 n. 52 della Commissione Alleata d'inchiesta - V Armata U.S.A. A.P.O. 251 datato 23.10.1944
- Doc. 2. Allegato n. 1 al rapporto periodico G-2 n. 52 della Commissione Alleata d'inchiesta V Armata U.S.A. A.P.O. 251 datato 23.10.1944
- Doc. 3. Rapporto del Servizio del controspionaggio datato 10.11.1944 avente per oggetto: atrocità tedesche contro civili italiani commesse nelle località di S. Giovanni - Canaglia, S. Martino, e Caprara in provincia di Bologna.

- Doc. 4. Verbale di interrogatorio di KNEISSEL Wilhelm datato 11 novembre 1944
- Doc. 5. Verbale di interrogatorio di KLOSE Richard datato 11 novembre 1944
- Doc. 6. Rapporto datato 10 gennaio 1945 del JAG
- Doc. 7. Rapporto n. 846 datato 1 novembre 1944 della Commissione Alleata d'inchiesta V Armata U.S.A.
- Doc. 8. Memoriale FANTOZZI del 20 marzo 1948
- Doc. 9. Rapporto GALLI del 13 giugno 1946
- Doc. 10. Estratto della lettera del Ten. Col. BOOTH datata 19 luglio 1950 al Vice Consolato d'Italia in Seattle
- Doc. 11. Telespresso n. 1243 della Repubblica Italiana Vice Consolato d'Italia Washington
- Doc. 12. Telespresso n. 16865/C del Ministero degli Affari Esteri D.G.A.P. – Uff. VIII datato 28 agosto 1950
- Doc. 13. Lettera n. 420/48 RG 1034/48 GI della Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Bologna datata 13 ottobre 1950
- Doc. 14. Nota dell'Ambasciata d'Italia di Londra del 26 maggio 1950 (Rogatoria per l'identificazione e l'esame del Cap. Ernest JONES, del Serg. S. J. GEALE, del Cap. R. L. STANYER e del Serg. J. BAXENDALE.
- Doc. 15. Verbale del 10 dicembre 1944 della Commissione Alleata d'inchiesta V Armata U.S.A.
- Doc. 16. Ordinanza Speciale n. 223 datata 10 agosto 1944 della Commissione Alleata d'inchiesta V Armata U.S.A.
- Doc. 17. Ordinanza Speciale n. 266 datata 19 settembre 1944 della Commissione Alleata d'inchiesta V Armata U.S.A.
- Doc. 18. Ordinanza Speciale n. 317 datata 12 novembre 1944 della Commissione Alleata d'inchiesta V Armata U.S.A.
- Doc. 19. Rapporto periodico G-2 n. 52 del 21 e 22 ottobre 1944
- Doc. 20. Nota del 23.11.1944 della Sez. A.M.G. del Q.G. del 4° CdA USA
- Doc. 21. Nota del 19.11.1944 della Sez. A.M.G. del Q.G. del 4° CdA USA
- Doc. 22. Nota del 15.11.1944 del Servizio del Controspionaggio del Q.G. del 4° CdA USA

FALDONE III e FALDONE XV

- Doc. 1. Mappa (denominata "**Schizzo n. 2**") disegnata dal Magg. SS Reder, proveniente dal proc. n. 420/48/RG del TMT/Bologna
- Doc. 2. Mappa (denominata "**Schizzo n. 3**") disegnata dal Magg. SS Reder, proveniente dal proc. n. 420/48/RG del TMT/Bologna
- Doc. 3. Mappa (denominata "**Schizzo n. 4**") disegnata dal Magg. SS Reder, proveniente dal proc. n. 420/48/RG del TMT/Bologna
- Doc. 4. CD-rom contenente copia degli schizzi sopraindicati, ottenuti mediante digitalizzazione delle mappe originarie (con allegata annotazione di PG che ha proceduto all'operazione: n. 3/1-128 del 17/2/2006)
- Doc. 5. Copia sentenza in processo "Reder" - Sent n. 483/51 (proc.n. 420/48 Reg Gen.)- del 31.10.1951 del TMT/ Bologna.
- Doc. 6. n. 2 cartine geografiche della zona degli eccidi

FALDONE VI

- Doc. 1. Video Cassetta contenente registrazione della trasmissione Primo Piano trasmessa da RAI TRE in data 11.04.2002, ore 22.50
- Doc. 2. Fascicolo fotografico relativo ad nr.9 immagini estrapolate dalla video cassetta contenente registrazione della trasmissione Primo Piano trasmessa da RAI TRE in data 11.04.2002, ore 22.50

FALDONE VIII (Consulenza tecnica Gentile)

- doc. 1. Documenti allegati alla relazione Gentile (Appendice n.1 allegato n.2
- doc. 2. Organigramma reparti tedeschi operanti a Marzabotto
- doc. 3 Copia parziale del libro "*Marzabotto: quanti, chi e dove*"
- doc. 4 Copia parziale del libro "*Prima degli Unni a Marzabotto*" di L. Arbizzani

FALDONE XIV

- doc. 1. Indice vol. 13 (nominativi dei testimoni e data del loro esame)
- doc. 2. Verbale di esame del teste GALLI Carlo, datato 23/06/1948
- doc. 3 Deposizione per rogatoria del teste Edwin S. BOOTH (in inglese)
- doc.4 Verbale di esame del teste Wilhelm KNEISSEL, allegato in copia alla deposizione di Booth con sua controfirma per l'autenticità (in inglese)

- doc. 5 Traduzione in italiano della deposizione di Booth
- doc. 6 Traduzione in italiano del verbale di esame del teste KNEISSEL

Sottocartella “A”

- doc. 7 Copertina del Volume 2 del fascicolo 420/48 Reg. Gen. del Tribunale Territoriale Militare di Bologna
- doc. 8 Indice degli atti contenuti nel Volume 2 del fascicolo 420/48 Reg. Gen. del Tribunale Territoriale Militare di Bologna;
- doc. 9 Lettera relativa alla trasmissione degli atti nr. 1937 R.G. della Procura Generale Militare presso il Tribunale Supremo Militare di Roma, alla Procura Militare della Repubblica presso il TMT/Bologna
- doc. 10 Annotazione manoscritta apposta a tergo della lettera sopra descritta dal Procuratore Militare della Repubblica di Bologna, relativa all'assegnazione degli atti al Giudice Istruttore per il procedimento a carico di Walter REDER
- doc. 11 Indice degli atti contenuti nel fascicolo 1937 R.G. della Procura Generale Militare di Roma trasmesso alla Procura Militare di Bologna
- doc. 12 Elenco manoscritto recante l'intestazione fascicolo JAG/16200/35/3C
- doc. 13 Lettera a firma Ten. E. Jones al C.te Sez. Crimini Guerra (in inglese e traduz.)
- doc. 14 Promemoria manoscritto redatto dal Col. Tom. H. Barratt, Giudice Avvocato Militare in inglese e traduzione

Sottocartella “B”

- doc. 15 Atti estratti in copia dal **Volume 2** del fascicolo 420/48 Reg. Gen. Del TMT/Bologna (“**Processo REDER**”)
- doc. 16 Copertina recante l'intestazione “San Martino – Monzuno (# 20 Italy) 16-70”
- doc. 17 Frontespizio recante la dicitura in inglese “War Crimes Commission Investigation – Atrocities Occurring in the San Martino-Monzuno, Italy, Area, on or about 29 september to 5 october 1944”
- doc. 18 Rapporto SPJGI 44/12248 del 10.01.1945 recante l'intestazione “War Crimes Office – Summary Works” in (inglese e traduzioni)

- doc. 19 *Memorandum* del Quartier Generale della V Armata datato 04.11.1944 indirizzato alla Commissione per i Crimini di Guerra (in inglese e traduzioni)
- doc. 20 Rapporto # 846 datato 01.11.1944 del Quartier Generale della V Armata – Sezione G-2 Centro interrogatori
- doc. 21 *Memorandum* del Quartier Generale della V Armata datato 27.10.1944 indirizzato alla Commissione per i Crimini di Guerra (in inglese e traduzioni)
- doc. 22 Rapporto periodico G-2 nr. 52 datato 23.10.1944 del Quartier Generale 1^a Divisione Armata – Ufficio dell’Aiutante Maggiore della Sezione G-2 (in inglese e traduzioni)
- doc. 23 Rapporto di interrogatorio - allegato nr. 1 al Rapporto periodico G-2 nr. 52 datato 23.10.1944 (in inglese e traduzioni)
- doc. 24 Relazione dei lavori della Commissione dei Crimini di Guerra datata 10.12.1944 del Quartier Generale della V Armata dell’Esercito degli Stati Uniti (in inglese e traduzioni)
- doc. 25 Ordinanza Speciale n. 223 datata 10.08.1944 del Quartier Generale della V Armata Esercito USA (Documento “A” allegato alla Relazione dei lavori della Commissione dei Crimini di Guerra datata 10.12.1944) - in inglese e traduzioni
- doc. 26 Ordinanza Speciale n. 263 datata 19.09.1944 del Quartier Generale della V Armata Esercito USA (Documento “B” allegato alla Relazione dei lavori della Commissione dei Crimini di Guerra datata 10.12.1944) - in inglese e traduzione
- doc. 27 Ordinanza Speciale n. 317 datata 12.11.1944 del Quartier Generale della V Armata Esercito USA (Documento “C” allegato alla Relazione dei lavori della Commissione dei Crimini di Guerra datata 10.12.1944) - in inglese e traduzioni
- doc. 28 Lettera AG 333-J datata 10.11.1944 indirizzata al Maggiore Edwin S. Booth del Quartier Generale della V Armata Esercito USA (Documento “D” allegato alla Relazione dei lavori della Commissione dei Crimini di Guerra datata 10.12.1944) - in inglese e traduzioni
- doc. 29 Lettera 137/2 datata 14.11.1944 del Quartier Generale 10 A.C.R.A. (in inglese e traduzioni)

- doc. 30 Lettera del 15.11.1944 del Quartier Generale del Contro spionaggio 1^a Div. Armata – 501° Distaccamento CIC (Rapporto su atrocità naziste) in inglese e traduzioni
- doc. 31 *Memorandum* datato 10.11.1944 del Quartier Generale del Contro spionaggio 1^a Divisione Armata - 501° Distaccamento CIC avente ad oggetto Atrocità naziste contro civili italiani nella città di San Giovanni, Casaglia e San Martino e Caprara (Bologna) (in inglese e traduzioni)
- doc. 32 Lettera datata 19.11.1944 del C.A.C. 6 S.A. Div. indirizzata al S.C.A.O. A.M.G. 4° Corpo avente ad oggetto Atrocità tedesche (in inglese e traduzioni)
- doc. 33 Dichiarazione resa da **BENINI** Ettore il 15.11.1944 a Brigola (in inglese e traduzione)
- doc. 34 Dichiarazione resa da **Ugolini** Giorgio in data 17.11.1944 presso il Comune di Castel di Casio (in inglese e traduzione)
- doc. 35 Deposizione resa da Wilhelm **KNEISSEL** in data 11.11.1944 alla Commissione Crimini di Guerra - in inglese e traduzioni - (Documento F allegato alla Relazione dei lavori della Commissione dei Crimini di Guerra datata 10.12.1944);
- doc. 36 Deposizione resa da Richard **KLOSE** in data 11.11.1944 alla Commissione Crimini di Guerra - in inglese e traduzioni - (Documento "G" allegato alla Relazione dei lavori della Commissione dei Crimini di Guerra del 10.12.1944)
- doc. 37 Deposizione resa da Guerrino **AVONI** in data 29.11.1944 alla Commissione Crimini di Guerra - in inglese e traduzioni -(Documento "I" allegato alla Relazione dei lavori della Commissione dei Crimini di Guerra datata 10.12.1944);
- doc. 38 Deposizione resa da Ettore **BENINI** in data 03.12.1944 avanti alla Commissione Crimini di Guerra - in inglese e traduzioni - (Documento "J" allegato alla Relazione dei lavori della Commissione dei Crimini di Guerra del 10.12.1944)
- doc. 39 Deposizione resa da Primo **LANZARINI** in data 03.12.1944 alla Commissione Crimini di Guerra -in inglese e traduzioni- (Documento K allegato alla Relazione dei lavori della Commissione dei Crimini di Guerra del 10.12.1944)

- doc. 40 Depositione resa da Settimio **MACCHELLI** a in data 03.12.1944 alla Commissione Crimini di Guerra in inglese e traduzioni (Documento "L" allegato alla Relazione dei lavori della Commissione dei Crimini di Guerra del 10.12.1944)
- doc. 41 Depositione resa da Pio **BORGIA** in data 05.12.1944 alla Commissione Crimini di Guerra - in inglese e traduzioni - (Documento "M" allegato alla Relazione dei lavori della Commissione dei Crimini di Guerra datata 10.12.1944)
- doc. 42 Depositione resa da Bruno **BRIZZI** in data 05.12.1944 alla Commissione Crimini di Guerra - in inglese e traduzioni - (Documento "O" allegato alla Relazione dei lavori della Commissione dei Crimini di Guerra datata 10.12.1944)

Sottocartella C

- doc. 43 Rapporto n. SIB.78/WC/45/25 datato 30.10.1945 della 78^a Sezione SIB del Corpo di Polizia Militare (in inglese e traduzione)
- doc. 44 Verbale di esame di Julien **LEGOLL** in data 01.11.1944 Quartier Generale Francese avanti a Ufficiali della 76^a Sezione S.I.B. (in inglese e traduzione)
- doc. 45 Depositione resa da Rudi **VYSEK** in data 13.03.1947 a Riccione "in inglese e traduzione " (N.B. > verbale non presente in copia nel proc. n. 151/02 – 159-389/03/RNR ma solo nel n. 279/04/RNR)
- doc. 46 Stralcio dell'allegato n. 1 al Rapporto Periodico G-2 n. 52 della Commissione Alleata d'inchiesta - V Armata U.S.A. A.P.O. 251 datato 23.10.1944 (traduzione in italiano)
- doc. 47 Lettera del Capitano di Polizia, dott. Galli, del 13/06/1946 al Prefetto di Bologna
- doc. 48 Lettera del Capitano di Polizia, dott. Galli, del 03/05/1947 al Prefetto di Bologna
- doc. 49 Indice volume n. 4 proc. "Reder"
- doc. 50 Indice del proc. pen. "Gen. SS **Max SIMON**"
- doc. 51 Dichiarazione di **Max PAUSTIAN** del 17/02/1947 (versione in inglese e in italiano)

- doc. 52 Dichiarazione di **MUSSOLESI Guido** del 23/10/1945 (versione in inglese e in italiano)
- doc. 53 Dichiarazione di **SAALFRANK Max** del 27/01/1947 (versione in inglese e in italiano)
- doc. 54 Dichiarazione di **SAALFRANK Max** del 12/03/1947 (versione in inglese e in italiano)
- doc. 55 Dichiarazione di **MARCHI Alberto** del 07/09/1945 (versione in inglese e in italiano)
- doc. 56 Dichiarazione di **COMASTRI Attilio** del 07/09/1945 (versione in inglese e in italiano)
- doc. 57 Dichiarazione di **PIERINI Lidia** del 13/03/1947 (versione in inglese e in italiano)
- doc. 58 Dichiarazione di **NADALINI Luigi** del 17/03/1947 (versione in inglese e in italiano)
- doc. 59 Dichiarazione di **FABBRI Medardo** del 14/03/1947 (versione in inglese e in italiano)
- doc. 60 Dichiarazione di **NANNI Arturo** del 14/03/1947 (versione in inglese e in italiano)
- doc. 61 Dichiarazione di **LEGOLL Julien** del 01/10/1944 (versione in inglese e in italiano)
- doc. 62 Dichiarazione di **EDMONDSON Charles** del 08/01/1947 (versione in inglese e in italiano)
- doc. 63 Dichiarazione di **PATERSON Alexander** del 24/03/1947 (versione in inglese e in italiano)
- doc. 64 Dichiarazione di **SIMON Max** del 20/11/1946 (versione in inglese e in italiano)
- doc. 65 Dichiarazione supplementare di **SIMON Max** del 28/01/1947 (versione in inglese e in italiano)
- doc. 66 Lettera del Proc. Generale del 29/05/1949 al Procuratore Militare di Bologna, con allegato l'estratto della sentenza di una Corte Mil. britannica contro Max Simon

FALDONE XV (Attività integrativa di indagine)

- Doc. 1. Scheda STOCKINGER

- Doc. 2. Fascicolo fotografico eseguito dalla P.G/Sede a seguito di rilievi fotografici eseguiti sui luoghi dei fatti, del 16.10.2003 e relativo provvedimento P.M. di acquisizione.
- Doc. 3. Annotazione della PGM Sede n.3/1-129, del 15.03.2006 relativa agli elenchi delle vittime di Marzabotto.
- Doc. 4. Documenti *Krankenbuchlager* Berlino n.LAGeSo-IV F-170224-P del 13.06.2005 relativi a PIEPENSCHNEIDER
- Doc. 5. Documenti della *Deutsche Dienststelle* n. V21-6894/22 del 27.04.2006. Documenti STOCKINGER.

MARZABOTTO 2 (Proc. n. 159-381/03/rnr)

FALDONE I

- Doc. 1. Trascrizioni intervista a imputati da TV tedesca ADR (Annotazione PGM Sede n. 89/02-151/02/RNR del 31.05.2003
- Doc. 2. Video Cassetta denominata " *Todesengel*" allegata alla annotazione PGM Sede n. 89/02-151/02/RNR del 31.05.2003

FALDONE II

- doc. 1. Verbale di interrogatorio di Albert EKKEHART proveniente dal *Landeskriminalamt* Baden-Württemberg di Stoccarda del 25/09/2003

FALDONE IV (Cartella n. 1)

- doc. 1. Documenti da *Krankenbuchlager* di Berlino (BAUMANN, GUDE e TRÄGER)
- doc. 2. Documenti da *Krankenbuchlager* di Berlino (SPIELER)
- doc. 3. Documenti da *Krankenbuchlager* di Berlino (BICHLER)
- doc. 4. Documenti da *Krankenbuchlager* di Berlino (FINSTER)
- doc. 5. Documenti da *Krankenbuchlager* di Berlino (KUSTERER)
- doc. 6. Documenti da *Krankenbuchlager* di Berlino (PIEPENSCHNEIDER)
- doc. 7. Documenti da *Krankenbuchlager* di Berlino (SCHNEIDER Max)
- doc. 8. Documenti da *Krankenbuchlager* di Berlino (STOCKINGER)
- doc. 9. Documenti da *Krankenbuchlager* di Berlino (WULF)
- doc. 10. Documenti dalla *Deutsche Dienststelle* relativi a BECKER Hermann

FALDONE V (Cartella n. 1)

- doc. 1. Documenti dalla *Deutsche Dienststelle* di Berlino (tramite LKA – Monaco) relativi a KUSTERER Willi

FALDONE VI (Cartella n. 2)

- Doc. 1. Documenti da *Krankenbuchlager* di Berlino relativi a **BECKER Hermann**
- doc. 2. Documenti da *Krankenbuchlager* di Berlino **JÄHNERT Otto Martin**

FALDONE VII (Cartella n. 1)

- doc. 1. Documenti da *Bundesarchiv* di Berlino relativi a **BECKER Hermann**

MARZABOTTO 3 (Proc. n. 279/04 RGNR)

FALDONE I (Cartella n. 2)

- Doc. 1. Scheda imputato **WACHE Georg**

FALDONE XIII (Attività Integrativa d'Indagine)

Cartella n. 1

- Doc. 1. Documenti dalla *Krankenbuchlager* di Berlino relativi a **PIEPENSCHNEIDER Albert**

Cartella n. 2

- doc. 1. Documenti dal Deutsche Dienststelle di Berlino relativi a **ALBERS Paul**
- doc. 2. Documenti dal *Bundesarchiv* di Friburgo relativi a **ALBERS Paul**
- doc.3. Stralcio della pubblicazione “ *DAS HANDBUCH DER DEUTSCHEN INFANTERIE 1939 – 1945*” di Alex *BUNCHNER* edita dalla *PODZUN – PALLAS* (descrizione dei compiti degli Ufficiali Aiutanti Maggiori di Battaglione)
- doc. 4. Documenti dal *Bundesarchiv* di Berlino relativi a **ALBERS Paul**
- doc. 5. Scheda imputato **ALBERS Paul**
- doc. 6. Documenti dal *Krankenbuchlager* di Berlino relativi a **ALBERS Paul**
- doc. 7. Scheda imputato **BAUMANN Josef**
- doc. 8. Scheda imputato **BECKER Hermann**
- doc. 9. Scheda imputato **BICHLER Hubert**
- doc. 10. Scheda imputato **JÄHNERT Martin Otto**
- doc. 11. Scheda imputato **KUSTERER Willi**
- doc. 12. Documenti dal *Krankenbuchlager* di Berlino relativi a **ROITHMEIER Max**

- doc. 13. Scheda imputato **SCHNEIDER Adolf**
- doc. 14. Documenti dal *Krankenbuchlager* di Berlino relativi a **TIEGEL Otto Erhart**

FALDONE XIV

Cartella n.2 (Verbali esami testi Tedeschi e Austriaci)

- doc. 1. Verbale esame teste **BELLINGER Werner**
- doc. 2. Verbale esame teste **DAMS Egon**
- doc. 3. Verbale esame teste **MÖLLER Jakob**
- doc. 4. Verbale esame teste **MÜHLBACH Fritz**
- doc. 5. Verbale esame teste **NITSCHKE Ditmar**
- doc. 6. Verbale esame teste **OPTIZ Hans Günter**
- doc. 7. Verbale esame teste **PÜRER Willibald**
- doc. 8. Verbale esame teste **ROTTERMANNER Johann**
- doc. 9. Verbale esame teste **RIML Othmar**
- doc. 10. Verbale esame teste **SCHICK Rainer**
- doc. 11. Verbale esame teste **SCHULZ Oskar**
- doc. 12. Verbale esame teste **SPONTON Otto**
- doc. 13. Verbale esame teste **ZAUNER Rupert**

FALDONE XV (Rogatorie)

- doc. 1. Documenti sequestrati durante la perquisizione domiciliare di **HACKER Rudolf**

FALDONE XVI (Attività Integrativa di Indagine)

- doc. 1. Documenti allegati al verbale di esame di **PAOLETTI Paolo** del 10/04/2006
- doc. 2. Annotazione di P.G. sede n. 3/1 – 187 del 11/5/2006 con allegato un cd/rom contenente fotografie relative alle località di interesse ed relativo elenco.

Il p.m. faceva altresì presente che si riservava di produrre i documenti che dimostravano come alcuni testimoni fossero stati intimiditi in relazione

alla procedura di acquisizione di cui all'articolo 500, commi 4 e 5, del codice di rito penale.

Anche le altre parti formulavano le loro richieste istruttorie. L'Avvocatura dello Stato chiedeva il controesame dei testi delle altre parti e degli imputati. L'Avv. GIAMPAOLO chiedeva ammettersi i testi indicati nella sua lista e il controesame di quelli delle altre parti, nulla osservava sui testi del p.m., chiedeva inoltre l'esame degli imputati, si riservava la produzione di propri documenti. L'Avv. SPERANZONI chiedeva ammettersi i testi e il consulente in lista, il controesame dei testi altrui, l'esame degli imputati e si riservava la produzione di propri documenti. I difensori degli imputati chiedevano ammettersi il controesame dei testi di controparte. I difensori di ALBERS, JAHNERT, SPIELER e TIEGEL chiedevano l'esame degli imputati, qualora dovessero comparire; la difesa di KUSTERER negava da subito l'esame del proprio assistito; la difesa di TIEGEL si riservava la produzione di propri documenti.

Si dava quindi la parola alle parti sulle liste testi di controparte.

La difesa di PIEPENSCHNEIDER contestava la possibilità di assumere la testimonianza del teste POLITI Alessandro, richiesta dal p.m, con l'argomento che si trattasse di un "esperto" e quindi di una figura processuale non contemplata dal c.p.p.; indi faceva presente, quanto alla prospettata acquisizione tramite lettura di atti resi nel corso delle indagini preliminari, che le dichiarazioni da acquisire ai sensi dell'art. 512 c.p.p. sarebbero dovute in ogni caso provenire dal procedimento a carico del suo assistito e non da altri; contestava il teste GUMPEL Udo, giornalista tedesco che, secondo la sopradetta difesa, sarebbe stato chiamato a riferire sul contenuto di interviste a lui rilasciate dagli imputati.

La difesa di KUSTERER contestava i consulenti tecnici e gli esperti in quanto non riteneva che la materia storica potesse essere oggetto di consulenza tecnica, perché non necessitante di specifiche competenze tecniche o scientifiche o artistiche.

La difesa di JAHNERT si associava alla predette eccezioni.

Il p.m. ribadiva l'ammissibilità e la pertinenza delle prove richieste in quanto il teste POLITI, per quanto qualificato come "esperto", nulla di più era se non un teste, ancorché, appunto, "qualificato"; sulla questione relativa ai

verbali dei testi deceduti, e in particolare ai testi italiani, precisava che i detti verbali provenivano dal procedimento del Tribunale Militare Territoriale di Bologna a carico di Walter REDER e che erano stati ritualmente acquisiti agli atti del presente procedimento; sulla questione del teste GUMPEL, precisava che questi non era chiamato a rendere testimonianza indiretta sulle dichiarazioni a lui rese dagli imputati, ma soltanto ad attestare che la registrazione dell'intervista era stata da lui effettuata; quanto ai consulenti tecnici, rilevava che la loro audizione era necessaria per chiarire quelle questioni squisitamente tecniche (come abbreviazioni, simbologie *et similia*), che prescindono dalle comuni conoscenze storiche e storiografiche. Essa, inoltre, era in ogni caso necessaria per orientarsi, in generale, nella copiosa massa documentale relativa al processo.

Le parti civili chiedevano la reiezione delle eccezioni dei difensori degli imputati.

h Il Tribunale rigettava tutte le predette eccezioni con ordinanza dettata a verbale e fondata sulle seguenti motivazioni: la consulenza tecnica richiesta dal p.m. concerneva questioni squisitamente tecniche come abbreviazioni, simbologie e simili, che prescindono dalle comuni conoscenze storiche e storiografiche e si collegano alle disposizioni di cui all'art. 233 c.p.p.. Pertanto dovevano ritenersi sussistenti tutti i presupposti ai fini della sua ammissibilità e le eventuali questioni concernenti la pertinenza e ammissibilità delle singole domande sarebbero state trattate al momento dell'audizione del consulente; le stesse considerazioni valevano per il teste POLITI; circa le dichiarazioni da acquisire mediante lettura dibattimentale ai sensi dell'art. 512 c.p.p., ogni questione doveva essere rinviata al momento in cui le parti interessate ne avessero fatta espressa richiesta in conformità alla generale disciplina dettata dal predetto art. 512 c.p.p.; per quanto atteneva ai testi indicati nelle liste, al momento non poteva che concordarsi con la già statuita ammissibilità delle dette testimonianze in quanto congrue con la complessità dei fatti di cui all'imputazione e pertinenti con le vicende descritte nei medesimi; quanto alla chiesta testimonianza di GUMPEL Udo, non si riteneva sussistere alcun contrasto con il disposto dell'art. 62 c.p.p. in quanto la testimonianza non concerneva dichiarazioni rese dell'imputato (PIEPENSCHNEIDER) nel corso del procedimento ma si riferiva

esclusivamente a quanto da questi dichiarato nel corso di un'intervista condotta dal predetto GUMPEL.

Di conseguenza, le testimonianze e consulenze indicate nella lista del p.m. andavano senz'altro ammesse.

A questo punto, in assenza di ulteriori eccezioni, il Tribunale ammetteva i testi di cui alle liste presentate dalle parti civili, trattandosi di testimonianze pertinenti ai fatti di causa, e dichiarava, ai sensi dell'art. 511 commi 1 e 5 c.p.p., la utilizzabilità ai fini della decisione degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento e puntualmente indicati nei decreti costitutivi degli stessi.

Relativamente ai documenti di cui il p.m. aveva richiesto l'acquisizione, la difesa di KUSTERER chiedeva che il Collegio consentisse alle parti di esaminarli approfonditamente e di rinviare pertanto l'udienza alla data del 17 luglio 2006; i difensori degli altri imputati si associavano, con esclusione dei difensori di STOCKINGER e di PIEPENSCHNEIDER, che si limitavano a rimettersi; il p.m. non si opponeva, purché il termine fosse contenuto entro la giornata successiva, 4 luglio 2006; le parti civili si associavano al p.m.. Il Tribunale concedeva il rinvio all'udienza del giorno successivo, 4 luglio 2006.

All'udienza del **4 luglio 2006**, verificata la presenza delle parti, si procedeva all'escussione dei primi testi del p.m.. Preliminarmente, però, dovendosi mostrare dei documenti ai testi da escutere, veniva data la parola alle parti sulla ammissibilità dei detti documenti, consistenti in: tre mappe disegnate dal magg. SS REDER all'epoca del suo processo; un CD-ROM contenente copia delle suddette mappe; un fascicolo fotografico datato 16.10.2003 predisposto dal Ten. Col. CC Roberto D'ELIA.

Il p.m. ne chiedeva l'immediata ammissione, le parti civili consentivano, i difensori degli imputati non si opponevano, ad eccezione dei difensori di KUSTERER e PIEPENSCHNEIDER, che non prestavano il consenso ma si rimettevano alla decisione del Tribunale, sollecitando una puntuale qualificazione di tali documenti come documenti veri e propri, ai sensi dell'art. 234 c.p.p., ovvero come verbali di prove di altri procedimenti, ai sensi dell'art. 238 c.p.p..

Il Collegio ammetteva i documenti sopraindicati, qualificandoli come documenti ai sensi dell'art. 234 c.p.p..

Veniva quindi sentito il primo teste del p.m., M.llo G. di F. Giuseppe GIANNONI, il quale esponeva gli esiti delle indagini da lui svolte per conto della Procura Militare. Tali indagini – riferiva – erano consistite: 1) nell'esame della documentazione del processo celebrato nel dopoguerra a carico del magg. SS Walter REDER (il reparto responsabile dei fatti di Marzabotto era il battaglione esplorante della 16^a divisione SS comandato, appunto, dal magg. Walter REDER) e relativo ai medesimi fatti di cui all'odierna imputazione; 2) nell'acquisizione per rogatoria di documentazione custodita in archivi tedeschi; 3) nell'acquisizione degli atti di altri procedimenti giudiziari, come quelli celebrati dalla Corte marziale alleata a carico del generale SIMON, comandante della 16^a div. SS.

h Il teste precisava che nell'esame della documentazione erano stati visionati documenti matricolari, sanitari, ruolini delle perdite e, in generale, documenti relativi alle carriere militari; da tali documenti si era potuto ricostruire l'organico del reparto nel periodo in questione, con individuazione dei militari assenti per ferimento o per altra causa e del puntuale periodo di assenza; l'attività suesposta aveva condotto a determinare il territorio dei fatti di causa nei tre Comuni di Marzabotto, Monzuno e Grizzana, in Provincia di Bologna, come chiaramente mostrato nelle carte geografiche proiettate su uno schermo; si erano inoltre determinate le date dei fatti nei giorni 29 e 30 settembre e 1 e 5 ottobre dell'anno 1944; la maggior parte delle località interessate dagli eccidi si concentrava sul versante del fiume Setta; il documento identificato come SCHIZZO 2 – opera del magg. REDER, realizzata al tempo del suo processo – mostrava la dislocazione della brigata partigiana *Stella Rossa* sul territorio; lo SCHIZZO 3 – sempre opera del REDER – illustrava lo svolgimento pianificato dell'operazione che il battaglione REDER avrebbe dovuto condurre contro la *Stella Rossa*, evidenziando in rosso i partigiani e in azzurro le truppe tedesche. Il teste passava quindi a descrivere l'organico del battaglione REDER, che consisteva in una compagnia comando, in cinque compagnie operative ed in una di supporto. Precisava che nelle circostanze di tempo e luogo di cui al capo di accusa erano state impiegate quattro compagnie: la 1^a, da La Quercia con obiettivo S. Martino; la 5^a, da Murazze con obiettivo Monte Caprara; la 3^a, da Murazze a Monte Sole; la 2^a, anch'essa da Murazze a

Monte Sole, ma con percorso in parte diverso da quella della 3^a. Si trattava, per tutti gli obiettivi, di luoghi in cui si supponeva si trovassero dei partigiani. Nella mappa vi erano anche dei reparti indicati in colore verde, i quali erano incaricati di fare da "cintura" delimitando l'area operativa del battaglione REDER (unità di artiglieria, unità della FLAK – la contraerea – altre unità della Wehrmacht, la compagnia di scorta divisionale della 16^a SS). Il battaglione REDER, unità esplorante, era indicato in sigla come AA (*Aufklärung Abteilung*, Reparto esplorante, *Recce Unit* nelle fonti in lingua inglese). Lo SCHIZZO 4 (sempre opera del REDER) indicava la zona di riposo del battaglione REDER, che vi giunse verso il 25 settembre 1944 e prese parte ad alcuni combattimenti sulla linea gotica il 25 e 26 settembre; il 27 e il 28 si acquartierava sul fiume Setta; la sera del 28 l'ufficiale 1c della divisione, magg. LOOS, ordinava a REDER di iniziare l'operazione antipartigiana l'indomani alle ore 06.00; all'ora stabilita le compagnie di REDER si schieravano come da pianificazione, previa riunione operativa fra REDER e i comandanti di compagnia e l'Aiutante di battaglione Paul ALBERS. Quindi ogni compagnia si muoveva nel suo settore predeterminato: la 1^a compagnia, durante la sua marcia, veniva bloccata a Cadotto dalla resistenza del posto comando della *Stella Rossa* (la 1^a compagnia era stata rinforzata da un plotone mitraglieri distaccato dalla 5^a compagnia e comandato dal sergente Helmut WULF).

A questo punto, il teste passava a descrivere le varie località toccate dalle truppe di REDER durante la loro marcia, con l'elenco delle vittime rinvenute in ogni località, precisando che il numero delle vittime era impreciso, comprendendo anche i corpi dei partigiani caduti in combattimento, e anche sulla base del fatto che, nella zona, oltre ai residenti, vi erano anche molti sfollati da altre località.

L'elenco delle località in cui operarono le compagnie del battaglione REDER risultava essere il seguente: Albergana (1^a compagnia, per un totale di tredici vittime); Aravecchia (1^a compagnia, per un totale di venti vittime); Cadotto (1^a compagnia, per un totale di trentotto vittime); Campolungo (2^a compagnia, per un totale di quattro vittime); Caprara di Sopra, (3^a compagnia, quarantasette vittime); Ca' Beguzzi (5^a compagnia - ma solo il 5 ottobre - ventuno vittime); Casaglia (3^a compagnia, settantanove vittime);

Casone di Riomoneta (2^a compagnia, diciassette vittime); Cerpiano (2^a compagnia, quarantatré vittime); La Quercia (5^a compagnia, sei vittime non identificate); Prunaro di Sopra (1^a e 5^a compagnia operanti congiuntamente, quindici vittime); Prunaro di Sotto (1^a e 5^a compagnia operanti congiuntamente, venti vittime); San Giovanni di Sotto (5^a compagnia, cinquantuno vittime); San Martino, 1^a compagnia, quarantasette vittime); Scope di Casaglia (2^a compagnia, dieci vittime - identificate come due madri e otto bambini); Steccola (1^a e 5^a compagnia operanti congiuntamente, con una sola vittima accertata, un anziano che, non riuscendo a marciare alla stessa velocità degli altri rastrellati, veniva gettato vivo in un pagliaio in fiamme).

L'eliminazione delle vittime era in genere avvenuta mediante fucilazione o mitragliamento con armi di squadra, seguito dal lancio di bombe a mano tra i corpi per garantire che eventuali superstiti non riuscissero a scampare.

Completata tale sommaria descrizione dei fatti, il testa illustrava un organigramma semplificato della 16^a divisione granatieri corazzati delle SS, specificando che la forza del battaglione REDER, a pieno organico, era di circa mille uomini e rilevando che in quel periodo il reparto operava a ranghi ridotti. Aggiungeva che l'imputato SPIELER, che non apparteneva organicamente al battaglione REDER ma al 36° reggimento *Panzer Grenadiere*n, partecipò all'azione aggregato alla 2^a compagnia del battaglione REDER.

Veniva quindi introdotta la teste DANI Maria, la quale dichiarava che, nel 1944, abitava nei dintorni di Monzuno con la famiglia, composta dai genitori, da quattro fratelli e da due sorelle; la mattina del 29 settembre 1944 fu svegliata dal rumore di spari e, con i suoi familiari, fuggì in un bosco, dopo aver liberato il bestiame nelle stalle per evitare che bruciasse vivo: infatti avevano visto anche dei lanciafiamme in azione verso le case del paese; precisava che, nei giorni precedenti, si erano viste delle truppe tedesche in zona. Rifugiatisi nel bosco, la teste e i suoi familiari si erano nascosti in un fossato, sicché da quel momento la teste non aveva visto più niente, tranne le fiamme che si levavano dalle case; ricordava però di aver sentito rumore di spari e di esplosioni; il p.m. le contestava, sulla base di precedenti

dichiarazioni, di aver riferito di avere sentito anche delle voci, ma la teste ribadiva di non ricordare tale circostanza. Il giorno successivo la teste usciva dal bosco e poteva vedere due pattuglie tedesche in marcia verso San Martino, e due o tre morti sul terreno. Precisava che nella strage aveva perso un fratello, un cognato, due cugini e una zia, e faceva i nomi di DANI Pietro, DANI Lea, SIMONCINI Linda e DANI Amelia, tutti uccisi il 29 settembre 1944. Precisava ancora che nella zona, in quel periodo, non vi erano partigiani e che nei giorni precedenti non era stato diffuso alcun avvertimento da parte dei tedeschi. Circa le conseguenze del fatto sulla sua salute, riferiva che per anni, dopo i fatti, aveva avuto disturbi neurologici.

Si procedeva all'escussione del teste DANI Noè, il quale dichiarava che nel 1944 viveva nella zone di Marzabotto dove lui e i familiari si erano recati per proteggere il loro bestiame dal pericolo di requisizione da parte delle truppe tedesche. Il giorno della strage – non ne ricordava la data esatta – lui e la sorella si erano nascosti nei boschi dopo aver sentito sparare e urlare; non vide chi sparava, vide però delle case bruciare; ricordava e precisava di aver sentito urla di donne e bambini. Era rimasto nascosto per due o tre giorni. Aveva saputo dei morti, e ne aveva visto i corpi, dopo l'arrivo delle truppe americane; aveva perso un fratello, ucciso a Prunaro. A questo punto l'esame del teste veniva interrotto per un suo improvviso malessere e, con il consenso di tutte le parti, veniva acquisito il verbale delle sommarie informazioni da lui rese nella fase delle indagini preliminari. Da tale verbale risultava che il teste, all'epoca dei fatti, viveva a Ca' Marsili, nel Comune di Monzuno, con la madre SIMONCINI Serena, il padre DANI Lodovico e i fratelli Alfonso, Maria e Giorgio; nella zone in cui la famiglia del teste abitava vi erano stati in precedenza dei reparti tedeschi di artiglieria contraerea, ma con i militari di tali reparti i rapporti non erano stati cattivi. Il 29 settembre 1944 il teste e la famiglia si trovavano in località Pian del Prete, dove si erano recati per mettere in salvo il loro bestiame dal rischio di requisizioni da parte dei tedeschi, e verso le 8.00 del mattino sentirono degli spari in lontananza e decisero di nascondersi in un fossato distante trenta o quaranta metri dalla loro abitazione; mentre gli spari si facevano più vicini, potevano sentire anche grida di persone che venivano uccise, in particolare urla di donne; riteneva il teste che le truppe tedesche responsabili di tali fatti

muovessero dalla località La Quercia e dalla zona di Marzabotto; dalle urla si capiva che le vittime dell'azione erano civili. Gli spari durarono per due o tre giorni, ma il teste e i suoi familiari rimasero nascosti per dieci giorni, fino a quando arrivarono gli americani; dalla famiglia mancava il fratello Alfonso, che non era fuggito con gli altri ed era stato catturato dai tedeschi e ucciso in località Prunaro, assieme alla zia DANI Amelia. Insieme ai tedeschi c'erano anche degli italiani. I corpi visti dal teste erano una quindicina, colpiti da armi da fuoco ma non bruciati; non recavano segni di esplosioni, anche se, nel periodo in cui era rimasto nascosto, il teste aveva udito anche rumori di esplosioni; non ricordava di aver visto lanciafiamme, pur avendo notato fiamme e fumo di incendi e constatato che anche la loro casa fu bruciata. Precisava che nei confronti dei tedeschi non vi fu alcuna resistenza, anche perché i partigiani operavano in altre zone; nei giorni precedenti, non vi era stato nessun ordine di sfollamento.

h Veniva quindi introdotto il teste LEONI LAUTIZI Franco, il quale dichiarava che, nel 1944, viveva sopra La Quercia, nel Comune di Marzabotto, con la famiglia: i nonni, i genitori, un fratello più piccolo, un'altra parente con un figlio e un ragazzo in affidamento. Erano contadini e prima del 29 settembre 1944 avevano assistito al passaggio sia di truppe tedesche che di formazioni partigiane, ma che in zona non vi erano partigiani. La mattina del 29 settembre la famiglia decise di nascondersi in un rifugio scavato nel tufo nei giorni precedenti, c'erano anche degli sfollati, e ci rimasero fino al 1° ottobre, poi arrivò una donna e disse che la guerra era finita: la madre, che era incinta, decise di uscire, la accompagnarono lui e la nonna e tornarono alla loro casa; trovarono la stalla in fiamme e la casa che cominciava a bruciare, ma non videro tedeschi là intorno; decisero di tornare verso il rifugio ma a quel punto furono fatti segno di alcune fucilate da parte di un gruppo di dieci o dodici tedeschi; si buttarono in un fosso, ma era troppo poco profondo per offrire loro riparo, quindi tentarono di raggiungere un pagliaio lì vicino, ma la nonna non vi arrivò, giacché fu colpita in piena fronte; la madre fu ferita al fianco, lui, il teste, alla schiena e a un'anca, ma rimase cosciente; quando sentì che la madre aveva smesso di urlare, pensò che fosse morta; solo a sera i parenti, usciti dal rifugio anche loro, poterono portarlo in salvo. Dopo uno o due giorni giunsero al rifugio anche i tedeschi,

con un interprete, e li portarono via, facendoli allineare in fila indiana; lungo il tragitto incontrarono case bruciate, con odore di nafta e di carne bruciata – quest’ultimo, secondo il teste, dovuto agli animali bruciati vivi nelle stalle – finché arrivarono a un lavatoio, dove c’era altra gente e lui poté ricevere le prime cure da un militare tedesco; aggiungeva che, sempre durante il tragitto dal rifugio al lavatoio, aveva visto in una fossa una donna morta con un bambino, anch’esso morto, e ancora un bambino piccolo morto legato a un palo “a mo’ di spaventapasseri”. Dopo alcuni giorni furono portati a S. Benedetto, dove furono trovati e curati dagli americani. Precisava che la zia Adriana aveva riportato danni psicologici, mentre lui era finito in un orfanotrofio finché non era stato adottato. Precisava ancora che i tedeschi arrivati al rifugio erano dieci – dodici, che li obbligarono a seguirli, perquisirono il rifugio, quindi interrogarono gli adulti per sapere dove fossero mariti, fratelli o altri parenti; durante l’interrogatorio non venne usata violenza, ma minacce sì. Circa l’uniforme dei tedeschi, ricordava che, sull’elmetto, portavano “delle strisce”.

A questo punto veniva acquisito un CD-ROM prodotto dall’Avv. SPERANZONI con un nota esplicativa, più due fotografie dell’epoca riproducenti i genitori del teste; il p.m. produceva altresì uno schizzo dei luoghi effettuato dal teste in sede di sommarie informazioni. Il teste veniva quindi chiamato a illustrare alcune immagini contenute nel CD-ROM.

Circa l’immagine 001, raffigurante la località Pian del Prete, il teste indicava il punto in cui lui e i suoi parenti erano stati attaccati dai tedeschi e il punto in cui c’era il pagliaio dietro il quale tentarono di rifugiarsi; precisava che i tedeschi salivano verso la montagna.

Circa le immagini 28, 29 e 30, riconosceva le zone di Monte Caprara, Monte Sole e del calanco di Rivabella, zone oggi boschive ma all’epoca coltivate o prative; il pendio era all’epoca meno ripido.

Circa l’immagine 20, precisava che i luoghi in essa ritratti, oggi coperti da boschi, erano all’epoca prati. Dietro la casa c’era una strada per S. Martino, più indietro una mulattiera per Prunaro, dove abitava la famiglia SASSI, la famiglia di sua madre. La vista all’epoca era più ampia e consentiva di vedere luoghi oggi nascosti dai boschi.

Circa l'immagine 36, questa riproduceva la zona del rifugio scavato nel tufo, oggi franato.

Relativamente alle conseguenze dei fatti sulla sua salute, il teste riferiva che, per due anni, aveva avuto un proiettile in corpo, ma nessuno se ne era accorto finché lui, accusando vari disturbi, non era stato visitato accuratamente – era già stato visitato molte volte – ed era stato finalmente operato.

Precisava che uno dei suoi zii, tale Nello, era partigiano e che il padre, sbandatosi dopo l'8 settembre 1943, era da poco tornato a casa; aveva anche un fratello più piccolo, di nome Pietro, ma non era in grado di ricordare se fosse presente o meno ai fatti.

L'interprete che accompagnava i tedeschi, precisava infine, era italiano e si esprimeva nel dialetto locale.

Terminata l'escussione dei testi citati per l'udienza, si procedeva alle valutazioni sulle acquisizioni documentali richieste dal p.m. alla precedente udienza. Le parti civili ribadivano di non avere alcuna opposizione. La difesa di PIEPENSCHNEIDER e di FINSTER si opponeva alla acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti indicati nella lista del p.m., in quanto si trattava, appunto, di verbali di prove ex art. 238 c.p.p. e non di documenti ex art. 234 c.p.p.; si opponeva inoltre all'acquisizione degli atti di indagine e processuali compiuti dalle autorità angloamericane (contenuti nel faldone II e nel faldone XIV degli atti indicati come MARZABOTTO 1) in quanto non provenienti da procedimenti giudiziari e, in subordine, se considerati verbali di prove ex art. 238 c.p.p., poiché rubricati come provenienti da "caso archiviato", e pertanto la loro acquisizione avrebbe violato il principio del *ne bis in idem*; si opponeva inoltre ai documenti 1 e 2 del faldone II degli atti indicati come MARZABOTTO 1 e ai documenti 22 e 23 del faldone XIV degli atti indicati come MARZABOTTO 1 in quanto anonimi; in particolare, sottolineava come il suindicato documento 2 non facesse riferimento né a fatti né a un periodo di tempo ben preciso; si opponeva ancora all'ammissione immediata della consulenza tecnica del Dott. GENTILE (faldone VIII di MARZABOTTO 1), ribadendo che tale atto poteva essere prodotto solo dopo l'esame del consulente; si opponeva al documento 44 del

faldone XIV – MARZABOTTO 1 (dichiarazioni di LEGOLL) e ai documenti 46 e 61 del medesimo faldone.

La difesa di JAHNERT si opponeva all'acquisizione dei seguenti atti: circa gli atti rubricati come MARZABOTTO 1, il faldone II limitatamente ai documenti 1 (anonimo e parziale), 2 (stessa motivazione), 3 (non firmato), 4 (testimonianza *de relato*), 5, 6, 7, 8 e 15 (tutti non firmati); il faldone VIII, limitatamente alla consulenza tecnica; il faldone XIV, limitatamente alla stessa documentazione contenuta nel faldone II e contenuta in copia anche nel faldone XIV; circa gli atti rubricati come MARZABOTTO 2, il faldone I limitatamente ai documenti 1 e 2 (testi non identificati); circa gli atti rubricati come MARZABOTTO 3, il faldone XIII, limitatamente al documento 10 (conteneva un riassunto delle dichiarazioni rese da un teste); il faldone XIV, limitatamente ai documenti 4 e 6, in quanto in lingua tedesca e non ancora tradotti, con conseguente impossibilità di conoscerne e valutarne il contenuto; il faldone XV, limitatamente al documento 1 (non era accompagnato da alcuna rogatoria o altro atto che autorizzasse la perquisizione); il faldone XVI, limitatamente al documento 1, in quanto in lingua tedesca e non ancora tradotto, con conseguente impossibilità di conoscerne e valutarne il contenuto.

La difesa di KUSTERER si associava alle opposizioni già formulate e, in particolare, si opponeva all'acquisizione, dagli atti rubricati come MARZABOTTO 3, del faldone XIII limitatamente al documento 11 (dichiarazioni rese come teste).

Le difese di TRÄGER, WACHE, STOCKINGER, WULF, BAUMAN, BECKER, GUDE e ROITHMAIER si associavano, e in particolare si opponevano all'acquisizione delle schede degli imputati contenute nei faldoni I e XIII di MARZABOTTO 3; inoltre, si opponevano a tutti i documenti da 1 a 10 del faldone IV di MARZABOTTO 2.

Tutte le altre difese si associavano; la difesa di ALBERS specificava di opporsi anche al faldone XIII di MARZABOTTO 3, limitatamente al documento 5, e la difesa di BICHLER al documento 9 del medesimo faldone. Solo la difesa di TIEGEL dichiarava di rimettersi.

Il p.m. insisteva per l'acquisibilità di tutti i documenti richiesti, o in quanto documenti ex art. 234 c.p.p., o in quanto verbali di prove ex art. 238

c.p.p., e ciò anche in base al fatto che al momento la discussione verteva sulla mera acquisibilità dei detti atti, e non ancora sulla loro utilizzabilità ed efficacia probatoria. Specificava che gli atti provenienti dalle autorità angloamericane non erano anonimi, ma documenti del servizio informativo militare, il cui contenuto sarebbe stato pienamente chiarito dai consulenti e che erano parte integrante di documenti firmati; essi erano stati inseriti nel fascicolo del processo REDER, in cui si trovavano – e da cui provenivano – gli atti completi prodotti dal p.m.. Specificava che anzi la Procura Militare aveva provveduto a farne eseguire una nuova traduzione più completa, contenente anche l'indicazione della provenienza, circostanza questa che ne escludeva il carattere anonimo. I predetti documenti, in quanto atti di organi giudiziari alleati e poi del Tribunale Militare Territoriale di Bologna, erano perfettamente acquisibili ex art. 238 c.p.p. ed in ogni caso costituivano (ed erano perciò a tale titolo acquisibili) documenti ex art. 234 c.p.p. (sul punto precisava che la giurisprudenza dell'ultimo decennio li aveva considerati come verbali di prove ex art. 238 c.p.p.).

Sulla consulenza tecnica, il p.m. dichiarava che poteva ritirarla per riproporla in un secondo momento. Sulle schede relative ad alcuni imputati, ammetteva che in alcune erano state inserite indicazioni improprie e ne chiedeva quindi la restituzione. Sugli atti relativi alla perquisizione effettuata presso HACKER, ribadiva che era stata eseguita nell'ambito di attività in relazione alla quale era stata inoltrata la richiesta di acquisizione per rogatoria. Su tale premessa, revocava la richiesta di immediata acquisizione e si riservava di produrre la detta documentazione in un secondo momento, quando gli atti relativi a tale nuova rogatoria fossero pervenuti e si fosse proceduto alla loro traduzione. Per il resto, riteneva che tutti gli atti compiuti sotto il vigore del vecchio codice di procedura penale non potevano di per sé considerarsi violativi dei diritti della difesa. Le stesse osservazioni formulava con riguardo agli atti provenienti da processi celebrati dinanzi ad autorità giudiziarie straniere, in ogni caso, si trattava di documenti acquisibili ex art. 234 c.p.p.. Per il verbale di LEGOLL, esso era stato già utilizzato nel processo REDER, dai cui atti proveniva, e comunque si trattava di dichiarazioni di persona deceduta.

Prendevano a questo punto la parola i difensori di parte civile.

L'Avv. SPERANZONI si ricollegava, nella sua esposizione, a quanto detto dal p.m.; in particolare, sui documenti 22 e 23 del faldone II di MARZABOTTO 1 e 44 e 45 del faldone XIV di MARZABOTTO 1, li qualificava senz'altro come documenti non anonimi, ma di origine e paternità certe. A tal proposito precisava che fin dall'ottobre 1943 gli alleati avevano manifestato l'intenzione di processare i responsabili di crimini di guerra, e presso i comandi delle truppe britanniche e americane erano stati costituiti appositi uffici incaricati di svolgere le relative indagini, come il S.I.B. (*Special Investigation Branch*) britannico, che iniziò a operare nell'agosto del 1944, cioè poco prima dei fatti di Marzabotto, e che operavano alle dipendenze dell'ufficiale G2 (informazioni), nonché del G1 (dati) e G3 (operazioni); i rapporti di tali organi investigativi alleati transitarono negli atti processuali dei procedimenti per crimini di guerra degli anni '50.

L'Avv. BONETTI si associava richiamandosi alla giurisprudenza sulla "perdita di anonimità" del documento quando questo, ancorché non sottoscritto, abbia però una provenienza nota.

L'Avv. GIAMPAOLO si richiamava nella sue esposizione a quanto sopra, e in più al principio di non dispersione degli elementi di prova.

L'Avvocatura dello Stato si associava alle deduzioni delle altre parti civili.

A questo punto il p.m., come prima annunciato, ritirava dalla documentazione prodotta i seguenti atti: le schede relative agli imputati WACHE (contenuta nel faldone I di MARZABOTTO 3), ALBERS (documento 5 del faldone XIII di MARZABOTTO 3), BAUMANN (documento 7 del faldone XIII di MARZABOTTO 3), BECKER (documento 8 del faldone XIII di MARZABOTTO 3), BICHLER (documento 9 del faldone XIII di MARZABOTTO 3), JAHNERT (documento 10 del faldone XIII di MARZABOTTO 3), KUSTERER (documento 11 del faldone XIII di MARZABOTTO 3). Ritirava anche gli allegati alla consulenza tecnica (faldone VIII di MARZABOTTO 1). Produceva esito rogatorie dal Tribunale austriaco di Steinz relativa all'imputato TRAUSNER e chiedeva lo stralcio del procedimento a carico del detto imputato perché definibile ai sensi dell'art. 129 c.p.p..

Il Tribunale acquisiva la documentazione relativa alla suddetta rogatoria e rinviava per le deduzioni delle altre parti private alla successiva udienza, fissata per il giorno 17 luglio; procedeva altresì a modificare la calendarizzazione già programmata, aggiungendo una nuova udienza per il giorno 7 ottobre 2006.

All'udienza del **17 luglio 2006** tutti i difensori degli imputati, ad eccezione dei difensori di ALBERS, BAUMANN, SCHNEIDER Adolf, SCHNEIDER Max, FINSTER e WULF, dichiaravano di aderire all'astensione dalle udienze deliberata dall'Unione delle Camere Penali, o a quella indetta dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura per il periodo 14/21 luglio 2006. I difensori di parte civile presenti (l'Avv. BONETTI e l'Avv. SPERANZONI, quest'ultimo anche come sostituto dell'Avv. GIAMPAOLO) dichiaravano di non aderire. Non era presente l'Avvocatura dello Stato.

h Il Tribunale, rilevato che la maggioranza dei difensori vi aveva aderito e che l'astensione deliberata dai due organismi di rappresentanza dell'avvocatura configurava un legittimo impedimento, ritenuta la essenzialità della trattazione unitaria del procedimento, e dunque l'inopportunità di qualsiasi stralcio, sentito il p.m. e le parti civili che nulla opponevano, revocava le udienze già fissate per i giorni 18, 20 e 21 luglio 2006, in quanto ricomprese nel periodo di astensione, fissava due ulteriori udienze per i giorni 23 e 24 ottobre 2006 e rinviava la trattazione del procedimento all'udienza del 5 ottobre 2006.

All'udienza del **5 ottobre 2006** si dava preliminarmente atto del mutamento del Giudice militare, per impedimento di quello precedentemente designato. Verificata la presenza dei difensori, si dava altresì atto della presenza, con il difensore di KUSTERER, anche di un avvocato tedesco, l'Avv. BUEHLER. Le parti, concordemente, consentivano alla rinnovazione mediante lettura degli atti compiuti nelle precedenti udienze, e il Tribunale, pertanto, così disponeva.

Si procedeva, quindi, alla discussione, da parte delle difese degli imputati, circa la ammissibilità dei documenti prodotti dal p.m. alle precedenti udienze. Tutte le difese si riportavano alle conclusioni precedentemente formulate; la difesa di PIEPENSCHNEIDER, in aggiunta, produceva in copia tre sentenze della Suprema Corte, richiamandosi alla giurisprudenza della

Cassazione sul punto e insisteva, in particolare, sul carattere anonimo di molti documenti, ribadendo che essi non potevano non essere considerati quali anonimi solo perché formati da uffici di *intelligence*, in quanto si trattava sempre e comunque di atti non sottoscritti né riportanti l'identità di coloro che li avevano formati.

Il Tribunale ammetteva tutti i documenti prodotti dal p.m., ad eccezione di quelli restituiti al p.m. nella precedente udienza, e ciò per i seguenti motivi.

- a) Gli atti facenti parte dei verbali e delle relazioni degli organi di inchiesta alleati potevano essere ricondotti nella categoria delle prove documentali, contemplate e disciplinate dall'art. 234 c.p.p.. Detta disposizione, nel consentire la acquisizione di scritti e altri documenti, identifica il documento in ragione della sua attitudine a rappresentare fatti, persone e cose e non distingue tra i diversi mezzi di rappresentazione, riferendosi sia alla rappresentazione di fatti che alla rappresentazione di dichiarazioni quindi comprendendo anche gli atti che hanno contenuto narrativo (Corte Cost. sent. n. 142 del 1992).
- b) La valutazione complessiva ed integrata degli atti prodotti dal p.m. consentiva di escludere la natura anonima di quelli apparentemente privi di sottoscrizione; si trattava, infatti, di atti che facevano parte di relazioni degli organi di inchiesta alleati e che erano puntualmente identificabili quanto a contesto di redazione e paternità.
- c) La circostanza che alcuni degli atti prodotti dal p.m. configurassero verbali di prove assunte nel vigore dell'abrogato codice di procedura penale non impediva la loro acquisizione nell'ambito del presente procedimento, in considerazione del fatto che era impregiudicata la loro idoneità a fungere da prove documentali e che la diversa questione della integrale utilizzabilità apparteneva ad una fase successiva a quella della acquisizione.
- d) La circostanza che alcuni degli atti prodotti dal p.m. fossero scritti in lingua non italiana non configurava un ostacolo alla loro acquisibilità; ciò per la ragione che detti atti, integrativi di documenti redatti in lingua italiana, potevano essere successivamente tradotti a richiesta di parte o di ufficio e comunque era indubbia la loro inutilizzabilità nell'ipotesi in cui non si fosse dato corso alla predetta traduzione.

- e) Gli atti compiuti sotto il vigore del vecchio codice di procedura penale non potevano per ciò solo essere considerati come assunti in violazione dei diritti della difesa. Si trattava di atti comunque provenienti da procedimenti penali ed in quanto tali, ferma restando la questione circa la loro puntuale utilizzabilità, essi integravano i requisiti e le condizioni postulate dall'articolo 238 c.p.p., apparendo altresì riconducibili nel concetto di prova documentale ex 234 stesso codice.
- f) Le dichiarazioni rese da LEGOLL nel processo REDER costituivano altresì prova irripetibile, in ragione dell'intervenuto decesso del loro autore.
- g) Il fatto che alcuni documenti provenissero da processi archiviati non rappresentava alcun ostacolo procedurale alla loro acquisizione, in quanto non si delineava alcun vincolo da precedente giudicato e nulla impediva il transito delle prove documentali dall'uno all'altro procedimento.
- h) L'ammissione dei documenti, naturalmente, non pregiudicava la questione della loro utilizzabilità, questione autonoma e diversa, da affrontarsi al momento opportuno.

A questo punto venivano sottoposti al Tribunale: a) documenti in lingua tedesca consistenti in una missiva del difensore tedesco del PIEPENSCHNEIDER (Avv. LAUBENHAIMER), e con allegata certificazione; il tutto da mettere in relazione alla citazione del predetto imputato ai sensi dell'articolo 210 c.p.p. (per rendere dichiarazioni in merito al fatto dei coimputati); b) documentazione attestante che analoga citazione era stata disposta per gli altri imputati; c) documentazione attestante la citazione di cinquanta testi tedeschi.

Il p.m. aggiungeva che il suo ufficio disponeva di documentazione attinente alle ragioni della mancata comparizione di alcune delle persone citate. Sia il p.m. che i difensori di parte civile non insistevano per la traduzione di tale documentazione. La difesa KUSTERER contestava che gli imputati del presente procedimento potessero essere citati ai sensi dell'art. 210 c.p.p., esprimendo l'avviso che la procedura contemplata da detta disposizione fosse utilizzabile soltanto nel contesto di procedimenti separati

(connessi o collegati), mentre, nel caso di specie, si trattava di coimputati nel medesimo procedimento. Il predetto difensore di conseguenza chiedeva disporsi la revoca delle dette citazioni, facendo altresì presente che la citazione non conteneva menzione della facoltà di non rispondere.

A questo punto il p.m. dichiarava di non voler procedere ad una ulteriore citazione degli imputati, tutti non comparsi alla presente udienza.

Su tali basi, il Tribunale riteneva che le questioni sollevate dalla difesa KUSTERER fossero superate e che non fosse formalmente necessario procedere alla revoca delle citazioni.

A questo punto il p.m. chiedeva che, ai sensi dell'art. 238 c.p.p., venissero acquisiti alcuni atti provenienti dai fascicoli dei processi REDER e SIMON, consistenti in: a) verbali di dichiarazioni rese da soggetti, sia italiani che stranieri, deceduti; verbali di dichiarazioni rese, in veste di testimoni, nel processo REDER dagli odierni imputati ALBERS e BICHLER.

Le parti civili si associavano alla richiesta, anche richiamandosi alla giurisprudenza della Cassazione in materia, e segnatamente alla sentenza della VI sez. pen. n. 144 dell'11.04.1996.

Il difensore di KUSTERER si opponeva alla acquisizione ai sensi del 238 c.p.p., contestando che la morte di un teste, a distanza di sessant'anni, potesse considerarsi un fatto imprevedibile (ai sensi dell'art. 238 co. 3 ultima parte); si chiedeva se, in ogni caso, fosse a suo tempo stato rispettato il disposto dell'art. 238 co. 2 bis, se cioè gli atti fossero stati compiuti alla presenza del difensore.

I difensori di ALBERS e BICHLER non consentivano all'acquisizione; il secondo anche sulla scorta del fatto che già nel 1948 fosse ipotizzabile la posizione di imputato per il suo assistito.

A questo punto, in riscontro alle obiezioni dei difensori, il p.m. revocava la richiesta di acquisizione dei verbali dei due imputati.

Il Tribunale, pronunciandosi pertanto sulla acquisibilità dei soli verbali dei testi, riteneva sussistenti tutti i presupposti per l'acquisizione ex art. 238 c.p.p.. In particolare escludeva che nel caso di specie ricorresse il requisito della prevedibilità della sopravvenuta irripetibilità, essendo il decesso dei testi avvenuto per cause fisiologiche e naturali e, di conseguenza, non

riconducibili alla sostanziale ragion d'essere dell'ultima parte del comma 3 dell'art. 238 c.p.p..

Il Tribunale, di conseguenza, ammetteva i verbali delle deposizioni rese nei processi REDER e SIMON dai soggetti di cui all'elenco del p.m.. Il p.m. allegava i certificati di morte o gli altri atti attestanti il decesso.

Il p.m. produceva altresì cinque verbali di atti compiuti mediante rogatoria assistita e relativi alla deposizioni rese da MUELBACH Fritz, OPTIZ Gunther, POMMERANZ Otto, WOJTECKI Alexander e GOLLUB Siegfried, pervenuti in esito a richiesta precedente. Le parti civili si associavano alla richiesta di acquisizione formulata dal p.m.; l'Avv. CONTE chiedeva un termine per l'esame dei verbali, richiesta a cui si associava la difesa di KUSTERER; il Tribunale disponeva che i verbali venissero messi a disposizione delle difese e rinviava la questione alla seconda parte dell'udienza. Si procedeva quindi, con l'ausilio dell'interprete, Sig.ra WITTGREFE Denise, all'esame di due testi di lingua tedesca, GADERER Hugo, e JACOBI Rudolf.

Il teste GADERER Hugo dichiarava: nel 1944 era in servizio militare nella 16^a divisione Waffen-SS in Italia; non ricordava quando esattamente era giunto in Italia, ma era accaduto in estate; prima di venire inviato in Italia, aveva prestato servizio in Ungheria, sempre nella stessa divisione, e aveva prestato servizio anche in Germania e in Francia, nei pressi della frontiera con il Belgio. Il suo grado era quello di *SS-schutze*. Giunto in Italia, era stato catturato nella zona di Grosseto; uomini della sua compagnia dicevano di essere stati anche all'isola d'Elba, ma lui non vi era mai stato. Precisava che aveva prestato servizio nel reparto ricognizione della 16^a divisione, non ricordava la compagnia, non poteva escludere che fosse la 2^a; la sua squadra comprendeva quattro mezzi anfibi con nove persone, al comando di un sottufficiale; il comandante di compagnia si chiamava MAIER. Circa la data della sua cattura, ricordava che questa doveva essere avvenuta a giugno o a luglio del 1944, a opera degli americani; lui e gli altri prigionieri furono imbarcati su una nave e portati in un campo di prigionia a Napoli. Non aveva mai sentito parlare di Marzabotto prima che il giudice lo convocasse e dichiarava di non ricordare se fosse o no mai stato a Marzabotto. A parte il sopracitato MAIER, non ricordava altri ufficiali, neanche REDER. Precisava

che, all'atto della cattura, era stato ferito. Non ricordava un ufficiale di nome SZILATT. Non riconosceva alcuno dei nomi degli imputati. Dichiarava di non aver preso parte ad alcun combattimento, se non il giorno in cui era stato catturato; che non venivano date particolari istruzioni su come comportarsi con la popolazione civile; che non aveva mai saputo di operazioni condotte contro la popolazione civile e che di cose del genere aveva sentito parlare per la prima volta quando era stato interrogato dal giudice. Dopo la guerra non aveva fatto parte di associazioni di reduci delle SS, né aveva mai ricevuto pubblicazioni di tali associazioni. Il suo armamento comprendeva una carabina, ma non bombe a mano. Non ricordava un ufficiale del suo battaglione cui mancasse un braccio; sapeva che il comandante di divisione aveva perso una gamba o un piede; per il resto, lui non aveva mai avuto rapporti con gli ufficiali. Lui si era arruolato nelle SS perché da ragazzo aveva preso parte a un corso militare giovanile e coloro che avevano preso parte a tale corso venivano poi arruolati automaticamente nelle SS; non ricordava se tale circostanza veniva detta a coloro che intraprendevano il corso, né quanti dei suoi compagni di corso fossero stati effettivamente arruolati nelle SS; lui aveva inoltre scelto la 16^a divisione perché era interessato ai mezzi motorizzati e quella era l'unica occasione disponibile. Sapeva cosa erano le unità *Totenkopf*, erano note come unità d'élite delle SS, ma non ne conosceva i compiti. I loro compiti, come *Waffen-SS*, consistevano nel combattere contro gli Alleati.

Prima di procedere all'escussione del secondo teste, il Tribunale, sentite le parti, stabiliva la calendarizzazione delle udienze per i mesi di novembre e dicembre, fissando le predette udienze per i giorni 6, 7, 8, 9, 24 e 25 novembre e 1 e 2 dicembre.

Il p.m. rappresentava che era pervenuto, da parte dell'imputato WULF, un fax contenente una richiesta di rinvio corredata da un certificato in lingua tedesca. Ritualmente richiesta, l'interprete presente in aula dichiarava trattarsi di un certificato medico, in cui veniva attestata la sussistenza delle infermità indicate nei certificati precedenti e si rappresentava un possibile pericolo di morte.

Il p.m. rilevava l'assoluta genericità del certificato e chiedeva procedersi oltre, dichiarando che si sarebbe potuta disporre in seguito la separazione

del procedimento a carico di WULF, e solo nel caso fosse pervenuta adeguata prova di un attuale impedimento a comparire. Tale separazione veniva chiesta subito dal difensore di WULF.

Il Tribunale, poiché l'interprete presente si dichiarava non in grado di rendere con precisione la terminologia medica usata nel certificato, rinviava la questione al giorno dopo.

Si procedeva quindi all'esame del teste JACOBI Rudolf, il quale dichiarava: nella seconda guerra mondiale aveva prestato servizio nella 2^a compagnia del battaglione di ricognizione della 16^a divisione Waffen-SS. Vi era entrato volontario a 17 anni, nel 1943; ricordava che in giugno o luglio aveva firmato la domanda di arruolamento e che nel dicembre era stato incorporato. Dopo un corso come conduttore carri in Lituania, era arrivato in Italia, nel maggio 1944, e nel mese successivo, giugno 1944, era stato catturato dagli americani a Cecina. Era stato imbarcato a Civitavecchia e portato a Napoli, e da lì a Norfolk, in Virginia, e poi in altre località degli Stati Uniti; era stato rimpatriato nel 1948. Ricordava che, durante la prigionia a Civitavecchia, era stato interrogato da ufficiali alleati.

Nel battaglione ricognizione era addetto a un lanciagranate e guidava un mezzo anfibio, con il quale effettuava trasporti di munizioni al fronte. Il suo grado era quello più basso, *SS-schutze*, e quindi poco conosceva della composizione del reparto e, così dichiarava, solo una volta aveva avuto modo di vedere un ufficiale. La compagnia era divisa in sottounità dette "zug", comandate da ufficiali o sottufficiali; i suoi diretti superiori erano un sottufficiale e un caporale; il comandante di compagnia era un capitano, ma non ne ricordava il nome, e neanche quello del sottufficiale di cui sopra, che era peraltro, fra i due, quello con cui lui aveva più contatti. Ricordava che, quando era stato catturato, era nascosto in una buca sotto un albero e aveva riportato una commozione cerebrale quando l'albero, colpito, gli era caduto addosso. Sul comandante di battaglione, ricordava che gli mancava un braccio e che era decorato con la croce di cavaliere; il suo grado poteva essere quello di colonnello. I nomi degli imputati non gli dicevano nulla. Non aveva mai fatto parte di associazioni di reduci, né aveva mai avuto contatti con tali associazioni. Non ricorda di violenze sui civili italiani, salvo una volta, quando vide sparare a un civile, forse a Cecina; il comandante di battaglione

aveva minacciato di morte chiunque avesse commesso fatti di saccheggio; non aveva mai sentito parlare di eccidi. In Italia non aveva mai preso parte ad azioni antipartigiane. Il teste aggiungeva che nel corso dell'addestramento si insegnava ai militari che chi non obbediva agli ordini veniva punito con la morte. In merito riferiva che in effetti aveva sentito parlare di soldati passati per le armi per tale motivo, anche se non aveva mai assistito a episodi del genere.

Dei suoi compagni di corso in Lituania, nessuno era stato assegnato al battaglione, a parte lui; non ricordava un militare di nome SCHICKPAD. Ricordava che, quando vi era inquadrato, la 2^a compagnia era ridotta ad una forza di circa trenta uomini.

I rapporti con i civili italiani, per quel che poteva ricordare, erano corretti.

Il battaglione di ricognizione era un reparto da combattimento, dotato di mitragliatrici e lanciagranate, ma, al tempo del suo servizio, le dotazioni erano molto ridotte. Non conosceva il teste GADERER che aveva deposto prima di lui. Ogni divisione aveva il suo reparto di ricognizione; nell'ambito del battaglione, non ricordava di avere mai operato con uomini di altre compagnie; non ricordava che il battaglione avesse altri mezzi, a parte gli anfibi. Le unità *totenkopf* non operavano in Italia.

All'esito dell'esame veniva acquisita agli atti una cartolina usata dal teste per annotare fatti salienti della sua vita militare e usata durante la deposizione a supporto della memoria.

Veniva introdotta la teste SABBIONI Lucia, che dichiarava: nel settembre 1944 viveva in una casa colonica isolata nel Comune di Marzabotto, con la sua famiglia; erano sfollati. Lei aveva quindici anni: erano ospiti di una famiglia molto numerosa, e c'erano anche altre famiglie. Ospitavano anche dei partigiani, circa una ventina, che dormivano in un fienile, e lei cercava di aiutarli. Il mattino del 29 settembre 1944 suo padre, che lavorava per l'organizzazione *Todt*, si alzò presto e vide le case attorno che bruciavano; la madre della teste – all'epoca incinta – ebbe un malore per la paura, e si decise di svegliare i partigiani nel fienile e di fuggire verso la chiesa di Casaglia, a un paio di km di distanza; durante la fuga erano in un gruppo di circa cinquanta – sessanta persone, inclusi i partigiani armati,

che però dopo un po' si separarono dai civili disarmati. Raggiunta Casaglia, il parroco esortò gli uomini adulti ad andar via, mentre le donne e i bambini rimasero in chiesa con il parroco a pregare. Dopo un po' arrivarono i tedeschi: indossavano uniformi mimetiche e avevano i nastri delle cartucce a tracolla; alcuni di loro parlarono con il parroco, altri fecero uscire i civili dalla chiesa e li radunarono sul sagrato, per poi condurli verso il vicino cimitero; entrati nel cimitero forzando il cancello, vi fecero disporre la folla dei civili, collocarono delle mitragliatrici e, mentre i bambini cominciavano a urlare, prima lanciarono due granate in mezzo alla folla, quindi aprirono il fuoco con le mitragliatrici. Ricordava la teste di essere svenuta e, al risveglio, di avere visto la sorella Irene dilaniata e molti altri agonizzanti; lei rimase in silenzio perché i tedeschi finivano quelli che si lamentavano. Quando andarono via, sentì un bambino che cercava persone ancora in vita e decise di alzarsi; si accorse allora di essere ferita; mentre veniva aiutata da altri sopravvissuti, poteva vedere il corpo della madre senza testa. Dopo una ventina di metri, presso un casolare, incontrarono dei tedeschi che mangiavano, dissero loro che non erano partigiani e quelli gridarono loro "raus", andate via, ma ebbero l'impressione che volessero invece sparare loro alle spalle, così fuggirono rapidamente e si nascosero in un bosco.

Le persone portate via dalla chiesa erano circa ottanta – cento; al cimitero anche di più; i tedeschi responsabili dell'eccidio erano sei o sette, anche se un'altra quarantina era salita con loro verso altre località; non vide chi dava gli ordini, erano tutti giovanissimi; parlavano tutti tedesco e, dopo la strage, ridevano.

L'eccidio avvenne verso le nove del mattino; i superstiti rimasero nascosti fino a notte.

Le vittime dell'eccidio erano solo donne e bambini, inclusa una ragazza paralitica; gli uomini si erano allontanati. Ovviamente, nessuno oppose alcuna resistenza. Nei giorni precedenti non vi era stato alcun ordine o avviso di sfollamento.

Nella zona, ribadiva la teste, c'erano dei partigiani, fra i quali suo fratello, più circa duemila civili.

In seguito ai fatti, la teste rimase per due giorni e due notti nel bosco, con la febbre e la ferita sanguinante, poi riuscì a raggiungere una vicina

borgata. Nell'eccidio perse la madre incinta, i fratelli Otello, Adriana, Irene e Bruna, il nonno e lo zio; le sorelle erano tutte più giovani.

I tedeschi che raggiunsero la chiesa venivano dai prati di fronte alla medesima e non dalla mulattiera percorsa dai civili per raggiungere la chiesa. Ricordava che la ragazza paralitica uccisa apparteneva alla famiglia NANNI. Ricordava che le mitragliatrici al cimitero sparavano molto basso e che il parroco non fu ucciso con gli altri al cimitero, ma sull'altare della chiesa e che fu anche decapitato – ma le circostanze relative alla morte del parroco le furono raccontate da altri in seguito.

La loro famiglia era amica di quella del Lupo, il comandante della brigata partigiana *Stella Rossa*.

Veniva quindi escussa PASELLI Cornelia, la quale dichiarava: nel settembre 1944 viveva con i genitori e quattro fratelli a Cerpiano, in territorio di Marzabotto; erano sfollati, arrivati in zona il 26 settembre 1944 e convinti di essere al sicuro. Tre giorni dopo, al mattino presto, il padre avvertì che le case intorno bruciavano e inviò la famiglia alla chiesa con le altre donne e gli altri bambini; recitarono il rosario con il parroco e dopo una mezz'ora arrivò una squadra di SS, che li fece uscire dalla chiesa; un tedesco parlava un po' di italiano e disse: "tutti a Cadissola". Dopo un po' incontrarono un'altra squadra tedesca proveniente dalla località Casetta, fra il Reno e il Setta, con un ufficiale che fece abbattere il cancello del cimitero e piazzare una mitragliatrice; portarono via il parroco, fecero entrare tutti i civili nel cimitero, si trattava quasi di un centinaio di persone, e poi fu lanciata una bomba a mano in mezzo alla folla: la teste si ritrovò a terra, sentì sua madre gridare "me la ammazzano prima del tempo!", poi si sentì coperta di sangue e perse i sensi. Riprese conoscenza verso le quattro del pomeriggio, sentì la madre che la chiamava e le disse di tacere, sua madre replicò che i gemelli "erano andati" e che lei aveva le gambe ferite; dopo un po' la teste si tirò su, appoggiò la madre a un muro, la medicò sommariamente e andò a cercare soccorso. Sentì le grida da Cerpiano, grida di persone chiuse nella cappella di Cerpiano, che poté vedere essere sorvegliata da una sentinella tedesca. Arrivata alla valle del Setta, scalza e insanguinata, vide che il ponte sul fiume era presidiato dai tedeschi e tornò indietro; sopra Ca' Veneziani, a Ca' Bereglino, trovò due contadini uccisi e un agnellino, che la sua famiglia

aveva affidato loro nei giorni precedenti, sgozzato. Anche a Ca' Veneziani trovò due famiglie massacrate; durante un tentativo di attraversare il fiume, dei tedeschi le spararono, ma alla fine riuscì a nascondersi con altre persone in una capanna e vi trascorse la notte. Dopo tre giorni tornò al cimitero e trovò la madre morta e una sorella ancora in vita, con la quale trovò rifugio in una grotta per un mese e mezzo. Seppe poi che il padre si era salvato, e lo incontrò qualche giorno dopo, ma l'uomo fu in seguito rastrellato dai tedeschi.

Successivamente si spostarono a Bologna, dove arrivarono a novembre 1944 e rimasero fino all'arrivo degli Alleati. La teste cercò suo padre negli ospedali finché non scoprì che era morto in un ospedale militare tedesco il 2 gennaio 1945; così, alla fine della guerra, si ritrovò senza casa, né famiglia, né lavoro.

Tornando ai giorni della strage, non ricordava di razzi luminosi nei giorni precedenti, anche se il padre sosteneva di averli visti. Conosceva la paralitica NANNI Vittoria, che fu uccisa anche lei. Fra di loro non c'erano partigiani e nessuno tentò alcuna resistenza; ricordava una signora che aveva cercato di uscire dal cimitero e che fu freddata con un colpo di pistola. Nei giorni precedenti non c'era stato alcun ordine di sgombero.

Non ricordava le uniformi; l'ufficiale aveva il berretto a visiera e un impermeabile.

Tra i morti, ricordava Iolanda FORTUZZI, i PASELLI, i RUGGERI, Anna AGNESI con il figlio piccolo, i PIRETTI e altri.

Si procedeva quindi all'esame di RUGGERI Elide, la quale dichiarava: nel settembre 1944 aveva diciannove anni e abitava in un podere della frazione Casaglia-S.Martino. Il giorno della strage, senza alcun avviso nei giorni precedenti, fu detto loro di scappare, perché stavano arrivando i tedeschi: gli uomini andarono nei boschi, le donne e i bambini in chiesa. Il parroco, don MARCHIONNI, si mise a pregare con loro, dopo un po' arrivarono i tedeschi, li fecero uscire, vide che il parroco, che parlava con i tedeschi, era angosciato. Li portarono al cimitero, li ammassarono davanti alla cappella del cimitero e piazzarono due mitragliatrici, una a destra e una a sinistra, e presero a sparare basso, e a lanciare bombe a mano; la teste fu colpita da una scheggia all'anca. Dopo, un colonnello medico tedesco andò

fra i morti con un moschetto per finire i feriti, ma risparmiò la teste, dicendole, con un po' di italiano, che le ricordava la figlia che aveva in Germania, e le lasciava addirittura un biglietto con il suo nome e indirizzo, che la teste però poi perse. Il tedesco la nascose in una buca, da dove fu poi salvata da uno zio.

Dopo i fatti arrivarono altri tedeschi, ma volevano soltanto cibo e anzi un ufficiale medico si prese cura di lei e le diede da mangiare. Il padre si salvò dai fatti del 29 e 30 settembre, ma fu poi rastrellato e ucciso il 5 ottobre.

I tedeschi responsabili del massacro al cimitero erano cinque o sei. Al momento dei fatti i partigiani della zona si erano già allontanati, al cimitero c'erano solo donne e bambini, circa un centinaio.

Testimoniò al processo REDER: non vide REDER durante i fatti, ma solo dopo, quando ordinò di seppellire i morti. Lo riconobbe perché suo padre le aveva detto che era REDER.

Terminata l'escussione dei testi presenti, l'Avv. BUEHLER, intervenuto nel processo quale codifensore di KUSTERER, dava lettura di due dichiarazioni riconducibili al predetto imputato, entrambe in lingua tedesca, che venivano acquisite agli atti. La prima dichiarazione era sottoscritta dal solo Whilelm KUSTERER, la seconda dal predetto e dalla moglie. Il Tribunale ne disponeva la traduzione.

All'udienza del **6 ottobre 2006** il p.m. produceva preliminarmente un fax proveniente dall'autorità giudiziaria tedesca e attestante l'avvenuto decesso dell'imputato JAHNERT; il Tribunale ne disponeva la traduzione.

Si affrontava quindi la questione dei cinque verbali di deposizioni testimoniali assunte per rogatoria, depositati all'udienza precedente dal p.m. e sui quali si erano già pronunciati – favorevolmente – i difensori di parte civile; prendevano la parola i difensori degli imputati, per rimettersi alla decisione del Tribunale; il Tribunale disponeva l'acquisizione dei predetti verbali, il cui contenuto era il seguente.

Dichiarava il teste POMMERANZ Otto: fu arruolato nelle SS nel novembre 1943 e, dopo l'addestramento in Ungheria e in quella che è oggi la Repubblica ceca, venne in Italia con il reparto ricognizione della 16^a div. SS. Non ricordava la compagnia in cui era inquadrato, ricordava che il suo

incarico era quello di autista e che il battaglione era articolato in quattro compagnie, ciascuna comprendente quattro plotoni, ognuno dei quali su quattro squadre. Fu ferito nel giugno 1944 e trasferito in Germania. Non tornò più in Italia per tutta la durata della guerra. Non ricordava chi fosse il suo comandante in Italia, né alcun nome di commilitoni che avessero servito con lui in Italia. Dopo la guerra non aveva mai avuto alcun contatto con reduci delle SS né con organizzazioni come la HIAG, lui, peraltro, aveva vissuto nella DDR, dove tali contatti sarebbero stati inammissibili. Circa il suo armamento durante il servizio nelle SS, ricordava di avere avuto una carabina, e che il reparto aveva in dotazione lanciagranate e *panzerfaust*; i comandanti di squadra avevano anche un mitra. Lui e il suo reparto non avevano lanciafiamme. L'uniforme era quella grigioverde con le rune delle SS sul colletto e una striscia sulla manica con il nome della divisione; aveva un teschio sul berretto e sull'elmetto. Non aveva prestato alcun giuramento di mantenere il silenzio su quanto accaduto in guerra, nulla sapeva di partigiani italiani, né di stragi di civili in Italia, di cui aveva sentito parlare solo dopo la guerra. Era entrato nelle SS perché era giovane e la propaganda era accattivante. La disobbedienza agli ordini era punita con la morte, ma lui non era a conoscenza di casi di disobbedienza. Gli ordini di marcia venivano sempre diramati con poco anticipo.

Dichiarava il teste GOLLUB Siegfried: era stato arruolato nelle SS dalla *Hitlerjugend* e assegnato al reparto ricognizione della 16^a div. SS, come autista di un mezzo anfibia; non ricordava né la compagnia né la squadra, né i nomi dei comandanti. Dopo la guerra non aveva mai avuto alcun contatto con reduci delle SS, né con organizzazioni di reduci. Dichiarava di non avere mai prestato alcun giuramento di mantenere il silenzio su quanto accaduto in guerra. Circa il suo armamento, ricordava il fucile 98k e la pistola, più la MG42 e un lanciagranate sul mezzo anfibia. Sosteneva che il suo reparto non aveva in dotazione lanciafiamme. La divisa era quella grigia con le rune sul colletto. Nulla sapeva di stragi di civili in Italia, negava che il suo reparto potesse avere avuto a che fare con cose del genere. Non sapeva cosa fosse previsto per i casi di ordini criminali. Non riconosceva luoghi o persone che gli venivano mostrati in fotografia.

Dichiarava WOJTECKI Alexander Felix: entrò nelle SS come alternativa al servizio obbligatorio del lavoro, fu addestrato come autista e assegnato all'unità comandata dal maggiore REDER, in particolare alla 2^a compagnia della detta unità, e prestò servizio in Italia. Il reparto giunse in Italia nella primavera/estate del 1944; lui fu assente dal reparto per un periodo di quattro settimane perché aveva la malaria, e quando vi tornò era ormai iniziata la fase della ritirata. Ricordava un ufficiale, SEGEBRECHT, ferito sulle montagne di Bologna e da lui portato in ospedale a Bologna; ricordava altresì il caporal maggiore FINSTER, che, secondo lui, "stabiliva giorno per giorno chi dovesse andare al fronte"; ricordava anche WACHE, comandante di truppa (squadra) nella 2^a compagnia. Dopo la guerra non aveva avuto alcun contatto con reduci, tranne che in una occasione, quando si servì di una associazione di reduci, l'HIAG, per ottenere dei contatti al fine di curare la propria pratica pensionistica. Sull'armamento, ricordava di avere visto dei lanciagranate e la mitragliatrice MG42, ma non lanciapiamme. Per quanto riguarda operazioni contro la brigata partigiana *Stella Rossa*, lui all'epoca era autista e quindi i suoi compiti si limitavano a portare la truppa in prossimità delle posizioni nemiche, dopodiché i fanti proseguivano a piedi e lui restava sul mezzo, a distanza di sicurezza; quando l'operazione era terminata, i soldati tornavano al mezzo e lui li portava via; le operazioni antipartigiane, di solito, si svolgevano di notte o nella prima mattinata. Per il resto, nulla sapeva dire, in quanto i soldati impiegati in azioni antipartigiane poi non parlavano; poteva dire di non aver mai visto prigionieri. Nulla sapeva di stragi di civili. Gli autisti, a suo dire, sapevano solo a che ora partire e poi dovevano solo seguire la colonna. Non sapeva cosa dire sugli ordini criminosi; in ogni caso, per chi disobbediva a un ordine la pena sarebbe stata la fucilazione.

Dichiarava OPTIZ Hans Gunther: durante la seconda guerra mondiale prestava servizio nelle Waffen-SS con il grado di sergente, nella "truppa di reintegro del reparto", non ricordava in quale divisione. Non ricordava azioni in Italia, dove era stato, ma soltanto di essere rimasto ferito in Ungheria. Ricordava di essere stato comandante di squadra, alle dirette dipendenze di un maresciallo. Non aveva avuto contatti con reduci dopo la guerra, né riconosceva o ricordava nomi di commilitoni. Ricordava di avere avuto in

dotazione una mitragliatrice, ma non lanciafiamme. Non aveva mai sentito parlare di Marzabotto, né di altre stragi di civili. Ricordava di aver visto in Italia paesi distrutti con il fuoco, con case bruciate e bestiame abbattuto, ma la sua unità, dichiarava, non aveva avuto niente a che fare con simili azioni.

Allegati al verbale di OPTIZ vi era documentazione da cui risultava l'appartenenza alla 13^a divisione Waffen-SS *Hanschar*, nonché un documento, un provvedimento di promozione a sergente, intestato alla 16^a div. SS e datato 7 novembre 1944.

Dichiarava il teste MUELBACH Fritz: anche lui era stato autista di mezzi anfibi nell'unità rifornimenti del battaglione di ricognizione della 16^a div. SS. Giunto in Italia a maggio 1944, era stato ferito il 4 luglio dello stesso anno e ricoverato in un ospedale militare a Tubinga. Ricordava REDER, ma non altri nomi. Ricordava di aver avuto in dotazione la carabina e la normale uniforme grigioverde delle SS. Dopo la guerra non aveva avuto contatti con reduci né con organizzazioni di reduci e non aveva prestato alcun giuramento di silenzio. Non sapeva nulla di stragi di civili, non aveva mai ricevuto ordini criminosi e non era in grado di dire cosa fosse previsto in caso di trasgressione di tali ordini.

Si procedeva quindi all'esame dei testimoni citati per l'udienza.

La teste LAFFI Albertina dichiarava: nel settembre 1944 aveva ventidue anni e viveva con la sua famiglia nella zona di Marzabotto. La famiglia era numerosa: i genitori, il fratello con la moglie, quattro figli; due sorelle con i loro tre figli erano inoltre sfollate presso di loro; la più piccola componente della famiglia aveva quattro mesi. Il 29 settembre 1944, verso le 3.30-4.00 del mattino, si svegliarono sentendo rumori di bombe provenire dalla località La Quercia; fuggirono tutti quando i tedeschi stavano ormai arrivando, si rifugiarono in un fosso e vi rimasero fino a sera, anche dopo che iniziò a piovere. La madre e alcuni dei bambini non si unirono a loro, bensì salirono verso la chiesa di Casaglia; si sentivano colpi provenire dalla chiesa di Casaglia, dove, nel vicino cimitero, furono uccise delle persone. A sera uscirono per vedere cosa era successo e fuggirono, ad eccezione del padre, che volle andare a vedere cosa era accaduto al cimitero e fu ucciso anche lui. Dopo tre giorni senza cibo scesero a La Quercia, ma gli abitanti erano stati tutti massacrati, e quindi andarono a Pian di Setta, dove abitavano dei

loro parenti, che non trovarono, in compenso incontrarono dei militari tedeschi, che li portarono in Toscana. Durante la loro fuga erano passati dalla chiesa di Casaglia e avevano avuto modo di vedere i morti, fra i quali una donna paralitica che la teste conosceva.

L'Avv. SPERANZONI produceva a questo punto due certificazioni (situazione di famiglia storica e stato di famiglia storico) ad integrazione e correzione di uno già presentato in occasione della costituzione di parte civile della teste LAFFI; tale produzione intendeva correggere un errore contenuto nel precedente certificato, che non distingueva, tra i parenti della LAFFI, LAFFI Leda da LAFFI Lea.

Veniva introdotta la teste SAMMARCHI Luciana, la quale dichiarava: nel settembre 1944 aveva quattro anni ed era sfollata a Casaglia con la nonna; all'inizio dell'attacco andarono in chiesa con circa altre ottanta persone; poco dopo arrivarono i tedeschi, li portarono al cimitero e li mitragliarono. La teste si salvò in quanto rimase viva sotto un cumulo di morti e poi riuscì a fuggire con un'altra superstite. Arrivarono a piedi fino a Bologna, dove lei fu affidata a un assistente sociale. I genitori della teste si salvarono, ma non i nonni e uno zio, periti in quei giorni, anche se solo la nonna BETTI Cleofe era al cimitero di Casaglia. Non c'erano partigiani fra i rastrellati del cimitero, e non ricordava resistenza alcuna ai tedeschi; questi, dopo la strage, passavano a finire i feriti.

Veniva quindi sentito il teste CHIRICI Renato, persona offesa che nominava l'Avv. SPERANZONI come suo difensore. Il teste dichiarava: nel settembre 1944 aveva quindici anni ed era sfollato a Vado – Monzuno, in località America, non distante da Ca' Beguzzi e da La Quercia; faceva parte di un gruppo partigiano, la brigata *Stella Rossa*, in cui sua sorella Ginetta, ventiduenne, era staffetta, e in cui lui era entrato nel giugno del 1944, inquadrato nel gruppo comandato da tale COMELLINI; il comandante della brigata era Mario MUSOLESI, detto "Il Lupo". Il 28 settembre, un giorno piovoso, un partigiano venne ad avvisarli che erano circondati e che dovevano fuggire. Non avevano armamento sufficiente per difendere le loro posizioni. Andarono a Monte Sole e poi a Casaglia, sentivano colpi di armi da fuoco, si vedevano le case bruciare; si nascosero in un bosco e la notte passarono il fiume Setta, a 200 metri da una posizione tedesca, e si

fermarono qualche chilometro più in là, quando incontrarono il primo gruppo di partigiani. La brigata era ripartita in gruppi di venti-cinquanta uomini, che non avevano mai condotto grosse azioni e avevano poche armi automatiche. I tedeschi avevano anche mortai.

Nell'eccidio il teste perse la sorella, ma in un momento successivo, a Ca' Beguzzi. A Casaglia i fatti si svolsero così: i tedeschi uccisero il parroco in chiesa, subito, poi mitragliarono donne e bambini al cimitero: suo padre, la sera, vide i corpi, e salvò una bambina ancora viva, poi fu preso e intruppato con altri che i tedeschi dicevano di voler portare a Belvedere, per impiegarli in lavori. Invece li mitragliarono durante il cammino e gettarono i corpi in un burrone; il padre del teste, ferito leggermente, si finse morto e la notte tornò a Ca' Beguzzi, trovando i morti dell'eccidio che vi si era nel frattempo consumato, venti o trenta persone, fra le quali la sorella del teste e dei bambini di quattro anni. La madre del teste era stata uccisa al cimitero di Casaglia.

Precisava il teste che la sorella svolgeva opera di alfabetizzazione fra le contadine della zona e che, per tale motivo, aveva ricevuto una laurea honoris causa alla memoria nel 1995 dall'Università di Bologna e le era stata intitolata una strada nel Comune di Monzuno; l'Avv. SPERANZONI produceva la relativa documentazione, che il Tribunale acquisiva.

Il teste precisava ancora che la brigata distribuiva ai suoi appartenenti una sia pur rudimentale uniforme, il cui segno distintivo era una striscia rossa con il nome della brigata cucita sulla giubba. Lui fino a quel giorno aveva però svolto prevalentemente attività addestrativa e aveva spesso occasione di trovarsi in famiglia, dato che la brigata operava nella zona. Nei giorni precedenti non c'era stato alcun avviso dell'imminente operazione tedesca, anzi correva voce che i tedeschi si stessero ritirando; si seppe poi che volevano "bonificare" la zona di Monte Sole per consolidarvi le loro posizioni contro gli Alleati. Non ricordava il teste se vi fossero degli italiani con i tedeschi; aveva sentito parlare di guide italiane con uniformi tedesche, ma non ne vide. Poteva ricordare che con i partigiani c'erano degli ex prigionieri di guerra alleati, in particolare un indiano e dei russi; c'erano anche dei carabinieri.

A questo punto il p.m. produceva un certificato medico del teste MONARI Armando, impossibilitato a comparire per ragioni di salute, e chiedeva l'acquisizione delle dichiarazioni rese dal teste al p.m. il 6 novembre 2002 e al processo REDER il 17 gennaio 1950; le parti civili si associavano, i difensori si rimettevano, il Tribunale acquisiva e ne dava lettura ex art. 512 c.p.p..

Dai suddetti verbali di MONARI Armando si apprendeva che: all'epoca dei fatti il teste si nascondeva per sfuggire ai rastrellamenti che i tedeschi effettuavano per il servizio alle armi o per il servizio del lavoro. La mattina del 29 settembre 1944 il teste lasciò il suo nascondiglio nei dintorni di Marzabotto in quanto, dai rumori di spari provenienti dalla valle del Setta, era chiaro che si stava svolgendo un rastrellamento; era con altri, ma, a un certo punto, si separarono, sparpagliandosi per i boschi; mentre si nascondeva in uno di tali boschi, in compagnia di un altro fuggiasco di nome LANZARINI, poté vedere l'eccidio di Casaglia, che ricostruiva negli stessi termini esposti dagli altri testi: la folla radunatasi in chiesa fu fatta uscire e condotta al cimitero, dove fu massacrata dal fuoco delle mitragliatrici; i morti erano quasi tutti donne e bambini, perché gli uomini erano fuggiti prima del rastrellamento. Poco dopo il MONARI fu catturato da una pattuglia tedesca proveniente dalle Murazze e dalla Gardelletta, e portato a Caprara: lì venne portato in un corridoio aperto vicino a una casa e i tedeschi che lo avevano catturato gli si fecero addosso per percuoterlo, ma lui riuscì a divincolarsi e a fuggire, anche se rimase ferito a una gamba e a un braccio quando i tedeschi, per fermarlo, gli spararono addosso. Rimase per due giorni nascosto in un fosso dalle parti della località S. Martino. Dal suo nascondiglio vide bruciare diverse località dei dintorni, come S. Giovanni di sopra e di sotto, Casoncello, Ca' Belvedere. Il giorno successivo, 30 settembre, il teste, ancora nascosto, vide i tedeschi arrivare a S. Martino, che distava circa trecento metri dal suo nascondiglio; precisava che arrivarono dalla parte di Monte Termini, e quindi riteneva che potevano essere arrivati dalla località La Quercia, perché era a conoscenza di una stradina che partiva da lì e arrivava a S. Martino. Arrivati in paese, ammassarono circa ventiquattro persone nel cortile e le mitragliarono, bruciando poi i corpi e anche le case del paese. Poi ridiscesero verso La

Quercia. Durante tutte le operazioni a cui poté assistere non vide ufficiali, ma soltanto sottufficiali; riconobbe le truppe tedesche come SS dal momento che ne conosceva le mostrine. Precisava che, né durante gli eccidi, né in precedenza, vi fu alcun combattimento con i partigiani; ricordava però di scontri avvenuti nel mese di maggio. Tutte le vittime erano civili inermi. A quanto precede, dichiarato nel 1950, il verbale del 2002 aggiungeva alcune precisazioni: che il teste non aveva visto quanto accadeva a S. Martino, ma ne aveva solo udito il fragore; non riconosceva alcun militare tedesco fra quelli ritratti nei fascicoli fotografici che gli venivano esibiti; ricordava che tra i tedeschi c'era qualcuno che parlava in dialetto bolognese, dal che deduceva che dovevano esserci degli italiani che operavano insieme con le SS.

Si procedeva quindi con l'escussione dei testi presenti.

h Veniva introdotto il teste PIRETTI Fernando, il quale dichiarava: nel settembre 1944 aveva nove anni e viveva a Cerpiano, località del Comune di Marzabotto; dei suoi fratelli erano con i partigiani. Il giorno che arrivarono i tedeschi furono colti di sorpresa; i tedeschi ripetevano la frase: "fra cinque minuti tutti kaputt". Qualcuno riuscì a scappare, ma non il teste e la sua famiglia, perché la maestra del paese, catturata anche lei, li assicurò. Erano rinchiusi in quarantasette circa nell'oratorio di Cerpiano, prevalentemente donne e bambini; ricordava il teste che uno dei rastrellati mostrò ai tedeschi la tessera del partito fascista ma quelli non mostrarono alcun interesse. Aprirono il fuoco con le mitragliatrici e lanciarono bombe a mano all'interno della chiesa; il teste si salvò sotto il mucchio dei morti, mentre i tedeschi passavano a finire i feriti e a depredate i cadaveri. Nella strage il teste aveva perso la madre CERI Cesarina e la sorella Teresa, di undici anni, e dei cugini. Il giorno dopo fu salvato da un signore di Vado che cercava la madre. L'oratorio si trovava a circa trecento metri in linea d'aria da Casaglia e i due eccidi, per quel che il teste ricordava, erano stati contemporanei, perché i tedeschi che effettuarono la strage di Cerpiano lo fecero su segnale proveniente da Casaglia. Ricordava il teste che i tedeschi, oltre a massacrare le persone, bruciarono anche case e stalle. Chi tentò di uscire dall'oratorio prima della strage fu freddato subito; per il resto non vi fu alcun tentativo di resistenza. I tedeschi venivano dalla valle del Setta e, lungo la strada, massacrarono una famiglia di sette persone, di cui il teste non

ricordava però i nomi; non ricordava se fra i morti vi fossero sfollati da Bologna. I morti furono sepolti dopo una quindicina di giorni, quando i sopravvissuti uscirono dai loro nascondigli; in quel periodo il teste vide il maggiore REDER, che riconobbe in quanto era noto che fosse privo di un braccio; ricordava che i tedeschi avevano un posto comando lì vicino e usavano le donne del luogo come cuoche, e anche per abusi sessuali.

A questo punto l'Avv. SPERANZONI produceva due fotografie dell'epoca riproducenti il teste e altre due persone sopravvissute; il Tribunale ne disponeva l'acquisizione.

Il teste proseguiva la sua deposizione precisando che i soldati che operarono l'eccidio parlavano tutti tedesco; gli veniva contestato che in precedenza aveva deposto di aver sentito anche parlare in italiano. Precisava che nessuno dei tedeschi rifiutò di sparare: gli veniva contestato che, in precedenza, aveva dichiarato al p.m. di aver visto un soldato rifiutarsi di sparare e che il comandante del drappello tedesco aveva ingiunto ad un altro militare di ucciderlo con un colpo di pistola. Il teste rettificava di ricordare l'episodio di disobbedienza, ma che il soldato che non voleva sparare fu soltanto minacciato con una pistola; non sapeva dire se poi la minaccia fosse stata attuata.

I difensori chiedevano l'acquisizione del verbale usato per la contestazione; il p.m. e le parti civili vi consentivano; il Tribunale disponeva l'acquisizione.

Veniva quindi escusso il teste PIERINI Francesco, il quale, dopo aver nominato l'Avv. SPERANZONI suo difensore in qualità di persona offesa, dichiarava: nel settembre del 1944 viveva a Cerpiano, sfollato con la famiglia, composta da padre, zio, figli, per un totale di tredici persone. In zona, tra residenti e sfollati, c'erano circa cinquanta persone. Il 29 settembre, verso le quattro del mattino, si alzarono tutti per motivi di lavoro – erano contadini – e il teste, uscito di casa, vide da lontano case che bruciavano a Casa Paolini, Le Scope e altre località a fondovalle; capì che si trattava di un rastrellamento tedesco e vide i partigiani, che venivano ospitati nella stalla, fuggire; decise di unirsi a loro. Raggiunsero un capo partigiano di nome COMELLINI, ma il teste preferì non unirsi ai partigiani e si nascose in località Cerpiano, in una posizione nascosta in un bosco, a circa duecento

metri dall'oratorio; dopo un'ora o un'ora e mezza, verso le nove del mattino, vide un gruppo di tedeschi arrivare in fila indiana dal fondovalle, dalla parte delle Murazze, rastrellare il paese, chiudere tutti i rastrellati nella chiesa e quindi procedere al massacro mediante il lancio di bombe a mano dalle finestre della chiesa; dopo un'altra ora uno degli uomini rinchiusi nella chiesa, un tale OLEANDRI Pietro, usciva dalla porta della chiesa e veniva abbattuto dal fuoco di una mitragliatrice piazzata dai tedeschi; stessa sorte toccò poco dopo a una donna che tentava anche lei di uscire. I tedeschi rimasero lì fino a notte, due di guardia alla chiesa, gli altri in paese, che non fu incendiato. Il teste fuggì durante la notte e dieci giorni dopo si ritrovò nelle prime linee americane. Ricordava di avere appreso che non tutti coloro che erano stati rinchiusi nella chiesa erano morti. Non ricordava di litigi fra i soldati tedeschi che effettuarono la strage. Precisava di aver perso nella strage all'oratorio di Cerpiano la madre, la sorella, quattro zie, otto cugini. Non aveva visto chi comandava il drappello di tedeschi. Ricordava il particolare di un soldato tedesco che era entrato nell'asilo del paese, vi aveva trovato un armonium e si era messo a suonare. Nei giorni precedenti non vi era stato alcun ordine di sfollamento.

Non aveva assistito ai fatti del cimitero di Casaglia, che dista da Cerpiano circa un km e mezzo; in quel fatto perse un cugino.

Veniva quindi introdotta la teste DANESI Anna Maria, la quale dichiarava: nel settembre del 1944 eravamo sfollati da Le Murazze a Cerpiano; lei aveva otto anni e mezzo, la sua famiglia era composta dai genitori e da tre figli, più altri due figli sfollati in altre località. Il 29 settembre 1944 un uomo in fuga disse loro di fuggire perché stavano arrivando le SS; la madre la prese per mano e fuggirono con circa altre cinquanta persone, tutti andavano all'oratorio ma la madre della teste portò lei e uno dei fratelli in un bosco. Da lì – erano a circa duecento-trecento metri – poterono assistere alla strage. Nella chiesa si erano radunati circa cinquanta fra donne e bambini: la teste vide i tedeschi lanciare bombe a mano dalle finestre della chiesa, poi vi entrarono e si sentiva sparare dentro; non ricordava litigi fra i tedeschi. Dopo i fatti rimasero per quattro giorni in rifugi scavati per i bombardamenti aerei, finché giunse un superstite dell'eccidio di

Casaglia a comunicare che era tutto finito. Uno dei fratelli della teste era stato ferito e creduto morto a Casaglia; era rimasto paralizzato.

Terminata l'escussione dei testi, l'udienza, dopo una sospensione, proseguiva con il conferimento all'interprete Dott.ssa Barbara BALESTRACCI dell'incarico di tradurre in lingua italiana tutta la documentazione, sanitaria e d'altro genere, prodotta in lingua tedesca nelle udienze del 5 e 6 ottobre, con concessione di un termine di cinque giorni. La difesa dell'imputato WULF produceva ulteriore documentazione sanitaria, con annessa traduzione. Su richiesta del p.m., veniva acquisito agli atti il certificato di morte di Walter REDER, in lingua tedesca con allegata traduzione effettuata a cura di personale della Procura Militare in sede.

All'udienza del **7 ottobre 2006** proseguiva l'escussione dei testi.

Veniva introdotta la teste ROSSI Paola, la quale dichiarava: nel settembre 1944 aveva sei anni e viveva a Cerpiano con la famiglia; erano sfollati. La famiglia comprendeva, oltre alla teste, anche i genitori, un fratello, i nonni una zia; in quel periodo il padre non era presente perché partigiano. Del 29 settembre 1944 la teste dichiarava di non conservare ricordi diretti, che aveva rimosso; poteva riferire solo cose sentite dal padre e dal nonno, unici superstiti della famiglia: erano stati rinchiusi nella chiesa di Cerpiano dai tedeschi, che poi avevano lanciato delle bombe a mano dalle finestre. Il giorno successivo i sopravvissuti furono salvati dai partigiani, ma tali sopravvissuti erano solo in tre, la teste, PIRETTI Fernando e la maestra d'asilo. La teste riportò una ferita alla testa, con conseguenze per la vista; nell'eccidio perse madre, zia, fratello e le due nonne (paterna e materna).

Terminato l'esame della teste ROSSI Paola, l'Avv. SPERANZONI produceva un CD con foto dei luoghi dell'eccidio di S. Martino, Ca' Beguzzi e Podere Steccola, più una fotocopia di una fotografia del 1940 riprodotte la famiglia NANNI; il Tribunale disponeva la visualizzazione della documentazione contenuta nel CD utilizzando la strumentazione presente in aula. Completata la visualizzazione, la difesa di PIEPENSCHNEIDER esprimeva perplessità per non essere stata avvertita in tempo dell'intenzione della parte civile di produrre tale documentazione e rilevava altresì che il frontespizio del CD-ROM indicava come data di deposito il 6 ottobre, e non il 7, non formulava però opposizione circa l'acquisizione, rimettendosi alla

decisione del Tribunale; conformemente si pronunciavano gli altri difensori. Il Tribunale ne disponeva l'acquisizione.

Si procedeva quindi all'escussione del teste NANNI Pietro, il quale dichiarava: nel settembre 1944 aveva vent'anni e viveva a Monte Sole – S. Martino, precisamente a Ca' Beguzzi. La sua famiglia era composta dai genitori, da due sorelle, da uno zio; agli abitanti della zona, secondo i ricordi del teste, non si erano aggiunti sfollati, almeno in quella particolare area. Il 29 settembre furono avvertiti dell'arrivo dei tedeschi e fuggirono a Monte Sole; il teste vide dei morti nella zona detta "terre rosse" verso Cadotto, in un fosso: si trattava di un mucchio di circa quindici o venti corpi, donne e bambini. Anche a Caprara di sopra vide un casolare bruciare e circa trenta morti ammassati; ricordava che i tedeschi usavano i lanciafiamme e che si sentivano colpi di mitragliatrice usata a raffica; non ricordava esplosioni, né razzi di segnalazione. Il teste non incontrò soldati tedeschi, ma precisava che, al momento dell'allarme, lui non era in casa ma nei boschi, dove si nascondeva dall'8 settembre 1943; i suoi erano invece in casa e si unirono a coloro che credevano di trovare scampo nella chiesa di Casaglia; nell'eccidio di Casaglia perse tutte le donne della sua famiglia, inclusa la sorella paralitica. Dopo i fatti del 29 e 30 settembre, i tedeschi tornarono in zona il 5 ottobre e uccisero altre venticinque persone a Ca' Beguzzi, e in quest'ultimo episodio il teste perse il padre e lo zio. Ricordava che i tedeschi avevano ucciso anche il bestiame. Prima degli eccidi la famiglia del teste e gli altri abitanti della zona erano semplici contadini; al teste veniva esibita una fotografia ed egli vi riconosceva ritratti i membri della sua famiglia. Precisava il teste che, prima dell'eccidio, mentre si nascondeva dopo l'8 settembre, si trovava con i partigiani della zona, la brigata *Stella Rossa*, alla quale si era unito nel maggio del 1944. Precisava ulteriormente che il rastrellamento tedesco iniziò verso le quattro del mattino; riconosceva, tra le immagini tratte dal CD prodotto dall'Avv. SPERANZONI, quella riprodotte le "terre rosse", presso il Podere Steccola e le località Fornarino e Cadotto: il fossato al centro dell'immagine era quello in cui vide il primo mucchio di morti; la successiva immagine mostrava il tumulo in cui furono seppelliti i morti di Ca' Beguzzi e che poi furono portati nel sacrario di Marzabotto.

Veniva quindi introdotto il teste LORENZINI Gianfranco, il quale dichiarava: nel settembre 1944 aveva tredici anni e viveva a S. Martino di Caprara, con la famiglia che comprendeva, oltre a lui, anche la madre, sorelle e fratelli, zii, in tutto quindici persone: la madre e le sorelle Marcella e Anna Maria furono uccise nel cimitero di S. Martino di Caprara. Ricordava un capitano tedesco che li aveva (falsamente) rassicurati dicendo: “noi non fare niente perché tutti cattolici”, ma poi i tedeschi uccisero le persone davanti la porta della chiesa. Violentarono anche le donne. Usarono un carro *Tigre* per spianare la casa del teste, ma poi finirono le munizioni e usarono mine e lanciafiamme. Massacrarono anche il bestiame, nel caso della famiglia del teste più di cento pecore, venti bovini e un asino. Nei giorni precedenti non c'era stato nessun avviso. Il teste riconosceva in fotografia la chiesa di S. Martino e la casa del parroco; specificava che la sua casa era sulla destra della chiesa, la fotografia aveva catturato una porzione della stalla; ricordava che le persone erano state portate proprio davanti alla chiesa e poi falciate con una mitragliatrice che sparava basso tanto che sua sorella aveva avute asportate le gambe da una raffica. (L'esame testimoniale doveva essere interrotto un paio di volte per lo stato di profonda commozione del teste, che, nei momenti più drammatici della narrazione, scoppiava in lacrime.)

Veniva quindi sentito il teste FONTANA Franco, il quale dichiarava: nel settembre 1944 aveva sedici anni e abitava in zone Vado-Monzuno. Aveva un fratello partigiano, al quale portava cibo e vestiti, e lui svolgeva i compiti di staffetta partigiana, facendo anche la spola da Bologna, dove lavorava; il suo diretto superiore nella brigata partigiana si chiamava Alfonso VENTURA. Il 28 settembre arrivò l'allarme e si sentiva sparare: i tedeschi arrivarono quasi subito e i partigiani, con i quali il teste si trovava, cominciarono a sparare e poi a ritirarsi, ma il fratello del teste fu ferito al braccio sinistro, ed entrambi si nascosero in un fosso con un altro ferito; videro passare i componenti della famiglia CERI che salivano verso la chiesa di Casaglia (e vi sarebbero morti); i tedeschi, che si muovevano sempre per i sentieri ed evitavano di addentrarsi nei boschi, li superarono; loro, dopo un po', decisero di allontanarsi e arrivarono a un rifugio, in località Curè, presso Monzuno, dove trovarono anche il padre del teste e dove nascosero il fratello ferito. Arrivarono anche dei tedeschi, che però erano militari

dell'esercito e non delle SS, e prelevarono quattro di loro, fra cui il teste, per trasportare un soldato tedesco ferito, che però morì per strada; durante questo trasporto, incrociarono una pattuglia di militi delle SS che scortavano civili italiani prigionieri, e il teste poté notare che i soldati dell'esercito tedesco rivolgevano agli uomini delle SS uno sguardo ostile. Rimasero con i militari tedeschi che li utilizzarono per il trasporto di munizioni e il teste tornò al rifugio in serata. Il giorno dopo si allontanò per andare in cerca dei parenti e fu fermato da una pattuglia di cinque o sei uomini delle SS, fra i quali un graduato con un binocolo, pistola e sacca portadocumenti; quest'ultimo gli gridò qualcosa: ci fu un momento di tensione, riferiva il teste, in cui il graduato tedesco gli aveva piantato la canna del mitra nella schiena, pronto a sparare, ma poi aveva desistito per le suppliche della madre del teste, che aveva persino buttato le braccia al collo del milite tedesco. Allontanatosi dal rifugio, il teste vide da lontano un gruppo di venti persone portato via dalle SS.

I genitori del teste non morirono a Marzabotto, ma in seguito, per un incidente stradale dopo la guerra.

I tedeschi che attaccarono il gruppo di partigiani di cui faceva parte il teste salivano da Gardelletta e Ca' Beguzzi, e anche dalle Murazze; riconobbe le mostrine delle SS sul colletto.

Nella brigata *Stella Rossa* c'erano anche carabinieri ed ex prigionieri di guerra alleati, fra i quali inglesi, russi e un indiano. In quei giorni la brigata era sotto organico perché molti erano stati mandati in altre zone per mancanza di cibo e munizioni, i partigiani non erano più di 250-300 uomini con armi leggere e poche munizioni, i tedeschi che li investirono erano un migliaio con armi pesanti; combatterono finché durarono le munizioni.

Terminata l'escussione dei testi presenti, il p.m. produceva certificato medico relativo al teste COMELLINI Carlo, citato e non comparso, e chiedeva l'acquisizione del verbale delle dichiarazioni da questo precedentemente rese nella fase delle indagini preliminari; le parti civili si associavano, e non vi era opposizione da parte dei difensori degli imputati, sicché il Tribunale disponeva in conformità. Dal verbale acquisito si potevano apprendere le seguenti circostanze: nel settembre 1944 il COMELLINI era sfollato a Monte Sole presso un fratello del padre, e faceva

da staffetta per la brigata partigiana *Stella Rossa*; il suo diretto superiore era tale VENTURA Alfonso; non aveva partecipato ad azioni della brigata, salvo che per il lancio di una bomba a mano in una sola occasione; in precedenza nella zona erano stanziati truppe tedesche della Wehrmacht, ma l'eccidio fu opera delle SS, il teste lo ricordava con precisione perché i partigiani catturarono due tedeschi e questi avevano le insegne delle SS sul colletto della giubba. Il giorno 29 settembre, quando si sparse la notizia dell'arrivo dei tedeschi, il teste lasciò Cerpiano e si rifugiò a Monte Sole; anche il padre si salvò, nascondendosi nei boschi; la madre e la sorella rimasero invece in paese e perirono nell'eccidio dell'oratorio. Lui vide da lontano che i civili di Cerpiano venivano rinchiusi nella chiesa, ma non vide sparare; seppe tutto più tardi; assistette anche all'eccidio di Casaglia, visibile dal punto in cui si era rifugiato, e vide distintamente i civili portati dentro il cimitero e uccisi. Ricordava che i tedeschi avevano alcuni divise grigio-verdi, altri uniformi mimetiche, e usavano mitragliatrici poggiate su treppiedi. La brigata partigiana in quei giorni si sbandò e quindi il teste non poteva dire se vi fosse stata resistenza; lui aveva sentito sparare, ma non sapeva da parte di chi.

All'udienza del **23 ottobre 2006**, preliminarmente, si dava lettura della traduzione delle due dichiarazioni depositate il 7 ottobre 2006 dalla difesa KUSTERER; nella prima di tali dichiarazioni l'imputato si protestava innocente dichiarando che, in quel periodo, aveva la malaria (precedentemente contratta in URSS nel 1941); aggiungeva che era stato ferito in combattimento contro gli Alleati il 3 ottobre 1944. Nella seconda dichiarazione, firmata congiuntamente con la moglie, spiegava che si era arruolato nelle SS unicamente per sposare la fidanzata incinta (beneficiando del permesso, accordato ai soli appartenenti alle SS, di sposarsi prima del compimento della maggiore età, allora fissato al ventunesimo anno), nonché per sfuggire al servizio obbligatorio del lavoro.

Si dava altresì lettura della traduzione del certificato di morte dell'imputato JAHNERT, che risultava deceduto in data 12 febbraio 2006.

Si dava inoltre lettura della traduzione del certificato medico dell'imputato WULF, in cui si confermavano le condizioni di salute già attestate in altre certificazioni, senza ulteriore specificazione o produzione

documentale, e si dichiarava che il decesso dell'imputato era da attendersi in qualsiasi momento.

Il p.m., preso atto di quanto sopra, chiedeva: relativamente all'imputato JAHNERT, la separazione del procedimento e la pronuncia di sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato determinata da morte del reo; per WULF, il p.m. chiedeva il rigetto dell'istanza difensiva. Ricordava che era pendente la posizione di TRAUSNER, in ordine al quale si era chiesta la separazione del procedimento essendo la sua posizione prontamente definibile ai sensi dell'art. 129 c.p.p., dal momento che esisteva in atti un documento che attestava la sua presenza in Germania, alla scuola SS di Radolfzell, nel periodo dei fatti oggetto del procedimento (almeno per le date 30 settembre – 1° ottobre 1944).

Le parti civili si associavano alle richieste del p.m., e così anche le difese, ad eccezione della difesa di WULF, che insisteva nella sua richiesta di stralcio per il suo assistito.

Il Tribunale si riservava in ordina alla posizione di WULF, in ragione della necessità di consultare adeguatamente le certificazioni sanitarie tradotte in lingua italiana e per consentire l'immediata audizione degli anziani testi chiamati a deporre nella mattinata. Per il resto, disponeva, in conformità alla concorde richiesta di tutte le parti interessate, lo stralcio dal presente procedimento delle posizioni di JAHNERT e TRAUSNER, effettuato con costituzione di autonomi fascicoli, nei quali andavano inseriti: copia dei decreti che dispongono il giudizio, documentazione inerente al decesso di JAHNERT (originale e traduzione); documentazione inviata il 18.5.2006 dal Tribunale di Steinz relativa alla presenza in Germania di TRAUSNER nei giorni della strage; altra documentazione relativa agli imputati contenuta in atti; il tutto previo inserimento di copia dei predetti atti nel presente procedimento.

Indi si rinviava all'udienza successiva la trattazione dei due procedimenti stralciati.

Si procedeva quindi all'esame degli ulteriori testi.

Veniva introdotto il teste FABBRI Gilberto, il quale dichiarava: nel settembre 1944 aveva quattordici anni ed era sfollato a La Quercia in casa del cognato. Il 29 settembre, all'arrivo dei tedeschi, scappò verso Monte

Sole, dove c'erano dei partigiani, ma questi li dissuasero dal rimanere con loro, perché era pericoloso, così lui si recò al rifugio di Caprara; lì fu rastrellato dai tedeschi insieme a una settantina di persone, donne e bambini in maggioranza, e portato in una casa con gli altri rastrellati; il gruppo di tedeschi che li aveva catturati si allontanò e in seguito ne giunse un altro, che lanciò delle bombe a mano nella casa attraverso una finestra; lui rimase ferito da schegge e perse un occhio, ma riuscì ad uscire da una finestra e a riparare in un bosco; vagò fin quando fu ritrovato, in stato confusionale, da alcuni contadini. I tedeschi – ricordava che avevano delle uniformi mimetiche – sparavano alle persone che fuggivano per i campi; lui, in particolare, ricordava due donne falciate in tale circostanza. Non ricordava se, dopo il lancio di bombe, i tedeschi spararono nella casa; ricordava invece che non fecero alcun interrogatorio dei rastrellati, tra i quali, ad ogni modo, non c'erano partigiani, ma, come già detto, in maggioranza donne e bambini. Ricordava altresì che la seconda colonna tedesca, quella che commise l'eccidio, veniva da San Martino e procedeva verso Caprara. In quei giorni lui perse la sorella e la cognata nell'eccidio di Ca' Beguzzi, più un fratello partigiano. Non ricordava se, fra i tedeschi, sentì parlare in italiano.

Veniva introdotta la teste ASTRALI Salvina, la quale dichiarava: nel settembre 1944 aveva sedici anni ed era sfollata a Caprara, ma una sera, non ricordava se il 29 o 30 settembre, lei e la madre scesero a casa, a valle, per prendere del bestiame per portarlo al sicuro; sulla via del ritorno incontrarono il padre, che le fece tornare indietro perché a Caprara c'erano i tedeschi; si fermarono per la notte con dei partigiani e il giorno dopo incontrarono due sorelle della teste, scampate all'eccidio di Caprara di sopra e ferite, una da schegge, l'altra accecata. La teste non assistette all'eccidio, che le fu raccontato appunto dalle due sorelle superstiti, una delle quali, ASTRALI Maria, era ancora in vita alla data della deposizione, ma non in grado di muoversi. Nella strage perse la madre e tre sorelle: Ida, Gabriella e Anna Rosa, di età compresa fra gli undici e i ventidue anni. Nella strage furono uccisi anche bambini di venti o venticinque giorni. Alcune persone furono uccise mentre fuggivano (a questo punto l'Avv. SPERANZONI depositava copia di un santino commemorativo dell'eccidio della famiglia

della teste). Le sorelle, prima dei fatti, avevano lavorato alla canapiera di Pioppe di Salvaro.

Veniva introdotta la teste IUBINI Maria, la quale dichiarava: era figlia della teste precedentemente escussa ASTRALI Salvina. Perse nei fatti di Marzabotto una decina di parenti, sia da parte paterna che materna, i primi trucidati a San Martino; uno di tali parenti aveva appena venticinque giorni (ne ricordava il nome, Roberto) (l'Avv. SPERANZONI produceva fotografia raffigurante alcune delle vittime, precisamente il padre della teste e quattro dei sette figli). Continuava la teste precisando che il padre, contadino, morì nel 1949 per l'esplosione di una mina proprio nei luoghi della strage, a S. Martino (l'Avv. SPERANZONI produceva foto del fratello della nonna materna della teste, espatriato in Francia perché antifascista).

Il p.m. comunicava che gli altri testi non erano presenti, rinunciava alla teste MOSCHETTI Nerina e, depositato un certificato medico giustificativo per ASTRALI Maria, chiedeva l'acquisizione del verbale delle dichiarazioni da questa precedentemente rese; le altre parti non si opponevano alla rinuncia; le parti civili si associavano alla richiesta di acquisizione, le difese si rimettevano alla decisione del Tribunale, il Collegio disponeva l'acquisizione e procedeva alla lettura ex art. 512 c.p.p..

Nel verbale, contenente dichiarazioni rese il 19.11.2002 ai Carabinieri per la Marina Militare di La Spezia, erano esposti i seguenti fatti: il 29 settembre 1944 la teste era a S. Martino, fu rastrellata dal rifugio e portata a Caprara, in località Casa di Carboni; furono lanciate bombe dalla finestra, e sparati colpi di mitragliatrice dalla porta: lei si salvò sotto i corpi degli altri trucidati. I tedeschi autori della strage avevano uniformi tedesche con le mostrine delle SS, uno di loro, pur indossando una divisa tedesca, parlava in italiano; ricordava che erano molto giovani; ricordava anche di aver visto il maggiore REDER, e che era privo di un braccio. Le venivano mostrate delle fotografie, nonché dei fotogrammi tratti da una trasmissione di RAI 3, ma non riconosceva alcun militare tedesco.

Il p.m. chiedeva altresì se le altre parti consentivano all'acquisizione dei verbali dei testi tedeschi e austriaci non comparsi all'udienza del 5 ottobre 2006. La questione veniva rinviata all'udienza del 27 ottobre.

Il p.m. faceva altresì riferimento ai verbali delle deposizioni rese dagli odierni imputati ALBERS e BICHLER come testimoni nel processo svoltosi a carico di REDER (in data 7.4.1950 per BICHLER e in data 23.6.1950 per ALBERS): il rappresentante della pubblica accusa chiedeva che detti verbali fossero acquisiti in quanto deposizioni rese da imputati in procedimento connesso o collegato. A tal fine chiedeva il consenso delle parti alla loro acquisizione, in modo da poter utilizzare le dichiarazioni anche nella parte in cui riguardavano direttamente coloro che le avevano rese, e fermo restando che il consenso delle parti non era necessario per l'utilizzabilità *contra alios*.

Il Tribunale disponeva che i predetti verbali venissero sottoposti alle parti e rinviava la trattazione della questione all'udienza del 24 ottobre.

Il p.m. depositava la traduzione dell'interrogatorio dell'imputato PIEPENSCHNEIDER, già acquisito al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 431 c.p.p., traduzione erroneamente non inserita assieme all'originale (nell'interrogatorio, peraltro, l'imputato si avvaleva della facoltà di non rispondere). Nulla opponendo le parti, il Tribunale disponeva l'acquisizione.

Il p.m., ancora, depositava la traduzione di documenti pervenuti dalla Procura di Stoccarda, già acquisiti in originale (faldone XV, successivamente rinumerato come faldone XX, cartella 11). Si trattava di materiale reperito in sede di perquisizione presso l'abitazione di tale HACKER. Il Tribunale disponeva che i predetti documenti venissero sottoposti alle parti e rinviava la trattazione della questione all'udienza del 25 ottobre.

Il p.m. produceva ancora una lettera della Procura generale di Berlino relativa alla rogatoria internazionale concernente il teste KURZ Lorenz, che non poteva essere sentito per ragioni di salute; ne chiedeva quindi l'acquisizione agli atti, già presenti nel fascicolo del dibattimento ex art. 431 c.p.p. (faldone X, vol. II, sottocartella 11, del procedimento 151/02 RGNR). Nulla opponendo le parti, il Tribunale disponeva l'acquisizione.

Relativamente a SCHNEIDER Adolf, il p.m. chiedeva inserirsi fra gli atti acquisiti ex art. 431 c.p.p., qualora già non lo fossero stati, gli atti del *krakenbuchlager* di Berlino, trattandosi di documentazione di riscontro a una rogatoria internazionale ex art. 431 lettera d). Il Tribunale disponeva che i

predetti documenti venissero sottoposti alle parti e rinviava la trattazione della questione all'udienza del 25 ottobre.

A questo punto l'Avv. SPERANZONI depositava un CD-ROM contenente documentazione fotografica di Ca' Beguzzi, Ca' Zerbino-Scope, Cadotto, Casaglia (chiesa e cimitero), Castellino, Cerpiano (oratorio), Colulla di sopra e di sotto – Abella, Creda di Salvaro, Pian del Prete – Ca' di Vè, Sacratio del Comune di Marzabotto, S. Giovanni di sopra e di sotto, S. Martino, Steccola; inoltre fotografie delle famiglie ASTRALI, CARDI, FORNASINI, FRABONI, LORENZINI, LUCARINI, MARCHIONI, NANNI, PASELLI. Nulla opponendo le parti, il Tribunale acquisiva.

h Veniva successivamente introdotto il teste AMICI Nino, il quale, dopo aver nominato preliminarmente l'Avv. SPERANZONI quale proprio difensore in qualità di persona offesa, dichiarava: nel settembre 1944 viveva a Sperticano. Aveva tredici anni. La sua famiglia comprendeva i genitori, tre sorelle e quattro fratelli (la madre e le tre sorelle di quindici, nove e tre anni morirono nell'eccidio). All'arrivo dei tedeschi, nel primo pomeriggio, furono rastrellati in ventidue, fra i quali anche degli sfollati da Bologna, e chiusi in una casa a Roncadelli, in cima a Monte Sole. In seguito, all'imbrunire, vennero costretti ad uscire di casa con il lancio di una bomba a mano attraverso la finestra – la bomba scoppiò in corridoio, secondo lui non ferì nessuno, serviva solo a farli uscire; indi furono condotti in una strada presso Sperticano; lì i tedeschi spararono su di loro con una mitragliatrice montata su un treppiede. Lui si salvò buttandosi in un fosso. Si salvarono in cinque. Non c'erano partigiani fra i trucidati. I tedeschi venivano da Monte Sole per Colulla e Abella, seguendo sentieri non asfaltati. Lui e gli altri scampati si nascosero per due o tre giorni. Suo padre fu catturato dai tedeschi e adibito al trasporto di munizioni.

Circa la teste non comparsa TOMESANI Marisa, il p.m. produceva un certificato medico attestante l'assoluto impedimento a comparire e chiedeva il consenso all'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni precedentemente rese; le altre parti consentivano e il Tribunale disponeva l'acquisizione.

Dai tre verbali acquisiti (uno di dichiarazioni rese l'8.8.1950 durante l'istruttoria del processo REDER, uno di dichiarazioni rese il 27.9.1951 al dibattimento del processo REDER, uno di dichiarazioni rese il 13.11.2002 ai

Carabinieri per la Marina Militare di La Spezia) si evinceva che la teste all'epoca dei fatti aveva dodici anni ed era sfollata a Ca' Roncadelli con la propria famiglia e una famiglia di coloni. Alle 13.00 del 29 o 30 settembre giunsero da Sperticano una decina di tedeschi che li rastrellarono – i rastrellati erano ventidue, tutti vecchi, donne e bambini – li sottoposero a un breve interrogatorio sulla presenza di partigiani, perquisirono le abitazioni, senza trovare armi, quindi li chiusero in una stanza; a sera venne un'altra colonna tedesca da Colulla. I tedeschi diedero fuoco alla casa e alla stalla, fecero uscire i rastrellati e li colpirono con raffiche di mitragliatrice e bombe a mano; poi frugarono fra i bagagli dei morti. Di ventidue si salvarono in sei. I tedeschi erano SS, riconobbe le rune sul colletto. Non ricordava ufficiali, ricordava il particolare di una donna paralitica bruciata nella sua casa. Ricordava che, dopo l'eccidio, i tedeschi andarono verso Sperticano. Di loro, nessuno parlava italiano.

Il p.m. chiedeva il consenso all'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni precedentemente rese dal teste MARCHI Mario, non comparso senza addurre alcuna giustificazione; le difese non consentivano; il Tribunale dava atto che non vi erano i presupposti per l'acquisizione.

Il p.m. chiedeva altresì il consenso all'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni precedentemente rese dal teste FORTUZZI Luciano, non comparso per un impedimento consistente in una grave patologia della moglie, di cui produceva un certificato medico; le difese non consentivano; il Tribunale dava atto che non vi erano i presupposti per l'acquisizione. Il p.m. ne chiedeva allora l'acquisizione ex art. 512 c.p.p.; le parti civili si associavano; i difensori si opponevano, ad eccezione della difesa di KUSTERER, che si rimetteva.

Il Tribunale, ritiratosi per valutare tale istanza, oltre a quella di WULF su cui si era precedentemente riservato, definiva entrambe le questioni con due ordinanze.

Con la prima rigettava l'istanza presentata dal difensore di WULF, intesa ad ottenere lo stralcio del procedimento relativo al suo assistito per un legittimo impedimento a comparire, con la subordinata richiesta di disporre accertamenti peritali per verificare se il suo assistito fosse in grado di partecipare consapevolmente al processo.

Riteneva il Tribunale che il certificato del 2.10.2006, prodotto a sostegno dell'istanza, si limitava a fare riferimento a documentazione sanitaria già prodotta e già valutata nelle precedenti udienze. La predetta documentazione non dimostrava in modo adeguato l'impossibilità a comparire dell'imputato. Ancora una volta la documentazione consisteva in un certificato reso da un medico generico, in cui si enumeravano alcune patologie di cui l'imputato era affetto e non si specificava se ed in che misura dette patologie, consistenti in neoplasie ed in parte risalenti a più di dieci anni prima, avessero comportato impedimenti nella possibilità di muoversi e di spostarsi. Ad integrazione di quanto attestato nella predetta ordinanza, andava altresì evidenziato come l'imputato WULF avesse addotto le medesime infermità, e reiteratamente, già nel corso degli atti di indagine preliminare e dell'udienza preliminare. E sempre con il corredo di documentazione insufficiente ed inviata quasi sempre via fax.

Era quindi convincimento del Tribunale che le condizioni di salute dell'anziano imputato non gli impedissero di partecipare al processo, così come a suo tempo non gli impedivano in modo assoluto, anche alla luce di quanto attestato nelle predette certificazioni, di presentarsi a rendere l'interrogatorio nel corso della rogatoria internazionale, peraltro differita – invano - su sua richiesta e programmata per una data in cui le condizioni di salute rendevano agevolmente possibile la sua partecipazione.

Con la seconda ordinanza il Tribunale rigettava la richiesta di acquisizione dei verbali di FORTUZZI Luciano in quanto non ne sussistevano i presupposti, dal momento che l'acquisizione ex art. 512 c.p.p. è subordinata alla impossibilità di assumere la testimonianza (per fatti o circostanze imprevedibili). Nel caso di specie, per contro e considerato che l'impedimento riguardava la moglie del predetto, era possibile acquisire la sua deposizione testimoniale.

All'udienza del **24 ottobre 2006** si procedeva preliminarmente alla definizione dei due procedimenti stralciati relativi a JAHNERT e a TRAUSNER; in ordine al primo, le parti concordemente chiedevano pronunciarsi sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per morte del reo; in ordine al secondo, dopo una preliminare ulteriore produzione documentale da parte del p.m., le parti chiedevano tutte

l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto. Il Tribunale pronunciava le due sentenze conformemente alle richieste delle parti.

Si procedeva quindi all'assunzione delle residue testimonianze.

Veniva introdotto il teste ZEBRI Pietro, il quale dichiarava: nel settembre 1944 aveva ventiquattro anni e viveva a Sperticano – Colulla di sotto con la famiglia comprendente nonni, una zia, il padre, la madre, due sorelle (una delle quali incinta), un fratello di undici anni e una cugina di sette anni. Il 29 settembre, verso le ore 15, vide “un mucchio” (testualmente) di tedeschi scendere da Caprara e, giunto in paese, dividersi in gruppi di quattro o cinque uomini per gruppo e spargersi casa per casa per effettuare il rastrellamento; ai primi spari lui e il padre erano fuggiti in un bosco, mentre il resto della famiglia rimaneva in casa, dal momento che, fino a quel momento, i rastrellamenti avevano riguardato solo gli uomini validi e non anche le donne e i bambini. Rimasero nascosti finché cessò il rumore degli spari, quindi tornarono a casa e trovarono i morti in fila nel cortile: tutta la sua famiglia, inclusa la sorella incinta e i bambini; erano vestiti con gli abiti migliori, perché era stato detto loro di prepararsi per partire; la sorella incinta era stata aperta con una baionetta, il feto era stato estratto e fatto oggetto di colpi di arma da fuoco. Nel cortile c'erano molti bossoli, e anche un nastro vuoto di mitragliatrice. Nella zona non si verificarono combattimenti con i partigiani. I tedeschi responsabili della strage avevano un civile italiano con loro, lo avevano catturato e gli avevano imposto di portare uno zaino: era un amico del padre del teste. Si chiamava MASCIA Augusto, ma era ormai morto.

L'avv. BONETTI depositava in copia sei “santini” commemorativi dei familiari del teste uccisi; il Tribunale, nulla opponendo le parti, ne disponeva l'acquisizione.

Seguiva l'esame del teste ROSSI Giovanni, il quale dichiarava: nel settembre 1944 era partigiano nella brigata *Stella Rossa*. La brigata era suddivisa in battaglioni, compagnie e squadre, ma la sua forza, in quel periodo, era di soli trecentosettanta uomini circa. La mattina del 29 settembre furono colti di sorpresa, alle sei del mattino, e si ritrovarono presto circondati; combatterono per sganciarsi e il teste rimase anche ferito. Poi riuscì a raggiungere gli Alleati. Non assistette alle stragi. Nei combattimenti

la brigata non ebbe molte perdite, anche se perse il comandante MUSOLESI e GAMBERINI, un comandante di compagnia. I tedeschi, che erano SS, erano guidati da un ex partigiano che avevano costretto a far loro da guida; ne caddero diversi nei combattimenti contro i partigiani; venivano dalla località La Quercia. I tedeschi erano numerosi, divisi in più colonne.

Veniva introdotto il teste LAZZARI Pietro, il quale dichiarava: era militare alla macchia dopo l'8 settembre, ed era con i partigiani della *Stella Rossa*. Il 29 settembre 1944 vide i tedeschi che salivano da La Quercia e in meno che non si dica circondarono i partigiani; combatterono e lui fu ferito. Si ritirarono su Grizzana, dove giunsero alle 17.30 circa. Si nascosero per tre giorni, poi riuscirono a congiungersi con truppe americane che avanzavano. La brigata aveva come segno distintivo un fazzoletto rosso al collo. Ricordava che i tedeschi erano guidati da un borghese con un cagnolino nero.

h Veniva introdotto il teste BRIZZI Franco, il quale dichiarava: nel settembre 1944 aveva ventidue anni e viveva presso Pioppe di Salvaro, vicino Grizzana, con la famiglia, composta da padre, due fratelli, tre sorelle; erano contadini. Il 29 settembre furono rastrellati alle cinque del mattino e portati in un cortile; c'erano dieci o dodici soldati tedeschi, che li fecero ammassare sotto un portico. Ricordava un bambino di sei-otto mesi lanciato in aria e centrato a colpi di fucile; descriveva la strage della Creda e dichiarava di essersi salvato sgusciando nella calca dentro una stalla e nascondendosi tra il fieno con il fratello; quando i tedeschi appiccarono il fuoco, lui e il fratello fuggirono. Su ottantatré persone, se ne salvarono solo sette; le vittime furono in maggioranza donne e bambini. Lui perse una zia con i due cuginetti.

Veniva a questo punto introdotto il teste LAFFI Ferruccio, il quale dichiarava: nel settembre 1944 viveva a Colulla di sotto. Aveva sedici anni. La sua famiglia era composta da genitori, fratelli, cognati, nipoti. Il 29 settembre 1944 videro arrivare i tedeschi da Sperticano e il teste corse a Caprara ad avvisare i partigiani che lì si trovavano, ma questi gli dissero di nascondersi, cosa che lui fece fino a sera; quando tornò a casa sua, trovò che non era accaduto niente, in quanto i tedeschi erano passati ma non avevano fatto nulla. Il giorno dopo, un altro gruppo di tedeschi scese dalle

montagne verso il fiume Setta e gli uomini validi – fra i quali il teste e due suoi fratelli – andarono a nascondersi in un bosco a cento metri di distanza; sentivano spari e vedevano case in fiamme dalla parte del fiume; a sera rientrarono a casa e la trovarono bruciata: nell'aia c'erano diciotto morti, alcuni corpi venivano in quel momento attaccati dai maiali messi in libertà; quattordici dei morti appartenevano alla famiglia del teste, gli altri erano sfollati. Alcuni corpi erano vicino ad un fienile in fiamme e bruciavano anch'essi; tra i morti vi era un bambino di quattro mesi; il teste ricordava che il corpo del padre fu ritrovato nudo e che alcuni cadaveri erano fatti a pezzi. I tedeschi che vide in quella mattinata del 30 settembre erano una ventina, non ricordava altro; poteva dire che non c'erano partigiani fra i morti, c'erano anzi quattro o cinque donne e dieci o undici bambini e ragazzi. Nei giorni precedenti non fu impartito alcun ordine di evacuazione della zona, anzi, era tutto tranquillo e gli abitanti attendevano l'arrivo, ritenuto imminente, delle truppe alleate.

A questo punto venivano esibite delle immagini proiettate su uno schermo e riproducenti i luoghi dei fatti, che il teste riconosceva, così come immagini relative alla riesumazione dei corpi effettuata anni dopo la strage per un funerale collettivo. Tutte le predette immagini venivano acquisite agli atti dal Tribunale.

Terminato l'esame del teste, il p.m. faceva presente che gli altri testi citati per la giornata non si erano presentati, tutti per un giustificato motivo. In particolare, il teste BEDUINI Francesco aveva inviato un certificato medico attestante grave patologia e il p.m. chiedeva pertanto alle parti il consenso per l'acquisizione dei verbali contenenti le precedenti dichiarazioni del teste; le parti consentivano e il Tribunale disponeva l'acquisizione dei verbali agli atti e ne dava lettura, dopo che l'Avv. SPERANZONI aveva depositato nomina a difensore di persona offesa nell'interesse del BEDUINI.

Le dichiarazioni del BEDUINI, rese al giudice istruttore del procedimento REDER il 5 gennaio 1950 e confermate ai Carabinieri di Marzabotto il 18.5.2006, sono così riassumibili: ebbe la madre uccisa a casa LAFFI. Il 29 settembre 1944 un buon numero di tedeschi guadaronò il fiume a Roncadelli e il teste si nascose nei boschi di Monte Caprara; tornato a casa, trovò che i tedeschi non avevano fatto nulla di male. Il giorno dopo,

però, i tedeschi tornarono, gli uomini validi corsero a nascondersi e, quando la sera tornarono alle loro case, trovarono tutti i parenti morti e le case e i fienili che bruciavano. I morti erano vestiti come se dovessero mettersi in viaggio e avevano i bagagli. I tedeschi del primo giorno erano SS, non sapeva dire altro. Non c'erano partigiani, non c'erano stati combattimenti. Accanto ai morti notò un nastro di mitragliatrice vuoto. Nell'eccidio perse la madre, come sopra detto.

Veniva a questo punto introdotto il teste successivo, T.C. CC D'ELIA, il quale rendeva le dichiarazioni seguenti.

Per quattro anni era stato distaccato presso la Procura Militare di La Spezia per indagini relative ai crimini di guerra della seconda guerra mondiale. Nell'ambito del presente procedimento aveva svolto attività di analisi documentale di atti provenienti dagli incartamenti del processo REDER, nonché di documentazione proveniente da archivi tedeschi e alleati; inoltre, aveva proceduto all'esame di persone informate sui fatti e all'effettuazione di rilievi fotografici e di sopralluoghi. All'esito di tali accertamenti poteva affermare che il reparto tedesco responsabile dei fatti fu il battaglione esplorante della 16^a divisione *Panzer Grenadiere* "Reichsfuhrer" delle Waffen-SS, battaglione comandato dal magg. Walter REDER; altri reparti parteciparono all'operazione, ma con compiti di cinturazione dell'area in cui doveva operare il battaglione REDER. Tutta la procedura era perfettamente conforme alle dottrine tedesche in materia di controguerriglia. Veniva proiettato lo schizzo n. 4, opera di pugno del REDER stesso e già in atti, che illustrava il movimento dei reparti tedeschi nella zona delle operazioni, fra i fiumi Reno e Setta. La zona, come già detto dal teste, fu cinturata da altri reparti tedeschi per evitare l'esfiltrazione dei partigiani, e tali reparti appartenevano sia alla 16^a div. SS sia ad altre Armi (un battaglione di volontari russi dell'esercito e un reparto FLAK – contraerea – della Luftwaffe). Il battaglione REDER attuò i rastrellamenti e gli annientamenti con quattro compagnie operative: prima, seconda, terza e quinta. La prima aveva come obiettivo S. Martino, la seconda e la terza Monte Sole (la seconda con compiti di aggiramento), la quarta e la quinta erano incaricate di chiudere il dispositivo. La prima, la seconda e la terza incontrarono resistenza da parte dei partigiani, la quinta avanzò invece

senza incontrare resistenza; ci furono delle perdite da parte dei tedeschi, che a sera ripiegarono sulle posizioni di partenza. Il 30 settembre ripartirono, non incontrarono resistenza perché nel frattempo i partigiani si erano ritirati ed erano esfiltrati attraverso la cintura tedesca, che quella mattina si era richiusa in ritardo. Gli imputati del presente procedimento erano tutti appartenenti al battaglione REDER, o comunque con esso operanti; tramite i documenti acquisiti negli archivi tedeschi era stato possibile identificare gli imputati. La documentazione sanitaria, inoltre, aveva consentito di escludere chi, pur appartenendo al predetto battaglione, era però malato o ferito nei giorni degli eccidi, e dunque assente dal corpo per ricovero (con motivazione dello stesso). Queste circostanze erano desumibili dalla documentazione matricolare, ove erano attestati i luoghi nei quali i militari avevano prestato servizio.

Veniva a questo punto esibito al teste un documento tratto dal faldone II del proc. 151/02, cartelle 4 e ssgg e denominato allegato al rapporto periodico G2; detto allegato consisteva nell'interrogatorio di un soldato tedesco prigioniero di guerra degli Alleati, soldato che era appartenuto al battaglione REDER. Il prigioniero in questione dava indicazioni sul suo reparto di appartenenza e parlava di un'azione di rappresaglia il 29 e 30 settembre 1944 e faceva anche dei nomi di militari coinvolti. Precisava il teste che l'ufficio G2, nelle forze armate alleate, era la cellula informativa di una unità a livello di armata e corpo di armata. Veniva altresì esibito al teste un documento tratto dal faldone XIV del proc. 151/02, cart. 2 "Atti estratti dal processo REDER", f. 23: si trattava del frontespizio del rapporto G2 della 1^a divisione americana relativo al periodo 21-22 ottobre 1944; il documento precedente era l'allegato a quest'ultimo. Da questi documenti si poteva apprendere che la cellula G2, dopo aver saputo della strage di Marzabotto, ne aveva informato l'apposita Commissione di inchiesta sui crimini di guerra della 5^a armata americana. Gli interrogatori dei prigionieri di guerra venivano effettuati, nell'ambito delle cellule G2, da ufficiali e sottufficiali specializzati, assistiti da interpreti.

L'operazione di Marzabotto aveva per scopo il rastrellamento e l'annientamento delle formazioni partigiane nella zona. I piani furono elaborati dallo stato maggiore della 16^a divisione SS, con attribuzione di

responsabilità tattiche a ciascuna delle unità impiegate. La 16^a divisione aveva dei precedenti in materia: per esempio, la strage di S. Anna di Stazzema, che aveva numerosi punti di contatto con i fatti di Marzabotto, e altri episodi simili. La Divisione comprendeva il 35° e il 36° reggimento *Panzer Grenadiere* (ciascuno su due battaglioni), più il battaglione esplorante, dipendente direttamente dal comando divisionale, e inoltre un reggimento di artiglieria, una unità FLAK (artiglieria c/a), un reparto di supporto logistico, un reparto genio, un reparto trasmissioni, e, ovviamente, il comando di divisione con un reparto di *feldgendarmarie*. Quanto al battaglione esplorante, il teste ricordava che era comandato dal magg. Walter REDER ed era suddiviso in compagnie, a loro volta suddivise in plotoni, a loro volta suddivisi in squadre. Tutto il battaglione contava, a organico completo, circa mille uomini, ogni compagnia centocinquanta, ogni plotone era suddiviso in quattro squadre, la cui consistenza era, di solito, di circa dieci uomini; in realtà, a causa delle perdite, la forza dell'unità era al sessanta-settanta per cento. Il comando dei plotoni era in molti casi affidato a sottufficiali (marescialli e sergenti), quello delle squadre anche a graduati di truppa.

L'Aiutante maggiore del battaglione era il braccio destro del comandante e lo supportava in tutti gli aspetti della sua azione di comando.

Il teste proseguiva la sua deposizione ricordando che le Waffen-SS provenivano, in genere, dalle formazioni giovanili del partito nazista, il reclutamento era volontario e si trattava di personale convinto di far parte di formazioni d'élite. Nella 16^a divisione la quasi totalità del personale proveniva dalla *Hitlerjugend*, e la divisione era considerata una delle unità di punta delle Waffen-SS, ed era intitolata a Himmler ("*Reichsführer*", per l'appunto); paragonabile alla 16^a, come unità di punta, era la 3^a divisione *Totenkopf*, formata con personale specialmente incaricato della sorveglianza dei campi di concentramento. Verso la fine del 1944, precisava il teste, anche nelle SS vi furono arruolamenti non volontari, ma comunque con il rispetto di requisiti, fisici e di altro genere, più ristretti di quelli applicati nelle altre Forze armate. La gerarchia era rigidissima, ispirata al motto del Corpo, che era "Il nostro onore si chiama fedeltà". Il giuramento di fedeltà era prestato direttamente alla persona del Führer.

Tornando ai fatti oggetto del procedimento, le uccisioni nel territorio di Marzabotto furono effettuate indiscriminatamente sui civili; i morti, quando possibile, venivano bruciati, preferibilmente gettando i corpi dentro case in fiamme, in modo da simulare un morte per bombardamento; nelle rappresaglie propriamente dette, i morti venivano invece lasciati esposti al pubblico, come esempio.

Proseguiva il teste parlando della perquisizione disposta dalle autorità giudiziarie tedesca e austriaca nei confronti di ex appartenenti alla 16^a divisione, perquisizioni in esito alle quali erano stati posti sotto sequestro dei documenti, alcuni dei quali, e precisamente dei fogli ciclostilati, invitavano gli ex appartenenti alle SS a non rivelare alcunché sul passato loro e dei commilitoni e a rinviare chiunque chiedesse informazioni ad una pubblicazione celebrativa, *Con lo stesso passo, sulle stesse orme*, contenente memorie degli appartenenti alla divisione.

Richiesto se esistessero tuttora associazioni di assistenza ad ex appartenenti alle SS, il teste rispondeva di sì, indicando, fra le associazioni più famose, la HIAG, specifica per le Waffen-SS, e la *Stille Hilfe*, specializzata invece nell'assistenza giudiziaria agli ex militi SS perseguiti penalmente; quest'ultima associazione era diretta dalla figlia del defunto *Reichsfuhrer* Himmler. Dichiarava il teste che lui, come i suoi collaboratori STUPPNER e ROMANO, aveva ricevuto minacce per lettera.

L'annientamento dei civili, precisava il teste, era, per la 16^a SS, prassi comune durante operazioni come quella condotta a Marzabotto, e rientrava nella pianificazione. Le informazioni, ai fini della pianificazione operativa, erano raccolte dall'ufficiale 1c, incarico che, nella 16^a divisione, era ricoperto dal magg. LOOS; questo ufficiale, la sera prima dell'inizio dell'operazione, ebbe una riunione con REDER; gli raccomandò di mantenere il segreto sull'operazione fino alla mattina successiva.

Il documento G2 precedentemente menzionato riportava il nome dell'ufficiale del JAG (giustizia militare) che procedeva all'interrogatorio, il magg. BOOTH, e dell'interprete; il documento era certificato nella sua genuinità con l'apposizione della formula *a true copy*. Il prigioniero interrogato non era identificato.

Tornando alle operazioni militari dei reparti tedeschi, il teste precisava che le compagnie operative venivano sempre impiegate utilizzando tutta la forza presente in quel momento; per l'azione, le compagnie si dividevano in squadre autonome per l'attacco a obiettivi parcellizzati sul territorio; ogni squadra operava in modo autonomo, il compito del comandante di compagnia era di coordinarne l'azione. I comandanti di squadra avevano poteri decisionali autonomi, secondo gli ordini che erano stati loro impartiti e gli obiettivi che erano stati loro assegnati: il teste non era al corrente di casi di disobbedienza da parte di militari delle SS.

Circa la completezza delle acquisizioni documentali operata durante le indagini, il T.C. D'ELIA precisava che, nel dopoguerra, si verificarono diversi furti di documenti dagli archivi tedeschi, commessi da persone che volevano far sparire documenti per loro compromettenti.

Precisava che la prima compagnia del battaglione REDER, nei giorni di Marzabotto, era rinforzata da elementi della quinta compagnia.

Precisava che la località Cadotto fu investita dalle truppe tedesche per la prima volta il 29 settembre 1944 e vi incontrò resistenza da parte dei partigiani. L'imputato SCHNEIDER Max risultava esser stato ferito a Cadotto mentre, effettivo alla quinta compagnia, era aggregato alla prima, e il ferimento avvenne dunque durante l'azione, e non prima di essa; sebbene lui, nell'interrogatorio, dichiarò di esser stato ferito il 28 settembre, dai documenti tedeschi (lista delle perdite del reparto) risulta che il ferimento era avvenuto il 29.

Sulla appartenenza degli imputati alle singole compagnie del battaglione REDER, il teste la illustrava nei termini seguenti:

ALBERS aveva l'incarico di aiutante maggiore del battaglione;

BAUMANN era comandante di squadra nella prima compagnia;

BECKER era comandante di squadra nella terza compagnia;

BICHLER era comandante di plotone, contemporaneamente, nella prima e nella terza compagnia, e veniva impiegato nell'una o nell'altra a seconda delle necessità;

GUDE era soldato semplice nella seconda compagnia;

KUSTERER era comandante di plotone nella terza compagnia;

ROITHMEIER era comandante di plotone nella prima compagnia;

SCHNEIDER Max era comandante di squadra nella quinta compagnia, in quei giorni aggregato alla prima compagnia;

SCHNEIDER Adolf era comandante di plotone nella terza compagnia;

SPIELER apparteneva al 36° reggimento SS della 16^a divisione, era distaccato presso il battaglione esplorante, ma il teste non sapeva precisare a quale compagnia, né con quale incarico;

TIEGEL apparteneva alla prima compagnia e, pur essendo rivestito di un grado, non risultava al teste che avesse avuto incarichi di comando;

TRÄGER era comandante di squadra nella prima compagnia;

WACHE apparteneva alla seconda compagnia e, pur essendo rivestito di un grado, non risultava al teste che avesse avuto incarichi di comando nel periodo dei fatti; risultava "comandante" al momento della cattura da parte degli alleati nel 1945;

STOCKINGER era soldato semplice nella seconda compagnia;

PIEPENSCHNEIDER, risultava assegnato, in data 5 luglio 1944, al comando di divisione;

FINSTER apparteneva alla seconda compagnia e, pur essendo rivestito di un grado, non risultava al teste che avesse avuto incarichi di comando;

WULF era comandante di plotone nella 5^a compagnia.

Interrogato dai difensori sul punto, il teste precisava che i prigionieri di guerra, al cui interrogatorio faceva riferimento il succitato rapporto G2, erano KNEISSEL (teste *de relato*) e LEGOLL (teste, invece, diretto).

Circa la riserva formulata alla precedente udienza sui verbali di ALBERS e BICHLER, il p.m. interpellava le parti sul consenso anche ad altri due verbali di dichiarazioni rese dai predetti, appresso specificati.

Su consenso delle altre parti, il Tribunale disponeva quindi l'acquisizione: delle dichiarazioni rese da ALBERS il 23.6.1950 al Tribunale di Volkingen; delle dichiarazioni rese da ALBERS alla Pretura di Saarbrücken il 19.10.2004; delle dichiarazioni rese da BICHLER al Tribunale di Kufstein il 7.4.1950; delle dichiarazioni rese da BICHLER al Tribunale di Kitzbuhel il 30.10.2003.

Tali dichiarazioni sono riassumibili nei termini seguenti.

ALBERS dichiarava di essere stato in servizio nel battaglione esplorante della 16^a div. SS dal dicembre del 1943 fino al maggio del 1945 con l'incarico di Aiutante di battaglione. La prima parte delle sue dichiarazioni era dedicata alle stragi di cui il reparto di appartenenza era ritenuto responsabile in Toscana; relativamente ad esse, dichiarava che REDER aveva ordinato di condurre l'azione "con tutta durezza" (sic) e che si doveva rispondere al fuoco "senza riguardo ai civili"; ricordava che i comandanti di compagnia non erano d'accordo con la durezza di tali ordini; ricordava che REDER aveva fatto passare per le armi un partigiano catturato.

Circa i fatti di Marzabotto, gli ordini di REDER erano stati simili: "operare senza riguardo alla popolazione civile" in caso di resistenza da parte dei partigiani della *Stella Rossa*. I comandanti di compagnia, secondo ALBERS, accolsero tali ordini "con molta ripugnanza". Riferiva che i collegamenti radio fra il posto comando di REDER e i reparti sul campo erano spesso interrotti, e che anche i collegamenti tramite portaordini erano difficili, in quanto tre portaordini rimasero uccisi. Lui dichiarava di non aver mai lasciato il comando di battaglione durante l'azione, ma che sapeva di combattimenti un po' ovunque, specie sul fronte della prima compagnia; le perdite civili dovevano essere state causate dal fuoco incrociato dei soldati e dei partigiani. Precisava che, durante l'azione, era rimasto in un posto comando a valle, a circa trecento metri da un ponte di fortuna sul Reno, mentre il posto comando di REDER era sopra Vergato, e i due posti erano collegati telefonicamente. Accennava a "scorrettezze" con le donne da parte del dott. SCHILDBACK (ufficiale medico).

Circa i suoi compiti, negava di essersi mai occupato d'altro, se non del personale.

Negava che il battaglione avesse in dotazione lanciafiamme.

Negava di aver saputo nulla dei massacri, di cui apprese solo durante il processo REDER, e dichiarava di non aver partecipato alla riunione preoperativa che precedette l'azione di Marzabotto.

Per il rifiuto di obbedienza ad un ordine era previsto il deferimento al Tribunale militare.

BICHLER dichiarava di essere stato nel battaglione esplorante, proveniente dalle *Totenkopf*, nelle quali si era arruolato nel 1938 a Dachau. In Italia avrebbe preso parte a due sole azioni, a causa della malaria, che lo avrebbe costretto ad un lungo ricovero in ospedale militare. La prima azione era quella di Carrara; della seconda non ricordava il luogo, ma ricordava che era un'azione contro la Brigata partigiana *Stella Rossa*, agli ordini del suo comandante di compagnia SCHMIDKUNZ; gli ordini erano di catturare i partigiani, e di fucilarli se opponevano resistenza, nonché di incendiare le case che fossero nelle mani dei partigiani. Lui sosteneva che tali ordini erano opera del capitano SCHMIDKUNZ, non di REDER, e che anzi REDER avrebbe rimproverato il capitano per tanta durezza, e che era "molto arrabbiato". SCHMIDKUNZ aveva anche ordinato di catturare la popolazione civile. Non ricordava di aver incontrato partigiani nell'area assegnata al suo reparto durante l'azione. Il maggiore REDER, secondo lui, era in costante collegamento radio con tutti i reparti al suo comando, ma non poteva vedere cosa accadeva sul campo. Precisava che, sul campo, non era possibile distinguere fra partigiani e popolazione civile, ma che, comunque, la popolazione civile veniva rastrellata e condotta al sicuro nelle retrovie.

Ricordava che era vietato – e punito con quattordici giorni di arresti – accoppiarsi con donne italiane.

Il battaglione REDER era considerato un'unità d'élite: "ci gettavano dove succedeva qualcosa".

All'udienza del **25 ottobre 2006** deponeva il teste RIGHI Primo, il quale dichiarava: nel settembre 1944 viveva a Grizzana, in un podere e aveva vent'anni. La sua famiglia comprendeva genitori, una sorella, un fratello, un cognato; fu quest'ultimo a svegliarlo il 29 settembre all'arrivo dei tedeschi; fuggirono insieme e lui vide un segnale rosso in cielo e subito dopo udì un rumore di mitragliamento a un km di distanza; si nascose in un bosco per quattro giorni. Quando tornò a casa trovò tutti morti, in fila: dodici donne e quattro bambini, uccisi con colpi d'arma da fuoco, e una donna squarciata da una bomba a mano. Perse due sorelle, la madre, la cognata, la nipote. In quella zona non c'erano partigiani e, nei giorni precedenti, non c'erano stati ordini di sgombero.

Dichiarava VEGGETTI Bruna: nel settembre 1944 aveva quindici anni e viveva a Ca' di Germino, alle Murazze. Il 29 settembre fu dato l'allarme, poiché arrivavano i tedeschi; gli uomini corsero a nascondersi, ma i tedeschi non fecero nulla. La sera due ragazze si recarono alla località Le Scope e trovarono i cadaveri di due donne e nove bambini (di cui uno di quaranta giorni); avuta notizia che anche in altre località c'erano stati episodi del genere – in un primo tempo avevano pensato che le donne e i bambini fossero stati uccisi per errore – scapparono e si nascosero per quattro giorni. Poi si nascosero ancora per circa un mese. Dopo una ventina di giorni la teste uscì dalla cantina in cui si nascondevano e vide il magg. REDER (seppe in seguito come si chiamava, lo identificò dal braccio mancante). Furono in seguito prelevate da un gruppo di partigiani e portate oltre il Setta. Un loro conoscente, CERI, perse la moglie nella strage di Casaglia. Nei giorni precedenti non c'erano stati ordini di sgombero.

Dichiarava TIDIROLI Maria: nel settembre 1944 aveva nove anni e viveva a Steccola con quattro fratelli, i genitori e il nonno. Vivevano con loro anche degli sfollati. Nei casolari vicini c'erano anche delle altre famiglie. Lei perse la madre, la sorella e il nonno, prelevati con lei da un rifugio da un gruppo di sette-dieci tedeschi provenienti dalla Scope e portati a Prunaro di Sopra: i tedeschi, a un certo punto, dissero loro che potevano andar via e, come si mossero per ritornare a casa, li falciarono con due mitragliatrici. La teste fu ferita. Poi i tedeschi lanciarono delle bombe a mano per finire gli eventuali superstiti; ricordava che i tedeschi incendiarono tutto e, prima della strage, uccisero suo nonno, un uomo di ottantadue anni che si muoveva a fatica, il quale fu sollevato di peso da due tedeschi e gettato vivo in un pagliaio in fiamme. Lei fu l'unica sopravvissuta del gruppo. Ricordava che c'era un italiano che indicava ai tedeschi chi era sospettato di aiutare i partigiani; era un ex partigiano. Al momento della cattura non c'era con loro alcun partigiano, erano tutti vecchi, donne e bambini. Non ricorda ordini di sgombero nei giorni precedenti. Ricordava altri particolari dell'eccidio, come un sordomuto che fu ucciso perché non aveva sentito l'alt intimatigli da un tedesco, e una bambina lanciata in aria e centrata a colpi di fucile davanti agli occhi della madre.

Veniva quindi introdotto il Brig. CC STUPPNER Franz, il quale dichiarava: aveva svolto indagini delegate per conto della Procura militare di La Spezia, in particolare aveva seguito le indagini svolte dalla Procura tedesca di Stoccarda e relative alla strage di S. Anna di Stazzema, e quindi sulla 16^a div. SS, indagini che avevano dei collegamenti con i fatti di Marzabotto, tanto che la documentazione della Procura di Stoccarda era in parte confluita nel fascicolo del p.m.. Ricordava, in particolare, del sequestro operato in casa di un certo HACKER, relativo a dei fogli ciclostilati nei quali si invitavano gli ex SS a non rispondere a nessuno sui fatti di Marzabotto. Proseguiva il teste STUPPNER esponendo come fosse stata, nell'occasione sequestrata anche documentazione relativa alla HIAG, un'associazione di assistenza ad ex appartenenti alle Waffen-SS, nonché corrispondenza del detto HACKER relativa a un articolo di giornale comparso sul *SudDeutsche Zeitung* pervenutogli da altri ex SS; in questa corrispondenza si informava che l'autorità giudiziaria italiana aveva iniziato indagini. Continuava il teste specificando che gli indagati dalla Procura di Stoccarda erano membri della HIAG e che esistevano anche altre associazioni del genere (una in particolare ne menzionava, la *Stille Hilfe*), tutte oggetto di indagini giudiziarie in Germania, e in ordine alle quali era stata sospesa ogni sovvenzione governativa; lui non aveva svolto indagini sulla HIAG. Confermava le minacce ricevute, unitamente al TC D'ELIA. Precisava che nella documentazione sequestrata non si faceva menzione degli odierni imputati, ma era stata sequestrata una lettera con la quale l'imputato BAUMANN chiedeva l'iscrizione a un'associazione di ex SS. Nella documentazione sequestrata vi era però un organigramma del battaglione esplorante della 16^a divisione, nel quale venivano citati tutti i comandanti, da REDER fino ai comandanti di squadra, e si faceva riferimento ad ALBERS, BAUMANN, WACHE e ROITHMEIER. La perquisizione presso HACKER era stata autonomamente disposta ed eseguita dai tedeschi; l'autorità giudiziaria italiana si era limitata ad acquisirne per rogatoria gli esiti.

In esito alla predetta deposizione il p.m. chiedeva acquisirsi copia dei fogli ciclostilati e della cartolina rinvenuti nel corso della perquisizione HACKER.

Terminato l'esame, il p.m. faceva riferimento ai testi non comparsi nelle udienze precedenti.

Il teste FORTUZZI Luciano aveva fatto pervenire un secondo certificato, stavolta relativo alla sua persona, attestante grave difficoltà a deambulare, nonché uno stato depressivo-ansioso; chiedeva pertanto il p.m. acquisirsi i verbali delle dichiarazioni anteriormente rese dal FORTUZZI; consentendovi le altre parti, il Tribunale disponeva l'acquisizione.

h
Le dichiarazioni di FORTUZZI Luciano (rese, rispettivamente, al magg. BOOTH della Commissione alleata il 29.11.1944, al giudice istruttore del processo REDER il 28.7.1948 e ai Carabinieri per la Marina Militare di La Spezia il 7.11.2002) potevano così riassumersi: innanzitutto il teste descriveva la strage di Casaglia, specificando che il prete era stato ucciso in chiesa e che poi i tedeschi avevano portato la gente al cimitero e lì l'avevano uccisa; descriveva altresì la strage di Caprara, dove i tedeschi andarono dopo, uccisero le persone e bruciarono le case. Erano SS, una cinquantina, non ricordava di aver visto ufficiali. I morti al cimitero di Casaglia erano una settantina, in maggioranza donne e bambini; i bambini erano quindici. Non c'erano partigiani in zona; le vittime della strage di Marzabotto erano state, secondo lui, circa seicento, in maggioranza donne e bambini. Lui era partigiano, e ricordava che nei giorni precedenti i partigiani avevano attaccato una colonna tedesca mentre, nei giorni della strage, si ritirarono per evitare rappresaglie sui civili. Le truppe tedesche che operarono gli eccidi venivano parte da Vado, parte dal fiume Reno.

La teste CHINNI Ada risultava deceduta. I testi MACCHELLI Settimio e VENTURI Mafalda non erano invece comparsi per ragioni sanitarie documentate con appositi certificati; il p.m. chiedeva acquisirsi i verbali della teste deceduta ex art. 512 c.p.p.; chiedeva il consenso delle altre parti per i verbali relativi agli altri due; consentendovi le altre parti, venivano acquisiti i verbali relativi ai tre predetti testimoni.

Le dichiarazioni di CHINNI Ada erano così riassumibili: il 29 settembre 1944 era da sua cugina in località Albergana; all'alba fu rastrellata dai tedeschi, che impiegarono lei e una sua amica come guide fino a Rioveggio; in tale località, presso un comando tedesco, furono trattenute per tre giorni,

finché arrivarono gli americani. Vide REDER, ma non fu presente all'eccidio di Albergana. Nulla sapeva di scontri fra i tedeschi e i partigiani.

Le dichiarazioni di MACCHELLI Settimio (rese, rispettivamente, alla Commissione alleata il 3.12.1944 e al giudice istruttore del processo REDER il 28.11.1949) erano del seguente tenore: nel settembre del 1944 era a Pioppe di Salvaro, in località La Villa; all'arrivo dei tedeschi – uomini delle SS, ne vide circa un centinaio - lui e il fratello fuggirono, videro camion fermi (da cui erano scesi dei soldati tedeschi) e fuggirono, inseguiti dai soldati tedeschi, che spararono loro addosso; nella casa del fratello si era installato un comando tedesco, anch'esso di personale SS, ma che li trattò bene. Non assistette a stragi, ma vide un razzo rosso in cielo verso Monte Termini e poi sentì una nutrita sparatoria. Il razzo rosso, gli fu detto, significava che c'era resistenza e che quindi si doveva procedere alla rappresaglia. Seppe che i tedeschi bruciarono le case in zona e che uccisero una donna ottantenne rimasta in una casa.

Le dichiarazioni di VENTURI Mafalda, rese alla polizia giudiziaria il 19.11.2002, erano così riassumibili: aveva visto la strage del Casone di Riomoneta da parte di tedeschi che però, a lei e alla sua famiglia, non avevano fatto alcun male. Ricordava che i tedeschi autori della strage non erano anziani, avevano uniformi mimetiche e uno parlava italiano in modo perfetto.

Inoltre il p.m. comunicava che uno dei testi citati per l'udienza in corso, PIRINI Amalia, non era comparso e, con il consenso delle parti, si acquisiva il verbale delle dichiarazioni a suo tempo rese al giudice istruttore del processo REDER (il 21.10.1950), confermate ai Carabinieri per la Marina Militare il 7.11.2002. Da tali dichiarazioni si apprendeva che la teste, residente all'epoca dei fatti a Ca' Bevellino, presso Monzuno, il 29 settembre 1944 vide i tedeschi salire da Campolungo (già in fiamme), fu rastrellata con la madre e il figlio, e i tedeschi cominciarono a sparare loro addosso: la madre morì, lei si salvò, pur rimanendo ferita durante la fuga; era incinta e, nonostante tutto, partorì il giorno dopo. Non ricordava le mostrine dei militari; non ricordava di aver visto ufficiali mutilati.

Si procedeva quindi ad affrontare la questione delle acquisizioni documentali ancora in sospeso. La difesa KUSTERER sollevava la

questione, relativa alla perquisizione effettuata in casa HACKER dall'autorità giudiziaria tedesca, se le garanzie previste dalla legge tedesca fossero analoghe a quelle previste dalla legge italiana, poiché in caso contrario gli atti non sarebbero stati acquisibili; il p.m. insisteva per l'acquisizione ai sensi dell'art. 78 Disp. Att. c.p.p., non rilevando alcuna palese violazione di principi costituzionali italiani. In ogni caso, i difensori non prestavano il consenso all'acquisizione. Il p.m., a questo punto, rinunciava all'acquisizione agli atti delle due annotazioni a cura del Brig. STUPPNER, relative alla corrispondenza e al ciclostile di HACKER, e il Tribunale ne disponeva la restituzione al p.m.. Circa la cartella clinica di SCHNEIDER Adolf, la documentazione sull'organigramma del battaglione REDER e gli altri documenti relativi alla perquisizione HACKER, il Tribunale si riservava a dopo l'esame del consulente, Prof. GENTILE Carlo.

4 Veniva introdotto quest'ultimo, il quale dopo essersi qualificato come storico laureato all'Università di Colonia e ora ivi docente, e aver precisato di avere svolto attività di consulenza per varie Procure, italiane e straniere, relativamente a procedimenti per crimini di guerra della seconda guerra mondiale, procedeva ad esporre il lavoro svolto per la Procura Militare di La Spezia nell'ambito del presente procedimento.

Aveva svolto lavoro di ricerca in archivi tedeschi, raccogliendo documenti su Marzabotto ed esponendo i dati nella sua relazione; aveva consultato anche materiali di fonte giudiziaria. Poteva concludere che l'operazione che portò agli eccidi di Marzabotto fu effettuata dal battaglione esplorante della 16^a div. SS, agli ordini del magg. Walter REDER, battaglione che vi svolse il ruolo principale, e da altri reparti con compiti secondari: tali dati si desumevano dai bollettini giornalieri dell'ufficiale 1c della 14^a armata tedesca, e dall'ufficio operazioni della medesima armata, dagli elenchi perdite del battaglione, che riportavano data e dislocazione geografica di ciascuna perdita, identificazione del militare e causa della perdita (morte, ferita, cattura, ecc), spesso anche con brevi indicazioni sul fatto; a titolo esemplificativo, illustrava uno di tali documenti, relativo al battaglione REDER e ad una perdita verificatasi in località Codotta, evidente storpiatura di Cadotto; gli elenchi di cui sopra specificavano anche, per i feriti, se venivano curati al posto di medicazione dell'unità, o se venivano

invece portati in ospedale. Ovviamente, i bollettini dell'ufficiale 1c non riguardavano solo le operazioni contro truppe regolari nemiche, ma anche quelle antipartigiane.

Il p.m. faceva istanza di acquisizione della documentazione tedesca cui il teste aveva fatto riferimento.

Il teste proseguiva specificando che nei predetti rapporti, per ragioni di segretezza, le località erano spesso indicate mediante codici numerici.

Sull'organigramma del battaglione REDER, il teste confermava che era strutturato su un comando battaglione e cinque compagnie (sei verso la fine della guerra): la prima compagnia doveva essere su autoblindo, ma nel battaglione non ce ne erano; la seconda, la terza e la quarta su automezzi anfibi o motociclette; la quinta era la compagnia armi d'accompagnamento (controcarrichi, obici, ecc). La sesta compagnia era la compagnia rifornimenti. La quarta compagnia si trovava in quei giorni a Parma, e non partecipò all'azione.

I reparti non appartenenti alla divisione SS parteciparono all'azione di Marzabotto esclusivamente con compiti di contenimento della sacca in cui operava il battaglione REDER.

Circa la storia della 16^a div. SS, il consulente esponeva che questa era stata costituita nel 1943 in Slovenia, intorno al nucleo del battaglione di accompagnamento *Reichsfuhrer* e anche mediante trasferimento nei suoi ranghi di personale proveniente da altre unità, ad es. le *Totenkopf*. La suddetta divisione venne strutturata sul 35° e 36° rgt. *Panzer Grenadieren*, un reggimento di artiglieria, il battaglione esplorante, i supporti tattici e logistici; nella tarda primavera del 1944 fu trasferita in Italia, prima sulla costa tirrenica, e venne impiegata in Toscana contro gli americani, subendo pesanti perdite; a settembre ripiegò sull'Appennino e vi rimase fino a poco prima di Natale, poi andò a Comacchio e infine in Ungheria. Era in Austria quando si arrese agli Alleati.

Gli ufficiali della Divisione avevano considerevoli esperienze di guerra, soprattutto gli ex appartenenti alle *Totenkopf*, ciò poteva dirsi anche per molti sottufficiali. Era, per certi versi, un'unità scelta, anche se, in quella fase della guerra, gli originali criteri selettivi sul reclutamento del personale delle SS si erano molto allentati, e vi furono eccezioni anche alla regola del

reclutamento volontario, relativamente alla truppa e, in alcuni casi, anche ai sottufficiali. Naturalmente il criterio ideologico, desunto, ad esempio, dall'appartenenza al partito nazista prima del 1933 o dalla provenienza da organizzazioni giovanili naziste, era uno dei principali.

Il Corpo delle SS aveva proprie scuole ufficiali e sottufficiali, propri centri di addestramento per la truppa, propri centri di avviamento, soprattutto in seno alla *Hitlerjugend*.

All'epoca dei fatti la forza del battaglione REDER era ridotta rispetto all'originale consistenza di circa 1000-1100 uomini, a causa delle pesanti perdite subite in Toscana e, fino all'autunno del 1944, non arrivarono consistenti quantità di complementi; le compagnie dovevano essere ridotte a un'ottantina di uomini, in media; i plotoni di ogni compagnia potevano essere ridotti a due, sui quattro previsti dagli organici. Il primo plotone di ogni compagnia era comandato, di regola, da un ufficiale (un sottotenente), gli altri plotoni erano comandati da sottufficiali esperti (marescialli); nella quinta compagnia, i comandanti di plotone erano spesso tutti ufficiali; queste erano le regole, ma le perdite e le necessità belliche sconvolsero tali regole, e si potevano trovare sottufficiali al comando di compagnie e graduati di truppa al comando di plotoni.

Alla 16^a div. SS, proseguiva il consulente, era imputabile circa il 20% del totale delle perdite civili in Italia in azioni tipo quella di Marzabotto. Non sapeva dire se il battaglione REDER avesse in dotazione lanciafiamme; non era una circostanza inverosimile.

Al tempo della strage di Marzabotto vigevano i c.d. "ordini di KESSELRING", emessi a fine giugno-primi di luglio del 1944: ordinavano una repressione molto dura nei confronti dei partigiani e della popolazione civile, e affermavano che nessun ufficiale sarebbe stato punito per gli eventuali eccessi commessi nel corso di tali azioni. Vi furono dei temperamenti successivi.

Le modalità operative della 16^a SS erano abbastanza costanti: concentramento della popolazione in un'area ristretta e successiva eliminazione con mitragliatrici e bombe a mano. La 16^a era altresì solita eliminare le persone catturate ma inabili al lavoro, prassi solitamente seguita sul fronte russo, come anche l'eliminazione delle persone dentro le case e la

successiva distruzione delle case stesse. Il consulente ricordava come in Francia si verificarono stragi analoghe ad opera di truppa delle Waffen-SS e in particolare della 2^a div. *Das Reich*; non era a conoscenza di casi di fucilazione di militari tedeschi - di qualsiasi Arma - per disobbedienza ad ordini criminosi. Aggiungeva che, dopo Marzabotto, la divisione si rese responsabile di fatti analoghi, ma di minore entità, tra Bologna e Modena.

Le perdite del battaglione REDER nell'azione di Marzabotto erano rilevabili dai documenti, e in particolare dal bollettino dell'ufficiale 1c della 14^a armata datato 2.10.1944; ovviamente le perdite dei partigiani erano difficilmente quantificabili. Le perdite tedesche risultanti dal predetto bollettino ammontavano a sette morti e ventinove feriti (otto gravi), ma comprendeva anche le perdite degli altri reparti; il bollettino dava anche una stima delle perdite nemiche, riferendo di settecentodiciotto nemici uccisi (quattrocentonovantasette "banditi", cioè partigiani, e duecentoventuno "collaboratori delle bande": in tutte le fonti tedesche i civili uccisi venivano sempre qualificati come "banditi" o comunque fiancheggiatori di questi ultimi).

L'Aiutante maggiore di battaglione era il principale assistente del comandante, incaricato della trasmissione degli ordini e di inoltrare le informazioni al comandante; era altresì suo compito compilare i bollettini.

I sottufficiali erano per tradizione investiti di responsabilità superiori a quelle dei loro omologhi di altri eserciti; in quelle circostanze di guerra, erano, se possibile, anche maggiori.

A parte la 16^a SS e la div. *Hermann Goring*, nessuna altra unità tedesca ebbe a compiere in Italia stragi paragonabili a quella di Marzabotto; in altre parole, secondo il consulente, non tutte le unità diedero, degli ordini di KESSELRING, la stessa interpretazione particolarmente "severa" che ne diedero le SS.

L'articolazione dei comandi tedeschi, a tutti i livelli, comprendeva gli uffici 1a (operazioni), 1b (addestramento), 1c (informazioni), 2 (personale), 3 (legale), ecc; l'*Abwher*, il controspionaggio, aveva un proprio ufficiale inserito negli uffici 1c a livello di armata.

Sulle stesse orme e sugli stessi passi – proseguiva il consulente – era il titolo di un libro celebrativo sulle azioni della 16^a SS, scritto da un gruppo di reduci della divisione.

Il consulente faceva notare che, da un rapporto perduto, risultava: che il sergente KUSTERER, il 4 ottobre 1944, all'incrocio di Riveggio – dunque in zona Marzabotto – era stato ferito da una scheggia d'artiglieria alla coscia sinistra; che il sergente SCHNEIDER Max, a Codotto (deformazione di Cadotto) era stato ferito gravemente alla spalla destra da un proiettile di fucile calibro 7.9 in data 29 settembre 1944 e portato all'ospedaletto da campo della 16^a; che TRÄGER risultava ferito a Cadotto, sempre il 29 settembre 1944, da un colpo calibro 9 di pistola mitragliatrice, che lo aveva attinto al petto, sulla destra, che la ferita era annotata come "grave" e che anche lui era stato portato all'ospedale da campo divisionale. Dalla documentazione, e precisamente dall'abbreviazione accanto al numero di matricola, risultava che KUSTERER aveva la qualifica di fuciliere motociclista.

In quella fase della guerra, i battaglioni esploranti venivano impiegati come riserve mobili.

Non era in grado di dire se e quali privilegi comportasse l'arruolamento nelle SS.

La sesta compagnia aveva compiti logistici; secondo il consulente venne costituita dopo i fatti; non sapeva come venissero svolti i compiti logistici, e da chi, prima della costituzione della detta compagnia. Probabilmente le officine dipendevano direttamente dal comando di battaglione, e ogni compagnia avrà avuto la sua cucina.

Non sapeva indicare, se non in linea di massima, la consistenza numerica dei reparti: centoventi-centotrenta uomini la compagnia, una cinquantina i plotoni, otto-dodici le squadre, ma si trattava degli organici, non degli effettivi.

La terza compagnia non ebbe perdite né il 29 né il 30 settembre; non vi era traccia di scontri fra la terza compagnia e i partigiani.

I documenti cui il consulente faceva riferimento avevano carattere ufficiale ed erano, in genere, attendibili, anche se le perdite inflitte al nemico erano in genere sovrastimate e i civili, come già detto, venivano sempre

assimilati ai partigiani; per le perdite relative ai reparti tedeschi, invece le informazioni erano in genere precise e attendibili, anche se, certo, potevano contenere errori. I registri delle perdite – riferiva il consulente – erano però in genere corretti e aggiornati; le uniche incompletezze erano dovute a smarrimenti e distruzioni.

Era al corrente che un memorialista, Don Dario ZANNINI, attribuiva parte delle uccisioni di quei giorni, e in particolare quella della Creda di Salvaro, non alle SS ma all'*ostbattalion*, un reparto di volontari russi, ma il consulente non era d'accordo con tale versione dei fatti, dal momento che tutti i testimoni parlavano di SS; tra l'altro, le stragi in quella zona furono operate da militari provenienti da aree in cui il giorno prima avevano operato le SS.

Alcuni storici contestavano la presunta distinzione fra Wehrmacht ed SS circa la differente tendenza a commettere crimini di guerra, ma la preponderanza delle SS in materia era certamente massiccia.

Un'azione come quella di Marzabotto, concludeva il consulente, era certamente stata preceduta da una seduta di pianificazione fra tutti gli ufficiali del battaglione.

All'udienza del **26 ottobre 2006** venivano esaminati gli altri due consulenti tecnici del p.m..

Il Prof. PEZZINO Paolo si presentava quale docente di storia contemporanea all'Università degli Studi di Pisa, dedito da tredici anni a studi sulle stragi tedesche in Italia durante la seconda guerra mondiale. Aveva svolto attività di consulenza per la Procura Militare di La Spezia.

Iniziava la sua deposizione descrivendo l'operazione militare nella zona di Marzabotto e il contesto generale del fronte in quel periodo, basandosi soprattutto su atti dei processi SIMON e REDER. Gli Alleati – spiegava – erano a pochi chilometri dal Monte Sole. L'attività partigiana nella zona fu ritenuta dai tedeschi pericolosa per le loro posizioni e per le loro linee di rifornimento, comunicazione e ritirata, sicché il I corpo d'armata paracadutista, da cui la 16^a div. SS dipendeva in quel periodo, ideò un'azione antipartigiana di rastrellamento. L'azione, svolta secondo le dottrine tedesche di controguerriglia, fu considerata da manuale, tanto da

costituire oggetto di una apposita pubblicazione nel marzo del 1945 ad opera del comando del I corpo d'armata paracadutista.

Il consulente descriveva quindi lo svolgimento dell'operazione, sulla base delle cartine disegnate dallo stesso REDER nel corso del processo a suo carico, in termini conformi a quanto già esposto dagli altri testi sentiti sul punto. Faceva delle ulteriori precisazioni, ricordando come lo schema dell'operazione Marzabotto fosse simile a quello dell'eccidio di Vinca dell'agosto 1944. Ricordava che, per garantire il necessario effetto sorpresa, l'azione fu illustrata da REDER ai soli ufficiali; REDER sostenne sempre di aver ordinato di rispondere al fuoco "senza alcun riguardo per la popolazione civile" e di incendiare le case da cui partissero colpi contro le truppe tedesche; secondo le dichiarazioni rese al processo REDER dal suo aiutante maggiore ALBERS, la maggior parte dei comandanti di compagnia accettò con riluttanza tali ordini, che sembravano troppo severi; alcuni militari del battaglione smentirono però tale versione dei fatti, sostenendo che gli ordini di REDER erano "di sterminare la popolazione civile", e le testimonianze dei superstiti avvalorano tale seconda versione dei fatti, in quanto da esse si traeva il quadro di un comportamento assolutamente uniforme di tutti i reparti e sottoreparti impegnati nell'azione, anche laddove non vi fu alcuno scontro con i partigiani. Anzi, la maggior parte degli eccidi avvennero in località ove non erano presenti partigiani. Tale *modus operandi* era perfettamente conforme alle correnti dottrine tedesche di controguerriglia: rastrellamento della popolazione dell'area interessata, sua eliminazione, senza alcun preventivo interrogatorio. Il consulente era dell'opinione, fondata su precisi elementi, che ciò fosse preordinato e frutto di ordini precisi impartiti già prima dell'inizio dell'azione; l'opposta tesi – che la stragi fossero rappresaglie ordinate successivamente, di fronte all'inattesa resistenza – si scontrava, sempre ad opinione del consulente, con la precarietà dei collegamenti radio; in realtà, questo era il modo in cui solitamente i tedeschi operavano nelle azioni di controguerriglia: tutta la popolazione era presunta solidale con i partigiani, con tutte le conseguenze del caso; tali dottrine erano state elaborate e sperimentate, come già detto, sul fronte orientale, ed erano ispirate al disprezzo che colà veniva inculcato nelle truppe verso i partigiani, tutti "bolscevichi", e verso le popolazioni tra le quali i partigiani

operarono; tale mentalità si diffuse anche sul fronte italiano, specialmente dopo la caduta di Roma, quando cioè i tedeschi iniziarono a ritirarsi verso nord e sentirono la necessità di proteggere le loro linee di comunicazione; in quest'ottica, i servizi informativi tedeschi considerarono donne e bambini come ausiliari essenziali delle bande partigiane. E dunque i massacri di civili avevano l'obbiettivo strategico di fare terra bruciata intorno alle bande partigiane. Gli ordini di KESSELRING del 27 giugno 1944 e del 1° luglio 1944 prescrivevano norme draconiane per la lotta antiguerriglia: cattura di ostaggi, incendi di case e, soprattutto, la c.d. "clausola dell'impunità", in base alla quale nessuno poteva essere punito per gli eccessi compiuti nelle azioni antipartigiane. Ogni reparto dava poi applicazione a tali ordini secondo i criteri del proprio comandante; e certamente la 16^a div. SS fu, con la divisione *Hermann Goring*, tra le unità più "severe" sul fronte italiano, seminando una vera e propria scia di terrore dalla Toscana all'Emilia Romagna. Il comandante della divisione, generale SIMON, proveniva dai ranghi della *Totenkopf*.

Durante le operazioni antipartigiane i tedeschi si mantenevano comunque su strade e sentieri ed evitavano i boschi ed altre aree che ben si prestassero a insidie.

Le perdite tedesche negli scontri con i partigiani furono contenute: in base al totale di sette caduti riportato nel bollettino della 14^a armata, poteva ritenersi che tre o quattro militari fossero caduti a Cadotto, e i restanti in località Le Scope, presso Casaglia. Le perdite dei partigiani furono anch'esse modeste: una ventina di uomini.

Il battaglione esplorante della 16^a divisione, il battaglione REDER, era riconosciuto dai tedeschi come la punta di diamante della grande unità, sia nelle operazioni di guerra convenzionale, che nella lotta contro i partigiani.

La compagnia servizi, la 6^a, era già costituita all'epoca dei fatti e si trovava in quei giorni nelle retrovie.

Il consulente non era a conoscenza di casi di fucilazione per disobbedienza ad ordini illegittimi nelle Forze armate tedesche; certamente non ve ne erano stati in Italia, dove l'unico caso di esplicito rifiuto di eseguire tali ordini, da parte del comandante del reparto di polizia che aveva subito l'attentato di Via Rasella a Roma, non diede luogo a sanzioni di sorta; il teste

era addirittura a conoscenza di un caso, verificatosi nella Polonia occupata, in cui una parte degli uomini di un battaglione di Polizia, il 101°, ottenne di non partecipare ad azioni di sterminio di ebrei senza alcuna conseguenza disciplinare; anzi fu proprio il comandante di battaglione a invitare chi, fra i suoi uomini, non se la sentisse di partecipare a quelle operazioni, a farlo presente per essere destinato ad altri incarichi.

Il consulente precisava che l'ufficiale 1a della divisione, cioè l'ufficiale addetto alle operazioni presso il comando divisionale, era Albert EKKEHARDT. Paul ALBERS, precisava il consulente, era l'Aiutante maggiore del battaglione, l'uomo più vicino a REDER. Era presente alla riunione preoperativa che si svolse la sera del 28 settembre.

Nella pianificazione dell'operazione, i tedeschi avevano ritenuto – erroneamente – che il comando della brigata partigiana *Stella Rossa* si trovasse a S. Martino, e quindi avevano rinforzato la prima compagnia del battaglione REDER, destinata a colpire tale obiettivo, con un plotone mitraglieri, distaccato dalla quinta compagnia. Tale plotone era comandato dall'odierno imputato WULF Helmut. Al plotone di WULF apparteneva un soldato alsaziano, poi interrogato dagli Alleati, Julien LEGOLL, il quale descriveva la prassi per l'eliminazione dei civili in ogni centro abitato toccato dalla prima compagnia: automaticamente, senza ordini espressi impartiti volta per volta, due o tre militari si staccavano dalla colonna e procedevano all'eliminazione dei civili. I primi eccidi, il giorno 29 settembre 1944, furono proprio opera della prima compagnia, intorno a Cadotto. La quinta compagnia, alcuni elementi della quale, piegando alla loro sinistra all'altezza di S. Giovanni, dovevano congiungersi con la prima, fu invece responsabile dell'eccidio di S. Giovanni il 29 settembre; contrariamente a quanto sostenuto dall'oggi defunto SAALFRANK, comandante della quinta, e cioè che la sua compagnia giunse a Caprara solo il 30 settembre, il consulente riteneva che la quinta dovesse essere ritenuta responsabile anche dell'eccidio di Caprara, in quanto elementi avanzati della compagnia dovevano aver raggiunto il detto centro già il giorno 29.

Ad Albergana, presso Cadotto, l'eccidio avvenne contemporaneamente – se non addirittura anteriormente – ai combattimenti con i partigiani. Fu

opera della prima compagnia. Anche gli eccidi di Steccola e di Prunaro, secondo il consulente, erano responsabilità della prima compagnia.

A Ca' Zermine e Scope si verificarono scontri fra la terza compagnia e i partigiani; secondo il consulente, però, anche la seconda compagnia del battaglione REDER doveva essere passata da lì; è in tale località che caddero gli altri tedeschi uccisi durante l'azione, oltre a quelli caduti a Cadotto. Non era possibile, però, alcuna identificazione nominativa dei militi SS caduti.

A questo punto il consulente descriveva l'eccidio di Casaglia, punto di arrivo della terza compagnia; la descrizione era conforme a quelle già rese da altri testi, con le precisazioni che il parroco, Don MARCHIONNI, che i tedeschi consideravano un capo partigiano, fu ucciso in chiesa, insieme ad altre persone, fra le quali una donna paralitica; gli altri trucidati, ed esattamente quelli massacrati al cimitero, furono uccisi dopo che i militari della terza compagnia, che li avevano rastrellati, avevano incontrato un altro gruppo di militari, che il consulente non sapeva precisare se appartenenti alla stessa compagnia o alla seconda; fu il comandante di questo secondo gruppo a comandare l'esecuzione della strage nel cimitero.

Cerpiano era invece il punto di arrivo della seconda compagnia.

Circa l'interpretazione dell'espressione, contenuta negli ordini di REDER, di procedere "senza riguardo per le perdite di entrambe le parti", tale espressione significava che, essendo l'operazione di grande importanza, non si dovevano avere remore dovute alle perdite, neppure proprie.

Le operazioni, chiariva ancora il consulente, cessavano all'imbrunire, perché i tedeschi non volevano correre rischi restando allo scoperto di notte.

Al Casone di Riomoneta l'eccidio fu compiuto da elementi della seconda compagnia.

Durante l'operazione risultarono uccisi dai tedeschi cinque preti cattolici, e il plotone della quinta compagnia aggregato alla prima tentò di bruciare una chiesa e ne danneggiò l'altare: l'odio anticattolico era una caratteristica della 16^a SS, che non era nuova ad episodi del genere.

Sui punti di intersezione fra i percorsi dei reparti, ve ne furono due, secondo il consulente (ma non poteva affermarlo con certezza): Casaglia,

come già descritto, fra la terza e (forse) la seconda, e S. Martino, fra la prima e un'altra compagnia, identificata da alcuni con la seconda, da altri con la terza.

La modalità operativa dei reparti – disseminati su territori ampi e frammentati in piccole unità – presupponeva l'ampia autonomia delle singole squadre.

Nella 16^a SS vi erano anche degli italiani, arruolati però come militi SS e quindi come soldati “tedeschi”; si parlò anche di un ex partigiano, il cui nome di battaglia era CACAO, che faceva da guida ai tedeschi, ma non ai reparti del battaglione REDER, bensì alle truppe che operavano sul versante del Reno.

Nella zona della quinta compagnia vi fu una liberazione di civili dopo che una donna rastrellata, che parlava un buon tedesco, ebbe a lungo “contrattato” con un comandante SS.

Terminato l'esame del Prof. PEZZINO, veniva introdotto l'altro consulente tecnico del p.m., il Prof. POLITI Alessandro, il quale, dopo essersi qualificato come analista strategico di formazione storico-militare, deponeva sulle tattiche di controguerriglia delle Forze armate germaniche nel corso della seconda guerra mondiale. Tali tattiche, dichiarava il consulente, erano, nel 1944, pienamente consolidate dopo il “rodaggio” sul fronte orientale. Esistevano, in linea di massima, tre distinte procedure operative: accerchiamento e distruzione (“caccia circolare”); penetrazione da parte di reparti scelti; azione degli *jagdkommando*, “commando di caccia”, gruppi scelti che “davano la caccia” ai partigiani utilizzando le loro stesse tattiche.

L'accerchiamento (prima tattica) poteva a sua volta avvenire con modalità diverse, con parti dello schieramento fisse ed altre mobili, o con suddivisione dell'area accerchiata in sacche distinte. Gli *jagdkommando* operavano invece, prevalentemente, mediante imboscate. Tutti gli schemi erano flessibili. Le informazioni alle truppe erano sempre date nell'imminenza dell'azione, in modo da evitare fughe di notizie. Le direttive erano sempre generali, i sottoposti le attuavano con autonomia tattica, sulla base del loro addestramento e tenendo conto dell'obiettivo finale stabilito dai superiori. L'attacco in condizioni meteo avverse era non solo previsto ma

addirittura preferito, perché si riteneva di cogliere i partigiani con la guardia abbassata e li si poneva, in generale, in condizioni di maggiore difficoltà operativa.

I reparti esploranti – proseguiva il consulente – costituivano per forza di cose la punta di diamante delle grandi unità in cui erano inseriti, e ciò perché tradizionalmente dotati di superiorità di iniziativa e di ardimento, e spesso anche di addestramento. Del resto, la controguerriglia, come i tedeschi ebbero ad imparare molto presto nel corso della seconda guerra mondiale, non è una scocciatura secondaria, una guerra di serie B, ma qualcosa da prendere ed affrontare con molta serietà.

Terminato l'esame dei consulenti del p.m., e dopo aver aggiornato la calendarizzazione delle udienze prevedendone alcune anche per i mesi di gennaio ed eventualmente di febbraio, il Tribunale iniziava a sentire i testi richiesti dalle parti civili.

Il teste PIRETTI Guido, nella strage di Casaglia, perse la madre MASCAGNI Caterina e i tre fratelli Enzo, Domenico e Riccardo.

BARBIERI Arrigo dichiarava invece che, nella strage dell'oratorio di Cerpiano, avevano perso la vita la sorella BARBIERI Ines e la nipotina (di due anni di età) GHERARDI Anna. L'Avv. SPERANZONI depositava due fotografie raffiguranti le vittime.

TONDI Antonio dichiarava di aver appreso dai racconti del padre che quest'ultimo, nascostosi per sfuggire al rastrellamento, assistette dal suo nascondiglio all'uccisione della moglie e dei sette figli; i tedeschi avevano ucciso dapprima i figli e solo all'ultimo la madre, in modo che questa, prima di morire, potesse assistere all'uccisione dei suoi figli. I sette figli uccisi si chiamavano Pia, Norina, Marta, Antonio, Giacomo e Paolina; quest'ultima era la bambina lanciata in aria e centrata a colpi di fucile, di cui si faceva menzione in alcune testimonianze.

MASCAGNI Domenico dichiarava di aver appreso dal padre della morte nell'oratorio di Cerpiano della sorella del padre, Paola Adalgisa, e della madre del padre, NANNI Giulia.

A questo punto il p.m. chiedeva affrontarsi la questione della acquisizione agli atti della documentazione reperita durante la perquisizione

presso HACKER e della traduzione della documentazione sanitaria relativa a SCHNEIDER Adolf.

Circa la documentazione relativa a SCHNEIDER Adolf, il p.m. ribadiva l'istanza, le parti civili si associavano e le difese manifestavano il consenso; il Tribunale disponeva l'acquisizione, rilevando come si trattasse di documentazione acquisita per rogatoria internazionale e considerando non condivisibile quanto eccepito dalla difesa di SCHNEIDER Adolf circa la lacunosa traduzione in lingua italiana, in quanto il traduttore aveva debitamente attestato quali fossero le parti del documento originale scritte con grafia non leggibile e quindi non traducibili.

Circa la questione relativa alla documentazione HACKER, già contenuta, in lingua tedesca, nel fascicolo del dibattimento, il p.m. insisteva per l'acquisizione, le parti civili si associavano, le difese consentivano, il Tribunale disponeva l'acquisizione.

Il p.m. concludeva chiedendo l'acquisizione dei seguenti documenti: alleg. 2 alla consulenza tecnica, consistente in rapporti periodici della 14^a armata tedesca, in originale e traduzione, con cartine geografiche, per il periodo settembre-ottobre 1944; all. 8 alla consulenza tecnica, consistente in un organigramma semplificato della 16^a div. SS; allegato 9 alla consulenza tecnica, consistente nella copia di una pubblicazione *Marzabotto: quanti, chi e dove*; allegato 10 alla detta consulenza, estratto da altra pubblicazione, *Prima degli Unni a Marzabotto*.

Le parti civili si associavano; i difensori si opponevano, in quanto trattavasi, a loro giudizio, di atti in aggiunta rispetto a quanto già esposto dai consulenti.

Il Tribunale, visto l'ultimo comma dell'art. 501 c.p.p., acquisiva d'ufficio, trattandosi di atti consultati dal consulente nel corso della sua deposizione.

All'udienza del **27 ottobre 2006** si continuava nell'escussione dei testi di parte civile.

Il teste CARDI Walter dichiarava di aver perso nella strage di Creda di Salvaro dieci parenti: i nonni CARDI Augusto e LIPPI Adele, le zie CASTELLINI Dina e CARDI Lucia, Elena, Maria e Gina, i cugini Walter e Alberto, entrambi bambini, e un cugino adulto. Aveva saputo dei fatti dal padre.

La teste CARDI Maria, appartenente alla famiglia di CARDI Walter, lamentava la perdita dei medesimi soggetti, e così anche la teste CARDI Lucia.

Le testimoni GANDOLFI Iolanda e GANDOLFI Rina avevano perso, sempre nella strage di Creda di Salvaro, i genitori GANDOLFI Emilio e GIUSTI Agata, e sei fratelli: Anna, Celestino, Cesarina Margherita, Giorgio, Giuseppe, Maria. La teste GANDOLFI Rina precisava che nella loro famiglia non c'erano partigiani; non ce ne erano neppure nella zona in cui avvenne l'eccidio.

Il teste VENTURA Fernando, sempre nella strage di Creda di Salvaro, perse lo zio, la moglie di questo e i due figli dei predetti zii.

Il teste GANDOLFI Rino perse, alla Creda di Salvaro, la sorella GANDOLFI Ines e la nipotina COMASTRI Bianca, quest'ultima di due anni di età. Riferiva di aver appreso dal padre che un soldato tedesco non aveva voluto sparare ed era stato sostituito alla mitragliatrice.

Il teste GANDOLFI Ugo lamentava la perdita dei medesimi congiunti di cui alla deposizione di GANDOLFI Rino.

Il teste CUCCHI Lorenzo perse lo zio GHERARDI Armando alla Botte di Pioppe di Salvaro, nella strage che si consumò nel canapificio. In precedenza, in data 23 luglio 1944, aveva perso il padre in un altro rastrellamento, sempre ad opera delle SS.

ROSTI Edmonda perse il fratello del padre a Pioppe di Salvaro. Successivamente perse anche nonna e zia, uccise anch'esse nel corso delle varie stragi in territorio di Marzabotto.

MONTI Giovanna dichiarava di aver perso il padre Fernando alla Botte di Pioppe di Salvaro. Il corpo del padre non era mai più stato ritrovato. L'Avv. SPERANZONI produceva altresì una memoria a firma della teste, il cui contenuto era conforme a quello della testimonianza.

FRASCAROLI Loretta e FRASCAROLI Elisabetta persero alla Creda di Salvaro il nonno FRASCAROLI Alfredo, operaio nel canapificio. Erano altresì parenti delle due donne – erano, rispettivamente, zia paterna e bisnonna – di cui alla testimonianza di ROSTI Edmonda.

L'Avv. SPERANZONI rinunciava ai testi CARDI Edda, VENTURA Vittorina, ROSTI Donatella e Liliana, LEONI LAUTIZI Pietro e FRASCAROLI

Stefania. Le altre parti consentivano. Annunciava il decesso della parte civile CARDI Anna.

Terminata l'escussione dei testi presenti, il p.m. chiedeva il consenso delle altre parti per l'acquisizione dei verbali di dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dai testi tedeschi e austriaci citati e non comparsi al dibattimento. Le parti civili consentivano, ma non le difese, sicché il Tribunale, rilevato che non vi erano i presupposti per l'acquisizione, ordinava la restituzione dei detti verbali al p.m.; quest'ultimo, nulla opponendo le altre parti, rinunciava ai sopraddetti testi, e inoltre ai testi DODARO, ROMANO e GUMPEL.

L'Avv. SPERANZONI depositava materiale cartografico da utilizzarsi nell'escussione di un consulente tecnico di parte previsto per le successive udienze, nonché un CD-ROM con fotografie dei luoghi inerenti ai fatti di causa: nulla opponendo le parti, il Tribunale disponeva l'acquisizione. Il predetto difensore depositava inoltre certificazioni relative ai parenti deceduti della persona offesa da lui rappresentata CHIRICI Renato; nulla opponendo le parti, il Tribunale disponeva anche in questo caso l'acquisizione.

All'udienza del **6 novembre 2006**, si dava preliminarmente atto dell'arrivo di documentazione da parte dell'imputato KUSTERER, consistente in un certificato di matrimonio dell'imputato e in un certificato di nascita della figlia dell'imputato, documenti entrambi in lingua tedesca; il Tribunale ne disponeva l'acquisizione e la traduzione in lingua italiana. Si proseguiva con l'esame dei testi di parte civile, preceduta dal deposito, da parte dell'Avv. SPERANZONI, di documenti consistenti in fotografie di persone decedute contenute in un CD-ROM.

Veniva introdotto il teste BACCOLINI Angelo, il quale dichiarava: nel 1944 aveva quattro anni. Perse il padre e i suoi due fratelli. Anche se all'epoca era piccolo, ricordava i fatti: furono rastrellati a Vergato e portati alla Botte di Pioppe di Salvaro; i corpi non furono ritrovati. Il padre aveva trentadue anni ed era ferroviere. Lui invece si salvò, perché fu portato in un bosco.

Dichiarava il teste GHIDINI Achille: a Casone aveva perso la madre, a Cadotto il padre. Lui, all'epoca, aveva quattro anni e mezzo. Ricordava che la madre era stata uccisa sulla soglia di casa mentre il padre veniva

rastrellato; il padre venne invece impiegato dai tedeschi come portamunizioni e portafertiti, e, alla fine dei combattimenti con i partigiani, era stato mitragliato con altri rastrellati dopo che era stato detto loro di andar via.

MASETTI Edoardo, sindaco di Marzabotto dal giugno 2004 (ma già in precedenza consigliere e assessore comunale), spiegava i motivi della costituzione di parte civile del Comune, non solo per i danni materiali sofferti, ma anche per il danno allo sviluppo della comunità, evidenziato dal fatto che, a fronte di una popolazione di seimila abitanti nel 1944, il Comune, fino agli anni '80, aveva avuto una popolazione non superiore a 3500 persone, e solo in seguito era risalita a 6400, grazie al trasferimento in campagna di persone prima residenti a Bologna, non discendenti dagli abitanti di Marzabotto del 1944. Al tempo degli eccidi le campagne di Marzabotto erano più popolate dei centri abitati e l'agricoltura era l'attività principale.

GENZINI Marina, funzionario del Comune di Marzabotto, capo settore servizi generali, deponendo sull'ammontare delle spese sostenute dal Comune in relazione ai fatti del 1944, per un totale, dal 1985 al 2005, di euro 446.798,42, giusta certificazione scritta che depositava. L'Avv. GIAMPAOLO ne chiedeva l'acquisizione. Il Tribunale rinviava la questione all'udienza dell'8 novembre, dopo che le altre parti avessero esaminato la certificazione in questione.

ALTOBELLI Paola, funzionario della Provincia di Bologna, dirigente del servizio paesistico, deponendo sulle spese sostenute dalla Provincia per i fatti di Marzabotto, spese relative principalmente al Parco storico di Monte Sole in base alla Legge Regionale 27.5.1989 n. 19; quantificava tali spese, per il periodo metà anni '80-metà anni '90, in euro 423.063,49, giusta prospetto che depositava. L'Avv. GIAMPAOLO ne chiedeva l'acquisizione, il Tribunale rinviava la questione all'udienza dell'8 novembre, dopo che le altre parti avessero esaminato il prospetto in questione.

SIGNORINI Mirka, funzionario della Provincia di Bologna addetta alla Presidenza della Provincia, deponendo sulle spese dell'Ente per la Scuola di pace di Monte Sole e per il Comitato delle onoranze, spese che, per il periodo 1983-2005, ammontavano a circa 59.000 euro per la Scuola, 25.000 euro per il patrimonio di fondazione e 25.000 euro all'anno (dal 2002) per l'attività.

FRE' Giancarlo, funzionario della Provincia di Bologna, dirigente del servizio edilizia istituzionale, deponeva sulle spese per la parte edilizia del Parco storico di Monte Sole, a partire dal 1998 e fino al 2005, spese quantificate nel prospetto che depositava, e diverse da quelle già enunciate dalla teste ALTOBELLI; l'Avv. GIAMPAOLO ne chiedeva l'acquisizione. il Tribunale rinviava la questione all'udienza dell'8 novembre, dopo che le altre parti avessero esaminato il prospetto prodotto.

LORENZINI Agostino dichiarava: nell'eccidio di S. Martino del 29.9.1944 perse la sorella Agostina e la nonna. Lui, essendo nato nel 1947, non era un testimone diretto, ma seppe dei fatti dal padre e dallo zio, quest'ultimo testimone diretto della strage di S. Martino.

ALESSANDRINI Giampiera, funzionario della Regione Emilia-Romagna per i beni culturali, deponeva sulle spese della Regione per i fatti di Marzabotto negli ultimi sedici anni, in base a varie leggi regionali, per una somma complessiva di euro 547.519,78, giusta prospetto che depositava; l'Avv. GIAMPAOLO ne chiedeva l'acquisizione, il Tribunale rinviava la questione all'udienza dell'8 novembre, dopo che le altre parti avessero esaminato il prospetto prodotto. L'Avv. GIAMPAOLO produceva altresì documentazione ISTAT 1936 sulla popolazione dei tre Comuni di Marzabotto, Monzuno e Grizzana-Morandi all'epoca dei fatti; anche sul punto, il Tribunale rinviava all'udienza dell'8 novembre.

GALANTINI Anna Maria dichiarava di aver perso la zia (sorella del padre), e i tre figli di questa (Franco, Giuseppe e Sergio), nell'eccidio dell'oratorio di Cerpiano. Seppe dei fatti dal nonno materno.

NANNETTI Anna Rosa dichiarava di aver perso il padre, il nonno paterno e il nonno materno alla Botte di Pioppe di Salvaro. All'epoca aveva solo quattordici mesi, seppe dei fatti dalla madre; seppe che il padre non era morto subito, ma qualche ora dopo, dissanguato, in uno scantinato in cui era riuscito a trascinarsi. Le era stato detto che le case erano state saccheggiate dai tedeschi e che in seguito la famiglia era stata accolta nel campo profughi di Firenze. L'Avv. BONETTI produceva documentazione relativa, sulla cui acquisizione il Tribunale si riservava per l'udienza dell'8 novembre.

NANNETTI Adolfo, cugino della precedente, deponeva conformemente sugli stessi fatti, dichiarando di aver perso un nonno e uno zio alla Botte di

Pioppe di Salvaro. Lui aveva saputo dei fatti dal padre, che era invece sopravvissuto essendo stato deportato in Germania per lavorare in un'industria bellica.

SANDRI Giorgio dichiarava di aver perso, nella strage di S. Giovanni, tre fratelli e la moglie (seconda moglie) del padre, che i fratelli uccisi avevano nove, sette e due anni, tutti figli, come lui, di primo letto del padre. Lui aveva appreso i tragici fatti dal padre.

L'Avv. BONETTI rinunciava ai testi LORENZINI Mara, SANDRI Eugenio e Silvana; le altre parti consentivano, il Tribunale ne dava atto.

All'udienza del **7 novembre 2006**, preliminarmente, veniva conferito l'incarico all'interprete Sig.ra Julia GIUSTI per la traduzione della documentazione pervenuta all'udienza precedente dalla difesa KUSTERER. Si proseguiva quindi con l'esame dei testi di parte civile.

LIPPI Alfonso dichiarava di aver perso alla Botte di Salvaro due zii, MONTI Fernando e SCANDELARO Pasquino.

VENTURI Maria e VENTURI Elvira dichiaravano di aver perso il padre a Rioveggio, località in cui il corpo del genitore fu poi ritrovato. Lamentavano anche la perdita di tre cugini (figli di una zia) uccisi al cimitero di Casaglia.

SAMMARCHI Tomasina dichiarava di aver perso al cimitero di Casaglia i nonni e la zia. Il nonno era calzolaio. Giorni dopo il padre perse le gambe su una mina mentre andava a Casaglia a seppellire i morti.

LUCCARINI Luigi dichiarava di aver perso nell'eccidio di S. Martino (30.9.1944) sei zii e la nonna. Lui seppe dei fatti dal padre, che era partigiano e partecipò ai combattimenti contro i tedeschi. Ricordava che il padre gli aveva raccontato di aver visto un soldato tedesco buttar giù da un dirupo la grande croce posta di fronte alla chiesa di S. Martino dicendo: "Cristo, tu fare kaputt perché vuoi male alla Germania". Il padre le aveva raccontato inoltre che i tedeschi erano giunti a Marzabotto su camion ma poi ne erano discesi per proseguire a piedi; aveva visto più di dieci camion.

LUCCARINI Maria Teresa, LUCCARINI Gianluca, LUCCARINI Elide e LUCCARINI Cesare rendevano dichiarazioni conformi a quelle di LUCCARINI Luigi. L'Avv. SPERANZONI rinunciava alla teste LUCCARINI Imelda; le altre parti prestavano il consenso.

I testi LELLI Maria Luisa, LELLI Marcello e LORENZINI Nerina dichiaravano di aver perso nonna e tre zie nella strage di S. Martino, nonché due cugini. L'Avv. SPERANZONI, a questo punto, rinunciava ai testi LORENZINI Romana, Rossella, Rita Pia, ELMI Ersilia e Paolo, BENINI Roberto, SOLDATI Bruno. L'Avv. BONETTI rinunciava a FABBRI Anna e COMELLINI Franca. Le altre parti consentivano.

h Veniva a questo punto introdotta la consulente tecnica di parte civile MAGNI Beatrice, membro del Comitato di consulenza storica del Parco storico di Monte Sole, la quale da circa dieci anni si occupava di ricerche in materia e aveva anche al suo attivo delle pubblicazioni. Procedeva ad una descrizione storico-topografica dei fatti, sulla base delle carte dell'Istituto geografico militare di Firenze e di aerofotografie dell'aviazione alleata, nonché delle carte didattiche del Comitato delle onoranze e del Parco storico, e della cartina, già in atti, redatta dal REDER all'epoca del processo a suo carico. La consulente evidenziava una mulattiera da Cadotto ad Aravecchia come possibile itinerario della prima compagnia, una mulattiera verso Casoncello e altre strade campestri e sentieri, o, in alternativa, un'altra mulattiera da Casoncello e S. Giovanni, come possibili vie seguite dalla quinta compagnia; evidenziava anche una strada che da La quercia conduceva a S. Martino. Dichiarava che la terza compagnia aveva invece seguito una strada principale da Gardelletta verso Casaglia, toccando Le Porte, ma si poteva fare anche un giro più ampio. Per la seconda compagnia, evidenziava una mulattiera da Murazze a Cerpiano, che passava anche per Ca' Zerbino e Scope. Dichiarava che da Caprara si poteva raggiungere Casa Abelle – Colulla di sotto – Colulla di sopra, attraverso un sistema di mulattiere che aggirava il Monte Abelle, strade a quel tempo praticate dai residenti. Da Cadotto a Ca' Steccola alle due Prunaro si arrivava con un sentiero più un tratto di mulattiera fino a Steccola e poi altri tratti di vie campestri fino alle due Prunaro. Evidenziava poi la viabilità da Ca' Steccola a S. Martino e da Ca' Steccola alla Creda. Elencava infine le date degli eccidi in ciascuna località, conformemente a quanto già evidenziato da altri testi. Non sapeva dire se REDER utilizzasse le carte dell'Istituto geografico di Firenze, ma poteva dire che tali carte, dopo i fatti

dell'8 settembre 1943, erano state portate a Dobbiaco, ed erano quindi in possesso delle Forze armate tedesche.

Gli avvocati di parte civile depositavano la relazione di consulenza e altra documentazione allegata. Il Tribunale si riservava per l'udienza del 9 novembre.

Terminato l'esame della consulente, compariva l'interprete nominata all'inizio dell'udienza e depositava la traduzione dei documenti prodotti dalla difesa KUSTERER, di cui veniva data lettura; il Tribunale ne disponeva l'acquisizione.

All'udienza dell' **8 novembre 2006**, si proseguiva con l'esame dei testi di parte civile.

MARCHI Andrea, sindaco del Comune di Monzuno, esponeva le ragioni della costituzione del Comune da lui amministrato nel presente processo: Cerpiano ricade nel territorio di Monzuno; nei luoghi della strage, dichiarava, non vi era stato un vero ripopolamento dopo la guerra e la popolazione risentiva ancora psicologicamente dei fatti di quei giorni del 1944.

SAMMARCHI Luca, funzionario del Comune di Monzuno, deponeva sulle spese affrontate dal Comune in conseguenza delle stragi del 1944, per ricorrenze, lavori e opere e commemorazioni, che quantificava, dal 1989, in euro 464.360,26.

L'Avv. SPERANZONI depositava la documentazione relativa e ne richiedeva l'acquisizione; il Tribunale metteva la documentazione a disposizione delle parti e rinviava la questione all'1 dicembre.

MIGLIORI Primo dichiarava di aver perso sette cugini (bambini), i nonni e la zia. Aveva saputo dei fatti dallo zio superstite.

STANZANI Anna dichiarava di aver perso il fratello Marino, di ventiquattro anni.

MORETTI Livio dichiarava di aver perso il nonno.

SAMMARCHI Bruna dichiarava di aver perso, il 29.9.1944, il padre, la zia materna (incinta), un'altra zia, la nonna, due cuginette e uno zio (la famiglia SASSI), fucilati nel podere Pornari (una delle due località Prunaro). Ricordava che i tedeschi venivano da Casaglia, erano una fila lunga e indossavano uniformi mimetiche con nastri di mitragliatrici, alcuni avevano

anche dei lanciافiamme; prima di prendere suo padre – sulle cui spalle posero un rotolo di filo telefonico perché lo trasportasse per loro – perquisirono la casa, le stalle e il pollaio.

SAMMARCHI Gisella lamentava la perdita del padre, della nonna e dei cugini (la famiglia SASSI), uccisi il 29.9.1944.

GAMBERINI Anna dichiarava di aver perso, il 29.9.1944, il padre Antonio, di quaranta anni. Il corpo del padre, con quelli di altri trucidati, era stato poi ritrovato sotto le macerie di una casa bruciata dai tedeschi. Ricordava che erano stati trucidati anche i figli bambini di uno zio.

GAMBERINI Italo, fratello della teste precedente, precisava che i cugini, in numero di tredici, erano stati trucidati ad Aravecchia-Rioveggio.

A questo punto l'Avv. SPERANZONI rinunciava ai testi GAMBERINI Livia e SAMMARCHI Gina; le altre parti prestavano il consenso.

h Veniva introdotta la teste GHERARDI Gianna, la quale dichiarava di aver perso il padre, un fratello e una sorella del padre e i nonni paterni, uccisi a S. Giovanni di Sotto, e la nonna materna. Lei all'epoca aveva un anno. Il cognato aveva perso la moglie e la figlia.

L'Avv. SPERANZONI rinunciava al teste GHERARDI Gianni. Le altre parti acconsentivano.

Veniva introdotta la teste FORNASINI Caterina, la quale dichiarava che, all'epoca – lei aveva sei anni – viveva con lo zio prete, Don FORNASINI, nella canonica di Sperticano, ove si insediò un capitano tedesco; lo zio fu fucilato. Precisava che si trattava di fatti successivi (13 ottobre 1944). Sul punto deponeva conformemente anche FORNASINI Giovanna.

L'Avv. SPERANZONI chiedeva acquisirsi fotocopia della pag. 94 di un volume contenente la pagina di un giornale dell'epoca. Il Tribunale, dopo aver messo il documento a disposizione delle altre parti, rinviava la trattazione della questione all'udienza dell'1 dicembre.

Veniva introdotto il teste BECCARI Ivano, il quale dichiarava che il 5.10.1944 suo padre era stato preso dai tedeschi e da allora non lo si rivide mai più.

L'Avv. SPERANZONI rinunciava ai testi CERI Flavio, FRANCESCHINI Domenico, BUGANE' Ilio, PEDRIALI Patrizia e Luigi, PIERATELLI Clara,

PASELLI Ardilio, SAMMARCHI Luisa e Mara; le altre parti prestavano il consenso; comunicava altresì il decesso della parte civile BEVILACQUA Emilio e depositava il relativo certificato di morte, nonché il certificato di nascita dei figli ed eredi Denis e Loris; produceva ancora il certificato di morte di GHERARDI Armando, una delle vittime dell'eccidio dell'1.10.1944. Depositava atto di nomina come difensore di persona offesa per conto di SABBIONI Lucia e i certificati di nascita di SABBIONI Lucia e di nascita e morte dei suoi genitori, zio, nonno e fratello, tutti uccisi al cimitero di Casaglia; il Tribunale, nulla opponendo le altre parti, acquisiva.

In ordine ai prospetti spese depositati dagli Enti costituiti parte civile, L'Avv. SPERANZONI insisteva per l'acquisizione; il p.m. non si opponeva; le difese, fermo restando che ogni valutazione sulla rilevanza e congruità andava affrontata nel momento opportuno, si rimettevano. Il Tribunale disponeva l'acquisizione.

All'udienza del **9 novembre 2006**, preliminarmente, il p.m. produceva l'interrogatorio in lingua tedesca di SCHNEIDER Max, chiesto per rogatoria garantita un anno e mezzo prima. Il Tribunale, nulla opponendo le altre parti, ne disponeva l'acquisizione in forza dell'art. 431 lett. f) c.p.p. e disponeva la convocazione dell'interprete a cui conferire l'incarico per la traduzione.

Veniva introdotto SASSI Claudio, sindaco di Grizzana Morandi, uno dei tre Comuni nel cui territorio si verificarono gli eccidi; duecento abitanti di Grizzana trovarono la morte negli eccidi di quei giorni e il trauma psicologico, dichiarava il teste, era ancora ben vivo nella collettività da lui amministrata. Sua suocera era stata deportata in Germania.

L'Avv. SPERANZONI produceva un prospetto delle spese sostenute dal Comune in conseguenza dei fatti del 1944, spese che, a partire dal 1956, venivano quantificate in euro 381.857. Il Tribunale rinviava la trattazione della questione all'1 dicembre.

LAZZARINI Franco dichiarava che, a guerra finita, aveva saputo della fucilazione del padre, avvenuta però in data 12.10.1944.

NADALINI Carlo dichiarava di aver perso un fratello e una sorella (bambini) a S. Giovanni di sotto. La madre si era salvata perché lasciata indietro ad aiutare un cieco.

Compariva l'interprete, Dott.ssa Barbara BALESTRACCI, alla quale veniva conferito l'incarico per la traduzione dell'interrogatorio di SCHNEIDER Max, e che dichiarava di potervi procedere in giornata, con riserva di depositare successivamente la traduzione scritta.

Veniva introdotta la teste GOLFETTI Aldina, la quale dichiarava di aver visto i tedeschi in casa sua in quei giorni e che il padre, partigiano, era morto nel luglio del 1944, prima dei fatti di Marzabotto.

BURZI Maria Pia non perse alcun congiunto negli eccidi ma solo il padre, partigiano, che cadde nei combattimenti.

POSSENTI Umberto dichiarava che il 5 ottobre 1944 un graduato delle SS venne nella loro casa e che il padre, invalido della prima guerra mondiale, fu preso dal panico e fuggì; furono ritrovati i vestiti e i documenti, ma non il corpo. Ricordava ancora un anziano che, essendo sordo, non si fermò all'alt di un SS e fu ucciso.

A questo punto l'interprete dava lettura della traduzione dell'interrogatorio di SCHNEIDER Max, dal quale risultava che il predetto si era avvalso della facoltà di non rispondere.

L'Avv. SPERANZONI rinunciava ai testi MARCHI Bruna, Delia, Fedora e Leonora, POSSENTI Amato, CAMILLERI Marco, LAMANDINI Anita; la altre parti prestavano il consenso.

Circa la consulenza tecnica di parte civile, il p.m. si associava alla richiesta di acquisizione formulata dalle parti civili; le altre parti chiedevano di trattare la questione all'udienza dell'1 dicembre; il Tribunale rinviava la trattazione della questione a tale udienza.

All'udienza dell' **1 dicembre 2006**, preliminarmente si affrontava la questione sollevata dall'Avv, MARGREITER, difensore tedesco di BICHLER, il quale assumeva di non aver avuto adeguate comunicazioni sullo svolgimento del processo dall'Avv. SIMONELLI e, in particolare, di non aver ricevuto copia del verbale dell'interrogatorio reso dal BICHLER il 7.4.1950. Il p.m. comunicava che risultava, quale difensore tedesco del BICHLER, altro nominativo; che il detto difensore tedesco aveva partecipato ad atti delle indagini preliminari ma che non risultava una nomina formale; e che le comunicazioni dell'Avv. SIMONELLI risultavano regolari; l'Avv. BIASOTTI, sostituto dell'Avv. SIMONELLI, confermava la regolarità della

corrispondenza specificando che la relativa documentazione, già prodotta al p.m., era a disposizione, e che comunque l'avv. MARGREITER risultava in indirizzo assieme all'altro difensore, Avv. GUGELBERGER. Aggiungeva che i difensori tedeschi, proprio dopo l'invio da parte italiana del detto verbale di interrogatorio, avevano interrotto ogni comunicazione. Il p.m. produceva copia dei documenti attestanti tale invio, in quanto depositati presso la Procura, e il Tribunale ne disponeva l'acquisizione.

Circa i documenti presentati alle precedenti udienze e non ancora formalmente acquisiti, fra i quali i prospetti delle spese degli enti costituiti parte civile, le parti non si opponevano all'acquisizione, nei limiti della congruenza, la cui valutazione rimettevano al Tribunale; il Tribunale disponeva l'acquisizione della documentazione in oggetto.

L'Avv. GIAMPAOLO produceva lettera datata 15.11.2006 con allegato prospetto della Regione Emilia-Romagna, la cui produzione si era precedentemente riservato; anche in tal caso il Tribunale disponeva l'acquisizione.

Il p.m. procedeva ad alcune integrazioni probatorie, chiedendo acquisirsi i seguenti documenti: schede della *Deutsche Dienststelle* relative ai testimoni deceduti LEGOLL e KNEISSEL e comunicazioni della polizia tedesca sul teste KLOSE (allegati alla consulenza tecnica); traduzione di un verbale di ALBERS del 16.6.1970 (l'originale in lingua tedesca era già in atti); numero sessantotto rapporti giornalieri delle perdite del battaglione REDER, relativi al periodo 15 febbraio – 20 novembre 1944, in parte copie di atti già prodotti; ciclostilato trovato in sede di perquisizione presso HACKER e cartolina inviata dal KUNDE al KURTZ; lettera di HACKER a KURTZ del 7.7.1988 e due pagine dell'indirizzario tenuto da HACKER (in cui comparivano i nomi di alcuni imputati), atti tutti provenienti dalla perquisizione HACKER; lettera di un avvocato tedesco che lamentava uno scambio di persone relativo all'imputato STOCKINGER e nota della *Deutsche Dienststelle* con allegata scheda, da cui risultava la corretta identificazione dell'imputato; nonché fotocopia e traduzione di una pagina della pubblicazione sulle Waffen-SS della casa editrice inglese OSPREY, che dimostrava come l'altro STOCKINGER fosse in forza alla divisione *Nibelungen*, mai presente sul fronte italiano; traduzione di un atto del

Krakenbuchlager di Berlino relativo a PIEPENSCHNEIDER (l'originale in lingua tedesca era già in atti); estratto (con traduzione) del libro *Im gleiche Tritt und Stritt* contenente un organigramma della 16^a div. Waffen-SS.

Il p.m., inoltre, rinnovava la richiesta di consenso delle altre parti all'acquisizione dei verbali dei testi METZGER e STEINBRENNER. Tutti i documenti venivano messi a disposizione delle altre parti.

L'Avv. SPERANZONI depositava i certificati di nascita e morte di RUBINI Livia, AMICI Anna Maria, AMICI Marisa, AMICI Iris, il certificato di morte di AMICI Giovanni, tutti congiunti di AMICI Nino, e il certificato di nascita del detto AMICI Nino, persona offesa. Produceva inoltre una lettera inviata al Prefetto di Bologna dall'ufficiale di polizia Carlo GALLI, relativa ai fatti di causa, e ricordava essere ancora pendente la questione dell'acquisizione dell'articolo di giornale e della relazione del consulente di parte (e documentazione allegata). Le difese degli imputati non si opponevano e il Tribunale disponeva l'acquisizione di tutti i documenti sopra menzionati.

A questo punto la difesa di KUSTERER produceva: certificato di nascita del KUSTERER, con annotazioni successive; estratto dal libretto personale dell'imputato (certificato di matrimonio e certificato nascita della figlia); esibiva il testo della sentenza di uno dei processi di Norimberga, precisamente di quello a carico dei dirigenti della IG FARBEN.

Circa la produzione documentale del p.m., i difensori di parte civile si associavano alla richiesta di acquisizione; i difensori degli imputati non si opponevano, eccezion fatta per i verbali STEINBERGER e METZGER, all'acquisizione dei quali non consentivano. Il Tribunale acquisiva tutti i documenti, tranne i due verbali sopra detti.

Sulle produzioni del difensore di KUSTERER, le altre parti non si opponevano e il Tribunale disponeva l'acquisizione.

Circa i verbali STEINBERGER e METZGER, il p.m. ne chiedeva l'acquisizione ex art. 500 co. 4 c.p.p., motivando tale richiesta con l'inquinamento probatorio posto in essere, a suo giudizio, da ex appartenenti alle SS o da organizzazioni composte da ex appartenenti alle SS; le parti civili si associavano; i difensori si opponevano, non ritenendo la sussistenza di concreti elementi da cui desumere l'inquinamento probatorio, e inoltre

perché l'art. 500 co. 4 c.p.p. sarebbe da applicarsi *dopo* l'esame del testimone, e non *in luogo* di questo.

Il Tribunale rigettava la richiesta di acquisizione, non ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 500 co. 4 c.p.p., in quanto non vi erano concreti elementi per far ritenere che i testi in esame avessero subito intimidazioni o fossero stati altrimenti condizionati nella decisione di presentarsi e rendere testimonianza in dibattimento.

A questo punto si procedeva alla lettura degli atti già acquisiti al fascicolo del dibattimento, secondo le modalità di cui all'art. 511 co. 5 c.p.p. e con la precisazione che trattavasi della documentazione indicata analiticamente in tutti i verbali delle pregresse udienze, ed ulteriore rispetto a quella di cui era stata di volta in volta data lettura. Le parti ribadivano di non richiedere la lettura espressa di alcun singolo atto e il Tribunale dichiarava la chiusura dell'istruzione dibattimentale.

All'udienza del **10 gennaio 2007** il p.m. formulava la sue conclusioni, precedute e introdotte dalla proiezione di un breve filmato, relativo all'intervista resa ad un giornalista tedesco dall'ex caporale SS Albert MEIER, originariamente indagato nell'ambito di questo procedimento, ma non portato a giudizio perché nel frattempo deceduto. Sulla scorta delle parole del predetto MEIER, il quale aveva definito le vittime di Marzabotto, del "foschi bacilli", il p.m. riassumeva i fatti come emersi dal dibattimento ed evidenziava alcune circostanze, decisive per la definizione della responsabilità degli odierni imputati.

Evidenziava, per cominciare, che i fatti accaduti a Marzabotto e dintorni erano il frutto della applicazione di procedure operative di particolare ferocia, da cui si evinceva chiaramente che l'eccidio era imputabile non alla mera iniziativa di singoli, bensì a precise scelte operative dei superiori comandi, uniformemente applicate dalle truppe sul campo, e, per quel che riguarda la 16^a div. SS, non solo a Marzabotto, ma anche in altre stragi a cavallo fra la Toscana e l'Emilia-Romagna nell'estate del 1944: bastava osservare che a tale divisione erano imputabili circa duemila civili trucidati in un arco temporale compreso fra i mesi di luglio e di settembre del 1944, e che tale cifra corrispondeva al venti per cento di tutti i civili italiani uccisi dalle truppe

germaniche; lo stesso servizio informazioni britannico aveva parlato di “deliberata politica di sterminio” nei confronti delle popolazioni civili.

Proseguiva rilevando come tale particolare ferocia operativa affondasse le sue radici nel fanatismo ideologico di cui il personale della 16^a div. SS era impregnato.

Venendo alle posizioni degli imputati, il p.m. rilevava che essi dovevano essere tutti ritenuti concorrenti morali nel fatto, in quanto il primo di essi (ALBERS), Aiutante di battaglione, aveva partecipato all’ideazione della strage, e gli altri ne avevano diretto l’esecuzione sul campo o vi avevano preso parte come esecutori materiali. Sulle singole posizioni:

ALBERS, già in servizio nella *Leibstandarte*, era Aiutante maggiore e uomo di fiducia di REDER, aveva partecipato alla pianificazione dell’operazione, era responsabile dei collegamenti fra il comando e le compagnie sul campo, era rimasto con REDER durante tutta l’operazione o la maggior parte di essa: la sua responsabilità non poteva essere dubbia, e pertanto il p.m. chiedeva l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato;

BAUMANN, sergente, comandante di squadra nella prima compagnia, identificato come tale dalla scheda personale, dalla documentazione relativa alla sua prigionia di guerra e dalla documentazione pensionistica; egli stesso ammetteva di aver partecipato a un’operazione antipartigiana presso Bologna, ma contemporaneamente si difendeva asserendo che, all’epoca della strage, si sarebbe trovato a Venezia per la frequenza di un corso, circostanza non risultante dai documenti, dai quali risulta invece che il detto corso si svolse nel mese di dicembre. Dalla documentazione sanitaria proveniente dal *Krakenbuchlager* di Berlino si evinceva che in quel periodo non era ricoverato in alcuna struttura sanitaria militare. Era dunque presente, e, ricordava il p.m., veniva citato sia nel libro apologetico sulla 16^a div, sia nelle liste di ex SS sequestrate dalla polizia tedesca presso HACKER. Il p.m. chiedeva pertanto l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato BAUMANN;

BECKER, sergente della terza compagnia, terzo plotone: non risultava provata la partecipazione ai fatti; l’imputato aveva sostenuto di essere stato trasferito alla 16^a nel novembre-dicembre 1944 e non erano emersi elementi

idonei a smentirlo; il p.m. chiedeva pertanto l'assoluzione ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p.;

BICHLER, maresciallo comandante di plotone nella prima e nella terza compagnia, proveniente dalla *Totenkopf*. La sua presenza e le sue funzioni nel battaglione REDER erano provate dai documenti in atti e dalle sue dichiarazioni rese al processo REDER e acquisite agli atti del presente procedimento, nelle quali ammetteva di aver partecipato a rastrellamenti di civili poi avviati a Bologna, e specificava che, secondo lui, non era possibile distinguere fra partigiani e civili; di lui parlava anche il coimputato JAHNERT, uscito precocemente dal processo per morte accertata durante il dibattimento. Dalla dichiarazioni del BICHLER si evinceva una attività di pianificazione preoperativa tra comandanti di compagnia e comandanti di plotone; il p.m. chiedeva pertanto l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato BICHLER;

KUSTERER, sergente, comandante di squadra nella terza compagnia: secondo i documenti in atti, la sua presenza ai fatti era provata; in particolare, il rapporto perdite del periodo 11 settembre/ 31 ottobre 1944 lo indicava come ferito a Rioveggio il 4 ottobre 1944; non risultavano altri ricoveri o assenze; il p.m. chiedeva pertanto l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato KUSTERER;

ROITHMAIER: comandante di squadra nella prima compagnia. Nella documentazione in atti (scheda personale, documentazione relativa alle decorazioni conferite, documentazione pensionistica) era indicato come *zugfuhrer*; veniva ricordato da altri testimoni, e lui stesso ammetteva di aver partecipato a un'azione che poteva essersi svolta nella zona di Marzabotto; non risultavano ricoveri nel periodo; il p.m. chiedeva pertanto l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato ROITHMAIER;

SCHNEIDER Adolf: maresciallo capo comandante di plotone della terza compagnia, anche lui proveniente dalla *Leibstandarte*; dalla documentazione in atti si evinceva che non era ricoverato né altrimenti assente nel periodo; il p.m. chiedeva pertanto l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato SCHNEIDER Adolf;

SCHNEIDER Max: sergente comandante di squadra della quinta compagnia, nell'ambito del plotone che, per l'azione di Marzabotto, fu

aggregato alla prima compagnia; il rapporto perdite del periodo 11 settembre/ 31 ottobre 1944 lo indicava come ferito a Monzuno il 29.9.1944, senza che risultassero ricoveri precedenti; il p.m. chiedeva pertanto l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato SCHNEIDER Max;

TIEGEL: caporal maggiore; non era possibile provare la sua partecipazione ai fatti in quanto non si era potuto appurare quando aveva assunto le funzioni di comandante di squadra, certe solo dopo il novembre del 1944; ne chiedeva pertanto l'assoluzione ex art. 530 co. 2 c.p.p.;

TRÄGER: sergente comandante di squadra della prima compagnia, circostanze risultanti dalla scheda personale, dal foglio paga, dalla documentazione relativa alla prigionia di guerra e dalla documentazione assicurativa; il rapporto perdite del periodo 11 settembre/ 31 ottobre 1944 lo indicava come ferito a Cadotto il 29.9.1944: lui aveva affermato di essere stato ferito anteriormente (agosto 1944), ma era smentito dalla documentazione; aveva dichiarato che il giorno prima dell'operazione aveva partecipato a una riunione preoperativa; il p.m. chiedeva pertanto l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato TRÄGER;

WACHE: sergente comandante di squadra della prima compagnia, come si evinceva dalla scheda personale e dal foglio paga. Aveva collaborato al libro propagandistico della 16^a SS; non risultavano ricoveri o altre assenze; il p.m. chiedeva pertanto l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato WACHE;

SPIELER: non risultava aver ricoperto incarichi di comando, ma il suo nome era contenuto in atti di indagine delle autorità alleate e in dichiarazioni testimoniali, e veniva chiamato a rispondere come esecutore materiale degli ordini criminosi. Apparteneva organicamente a un'altra unità della divisione, il 36° reggimento, ma era probabilmente aggregato alla seconda compagnia del battaglione REDER; o, forse, originariamente appartenente a tale compagnia, veniva successivamente trasferito al 36° reggimento; in ogni caso, era presente a Marzabotto, come provavano l'allegato al rapporto G2 e la testimonianza KNEISSEL, che lo chiamavano in causa per l'uccisione di due anziani e per l'eccidio di un gruppo di persone in una chiesa. Non risultavano assenze nel periodo, e, conseguentemente, il p.m. chiedeva l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato SPIELER;

GUDE: soldato semplice della seconda compagnia del battaglione REDER, e non di un'unità FLAK, indicata nella documentazione come ente addestrativo iniziale; chiamato a rispondere in qualità di esecutore materiale come SPIELER, indicato come tale dal rapporto G2, che gli attribuiva l'uccisione di donne e bambini. Nessun ricovero nel periodo; il p.m. chiedeva pertanto l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato GUDE.

WULF: sergente della quinta compagnia, comandante del plotone aggregato alla prima compagnia. Era citato espressamente dal testimone LEGOLL (che faceva parte del suo plotone) e che lo indicava come autore di uccisioni di civili; a questo proposito, il p.m. precisava che il nome del sottufficiale indicato nel verbale delle dichiarazioni di LEGOLL – WOLF e non WULF – era chiaramente un errore nella trascrizione, da parte di personale di lingua inglese, di un nome pronunciato in un'altra lingua, in quanto possibili omonimi del WULF facevano servizio in altre unità della divisione e avevano altri gradi; le dichiarazioni di LEGOLL erano quindi pienamente riscontrate dai documenti, dai quali peraltro non si evinceva alcuna possibile assenza per il periodo in questione; il p.m. chiedeva pertanto l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato WULF;

FINSTER: caporal maggiore autista della seconda compagnia; il rapporto G2 lo indicava come l'autore dell'uccisione di donne e bambini e dell'incendio di case. Il teste WOJTECKI lo indicava come colui che pianificava i servizi degli autisti; il p.m. chiedeva pertanto l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato FINSTER;

STOCKINGER: soldato semplice autista della seconda compagnia; il rapporto G2 lo indicava come l'autore dell'uccisione di donne e bambini e dell'incendio di case. Il teste KNEISSEL diceva di lui che "fu obbligato" a partecipare all'operazione. L'omonimia che era stata prospettata con altro personaggio non doveva inficiare il quadro probatorio in quanto si era accertato che l'altro STOCKINGER faceva servizio nella divisione *Nibelungen*, mai impiegata in Italia; non risultavano ricoveri e, nel suo interrogatorio, si era dimostrato non credibile, giungendo a negare anche fatti e circostanze evidenti; il p.m. chiedeva pertanto l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato STOCKINGER;

PIEPENSCHNEIDER: caporale autista, proveniente dalle *Totenkopf*, citato da KNEISSEL, risultava ferito il 5.7.1944, ma senza ricovero; il p.m. chiedeva pertanto l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato PIEPENSCHNEIDER.

Circa la natura e l'utilizzabilità della documentazione della Commissione alleata, il p.m. ricordava come si fosse appurato nel corso dell'istruzione dibattimentale che non si trattava di documentazione anonima; si trattava inoltre di documenti già utilizzati in altri procedimenti giudiziari – SIMON e REDER – e pienamente attendibili per la terzietà della fonte da cui provenivano e lo scopo (extraprocessuale) per cui erano stati formati; erano documenti precisi e ricchi di dettagli, anche in relazione alla gravità dei fatti, che certo dovevano essere rimasti ben impressi nella memoria dei testimoni. Proseguiva ricordando che tradizionalmente ai sottufficiali delle forze armate germaniche erano attribuite grande autonomia e grande responsabilità, soprattutto in quelle particolari condizioni operative del tempo di guerra; ricordava altresì quale fosse lo scopo dell'operazione di Marzabotto, e cioè un attacco diretto contro la popolazione civile, tant'è che i partigiani, dopo i primi scontri, non erano stati inseguiti; rammentava che l'appartenenza alle SS non era un elemento secondario per la comprensione dei fatti, che affondavano anche nell'ideologia nazista di cui era imbevuto il reparto di REDER e tutta la 16^a divisione; insisteva sul fatto che a Marzabotto erano stati impartiti ordini preventivi e precisi, che i comandanti sul campo sapevano benissimo cosa fare, e che la soglia della punibilità penale a titolo di concorso morale doveva ritenersi raggiunta nel momento in cui i soggetti ricevevano l'ordine criminoso, ordine che era ben chiaro per tutti da prima dell'azione, visto che i reparti operavano con autonomia, senza che venissero sul momento impartiti ordini specifici (si potevano vedere, sul punto, le dichiarazioni di LEGOLL e di quasi tutti i testimoni italiani); l'uso di razzi di segnalazione colorati costituiva un'ulteriore prova di organizzazione preventiva; risultava addirittura che un tedesco avvisò un amico italiano del pericolo imminente. Era accertato che la sera prima dell'operazione vi furono riunioni fra i comandanti di compagnia e i comandanti di sottoreparto, altro elemento che poteva condurre ad affermare con certezza la preordinazione delle stragi, sulla base di ordini provenienti dal comando di battaglione e

trasmessi attraverso tutta la catena gerarchica; andava considerata anche l'assenza di ordini di sfollamento diretti alla popolazione civile. Escludeva che le stragi potessero essere presentate come rappresaglie, perché avvenivano anche a distanza dai luoghi dei combattimenti con i partigiani.

In definitiva, affermava il p.m., tutti gli imputati, di cui aveva chiesto la condanna, avevano piena consapevolezza e volontà del fatto in cui erano concorsi. Ricordava che, per potersi parlare di concorso, bastava anche la mera agevolazione, con la propria presenza, del fatto altrui, e che, in ogni caso, l'apporto al fatto criminoso andava valutato in base all'autorità e alle competenze di ciascun imputato, e al suo grado. Concludeva (con riserva di replica) chiedendo l'assoluzione di BECKER e TIEGEL e la condanna di tutti gli altri, con il riconoscimento di tutte le aggravanti contestate, esclusa quella del grado per GUDE, STOCKINGER e SPIELER, e, per tutti, esclusa quella dell'aver commesso il fatto con le armi in dotazione; chiedeva che venissero negate le attenuanti generiche per la gravità del fatto e che, se concesse, venissero giudicate soccombenti nella comparazione con le aggravanti.

Circa l'imputazione ex art. 187 c.p.m.g. a carico di STOCKINGER e PIEPENSCHNEIDER, ne chiedeva il proscioglimento, perché il fatto andava correttamente qualificato ai sensi dell'art. 187 co. 1 c.p.m.g., e per tale reato era intervenuta la prescrizione.

In punto pena, chiedeva l'ergastolo per tutti gli imputati di cui aveva chiesto la condanna, più il risarcimento dei danni alle parti civili, con provvisoria, condanna alle spese e alle altre conseguenze di legge, incluse le pene accessorie.

A questo punto formulava le proprie conclusioni il rappresentante dell'Avvocatura dello Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e chiedeva il risarcimento del danno morale subito dallo Stato-comunità, da quantificarsi in separato giudizio, e inoltre la integrale pubblicazione della sentenza di condanna sul quotidiano *Repubblica*.

All'udienza dell' **11 gennaio 2007** proseguiva la formulazione delle conclusioni da parte dei difensori di parte civile.

Per primo l'Avv. GIAMPAOLO, per la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna e i tre Comuni di Marzabotto, Monzuno e Grizzana Morandi, concludeva per la responsabilità degli imputati, lamentando i danni

subiti dagli enti come danni inferti alla comunità, intesa come comunità di intenti e di sentimenti, che non era più stato possibile ricostruire dopo i fatti; quantificava il risarcimento del danno nella somma risultante dai documenti già presentati e dalle conclusioni scritte, che contestualmente depositava; in linea subordinata chiedeva una provvisionale.

L'Avv. SPERANZONI, rappresentante di ottantadue persone fisiche costituite parte civile (una delle quali deceduta nel corso del processo, con conseguente subentro degli eredi), riassumeva inizialmente i fatti, descrivendo compiutamente i percorsi delle compagnie del battaglione REDER così come erano stati ricostruiti sulla base degli atti di causa, ed elencava i singoli eccidi di cui ogni compagnia si era resa responsabile, con il numero e l'identità delle vittime; specificava, in relazione agli imputati che risultavano feriti in data 29.9.1944, che la località Albergana, ove si era consumata una delle prime stragi, era stata raggiunta dalle SS prima di Cadotto, dove si erano svolti gli unici combattimenti con i partigiani, e che pertanto la detta strage era certamente anteriore al ferimento degli imputati; secondo le dichiarazioni a suo tempo rese da REDER, e acquisite, il combattimento di Cadotto era iniziato verso le 8.30 del mattino e a quell'ora già erano state commesse diverse stragi: quella di Aravecchia, per esempio, secondo le dichiarazioni di LEGOLL, era avvenuta verso le 8.00 (eccidio della famiglia GAMBERINI); anche le prime uccisioni di civili che, secondo LEGOLL, erano state ordinate da WULF erano avvenute prima degli scontri; anche a Campolungo e in altre località – nelle quali non si verificò alcuno scontro con i partigiani – le uccisioni di civili erano iniziate prima delle 8.30. Sulla presenza dell'imputato KUSTERER, specificava che erano le stesse parole dell'imputato ad affermarla, in quanto questi dichiarava di aver assistito alla morte del suo comandante di compagnia, SCHMIDKUNZ, avvenuta l'1.10.1944 a Grizzana. Circa la crudeltà, circostanza rilevante in quanto contestata come aggravante, erano abbastanza eloquenti episodi come quelli delle uccisioni di bambini davanti ai loro genitori, o l'uccisione di donne incinte a colpi di pugnale all'addome. Circa la premeditazione, anch'essa circostanza rilevante in quanto contestata come aggravante, era da ritenersi provata per via delle riunioni preoperative che, secondo le dichiarazioni del BICHLER in atti, si erano svolte fra i comandanti di

compagnia e di plotone. Per quanto atteneva al danno e alla sua quantificazione, si richiamava alla giurisprudenza della Suprema Corte sulla perdita di affetto parentale, citata negli atti di costituzione di parte civile, e depositava conclusioni scritte; chiedeva liquidarsi il danno in ragione di 50.000 euro per ogni parente ucciso, cifra aumentata di 25.000 euro se la parte civile costituita fosse già nata al tempo dei fatti, e di altri 25.000 se era stata presente ai fatti, il tutto moltiplicato per quattro; chiedeva che la condanna al risarcimento fosse dichiarata provvisoriamente esecutiva; chiedeva in ogni caso una provvisoria.

L'Avv. BONETTI, rappresentante di diciotto persone fisiche costituite parte civile, esponeva anch'egli i fatti, escludeva che potesse ricorrere l'esimente dell'adempimento del dovere, dal momento che l'esecuzione dell'ordine costituiva manifestamente reato (disciplina che, peraltro, coincideva perfettamente con quanto disposto dal par. 47 del codice penale militare tedesco dell'epoca) ed escludeva anche l'esimente dello stato di necessità, perché la disobbedienza non avrebbe cagionato quelle conseguenze estreme che gli imputati avevano sempre mostrato di paventare. Circa il danno, si richiamava alle conclusioni scritte, che depositava, e che sul punto erano conformi a quelle del collega SPERANZONI.

All'udienza del **12 gennaio 2007** svolgevano le loro conclusioni tutti i difensori degli imputati, ad eccezione del difensore di KUSTERER.

L'Avv. ARGILLA, per STOCKINGER, precisava che il suo assistito non aveva avuto alcuna funzione di progettazione, ideazione o condivisione dell'intento criminoso, perché non aveva né grado né funzioni di comando. Era uno dei tre autisti citati nel rapporto G2 e nella testimonianza KNEISSEL: ma il primo (il rapp. G2) era una mera emanazione della seconda, e inoltre anonimo, e dunque inutilizzabile; quanto alla testimonianza KNEISSEL, essa raccontava fatti riferiti e distingueva tra coloro che avevano partecipato e altri che erano soltanto presenti, ma dei quali il teste non sapeva dire se avessero anche partecipato: tra questi ultimi citava anche gli autisti, dicendo che "furono obbligati a partecipare, non so cosa abbiano fatto"; La compagnia di STOCKINGER (la seconda) era responsabile dell'eccidio di Cerpiano, ma la testimonianza KNEISSEL

addossava tutta la responsabilità al MEIER, e citava inoltre SPIELER. Lo STOCKINGER, proseguiva il difensore, non era volontario ma arruolato su base obbligatoria, aveva la licenza elementare ed era agricoltore: una figura dunque modesta, e ciò, pur ammettendo la sua presenza, incideva sul dolo. Ricordava che era stato identificato un altro STOCKINGER (Franz Erwin, per l'esattezza), originariamente scambiato per l'imputato, e poi risultato essere altro soggetto. Chiedeva pertanto l'assoluzione per la mancanza della prova di aver commesso il fatto.

L'Avv. CONTE, per BAUMANN, contestava che l'imputato fosse stato informato prima dell'azione; rilevava che, essendo l'unico armato di *panzerfaust*, doveva essere stato necessariamente impiegato in prima linea contro i partigiani; in ogni caso, non avrebbe potuto rifiutarsi di obbedire (l'episodio relativo al militare PIELTNER era eloquente in tal senso), e anche il teste PIRETTI aveva parlato di un soldato titubante che era stato minacciato; contestava inoltre che l'apporto di BAUMANN integrasse gli estremi del concorso morale, in quanto le sue funzioni di comando erano di fatto inesistenti, avendo egli ai suoi ordini solo tre uomini, a causa delle perdite in combattimento. Concludeva quindi per l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

Gli Avv. DE LUCA, per TIEGEL, e PIZZUTO, per BECKER, si associavano sostanzialmente alle richieste assolutorie formulate dal p.m. nei confronti dei loro assistiti.

L'Avv. ORLANDO, per FINSTER, rilevava come il suo assistito fosse indicato come mero esecutore materiale, e che non era citato da KNEISSEL ma solo dal rapporto G2. La sua presenza poteva anzi essere esclusa dal momento che lo stesso KNEISSEL aveva dichiarato che autisti e cuochi erano stati impiegati in combattimento solo a partire dal 19.10.1944. Concludeva quindi per l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

L'Avv. PARIZZI, per PIEPENSCHNEIDER, contestava la genericità del capo di imputazione e l'incompletezza delle prove documentali; contestava l'utilizzabilità della testimonianza di KNEISSEL, in quanto non riferiva di fatti direttamente appresi, non diceva nulla del suo assistito e non era riscontrata da altri elementi; il PIEPENSCHNEIDER risultava citato solo nel rapporto G2, un riassunto rielaborato e non un vero e proprio interrogatorio; il

prigioniero di guerra al cui interrogatorio il detto rapporto si riferiva non veniva indicato nominativamente, ma lasciato anonimo. Ancora: l'imputato non apparteneva alla seconda compagnia, come detto nel rapporto G2, ma, in base ad un rapporto perdite del 5.7.1944, che riportava il suo ferimento a Rosignano, risultava addetto al comando di divisione. Infine, negava la partecipazione del PIEPENSCHNEIDER al fatto di cui all'art. 187 c.p.m.g., come ammesso dallo stesso p.m.. Concludeva quindi per l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

L'Avv. BIASOTTI, per BICHLER, concludeva che non vi era prova certa della partecipazione del BICHLER ai fatti; l'unico elemento era costituito dalle dichiarazioni rese dall'imputato stesso nel 1950, ma egli mai parlava di Marzabotto o dell'Emilia-Romagna, ma solo di un suo ferimento a Carrara, con successivo ricovero; contestava ancora il difensore che potesse parlarsi di concorso morale, perché non era identificabile la concreta attività determinativa o rafforzativa dell'intento criminoso altrui. Concludeva quindi per l'assoluzione per non aver commesso il fatto, ex art. 530 comma 1 o, in subordine, comma 2, c.p.p..

L'Avv. VALLINI, per SCHNEIDER Max, ricordava come il suo assistito fosse stato ferito nel primo giorno di operazioni, anzi, nelle primissime ore delle stesse, come dall'imputato stesso dichiarato; aggiungeva che il suo assistito era stato ricoverato presso l'ospedale militare di Riva del Garda. Nelle dichiarazioni di LEGOLL non si faceva il nome dello SCHNEIDER, ma si citava un episodio in cui l'ordine di uccidere dei civili veniva impartito direttamente dal comandante di compagnia SEGEBRECHT e non dai comandanti di plotone o di squadra; successivamente a tale episodio, il teste LEGOLL faceva riferimento a una sparatoria che avrebbe cagionato il ferimento di soldati tedeschi, episodio che ben avrebbe potuto riguardare l'imputato SCHNEIDER; contestava infine l'elemento psicologico del reato. Concludeva quindi per l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

L'Avv. MAZZELLA, per WULF, concludeva per l'assoluzione, non essendovi prova, nelle dichiarazioni di LEGOLL, che il WULF avesse impartito ordini di uccidere dei civili; sottolineava comunque come da tali dichiarazioni non si desumesse la prova certa che l'imputato avesse realizzato i fatti di cui all'imputazione, nei precisi contesti ivi delineati e con le

modalità ivi specificate, integrative delle circostanze aggravanti della premeditazione e della crudeltà.

L'Avv. CIANFANELLI, per SPIELER, contestava che fosse stata raggiunta la piena prova della responsabilità del suo assistito, anche sulla base del fatto che le caratteristiche fisiche che i diversi documenti accreditavano all'imputato non coincidevano tra di loro. Inoltre, trattandosi di un soldato semplice appena diciottenne, poteva dirsi che non avesse la possibilità di sottrarsi all'esecuzione dell'ordine, ancorché illegittimo, e, sul punto, era importante la testimonianza PIRETTI. Concludeva quindi per l'assoluzione per non aver commesso il fatto; in subordine, chiedeva la condanna al minimo della pena, con i benefici concedibili.

L'Avv. FIORELLA, per SCHNEIDER Adolf, concludeva per l'assoluzione, ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p., non essendo stata raggiunta la piena prova della responsabilità personale in relazione a specifiche condotte.

L'Avv. BIANCHI (in sostituzione dell'Avv. PIRAS), per TRÄGER e WACHE, precisava che i due imputati non erano fanatici, ma solo giovani sedotti dall'ideologia dell'epoca; che TRÄGER risultava ferito il 29.9.1944 e che nel suo interrogatorio aveva dichiarato di esser stato ferito tra le 9 e le 10 del mattino, in concordanza con le testimonianze di LEGOLL e di ROSSI Giovanni. Per WACHE, il teste WOJTECKI lo ricordava vagamente, ma senza scendere in dettagli, e così anche il teste SCHENCK: in conclusione, non vi era prova della sua partecipazione. Concludeva quindi per l'assoluzione per non aver commesso il fatto, relativamente all'imputato WACHE, e perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, per l'imputato TRÄGER.

L'Avv. TRUPPA, per GUDE e (in sostituzione dell'Avv. ZOLEZZI) per ROITHMAIER, contestava la genericità del capo di imputazione, l'insufficienza delle prove sulla personale responsabilità e sulla partecipazione ai fatti; l'unica prova, il rapporto G2, non era riscontrato né dalla testimonianza KNEISSEL, né da altri elementi; si chiedeva, relativamente a GUDE, se non potesse trattarsi proprio del soldato che, secondo la testimonianza PIRETTI, si era rifiutato di sparare a Cerpiano.

Concludeva quindi per l'assoluzione per non aver commesso il fatto, quanto meno ex art. 530 co. 2 c.p.p..

L'Avv. VADALA', per ALBERS, contestava che vi fossero gli estremi del concorso morale: il ruolo dell'ALBERS nella catena di comando non era tale da poter incidere nella fase decisionale; in ogni caso, visto il suo comportamento processuale nel processo REDER, avrebbe meritato le attenuanti generiche. Concludeva quindi per l'assoluzione per non aver commesso il fatto; in linea subordinata, riconosciute le attenuanti generiche, instava per il proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato.

All'udienza del **13 gennaio 2007** rassegnava le sue conclusioni l'Avv. CANESTRINI, difensore dell'imputato KUSTERER, evidenziando, *in primis*, l'assenza di contraddittorio nella formazione della prova, nonché le carenze probatorie che avevano connotato l'intero processo e che erano esclusivamente addebitabili al lungo tempo trascorso; in particolare, affermava che non era possibile stabilire la responsabilità individuale del KUSTERER, e ancor meno era possibile fondare la prova del concorso morale sulla base del mero fanatismo ideologico e della preventiva conoscenza (e dunque accettazione) degli ordini criminosi; contestava inoltre che l'appartenenza alle SS potesse determinare automaticamente il concorso morale in tutti i crimini commessi dal Corpo; contestava altresì che il battaglione esplorante della 16^a divisione SS potesse definirsi un reparto d'élite.

Circa la personale responsabilità dell'imputato, non vi era prova – proseguiva l'Avv. CANESTRINI – di alcun contributo causale: sul punto, citava a supporto il decreto di archiviazione emesso dal g.i.p. del Tribunale ordinario di Genova relativamente ai fatti della scuola DIAZ del luglio 2001.

Contestava che le *verlustmeldungen* – i rapporti delle perdite – fossero sempre attendibili.

Rilevava come l'appartenenza ad una compagnia non importasse automaticamente la partecipazione ai combattimenti nei quali la compagnia di appartenenza era stata impegnata: il KUSTERER poteva bene essere rimasto nelle retrovie a svolgere compiti logistici.

Rilevava ancora come i percorsi seguiti dalle varie compagnie non fossero sempre ben definiti e vi fossero delle sovrapposizioni che, spesso,

non permettevano di affermare con certezza quale compagnia si fosse resa responsabile di un determinato episodio.

In conclusione, secondo il detto difensore si trattava di un processo indiziario, nel quale non era stata raggiunta la certezza della colpevolezza.

Chiudeva la sua arringa accennando alla sussistenza dello stato di necessità e alle conseguenze del bilanciamento fra le aggravanti contestate e le attenuanti concedibili e chiedendo l'assoluzione del KUSTERER ex art. 530 comma 2 c.p.p..

Il p.m., a questo punto, replicava ad alcune affermazioni delle difese.

Per PIEPENSCHNEIDER, ne precisava l'appartenenza alla seconda compagnia e il successivo trasferimento alla quinta; precisava ancora che la richiesta di proscioglimento per il reato di cui all'art. 187 c.p.m.g. era motivata dalla prescrizione, e non fondata sul merito. Per BICHLER, insisteva sulla certezza della prova della responsabilità. Precisava che nessuno degli imputati risultava ricoverato, che il capo di imputazione non era generico e che l'allegato al rapporto G2 era pienamente riscontrato. Insisteva sul punto della trasmissione dell'ordine criminoso, sulla piena utilizzabilità dei documenti e dell'assenza di prova di alcuna coazione sui militari operanti, circostanza che portava ad escludere la sussistenza dello stato di necessità.

Le parti civili non formulavano alcuna replica.

Il difensore di PIEPENSCHNEIDER insisteva che nel faldone XIII del procedimento 151/02 si trovava tutta la scheda personale dell'imputato, da cui si poteva evincere l'assegnazione al comando divisionale in data 5.7.1944; il passaggio alla quinta compagnia non era datato. Insisteva sulla anonimità – e dunque inutilizzabilità – dei documenti.

Il difensore di KUSTERER insisteva nelle conclusioni già formulate.

L'Avv. CONTE insisteva sulla valutazione integrale delle testimonianze.

Prove utilizzabili

Preliminarmente, il Collegio ritiene opportuno precisare i criteri sulla base dei quali procederà alla valutazione ed alla utilizzazione delle prove, in specie quelle documentali, acquisite al presente processo.

Nel corso della complessa istruttoria, infatti, - e cioè dall'udienza ex art. 431 c.p.p. fino alla chiusura dell'istruzione dibattimentale - è stato acquisito al fascicolo del dibattimento un imponente compendio probatorio, costituito non solo dalle pur numerose testimonianze assunte nel corso del dibattimento, incluse le dichiarazioni dei consulenti, ma anche da una gran massa di verbali e documenti acquisiti a seguito di rogatorie internazionali o provenienti da altri procedimenti giudiziari per crimini di guerra: il processo REDER, in primis, e conseguentemente il processo britannico a carico del generale SIMON (comandante della 16^a div. SS), molti atti del quale confluirono nel procedimento REDER.

Il Collegio ritiene che nell'ambito della notevole mole di documenti acquisiti al processo si possano operare le seguenti distinzioni, in riferimento alle caratteristiche intrinseche di ciascun atto ed alle modalità ed al contesto di redazione del medesimo.

Gli atti che fanno parte dei verbali e delle relazioni degli organi di inchiesta alleati possono essere ricondotti nella categoria delle prove documentali, contemplate e disciplinate dall'art. 234 c.p.p.. Detta disposizione, nel consentire la acquisizione di scritti e altri documenti, identifica il documento in ragione della sua attitudine a rappresentare fatti, persone e cose e non distingue tra i diversi mezzi di rappresentazione, riferendosi sia alla rappresentazione di fatti che alla rappresentazione di dichiarazioni. Di conseguenza vengono ricompresi anche gli atti che hanno contenuto narrativo (Corte Cost. sent. n. 142 del 1992).

Gli atti che fanno parte delle relazioni e delle informative redatte dagli organi di inchiesta alleati, in immediata prossimità rispetto ai fatti di causa, hanno una precisa identità e collocazione e non possono essere considerati "documenti anonimi"; e ciò anche nell'eventualità che qualcuno di tali atti, in sé e per sé considerato, si riveli privo di sottoscrizione. Quello che assume rilievo determinante, infatti, è la valutazione congiunta ed integrata degli atti medesimi, che colga ed evidenzi l'intreccio di riferimenti che li caratterizza e consenta di ricondurli ad una precisa e determinata fonte.

Nell'ambito della prova documentale, con conseguente assoluta utilizzabilità processuale, vanno ricondotte le *verlustmeldungen* (rapporti

delle perdite) e la documentazione di provenienza alleata relativa alla prigionia di guerra.

Nella stessa categoria processuale va in genere ricondotta tutta la documentazione proveniente dagli archivi tedeschi, acquisita nel rispetto delle norme di procedura e di indubbia forza ed idoneità rappresentativa di fatti e circostanze relativi alla seconda guerra mondiale. Tanto è vero che la suddetta documentazione viene usata per comprovare se ed in che misura spettino benefici previdenziali a coloro che ne facciano richiesta ed assumano di avere prestato servizio in determinate aree operative e di esservi rimasti per un dato periodo.

I verbali di prove assunte nel vigore dell'abrogato codice di procedura penale sono tendenzialmente utilizzabili nel corso del presente processo, con le dovute cautele e ferma restando la necessità di valutazioni e conclusioni che tengano conto della peculiarità di casi di specie. Dette prove, infatti, appaiono riconducibili agli schemi delineati nell'articolo 238 c.p.p. e, in parte residua, al concetto di prova documentale di cui all'articolo 234 stesso codice. E' di conseguenza pacifico ed indiscutibile che le suddette dichiarazioni, in quanto rese da soggetti nel frattempo deceduti, siano acquisibili ai sensi del combinato disposto degli articoli 238 e 511 c.p.p. ed assumano il valore di prova in virtù della lettura dibattimentale, nelle duplice forma in cui questa può avere luogo (effettiva e virtuale).

In parte diverse sono le considerazioni da farsi con riguardo al c.d. "allegato al rapporto G2". Questo rapporto, infatti, costituisce un atto interno dei servizi informativi alleati, sostanzialmente consistente in una sintesi delle informazioni e notizie acquisite attraverso colloqui con i prigionieri di guerra tedeschi.

Il predetto documento, quindi, difetta dei requisiti minimi di utilizzabilità probatoria nella parte in cui si limita a fare riferimento a dichiarazioni rese da anonimi prigionieri di guerra e su tali basi formula precise e puntuali accuse nei confronti di altri soggetti. E' evidente che la mancata identificazione della fonte delle informazioni impedisce qualsiasi verifica e controllo di attendibilità e plausibilità e di conseguenza consente di equiparare il tutto alla situazione delineata dall'articolo 203 co. 1 c.p.p. (dichiarazioni degli informatori della polizia giudiziaria).

Va da sé che i documenti sopra indicati sono invece pienamente utilizzabili nella parte in cui menzionano la fonte delle dichiarazioni, fermo restando (ed è il caso di specie con riferimento alle dichiarazioni attribuite ai prigionieri Wilhelm KNEISSEL e Julien LEGOLL) che occorre comunque valutare se ed in che misura le dichiarazioni che nel rapporto sono attribuite ai prigionieri coincidano poi effettivamente con le dichiarazioni da questi rese e debitamente verbalizzate.

Infine vanno prese in esame le dichiarazioni rese dagli imputati in precedenza e nella diversa qualità di persona informate sui fatti o di testimoni (in particolare nel processo REDER). Ritiene il Collegio che in casi del genere occorra procedere con estrema cautela e comunque evitare in modo assoluto di utilizzare contro l'imputato dichiarazioni da questi rese in precedenza, soprattutto nell'ipotesi in cui le suddette dichiarazioni siano state rilasciate in qualità di teste in un procedimento per fatti connessi a quelli di cui al presente processo. Casi, per vero, in cui non è facile comprendere se la pregressa qualifica di testimone, invece che di imputato, sia dipesa dal fatto che non vi fossero prove a carico dell'allora teste, oppure da opzioni di più vasto respiro e, nella sostanza, ricognitive dell'idea che la repressione dei crimini di guerra dovesse riguardare i sommi gradi gerarchici e non le posizioni marginali o intermedie.

Sicché è convincimento del Collegio che le precedenti dichiarazioni rese dagli imputati allorquando non erano tali debbano essere utilizzate solo nella parte in cui attestino circostanze fattuali di rilevanza generale (per esempio, in merito alla dislocazione dei reparti ed alla loro movimentazione) e che per la parte residua, e fermo restando il limite dell'impiego *contra se*, vadano prudentemente valutate in riscontro e come riscontro di altri elementi di prova in atti.

Ricostruzione del fatto storico

Il fatto storico per il quale è processo è stato ricostruito sulla base del copioso compendio documentale proveniente dai processi SIMON e REDER, nonché in base alle altre prove in atti, soprattutto le complete e dettagliate sintesi operate dai testi GIANNONI e D'ELIA e dai tre consulenti del p.m., nonché, per quanto attiene alla comprensione dei movimenti sul

terreno e delle caratteristiche di questo, dalla consulenza topografica di parte civile.

I fatti si svolsero dunque nei tre Comuni di Marzabotto, Monzuno e Grizzana Morandi, in Provincia di Bologna, nei giorni 29 e 30 settembre e 1 e 5 ottobre dell'anno 1944. La maggior parte delle località interessate dagli eccidi si concentrava sul versante del fiume Setta; l'operazione, che avrebbe condotto agli eccidi, nacque come operazione antipartigiana contro la brigata partigiana *Stella Rossa*, della quale era stato incaricato il battaglione esplorante della 16^a divisione *Panzer Grenadiere* delle Waffen-SS, battaglione comandato dal magg. Walter REDER; il battaglione REDER, che, come compiutamente spiegato dal consulente del p.m. Dott. POLITI, costituiva un'unità scelta nell'ambito della divisione, aveva una forza, a pieno organico, di circa mille uomini, ma in quel periodo il reparto aveva una consistenza più ridotta.

Il documento utilizzato dal teste GIANNONI nella sua deposizione del 4.7.2006 e identificato come SCHIZZO 2 – opera del magg. REDER, realizzata al tempo del suo processo – mostra la dislocazione della brigata partigiana *Stella Rossa* sul territorio della (futura) strage; il documento utilizzato dal teste GIANNONI nella sua deposizione del 4.7.2006 e identificato come SCHIZZO 3 – sempre opera del REDER – illustra lo svolgimento pianificato dell'operazione che il battaglione REDER avrebbe dovuto condurre contro la *Stella Rossa*, evidenziando in rosso i partigiani e in azzurro le truppe tedesche.

Il battaglione REDER comprendeva: una compagnia comando, cinque compagnie operative e una di supporto; nell'operazione vennero impiegate quattro compagnie: la 1^a, a La Quercia con obiettivo S. Martino; la 5^a, da Murazze con obiettivo Monte Caprara; la 3^a, da Murazze a Monte Sole; la 2^a, anch'essa da Murazze a Monte Sole, ma con percorso in parte diverso da quella della 3^a; si trattava, per tutti gli obiettivi, di posti occupati dai partigiani; nella mappa disegnata dal REDER vi erano anche dei reparti indicati in colore verde, i reparti tedeschi incaricati di fare da "cintura" delimitando l'area operativa del battaglione REDER (unità di artiglieria, unità della FLAK – la contraerea – altre unità della Wehrmacht, la compagnia di scorta divisionale della 16^a SS). Il battaglione REDER, unità esplorante, era

indicato in sigla come AA (*Aufklärung Abteilung*, Reparto esplorante, *Recce Unit* nelle fonti in lingua inglese). Il documento utilizzato dal teste GIANNONI nella sua deposizione del 4.7.2006 e identificato come SCHIZZO 4 (sempre opera del magg. REDER) indicava la zona di riposo del battaglione REDER, che vi giunse verso il 25 settembre 1944 e prese parte ad alcuni combattimenti sulla linea gotica il 25 e 26 settembre; il 27 e il 28 si accuartierava sul fiume Setta.

La sera del 28 l'ufficiale 1c della divisione, magg. LOOS, ordinava a REDER di iniziare l'operazione antipartigiana l'indomani alle ore 06.00; all'ora stabilita le compagnie di REDER si schieravano come da pianificazione, previa riunione operativa fra REDER e i comandanti di compagnia e l'Aiutante di battaglione Paul ALBERS. Quindi ogni compagnia si muoveva nel suo settore predeterminato: la 1^a compagnia, durante la sua marcia, veniva bloccata a Cadotto dalla resistenza del posto comando della *Stella Rossa* (la 1^a compagnia, in vista di ciò, era stata rinforzata da un plotone mitraglieri distaccato dalla 5^a compagnia e comandato dal sergente Helmut WULF). L'elenco delle località toccate dal battaglione REDER risultava essere il seguente: Albergana, toccata dalla 1^a compagnia, per un totale di tredici vittime; Aravecchia, toccata anch'essa dalla 1^a compagnia, per un totale di venti vittime; Cadotto, toccata anch'essa dalla 1^a compagnia, per un totale di trentotto vittime; Campolungo, toccata dalla 2^a compagnia, per un totale di quattro vittime; Caprara di Sopra, toccata dalla 3^a compagnia, quarantasette vittime; Ca' Beguzzi, toccata (ma solo il 5 ottobre) dalla 5^a compagnia, ventuno vittime; Casaglia, toccata dalla 3^a compagnia, settantanove vittime; Casone di Riomoneta, toccata dalla 2^a compagnia, diciassette vittime; Cerpiano, toccata anch'essa dalla 2^a compagnia, quarantatré vittime; La Quercia, toccata dalla 5^a compagnia, sei vittime non identificate; Prunaro di Sopra, toccata dalla 1^a e dalla 5^a compagnia operanti congiuntamente, quindici vittime; Prunaro di Sotto, toccata anch'essa dalla 1^a e dalla 5^a compagnia operanti congiuntamente, venti vittime; San Giovanni di Sotto, toccata dalla 5^a compagnia, cinquantuno vittime; San Martino, toccata dalla 1^a compagnia, quarantasette vittime; Scope di Casaglia, toccata dalla 2^a compagnia, dieci vittime (identificate come due madri e otto bambini); Steccola, toccata dalla 1^a e dalla 5^a compagnia

operanti congiuntamente, con una sola vittima accertata, un anziano che, non riuscendo a marciare alla stessa velocità degli altri rastrellati, veniva gettato vivo in un pagliaio in fiamme; l'eliminazione delle vittime era in genere avvenuta mediante fucilazione o mitragliamento con armi di squadra, seguito dal lancio di bombe a mano tra i corpi per garantire che eventuali superstiti non riuscissero a scappare.

Determinazione del fatto materiale contestato

I diciassette giudicabili sono giunti al dibattimento separatamente, nell'ambito di tre diversi procedimenti, gradualmente riuniti nelle prime udienze della fase dibattimentale, come esposto nella parte narrativa; tale originaria separazione ha comportato la parziale diversità dei rispettivi capi di imputazione, riscontrabile dalla lettura dell'epigrafe. Ma tale diversità è meramente apparente.

Infatti, tutti gli imputati sono chiamati a rispondere del medesimo accadimento, consistente nel fatto storico come ricostruito ed esposto nel capitolo precedente, e sintetizzabile nei termini seguenti: l'aver, in concorso fra loro e con altri militari del battaglione esplorante della 16^a divisione *Panzer Grenadiere*n delle Waffen-SS rimasti non identificati, o risultati deceduti, commesso, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, fatti di violenza mediante omicidio, per cause non estranee alla guerra e senza giustificato motivo, nei confronti di privati nemici che non prendevano parte alle operazioni militari, cagionando così la morte di circa ottocento persone; fatto commesso nei tre Comuni di Marzabotto, Grizzana Morandi e Monzuno, nelle date del 29 e 30 settembre, 1 e 5 ottobre 1944; con le aggravanti contestate in epigrafe, in particolare quelle dell'aver agito con premeditazione e con crudeltà verso le persone, ed esclusa soltanto l'aggravante dell'aver commesso il fatto con le armi in dotazione, alla cui contestazione il p.m. ha rinunciato in sede di conclusioni.

Gli imputati STOCKINGER e PIEPENSCHNEIDER sono inoltre chiamati a rispondere del reato previsto e punito dall'art. 187 c.p.m.g., come contestato in epigrafe.

Le ragioni della affermazione della penale responsabilità

Per decidere della responsabilità dei diciassette imputati in ordine al fatto ricostruito e determinato come sopra, è necessario svolgere alcune considerazioni preliminari.

In primo luogo, la responsabilità è collegata alla presenza sui luoghi e nel momento del fatto. Già l'imputato TRAUSNER, nel corso del dibattimento, è stato prosciolto, su richiesta del p.m., perché era provata la sua frequenza di un corso in Germania nel periodo della strage di Marzabotto; e per analoghi motivi il p.m., in sede di conclusione, ha richiesto l'assoluzione, sia pure in via dubitativa, degli imputati BECKER e TIEGEL. Degli altri quindici imputati, invece, può dirsi che essi erano tutti presenti sui luoghi e nel momento dei fatti. Il punto sarà compiutamente sviluppato quando si tratterà delle singole posizioni, ma al momento può essere considerato un punto fermo e la base di partenza per le ulteriori considerazioni.

In secondo luogo: eccezion fatta per gli imputati WULF e SPIELER, il dibattimento non ha consentito di acquisire, a carico di imputati diversi dai due sopraddetti, elementi di prova che dimostrino la loro materiale partecipazione agli atti di omicidio. In altre parole, nonostante il gran numero di episodi compiutamente ricostruiti dalle testimonianze acquisite nel corso del processo, incluse le dichiarazioni dei consulenti, non è stato possibile identificare nessuno degli imputati come esecutore materiale di taluno degli eccidi che compongono il feroce mosaico della strage di Marzabotto (con le sole già citate eccezioni di WULF e SPIELER). Anzi, per quanto attiene all'imputato ALBERS, è al contrario provato che egli non partecipò materialmente ad alcuna delle dette uccisioni.

Infatti, dalle testimonianze e consulenze, alle quali si è fatto riferimento per la ricostruzione del fatto, si è potuto identificare con chiarezza l'appartenenza di ogni imputato ad una delle compagnie del battaglione REDER e i percorsi seguiti da ciascuna compagnia durante l'operazione, e, conseguentemente, quali eccidi ogni compagnia commise nelle località toccate durante la marcia. Tutte le testimonianze, però, pur concordando sul fatto che i militari operavano in gruppi di dieci-venti uomini, non hanno fornito elementi in base ai quali poter concludere che il tale imputato facesse parte della tale squadra e che questa si fosse resa responsabile di una

determinata strage, tra le tante commesse nelle circostanze di tempo e luogo indicate nel capo di accusa (fatte sempre salve, lo si ripete ancora una volta, le posizioni di WULF e SPIELER).

Del tutto diverse, però, sono le conclusioni cui si perviene in riferimento al concorso morale.

E' ben noto – ed è appena il caso di ricordarlo – che integra gli estremi del concorso morale qualsiasi comportamento che contribuisca a determinare, o anche solo a rafforzare, l'intento criminoso di altri, a prescindere da qualsiasi partecipazione materiale nell'esecuzione di tale proposito criminoso. Può e deve parlarsi di concorso morale, quindi, nel caso in cui un militare, ricevuto un ordine manifestamente criminoso da trasmettere ai subordinati perché provvedano alla sua materiale esecuzione, lo trasmetta e così determini i predetti subordinati a commettere uno o più fatti costituenti reato: ed è del tutto ininfluyente che poi il soggetto che ha trasmesso l'ordine partecipi materialmente o no alla sua esecuzione, poiché in ogni caso egli ha già prestato un contributo causale decisivo, senza il quale il reato non sarebbe stato commesso: come si suol dire, *hoc sufficit*.

Quanto sopra esposto richiede, però, una precisazione: quali erano gli ordini impartiti alle truppe SS per l'operazione di Marzabotto, operazione che, ufficialmente, era diretta contro una formazione combattente nemica, ancorché irregolare, la brigata partigiana *Stella Rossa*?

I protagonisti tedeschi della vicenda, imputati o testimoni, a partire da SIMON e REDER (con le sole, ma significative, eccezioni di KNEISSEL e LEGOLL, come si vedrà), hanno sempre sostenuto che gli ordini impartiti per l'operazione di Marzabotto erano di "procedere senza riguardo per le perdite proprie o nemiche" e di "combattere senza riguardo per i civili"; disposizione, quest'ultima, spiegata nel senso che si dovevano affrontare ed annientare i nemici – cioè i partigiani della *Stella Rossa* – senza preoccuparsi dei danni che, durante il combattimento, venissero inflitti a quei civili che un fato avverso avesse fatto capitare in mezzo al fuoco incrociato delle opposte parti combattenti: ordini severi, di particolare durezza, come ammesso dagli stessi tedeschi - ordini, peraltro, pienamente conformi alle direttive generali del maresciallo KESSELRING per la lotta antipartigiana -; ordini, a giudizio dei testi, forse non pienamente legittimi, ma certamente non manifestamente

criminosi, non nel particolare contesto operativo della guerra partigiana, combattuta contro un nemico sfuggente e insidioso che spesso usava i civili come strumento di mimetizzazione.

Secondo queste testimonianze, in altri termini, le ottocento vittime civili di Marzabotto, Grizzana e Monzuno null'altro sarebbero se non "danni collaterali", secondo la moderna terminologia militare.

Il quadro è indubbiamente suggestivo e, si deve ammetterlo, provvisto di una logica che nella sua astrattezza presenta elementi di plausibilità.

Ma si tratta di logica astratta, appunto, e sicuramente parziale. Due sono gli elementi, decisivi, che "non tornano", come si suol dire.

Il primo è che, accettando tale versione dei fatti, dovremmo immaginare lo scontro fra il battaglione REDER e la brigata *Stella Rossa* come una titanica battaglia divampata per giorni su un ampio fronte, con numerosi e aspri combattimenti, perché solo una battaglia del genere avrebbe potuto cagionare tanti e tali "danni collaterali"; oppure, che una epidemia di follia omicida abbia improvvisamente e uniformemente colpito le centinaia di soldati del battaglione REDER, i quali, superando di loro iniziativa i confini tracciati dagli ordini superiori, si sarebbero abbandonati alle feroci stragi la cui sinistra eco ha risuonato per mesi nell'aula del processo.

Così, evidentemente, non è. Lo scontro fra i partigiani e le truppe del battaglione REDER fu poco più di una scaramuccia localizzata, che cagionò al battaglione REDER perdite a dir poco ridicole e che ebbe inizio verso le 8.30 del mattino del 29.9.1944. Per contro è provato non solo che le stragi di civili inermi erano iniziate almeno mezz'ora prima, ma altresì che tali stragi vennero consumate in località in cui non vi fu il pur minimo accenno di ostilità nei confronti degli uomini di REDER.

Niente "danni collaterali", dunque. E neppure follia omicida: tutte le testimonianze dei sopravvissuti concordano sul fatto che le squadre di militari SS operavano in modo ordinato, sistematico e metodico; l'opposto di quello che ci si aspetterebbe da un'orda di pazzi invasati.

Il secondo elemento che "non torna" con la pur abile versione degli ordini "duri ma non criminosi" è chiaramente contenuto nelle deposizioni di LEGOLL e KNEISSEL. Dichiarazioni di KNEISSEL: ai suoi camerati fu "ordinato di dare alle fiamme interi villaggi, di uccidere il bestiame e di

uccidere tutti i civili, inclusi donne e bambini”; ogni soldato doveva fare rapporto sul numero di persone uccise. Dichiarazioni di LEGOLL: l’ordine era “di fare rappresaglia sparando indiscriminatamente su tutte le persone nelle vicinanze, qualora fossimo fatti segno a fuoco mentre eravamo in marcia”, e tale ordine veniva direttamente da REDER.

Con questo, ritiene il Collegio, si conclude ogni discussione sul tenore degli ordini che furono impartiti agli uomini del battaglione REDER per l’operazione del 29.9.1944. Ordini la cui reale natura, oltre che nelle leali ed esaurienti deposizioni dei due testi sopra indicati, trova la più significativa conferma nelle atroci dimensioni del massacro e nel numero abnorme di bambini, donne, vecchi e civili inermi che furono barbaramente uccisi.

Erano tali ordini chiaramente e indiscutibilmente criminosi? La domanda è davvero oziosa. Non esiste norma, né di diritto interno né di diritto internazionale, che consenta di fare dei civili inermi il bersaglio diretto della *vis bellica*: sul punto si ritornerà più avanti, e ancora quando si affronterà la questione della qualificazione giuridica del fatto.

Quindi, tornando al problema del concorso morale, può senz’altro concludersi che la trasmissione ai propri subordinati di un ordine, del tenore di quello che fu diramato dal magg. REDER, integra senza ombra di dubbio un tale concorso, sia sul piano della coscienza e volontà del fatto che l’esecuzione dell’ordine cagionerà, sia della determinazione dei subordinati a cagionarlo. Sicché, quelli fra gli imputati che, per l’esercizio di funzioni di comando, ad ogni livello, o di funzioni di pianificazione, costituissero, all’interno del battaglione REDER, un anello della catena gerarchica di trasmissione degli ordini, dal livello più alto fino alla truppa, dovranno essere ritenuti responsabili, ancorché – lo si ripete – essi non abbiano materialmente “premuto il grilletto”.

Che poi questa trasmissione degli ordini lungo la catena gerarchica – dal comando di battaglione ai comandanti di compagnia, dai comandanti di compagnia a quelli di plotone, da questi ai comandanti di squadra e, infine, dai comandanti di squadra ai gregari – vi sia stata, è parimenti indubitabile. Le prove sono concordi sul fatto che si tenne una riunione, la sera del 28.9.1944, fra REDER, ALBERS, il magg. LOOS del comando di divisione e i comandanti di compagnia del battaglione (si vedano le dichiarazioni di

EKKEHARDT, ad esempio). Ancora, dalle dichiarazioni dell'imputato TRÄGER – dichiarazioni rese nella veste di indagato e con tutte le garanzie previste dalla legge, sicché non si pone alcuna questione sulla loro utilizzabilità – si può apprendere che si tennero delle riunioni preoperative tra i comandanti di plotone e i comandanti di squadra. Infine, le concordi testimonianze dei superstiti, nonché quella del LEGOLL, riferiscono che i plotoni, le squadre e spesso i singoli soldati operavano senza necessità di munirsi di volta in volta di ordini o autorizzazioni: segno, questo, che le istruzioni e gli ordini ricevuti in precedenza costituivano il programmato e condiviso piano di azione e che la attività sul campo delle truppe SS, fino all'ultimo soldato, costituiva puntuale attuazione di ordini ben conosciuti e di procedure ben rodute.

Resta un ultimo punto da affrontare. Posto che i militari investiti di funzioni di pianificazione e/o di comando del battaglione REDER abbiano trasmesso ai subordinati un ordine manifestamente criminoso avendo piena coscienza della sua criminalità, avevano essi l'obbligo ineludibile di trasmetterlo o sussisteva la possibilità di sottrarsi a tale obbligo? In altre parole, può invocarsi a loro discolta l'esimente dell'adempimento del dovere o quella dello stato di necessità?

Per quanto attiene all'esimente dell'adempimento del dovere, norma di riferimento per il giudice è l'art. 40 c.p.m.p. che, pur essendo stato abrogato dalla L.382/1978, deve ritenersi applicabile ai fatti di causa in quanto più favorevole rispetto all'art. 51 c.p., oggi applicabile anche per i reati militari. Tale disposizione era così formulata:

“Per i reati militari, in luogo dell'art. 51 del codice penale, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

L'adempimento di un dovere, imposto da una norma giuridica o da un ordine di un superiore o di altra Autorità competente, esclude la punibilità.

Se un fatto costituente reato è commesso per ordine del superiore o di altra Autorità, del reato risponde sempre chi ha dato l'ordine.

Nel caso preveduto dal comma precedente, risponde del fatto anche il militare che ha eseguito l'ordine, quando l'esecuzione di questo costituisce manifestamente reato”.

Sulla base di tali regole, che nella sostanza sono le medesime dell'art.

51 c.p. oggi vigente, di cui anzi si riteneva fossero soltanto un logico sviluppo, e del par. 47 del codice penale militare tedesco, applicabile durante il conflitto mondiale, vigeva la regola della sostanziale irresponsabilità del militare esecutore dell'ordine, a meno che questo non avesse ad oggetto un fatto manifestamente criminoso.

Cardine della normale irresponsabilità per quanto commesso in esecuzione di un ordine era la necessità di assicurare che una categoria di persone tanto particolare come i militari, i cui compiti istituzionali devono essere assolti con la prontezza che solo un ordine gerarchico impone, non si trovasse esposta a penose valutazioni, e conseguenti perdite di tempo, a fronte di quanto comandato.

A completare siffatto dispositivo, subentrava quindi la norma che sanciva la non punibilità del militare che avesse dato esecuzione ad un ordine costituente reato, posto che non gli era consentito indugiare nell'esecuzione e chiedere esplicitazioni o conferme di sorta.

Tuttavia, già nel 1941 (data di emissione del codice penale militare) era avvertita l'esigenza che tale obbedienza dovesse comunque incontrare un limite: si riteneva, cioè, che laddove i comportamenti richiesti configgessero in maniera intollerabile con i precetti che avrebbero dovuto governare la coscienza di ogni essere umano, qualunque militare si sarebbe dovuto opporre all'esecuzione dell'ordine (oggi si veda l'art. 4 L.382/1978 sulla disciplina militare).

Il problema si sposta, allora, sull'individuazione del limite oltre il quale l'ordine del superiore non svolge più la sua efficacia esimente, e si determina l'opposto dovere di disobbedienza.

Si è visto che il comma 4 della norma richiamata fa riferimento alla manifesta criminalità dell'ordine, criterio che viene costantemente inteso in senso oggettivo, a significare che, raggiunto quel limite, è lo stesso ordine che perde il suo carattere vincolante.

Nel caso di specie, alla luce di quanto si è più sopra detto, è di tutta evidenza che gli ordini impartiti per l'operazione di Marzabotto, che anche nella più edulcorata delle ricostruzioni dei protagonisti tedeschi vengono qualificati come particolarmente duri, erano una manifesta violazione del diritto interno e internazionale sull'uso della violenza bellica.

A rigore, poiché si tratta di fatti caratterizzati da un'imperiosa evidenza, oltre che da un altissimo contenuto di disvalore, non sarebbe neanche necessario dimostrare la consapevolezza di quella criminalità, tant'è vero che l'art. 8 dello Statuto del Tribunale di Norimberga sanciva direttamente l'inescusabilità dell'ordine avente ad oggetto crimini di guerra, attraverso una presunzione assoluta di manifesta criminalità che esentava il giudice da qualunque ulteriore riscontro. Ciò in ragione del fatto che il carattere delittuoso esclude l'efficacia esimente dell'ordine già sotto il profilo oggettivo, rendendo, quindi, del tutto irrilevante anche l'insindacabilità putativa (Cass., sez. I, 16.11.1998, PRIEBKE; ma, già prima, Cass., sez. V, 28.5.1984, Guerrieri, ivi richiamata).

Per quel che concerne lo stato di necessità, una volta stabilito che nessun dovere di obbedienza imponeva l'esecuzione di un piano tanto manifestamente criminoso, ci si deve domandare se all'esclusione della punibilità si debba pervenire per altra via e, segnatamente, facendo riferimento all'aver gli imputati agito in stato di necessità.

Infatti, secondo l'art. 54 c.p.,

“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo”.

In proposito costituisce un dato che può senz'altro essere definito ormai notorio la circostanza che nei numerosi processi nei confronti di criminali nazisti, a partire da quello di Norimberga, sia stata sempre invocata tale esimente senza che, però, sia stato comprovato un solo caso di esecuzioni sommarie di militari disobbedienti, in specie in quelli celebrati nel primo dopoguerra, quando vi era la possibilità di sentire numerosissime SS ancora in mano alleata. Sul punto, nel corso del dibattimento è stato ascoltato il

consulente del p.m., prof. PEZZINO, il quale ha dichiarato di non essere a conoscenza di casi di fucilazione per disobbedienza ad ordini illegittimi nelle Forze armate tedesche; dichiarava anzi che certamente non ve ne erano stati in Italia, dove l'unico caso di esplicito rifiuto di eseguire tali ordini, da parte del comandante del reparto di polizia che aveva subito l'attentato di Via Rasella a Roma, non diede luogo a sanzioni di sorta; il consulente era addirittura a conoscenza di un caso, verificatosi nella Polonia occupata, in cui una parte degli uomini di un battaglione di Polizia, il 101°, ottennero di non partecipare ad azioni di sterminio di ebrei senza alcuna conseguenza disciplinare. Anzi fu proprio il comandante di battaglione a invitare chi, fra i suoi uomini, non se la sentisse di partecipare a quelle operazioni, a farlo presente per essere destinato ad altri incarichi.

Vero è che alcune testimonianze (LEGOLL, *in primis*, ma anche superstiti italiani come PIRETTI Fernando) parlano di soldati tedeschi che avrebbero esitato e sarebbero stati costretti a obbedire con la minaccia delle armi. Ma va detto che i pochi casi ricordati erano relativi a meri esecutori materiali, e mai a militari investiti di funzioni di comando, i quali, anzi, erano proprio gli autori delle minacce finalizzate ad ottenere l'obbedienza agli ordini. Quanto alla leggenda di un soldato tedesco che sarebbe stato fucilato per essersi rifiutato di eseguire gli ordini criminosi – leggenda fiorita anche relativamente ad altre stragi naziste – per l'appunto di una leggenda si tratta. Tra i verbali di testimoni tedeschi deceduti se ne trova uno che fa piena luce sulla vicenda, precisamente quello dell'ex ufficiale medico del battaglione REDER, SCHILDBACK, il quale ricordava tale episodio ma precisava che la fucilazione del soldato tedesco era avvenuta non per disobbedienza ma per essersi il detto militare sbandato, e aver commesso atti di codardia come fuggire dopo aver danneggiato la propria arma, sotto un bombardamento americano. Il fatto era avvenuto giorni dopo le stragi di Marzabotto e lo SCHILDBACK ricordava i particolari della vicenda in quanto, come ufficiale medico, aveva presenziato all'esecuzione per certificare la morte del giustiziato.

Va comunque ricordato che nel presente procedimento, ad eccezione degli imputati WULF E SPIELER, nessuno, come detto, è chiamato a rispondere per aver materialmente "premutato il grilletto", bensì per aver

pianificato e trasmesso gli ordini di esecuzione. Per l'accertamento della responsabilità non si deve avere riguardo alla materiale partecipazione alla soppressione fisica delle vittime, fase finale di attuazione del piano, ma al momento in cui ciascuno degli ufficiali o dei sottufficiali impiegati ha fornito il proprio decisivo contributo, cioè quello in cui vi fu la comunicazione dell'obiettivo da perseguire e la ripartizione delle rispettive competenze.

Cioè a dire, le riunioni preoperative nelle quali ciascuno degli imputati investiti di responsabilità di pianificazione e/o di comando ha reso possibile il conseguimento del disumano obiettivo, programmandone le dettagliate modalità di esecuzione.

E' allora ragionevole ritenere che già in quel momento, dove la pressione psicologica non poteva che essere inferiore, chi avesse voluto avrebbe potuto manifestare il proprio dissenso o soltanto le proprie perplessità, quindi consentendo una modifica del piano o una semplice sostituzione nell'incarico. Ma di un tale dissenso in atti non vi è traccia e non può essere ipotizzato neppure in via dubitativa.

Per gli attuali imputati, inoltre – e ci si riferisce ai pianificatori del comando di battaglione, ai comandanti di compagnia, di plotone e di squadra - vi è da considerare che erano militari scelti, con una specifica formazione orientata proprio alla partecipazione ad operazioni come quella di Marzabotto, tant'è che la divisione venne spostata dall'Europa orientale in Italia anche per fronteggiare l'insidia partigiana, nella quale aveva acquisito specifica esperienza. E, come è dato ricavare dalle storie personali di ciascuno degli imputati sopra illustrate, essi avevano in generale ricevuto un'attenta e specifica formazione ed erano particolarmente motivati.

Avute presenti tali considerazioni si giunge inevitabilmente ad escludere che essi possano aver minimamente pensato di dover agire sotto la spinta della minaccia di morte. Sarebbe ben singolare, infatti, immaginare che le SS si reggessero sul terrore; e che anche gli ufficiali, fino ai gradi più alti, possano non aver condiviso metodi ed obiettivi ed aver operato soltanto per non essere giustiziati. Portando alle estreme conseguenze la linea difensiva fondata sullo stato di necessità si arriverebbe al paradosso – respinto decisamente da tutte le sentenze – di giustificare tutti i numerosissimi crimini, ed a tutti i livelli gerarchici, con la conseguenza di non poter addebitare ad

alcuno, se non al Capo supremo, cioè al Fuhrer la responsabilità di tutto. Vero, invece, che nelle SS l'ideologia di fondo era assolutamente condivisa e gli obiettivi comuni a tutti, condizioni queste, necessarie per la stessa esistenza del Corpo. Come si può, allora, sostenere per gli odierni imputati che la vile azione possa essere soltanto il portato di una coazione e non la lucida attuazione di un deliberato e condiviso proposito?

Altre ipotesi di rischio, quali punizioni, degradazione, trasferimenti punitivi, o mancata progressione in carriera, non potrebbero giammai giungere ad integrare gli estremi dello stato di necessità, per l'evidente contrasto con il requisito della proporzione del danno minacciato con la condotta posta in essere.

La gratuità di certe condotte, che va ben al di là del necessario, è, per contro, indice di sentita partecipazione ed attenta esecuzione e conferma come l'intera ideologia delle SS fosse orientata ad operazioni come quella di Marzabotto.

Responsabilità dei singoli imputati

Venendo adesso a trattare delle posizioni di ciascuno dei diciassette imputati, il Collegio ritiene di affrontare per prime quelle degli imputati **BECKER Hermann August** e **TIEGEL Otto Erhart**, in ordine ai quali, come si è già esposto nella parte narrativa, il p.m. ha formulato richiesta di assoluzione ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p..

L'imputato BECKER risulta arruolato nelle SS il 4.4.1940 (cartella medica M2848 dell'ospedale militare di Bad Worishaven, contenuta nel faldone VI, cartella n. 3 del procedimento 279/04 RGNR). Inizialmente fa parte della 2^a divisione *Das Reich* delle Waffen-SS e viene poi trasferito nel battaglione esplorante della 16^a divisione *Reichsfuhrer*.

Di conseguenza, se è certa la sua appartenenza al battaglione REDER, non è altrettanto certo il momento del suo trasferimento alla suddetta unità.

Nelle sue dichiarazioni l'imputato collocava temporalmente il suo trasferimento al battaglione REDER nel novembre/dicembre 1944, e cioè successivamente ai fatti di causa.

La sua cartella matricolare ne riporta l'appartenenza al 16° battaglione esplorante, ma senza indicazioni di data; ugualmente, nessuna indicazione

di data, in merito a questo punto, si rinviene nella documentazione relativa alla sua prigionia di guerra; si sa per certo soltanto che apparteneva alla 16^a divisione in data 25.3.1945 (e ciò in base alla documentazione relativa al conferimento di una onorificenza) e che faceva parte del battaglione REDER alla data della cattura da parte delle forze alleate (28.4.1945).

Deve pertanto concludersi, conformemente alle richieste del p.m., che, relativamente all'imputato BECKER, non è possibile affermare che egli fosse già in forza al battaglione REDER al momento dei fatti, e che quindi vi abbia preso parte.

Si impone pertanto la assoluzione del predetto, ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p., per non aver commesso il fatto.

L'imputato TIEGEL, invece, risulta sicuramente appartenente al battaglione REDER, e precisamente alla prima compagnia, alla data dei fatti. La sua appartenenza al battaglione è provata dalla copiosa documentazione del faldone VI, cartella 15, del procedimento 279/04 RGNR: cartella personale, foglio paga, documentazione relativa alla prigionia di guerra. Il TIEGEL è inoltre ricordato dal teste WOLFLE fra i militari della prima compagnia del battaglione REDER.

Tutte queste prove, però, non danno riferimenti temporali precisi con riferimento alla data dei fatti di Marzabotto: è l'imputato stesso, nelle sue dichiarazioni, a indicare la sua presenza al reparto in quel periodo, in quanto afferma di essere stato a Marina di Carrara, località nella quale la 16^a divisione SS venne a trovarsi prima dei fatti di Marzabotto; la documentazione sanitaria esclude poi che il TIEGEL fosse assente per malattia o ricovero nei giorni della strage.

Ciò nonostante, ritiene il Collegio che nei confronti del TIEGEL debba essere adottata una decisione di proscioglimento.

Infatti, non essendo emerso nulla che consenta di ritenere che il predetto abbia preso parte come esecutore materiale agli eccidi di cui al capo di accusa, la sua responsabilità non potrebbe che discendere da un concorso morale, fondato sull'esercizio, da parte sua, di funzioni di comando, come esposto nel capitolo sulle ragioni della affermazione della penale responsabilità.

Nella cartella personale e nella documentazione relativa alla prigionia di guerra (quest'ultima, come è ovvio, formata dopo la cattura da parte degli alleati, avvenuta in data 10.5.1945) il TIEGEL è indicato come *unterscharfuhrer* (grado corrispondente a quello di sergente) e come *gruppenfuhrer* (comandante di *gruppe*, sottoreparto corrispondente alla squadra). Dal foglio paga, però, (n. 138508) si apprende che la promozione al grado di *unterscharfuhrer* avvenne in data 1.11.1944, un mese dopo i fatti di Marzabotto, ed è logico desumere – in assenza di qualsiasi elemento contrastante con tale conclusione – che le funzioni di comando gli siano state attribuite con il grado, o dopo il conferimento di esso, ma non certo prima. Sicché è ragionevole ipotizzare – e, nel dubbio, va ritenuto – che, all'epoca dei fatti, il TIEGEL non fosse ancora inserito nella catena gerarchica di trasmissione degli ordini criminosi, circostanza su cui si fonda, in questo processo, la responsabilità a titolo di concorso morale.

Conseguentemente, anche nei confronti dell'imputato TIEGEL deve pronunciarsi, ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p., sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto.

Veniamo adesso ad affrontare le posizioni degli altri imputati, cominciando con il più alto in grado, **ALBERS Paul**.

All'epoca dei fatti di Marzabotto l'imputato rivestiva il grado di sottotenente SS, con decorrenza dal 10.03.1943, come risulta dai documenti inviati dal *Bundesarchiv* di Berlino con lettera datata 16.05.2006 (faldone XIII cartella 2).

Dall'esame di questi documenti e, in particolare, dal foglio paga n. 66316, si ricava che lo stesso aveva conseguito i gradi di :

- *SS-Unterscharführer (Uscha.)* - Sergente SS, l'01.05.1942 ;
- *SS-Oberscharführer (Oscha.)* - Maresciallo Ord. SS, l'1.12.1942
- ;
- *SS-Untersturmführer (Ustuf.)* - Sottotenente SS il 10.03.1943 ;
- *SS-Obersturmführer (Ostuf.)* - Tenente il 09.11.1944.

Dalla scheda personale nr. 04877 si ricava che lo stesso aveva fatto parte della Gioventù Hitleriana (*Hitlerjugend*) dal 01.06.1934 al 09.11.1937, data in cui era entrato nelle SS, all'età di 17 anni. Nominato sottotenente il 10.03.1943, era stato promosso tenente SS il 09.11.1944. In precedenza, era

entrato a far parte della 16^a divisione SS *Reichsfuhrer* (il 14.02.1943). Inoltre era stato decorato con la croce di ferro di I e II classe.

Nel documento valutativo del 13.06.1944 redatto dal REDER sul conto dell'Aiutante maggiore del battaglione esplorante, il sottotenente ALBERS viene valutato molto positivamente come comandante di plotone al fronte e descritto nei seguenti termini: "di avveduta azione di comando dei suoi uomini in azione, è di chiara impronta nazionalsocialista; il suo comportamento al fronte è energico, severo e militaresco; viene valutato idoneo al comando superiore di compagnia". Da sottolineare la sua funzione di *Frontzugführer*, cioè di "comandante di plotone al fronte"

Il REDER in data 30.8.1944 invia al Quartiere Generale delle SS di Berlino, Ufficio del Personale, una proposta di avanzamento del sottotenente ALBERS, rimarcandone i positivi requisiti complessivi anzidetti.

ALBERS risulta ricoprire congiuntamente l'incarico di comandante di plotone e aiutante maggiore di battaglione.

ALBERS fece parte dello Stato Maggiore del reparto di ricognizione della 16^a divisione SS, con l'incarico di Aiutante maggiore, dal mese di dicembre 1943 sino alla resa del reparto agli Alleati, come risulta da:

- testimonianza da lui resa il 23.06.1950 presso la Pretura di Völklingen (D) nel procedimento a carico di Walter REDER (consistente in una mera attestazione del ruolo rivestito nell'organico dei vertici del battaglione);

- interrogatorio datato 24.05.1948 dell'imputato Walter REDER nel procedimento a suo carico presso il Tribunale Militare Territoriale di Bologna;

- interrogatorio datato 25.05.1948 dell'imputato Walter REDER nel procedimento a suo carico presso il Tribunale Militare Territoriale di Bologna.

Egli era il più stretto collaboratore di REDER nell'ambito del comando di battaglione. In funzione del suo incarico egli costantemente affiancava il suo comandante, partecipava alle riunioni operative e di pianificazione delle operazioni da compiere. Le funzioni importantissime espletate dall'Aiutante maggiore sono ben note nella dottrina militare dell'epoca ed hanno costituito oggetto altresì di consulenza tecnica del Dott. Carlo GENTILE .

Come è risaputo, infatti, nell'esercito tedesco l'Aiutante maggiore era, dopo il comandante, l'ufficiale più importante del comando di battaglione, le cui funzioni si possono riassumere nel seguente modo:

- l'Aiutante maggiore di battaglione era, oltre che aiutante del comandante, il suo consigliere ed il suo sostituto in caso di assenza. Tra i suoi compiti specifici rientrava la scelta della sede del posto di comando di battaglione e la distribuzione dei vari uffici come fureria, minuto mantenimento, servizio sanitario, ecc.;

- egli riceveva i rapporti delle unità subordinate, li analizzava e inviava ai reparti in linea le informazioni più importanti; prendeva contatto con le altre unità circostanti, decideva l'impiego della sezione trasmissioni di battaglione;

h
- provvedeva anche all'immediata esecuzione degli ordini impartiti dal comandante di battaglione tramite contatto telefonico, oppure per mezzo delle staffette portaordini;

- teneva aggiornata la mappa della situazione, stilava ordini e piani di combattimento sulla base delle disposizioni impartite dal comandante;

- in combattimento, teneva appunti per l'elaborazione dei rapporti e per il diario di guerra, informava il comandante e da lui riceveva le informazioni più importanti;

- l'Aiutante maggiore provvedeva inoltre a stilare e ad inoltrare ai comandi superiori i rapporti giornalieri sull'attività svolta dal battaglione nel corso della giornata.

E, in effetti, tali importanti e delicati compiti vengono sostanzialmente illustrati ed applicati al caso concreto dallo stesso REDER, il quale cita più volte il suo collaboratore ALBERS :

- interrogatorio datato 07.03.1949: il tenente ALBERS era Aiutante maggiore di REDER ;

- interrogatorio datato 08.03.1949: il tenente ALBERS ricopriva anche l'incarico di ufficiale addetto ai collegamenti del battaglione; tale funzione è essenziale per il corretto andamento delle operazioni;

- interrogatorio datato 15.02.1951: il tenente ALBERS è presente con il comando del battaglione in zone operative; trattando delle

operazioni di Vinca, si afferma :“...Nei pressi della biforcazione si stabiliva il comando fermandosi in tale località di cui non so se esista il nome. Al comando era anche il plotone di collegamento e posto di medicazione. Il medico era il dott. SCHILDBACH, capitano. Il comandante dei collegamenti era il s.ten SCHLICKMANN. Vi era anche il mio aiutante, ten. Paul ALBERS”;

- interrogatorio datato 17.02.1951: gli ufficiali del comando partecipavano alle riunioni preparatorie delle operazioni in cui venivano dati gli ordini esecutivi ai comandanti di compagnia (“...Dopo la partenza del magg. LOOS, preparavo un abbozzo dell’ordine di operazioni da consegnare ai comandanti di compagnia. Ho poi chiamato tali comandanti al mio posto di comando e ho dato gli ordini in modo che ognuno prendeva anche cognizioni dei loro compiti servendosi delle loro proprie carte topografiche. Erano presenti anche gli ufficiali del comando [dunque anche ALBERS], compreso il medico. Spiegai loro le posizioni del nemico e quindi il quadro generale dell’operazione nelle sue linee complessive. Poi passai ai compiti delle singole compagnie assegnando i settori di partenza, la direzione e gli obiettivi di attacco.”;

- interrogatorio datato 20.02.1951: REDER con il comando del battaglione sin dall’inizio delle operazioni – 29 settembre – si trovava nel settore nevralgico dell’operazione complessiva, a volte in contatto a vista con i reparti operanti (“...Durante la prima giornata – 29 settembre – fui in contatto a vista per brevissimo tempo con la 1^a compagnia.....Poiché il mio settore era quello nevralgico dell’operazione complessiva, verso le 8,30 comparve al mio comando il generale SIMON per informarsi sull’andamento delle operazioni....”;

- interrogatorio datato 23.02.1951: allorquando REDER lascia il posto di comando per costituire un posto di comando avanzato, porta con sé ALBERS, data l’importanza della funzione dell’Aiutante maggiore (“...Mentre le compagnie. 1^a, 2^a e 3^a raggiungevano nella notte sul 9 le loro nuove posizioni attraverso il ponte di Gardelletta, io mi spostavo con tutto il comando con automezzi via Sasso Marconi a Sperticano, dove passavo la notte. Quivi lasciavo il mio posto di

comando con l'aiutante ten. ALBERS mentre io costituivo un posto di comando avanzato nella scuola di Cerpiano, dove giunsi la mattina del 9 ottobre...”;

- interrogatorio datato 07.03.1951: REDER, nel confermare che Paul ALBERS fu il suo Aiutante maggiore dal dicembre 1943 al gennaio 1945, ne traccia un profilo delle qualità tecnico-professionali e personali; i loro rapporti furono sempre ottimi e di reciproca soddisfazione.

La partecipazione di ALBERS all'operazione contro la brigata partigiana *Stella Rossa* è confermata, inoltre, dalle dichiarazioni di :

h
- EKKEHARDT Albert, *SS-Sturmbannführer* (maggiore SS), aiutante tattico del comando di divisione della 16^a divisione SS: egli, trattando delle operazioni militari di Alpi Apuane-Vinca e di Marzabotto, afferma che "...tra i nomi seguenti di ufficiali che parteciparono alle azioni mi ricordo di: ten. ALBERS, c.te di compagnia cap. SAALFRANK, c.te di compagnia ten. SEGEBRECHT, medico di battaglione dott. SCHILDBACK. I suddetti appartenevano al 16 btg. esploratori delle SS."

- Max SAALFRANK, appartenente al battaglione REDER con il grado di *SS-Hauptsturmführer* (capitano SS), comandante della 5^a compagnia, deceduto in data 19.06.1993, dichiarazione resa presso il campo di concentramento di Rimini in data 12.03.1947; negli ultimi giorni di settembre partecipò ad un rapporto presso il comando tattico del maggiore SS Walter REDER per ricevere disposizioni in merito ad una programmata operazione contro la brigata partigiana *Stella Rossa*: tra gli ufficiali presenti vi era anche Paul ALBERS ;

- dott. Fritz SCHILDBACK, *SS-Hauptsturmführer* (capitano SS), ufficiale medico del battaglione, deceduto in data 12.02.1982, il quale conferma la partecipazione del *SS-Obersturmführer* ALBERS alle operazioni tattiche di Monte Caprara e Monte Sole: si veda la testimonianza resa in data 03.01.1951 presso la Pretura di Gelnhausen (D) nel procedimento a carico di Walter REDER;

- Hubert BICHLER, *SS-Oberscharführer* (maresciallo ord. SS), comandante di plotone nella 1^a compagnia del medesimo battaglione,

nel verbale di esame del 07.04.1950 eseguito per rogatoria internazionale presso il Tribunale di Kufstein (D) nel procedimento a carico di Walter REDER e del 30.10.2003 eseguito per rogatoria internazionale presso il Tribunale di Kitzbuel (D) nel presente procedimento.

Da ultimo, le stesse dichiarazioni rese dall'imputato e acquisite con l'espresso consenso del difensore:

verbale di esame del 16.6.1970 presso la polizia di Saarbrücken, nel corso di un procedimento istruito presso l'autorità giudiziaria tedesca (procedimento n. "IV 401 AR 1714/67, Betr.:Befehlsnotstand: Angebliche Erschießung eines unbekanntes deutschen Soldaten in Marzabotto/Italien", di cui alla rogatoria n. 5/2002 ;

verbale di esame del 19.10.2004 presso la Pretura di Saarbrücken nell'ambito di questo procedimento.

Alla stregua degli elementi probatori sopra indicati, per il grado, per l'incarico e per il ruolo concretamente svolto dall'ufficiale nel corso dell'operazione criminale, appare ampiamente provata la responsabilità di ALBERS Paul per le stragi di Marzabotto, Monzuno e Grizzana.

Invero la sua funzione non appare di secondo piano, tutt'altro.

Nell'ambito della preventiva pianificazione dell'organizzazione dell'operazione che ha condotto al massacro, egli ha dovuto inevitabilmente cooperare attivamente e concretamente. Lo esige il suo ruolo.

La realizzazione della strage si deve anche e soprattutto alla sua attività, allo svolgimento concreto della sua funzione di Aiutante maggiore di battaglione nei giorni che vanno dal 27 settembre ai primi di ottobre 1944, attività senza la quale quella operazione criminale non avrebbe potuto essere realizzata. Di tali gravissimi fatti – dunque – egli è e deve essere ritenuto pienamente e direttamente responsabile.

Relativamente agli altri imputati, che esercitavano funzioni di comando nell'ambito del battaglione REDER, il primo di cui occorre occuparsi è senz'altro **WULF Helmut**.

Il prigioniero di guerra LEGOLL Julien, effettivo alla 5^a compagnia del battaglione REDER, viene catturato ed interrogato dagli Alleati e dichiara che al mattino del 29 settembre partecipò ad una operazione contro i partigiani al

comando dell'*Obersturmführer* SEGEBRECHT, comandante della 1^a compagnia del 16° SS-Pz A.A., compagnia alla quale il suo plotone era stato aggregato per l'operazione in corso.

Vide 30 civili, tutti vecchi, donne e bambini mitragliati su ordine di SEGEBRECHT intorno alle 8 del mattino. Il suo plotone si mise in marcia mentre il resto della prima compagnia continuò a combattere contro un focolaio di resistenza. Dopo mezz'ora di cammino vide 3 donne e 3 o 4 bambini scappare. Il suo comandante di plotone – che egli indica con il nome di WOLF, e che è, come si illustrerà, l'imputato WULF - diede ordine di ucciderli, cosa che fecero due militari del plotone che li inseguirono.

Alle ore 9,30 giunsero ad una casa colonica davanti alla quale vi erano due donne e tre o quattro bambini che un militare della 1^a compagnia uccise con la mitragliatrice senza alcun ordine.

Questa descrizione è particolarmente importante perché dimostra l'assunto principale sul quale si fonda il riconoscimento di responsabilità per i militari investiti di funzioni di comando, come esposto nel capitolo sulle ragioni dell'affermazione della penale responsabilità: e infatti il comportamento del suddetto militare non può spiegarsi se non sulla base di un ordine preventivo di uccidere in modo indiscriminato tutti: vecchi, donne e bambini compresi.

Un altro mitragliere, lo *Sturmmann* PIELTNER, si comportò analogamente alle ore 15.00 uccidendo un vecchio di circa 70 anni, una donna, una ragazza e un ragazzo di circa 14-15 anni. Nel corso della marcia vennero incendiate le case.

Il teste ritornò poi al punto di partenza mentre il grosso della compagnia era ancora impegnato in combattimento con i partigiani. Vide tre soldati morti e seppelì 16 feriti. Verso le 19 del 29 settembre arrivò alla base di partenza di Montorio. Ne ripartì verso le 3,30 del 30 settembre sempre con la 1^a compagnia. Dopo due ore di marcia incontrò la 2^a compagnia impegnata in combattimento con i partigiani. Mentre la 1^a compagnia restava di rinforzo alla 2^a, egli col plotone mitraglieri della 5^a fu mandato nella località San Martello che consisteva in una chiesa e tre case coloniche (trattasi certamente della località di San Martino) dove il comandante di plotone WOLF (WULF) ordinò il fuoco contro un gruppo di case. Da una di esse

vennero delle grida di una donna. Il caporal maggiore comandante della 3^a sezione KNAPPE (non identificato) lanciò una granata e la uccise. Dettero fuoco alle case e alla chiesa. Il comandante di plotone WOLF (WULF) ordinò di distruggere l'altare.

Più tardi furono condotti 30-40 donne e bambini scortati da SS della 2^a o 3^a compagnia, che l'*Oberscharführer* BÖHLER fece mitragliare da PILTNER intorno alle ore 11 o 12. Fece quindi rientro sui luoghi di partenza ove si riunì la compagnia, per dirigersi alla volta di Montorio.

SEGEBRECHT elogiò la compagnia dicendo di aver appreso dallo *Sturmbannführer* REDER che risultavano uccisi 800 partigiani. Il LEGOLL si diceva convinto che la maggior parte dei partigiani erano donne e bambini. I militari tedeschi che avevano preso parte all'azione erano la 1^a, 2^a, 3^a e 5^a compagnia del battaglione esplorante della 16^a div. SS; nonché un reparto di una non identificata unità ACK-ACK (si tratta di acronimo di FLAK = Artiglieria contraerea, verosimilmente il Flak Rgt. 105 schierato a nord est del dispositivo o del SS Flak Abt. 16 schierato a sud ovest).

Il sottufficiale comandante del plotone, come già accennato, viene identificato dal teste LEGOLL come *Unterscharführer* WOLF, e non WULF, ma la apparente diversità di parola non deve trarre in inganno. Si tratta evidentemente di un errore di trascrizione dalla traduzione in inglese di una parola pronunciata da un tedesco francofono (il LEGOLL era alsaziano, va ricordato che l'Alsazia-Lorena, regione bilingue e da sempre contesa tra Francia e Germania, era stata annessa al Reich dopo la caduta della Francia nel 1940), tenendo conto che nella lingua inglese è comune la parole *wolf* (lupo).

In ogni caso, gli accertamenti esperiti dal p.m. consentono di fugare ogni dubbio giacché con il grado indicato dal teste LEGOLL esiste nei quadri della 16^a divisione soltanto l'*SS-Unterscharführer* WULF Helmut, nato il 14.10.1923 a Dortmund. Le accurate ricerche disposte, infatti, hanno consentito di rintracciare nel reparto solo altri tre militari con nomi simili ma con gradi e funzioni del tutto diverse, e precisamente :

- alla 16^a divisione SS, 36° reggimento, 5^a compagnia, era effettivo l'*Obersturmführer* (tenente SS) WOLF Kurt Friedrich, nato 17.01.1917 e deceduto il 30.06.2000 ;

- al battaglione REDER era effettivo un WOLFF Ernst, nato 10.02.1926 e deceduto 24.12.1993, che era effettivo alla 3^a compagnia, con il grado di *Oberschütze* (fuciliere scelto),

- mentre WÖLFLE Kurt, nato 7.6.1925, pur essendo effettivo sempre al battaglione REDER, prestava servizio nella 1^a compagnia, con il grado *SS Sturmman*: esso è stato anche più volte sentito e non ha a che fare con questo episodio narrato da LEGOLL.

Come è agevole osservare tutti e tre questi militari prestavano servizio in reparti diversi da quello indicato da LEGOLL.

Sono stati acquisiti agli atti i seguenti documenti, provenienti dalla *Deutsche Dienststelle* di Berlino:

- scheda personale n. W 1275/ 312: WULF figura effettivo alla *SS-Pz.AA 16* (il battaglione REDER) con il grado *Uscha* e di *Oberscharführer*;

h
- lettera di conferimento della croce di ferro di 1^a classe del comando 16^a divisione SS datata 16.11.1944. L'onorificenza viene attribuita al SS- *Uscha* WULF Helmut effettivo al *SS Pz. AA 16* in data 23.10.1944 per il servizio in Italia;

- due cartellini antropometrici-dattiloscopici, uno manoscritto l'altro dattiloscritto, ambedue firmati da WULF in cui figura *Feldwebel* (maresciallo ord.) *Zugführer* (comandante di plotone), effettivo al *SS-Pz.A.A. 16*;

- formulario *P.O.W. FORM* per prigioniero di guerra, nel quale il WULF dichiara, in data 8.6.1946, di essere stato iscritto alla organizzazione giovanile nazista *Hitlerjugend* dal 1.1.1934 (età 11 anni) fino al 20.4.1942 e quindi al Partito Nazionalsocialista dal 20.04.1942 in poi (vedasi riquadri 10,11 e 12). E' effettivo all'*Aufkl-Abt.* della divisione *Reichsführer* col grado di *Oberscharführer*. (riquadri 17.18 e 19);

- domanda per riconoscimento ai fini contributivi pensionistici del periodo militare in guerra e in prigionia n. 1721107 presentata in data 25.7.1957 e da lui firmata. Nel riquadro n. 9 dichiara di aver fatto parte delle *Waffen-SS* nel *SS Pz. A.A. 16 RF-SS* dall'1.1.1944 al 8.5.1945 con il grado di *SS-Oberscharführer* ;

- ulteriore domanda per riconoscimento ai fini contributivi pensionistici del periodo militare in guerra e in prigionia n. 1899923 datata 17.8.1965 da lui firmata. Al riquadro 8 dichiara di aver fatto parte delle Waffen-SS e di essere stato effettivo alla 5^a compagnia (pesante) SS-Pz.A.A. 16 dal 26.1.1944 al 19.11.1944 con il grado di *Feldwebel*, incarico di *Zugführer* (comandante di plotone), quindi effettivo alla 4^a compagnia (pesante) SS-Pz. A.A. 16 dal 20.11.1944 sino alla fine con il grado di *Feldwebel, Ordonanz-Offz.* (ufficiale d'ordinanza).

Sono stati altresì acquisiti i seguenti documenti, provenienti dal *Bundesarchiv* di Berlino:

- scheda personale n. 154458 datata 19.09.1944 dove figura SS-*Uscha.* (sergente SS);
- tessera di iscrizione al partito nazionalsocialista n. 8664152 con domanda presentata il 26.5.1941 ed accolta il 1° settembre 1941;
- ruolino paga n. 154458 in cui figura entrato in servizio il 16.4.1942 e promosso SS-*Uscha* l'1.10.1943.

Anche dai documenti acquisiti presso il *Krankenbuchlager* – e, in particolare, dall'assenza sul suo foglio matricolare e negli altri atti, di tracce di eventuali suoi ricoveri in ospedali militari o di zona nel periodo interessante le indagini – si ricava la prova della effettiva presenza di WULF al reparto nel periodo in cui si sono svolti i fatti oggetto di causa, con la ulteriore conseguenza della prova della sua partecipazione all'operazione militare che ha determinato le stragi perpetrate nella zona di Marzabotto.

Partecipazione che, come si anticipava nel capitolo sui fondamenti della punibilità, e come è apparso evidente dalle considerazioni appena svolte, si fonda non soltanto sui suoi incarichi di comando, ma anche sulla sua condotta come esecutore materiale di uccisioni di civili inermi, come riferito chiaramente dal teste LEGOLL, che era presente ai fatti, essendo – lo si ripete – ai diretti ordini del WULF.

La colpevolezza del WULF, sotto entrambi i profili, appare al Collegio provata oltre ogni ragionevole dubbio.

Affrontiamo adesso la posizione dell'imputato **BAUMANN Josef**.

Il BAUMANN si arruola volontario nelle SS il 15.07.1942 e dopo un periodo di addestramento entra a far parte del reparto di ricognizione della 16^a divisione SS, in cui diviene comandante di squadra con il grado di sergente. Ne troviamo conferma nella scheda personale, nei suoi cartellini segnaletici da prigioniero di guerra, nella domanda di riconoscimento dei periodi contributivi per i servizi prestati in guerra e nelle dichiarazioni da lui stesso rese il 14.05.2004. Da tutti questi documenti si ha la prova del suo incarico di comando nel periodo in esame.

BAUMANN ammette di aver fatto parte della 1^a compagnia e nomina quale comandante della stessa tale SEGEBRECHT. In effetti il ten. (SS-*Obersturmführer*) Wilfried SEGEBRECHT, deceduto l'8.01.1993, era comandante della 1^a compagnia del 16° battaglione esplorante delle Waffen-SS (appunto il battaglione REDER). Di ciò sono prova le sue informazioni del 30.01.1970, la *verlustmeldung* nr. 57 del periodo 11.09.1944 al 31.10.1944 al nr. progressivo 599 del battaglione REDER e l'interrogatorio REDER del 24.05.1948.

La partecipazione della 1^a compagnia ai fatti in esame, inoltre, è confermata dal REDER nell'interrogatorio del 25.05.1948.

Il BAUMANN nella sua deposizione del 14.05.2004 ha dichiarato di essere stato impegnato in un'operazione tattica di rastrellamento in zona occupata da partigiani nelle vicinanze di Bologna, che si protrasse per circa 10 giorni. Gli eccidi in esame iniziarono il giorno 29.09.1944 e durarono sino al 05.10.1944. Non si ha notizia di operazioni antipartigiane in tale zona, eccettuata quella di Marzabotto, protrattasi per un tale periodo di tempo.

E' perciò evidente che il BAUMANN ha partecipato in qualità di comandante di squadra della 1^a compagnia ai fatti in esame, quale comandante di uomini come da lui stesso dichiarato nella deposizione sopra richiamata e nei documenti citati, da lui sottoscritti e firmati, in cui egli figura quale *Gruppenführer* e cioè comandante di squadra. Anche i sergenti SÜSS, SCHWEIGER Josef e ROITHMEIER Max e i commilitoni RÖSSLER Heinz, BISCHOF Alois e WÖLFLE Kurt, citati da BAUMANN facevano tutti parte della 1^a compagnia e hanno partecipato all'azione in quanto TRÄGER Heinz e RÖSSLER Heinz in data 29.09.1944 venivano feriti a Cadotto, Bologna, (come risulta dalle *verlustmeldungen* in atti), mentre BISCHOF Alois,

ROITHMEIER Max e WÖLFLE Kurt sono stati decorati in data 23.10.1944, prossima all'azione, per l'impiego in Italia, presumibilmente proprio per i meriti acquisiti nello svolgimento del servizio in detta operazione. Il comandante di compagnia, peraltro, nel libro *"Im gleichen Schritt und Tritt"*, afferma che proprio un membro della sua compagnia, il suo portaordini WÖLFLE Kurt, in un conflitto a fuoco uccise il capo della brigata partigiana *Stella Rossa*, Mario MUSOLESI (detto "il Lupo"), evento verificatosi proprio durante l'operazione di Marzabotto.

BAUMANN tramite l'avvocato RABL ha dichiarato che nel periodo interessante le indagini si trovava a Venezia per svolgervi incarico di istruttore nel combattimento contro i carri armati e pertanto si dichiarava estraneo ai fatti addebitatigli; il p.m. ne chiedeva conferma al *Bundesarchiv* di Berlino che rispondeva negativamente in quanto nessun documento riguardante la frequenza di un corso in Venezia da parte del BAUMANN figurava agli atti di quell'Archivio. Comunque tale corso sarebbe stato, in ipotesi, frequentato nel periodo di Natale 1944, secondo quanto dichiarato dallo stesso BAUMANN nell'interrogatorio del 14.05.2004 e perciò due mesi abbondanti dopo i fatti.

BAUMANN, peraltro, non è credibile anche in altre circostanze: per esempio, nelle dichiarazioni rese il 14.05.2004 e cioè quando dice di essere stato arruolato a forza nelle SS mentre figura in atti che egli vi fece ingresso in un'epoca (il 1942) nella quale l'arruolamento nelle *Waffen-SS* era su base volontaria. Inoltre egli non dice il vero anche quando afferma di non essersi mai recato al raduno annuale dei commilitoni della 16^a divisione, dichiarandosi ignaro delle modalità in cui il suo nome era stato inserito nel libro degli appartenenti alla 16^a divisione *"Im gleichen Schritt und Tritt"*. La perquisizione condotta in casa di HACKER Rudolf a Graz (A) su richiesta dell'autorità giudiziaria tedesca, ha portato al rinvenimento di una lettera datata 07.07.1988 in cui è riferito che BAUMANN Josef sollecitava l'invio di invito al raduno annuale. Inoltre si rinveniva sempre durante tale perquisizione il nominativo del BAUMANN inserito nell'elenco degli appartenenti alla 16^a divisione SS nelle bozze preparatorie del libro *"Im gleichen Schritt und Tritt"*. A fianco del nome e indirizzo è riportato il reparto

d'appartenenza, cioè la 1^a compagnia del battaglione esplorante della 16^a divisione SS, e il grado, cioè sergente SS.

BAUMANN inoltre ha dichiarato di non aver mai partecipato al raduno dei commilitoni della divisione, ma durante la perquisizione è stato trovato un documento che attesta la sua presenza ad un raduno della 16^a divisione nell'anno 1989 .

Ancora, dai documenti pervenuti dalla *Deutsche Dienststelle* di Berlino relativi alle liste di conferimento decorazioni per servizio prestato in Italia durante la 2^a guerra mondiale, si evince che BAUMANN ha fatto parte del battaglione esplorante della 16^a divisione SS (al 16.07.1944 egli figura ancora *SS-Sturmmann*). Conferma alle sue dichiarazioni circa l'appartenenza al medesimo reparto con altri co-imputati, inoltre, si evince dall'altro documento della *Deutsche Dienststelle* di Berlino che riguarda il conferimento di decorazioni a ROITHMEIER Max e ad altri commilitoni da lui citati (BISCHOF Alois e WÖLFLE Kurt). Da notare che la decorazione (che si riferisce all'impiego in Italia) è stata per tutti conferita nel medesimo giorno – 23.10.1944 – ; il che fa ritenere che possa esser stata concessa proprio per la partecipazione all'operazione militare di Marzabotto. E ancora : le *verlustmeldungen* nr. 45/50 e 46 evidenziano che alcuni dei militari citati da BAUMANN (TRÄGER e ROSSLER) vengono feriti a Cadotto il 29/09/1944 con numerosi altri appartenenti alla 1^a compagnia.

Dal documento proveniente dal *Krankenbuchlager* di Berlino del 25/03/2004, oltre alla indicazione di cui s'è detto poc'anzi circa il suo ingresso nelle SS come volontario l'1/07/1942, si ricava anche il decisivo accertamento circa la assenza di ricoveri presso ospedali militari di reparto o di zona, con la determinante conseguenza di poter ritenere certa la sua presenza al reparto nel periodo in cui sono stati commessi gli eccidi descritti nel capo di accusa.

Ulteriori conferme dell'appartenenza di BAUMANN al reparto coinvolto nelle stragi nel periodo di interesse emergono chiaramente: dalla sua menzione nel noto libro commemorativo della 16^a divisione SS "*Im gleichen Schritt und Tritt*" , nonché dalle dichiarazioni di WÖLFLE Kurt del 25.03.1970 (rese nell'ambito di un procedimento penale tedesco, e da quelle rilasciate dal WÖLFLE medesimo nel verbale del 03.08.2004 in esito a rogatoria

internazionale n.7/04 effettuata dal p.m. nell'ambito del presente procedimento.

Pertanto, alla luce di tali riscontri, la partecipazione consapevole e responsabile di BAUMANN all'operazione di Marzabotto, con funzioni di comando di squadra, può ritenersi del tutto provata.

Veniamo adesso a **BICHLER Hubert**.

BICHLER Hubert entra nelle SS il 01.04.1938 e consegue il grado di *SS-Unterscharführer* (sergente SS) il 20.04.1941.

Diviene *SS-Oberscharführer* l' 1.02.1943, come si rileva dalla sua busta paga e dalla sua domanda di matrimonio, a cui allega una fotografia in uniforme (Fonte B.A. di Berlino).

Interrogato il 7.04.1950 nel processo contro Walter REDER (verbale acquisito con il consenso del difensore all'udienza dibattimentale del 24.10.2006), BICHLER effettua, fra l'altro, le seguenti dichiarazioni :

- di aver fatto parte dal 1943 sino alla fine della guerra della 16^a divisione SS *Reichsführer* come comandante di plotone nell'unità comandata dal maggiore REDER;
- come tale, di aver preso parte alle operazioni contro le formazioni partigiane *Stella Rossa* e *Lunense*;
- che suo comandante di compagnia era l'*SS-Hauptsturmführer* (capitano SS) Friedrich SCHMIDKUNZ il quale, nel corso delle suddette operazioni, aveva ordinato di fucilare i partigiani catturati ed incendiare le loro case;
- di ricordare che il maggiore REDER, al termine delle operazioni di Marzabotto, aveva chiesto conto allo SCHMIDKUNZ delle case bruciate e si era molto arrabbiato (circostanza questa, peraltro, non confermata successivamente dallo stesso REDER). Ciò significa evidentemente, che il BICHLER era presente ai rapporti tenuti dal suo comandante di compagnia con il comandante di battaglione;
- di aver partecipato anche al rastrellamento dei civili catturati nella zona delle operazioni di Marzabotto e che furono poi trasportati in altro luogo (Bologna);

- che l'azione tattica di Marzabotto costituiva risposta ad alcune offensive portate in precedenza dai partigiani contro i reparti tedeschi. Egli sosteneva di non essere stato presente alla riunione operativa nei comandanti di compagnia, ma supponeva ragionevolmente che gli ordini impartiti da REDER in tale riunione fossero gli stessi a lui impartiti dal suo comandante di compagnia (cap. SCHMIDKUNZ) e cioè di rastrellare la popolazione civile, catturando e fucilando i partigiani;
- che, durante le operazioni il REDER era in costante collegamento radio con tutte le compagnie operanti da lui dipendenti;
- che nelle operazioni egli si trovava sempre nella prima linea d'attacco contro i partigiani;
- che non era stato possibile distinguere tra partigiani e popolazione civile in quanto i partigiani non avevano alcun distintivo che li facessero riconoscere come truppe combattenti. Vide dei civili fuggire dalle case e pertanto per lui erano partecipanti all'azione di fuoco.

Nell'esame del 30.10.2003, invece (verbale parimenti acquisito con il consenso del difensore all'udienza dibattimentale del 24.10.2006), dichiarava:

- di esseri arruolato nelle SS nel marzo 1938 e di essere entrato nella famigerata divisione *Totenkopf* dalla quale poi passò nella 16^a divisione *Reichsfuhrer* quando questa fu fondata. Dall'Ungheria passò in Italia, nell'Appennino Toscano;
- che questa unità era un vero gruppo di fuoco, un reparto di *elite*, una "unità speciale" (così definita dallo stesso REDER nell'interrogatorio del 25.05.1948);
- che egli era comandante di plotone, sia nella 3^a che nella 1^a compagnia del battaglione esplorante del maggiore REDER;
- di non ricordare di essere stato interrogato il 7.04.1950 nell'ambito del processo REDER e neppure di essere stato impegnato in combattimenti contro partigiani nella zona di Marzabotto;

- di aver ricevuto gli ordini sempre direttamente del comandante di compagnia il quale a sua volta li riceveva dal REDER;
- di ricordare una azione di combattimento contro i partigiani, con rastrellamento di vecchi e donne che vennero catturati dal suo plotone, ma non ricordava se si trattasse di un'operazione contro la formazione partigiana *Stella Rossa*;
- di essere entrato nelle SS nel 1938 dopo l'invasione tedesca dell'Austria e di essere divenuto via via caporale SS, caporal maggiore SS, sergente SS, sergente maggiore SS, maresciallo ord. SS e, all'inizio del 1945, maresciallo capo SS. Da maresciallo ord. SS e comandante di plotone aveva alle sue dipendenze circa 30-38 soldati;
- che, dopo la fine della guerra aveva incontrato nuovamente il maggiore REDER ad un raduno di veterani.

Lo stesso REDER nel suo interrogatorio del 24.5.1948 aveva ricordato che fra i suoi dipendenti "presso la 3^a compagnia prestava servizio, quale comandante di plotone, il maresciallo SS Hubert BICHLER".

Il motivo per il quale REDER, comandante di battaglione, si ricordi di un semplice maresciallo, fra i tanti sottufficiali alle sue dipendenze in quel periodo e fra i moltissimi avuti con sé nei lunghi anni di guerra, è verosimilmente collegato al fatto che entrambi erano austriaci e provenivano dalla famigerata divisione *Totenkopf*. E comunque comprova che la considerazione che il REDER aveva del BICHLER era non dissimile da quella nutrita per ALBERS: entrambi uomini di fiducia, ai quali si potevano affidare i compiti più delicati. E, in effetti, il tentativo operato all'epoca del processo REDER, di attribuire la responsabilità degli "eccessi" (per chiamarli così) nei confronti della popolazione civile al suo comandante di compagnia (capitano SCHMIDKUNZ, peraltro morto e, dunque, non in grado di smentire alcunché) spiegano proprio questo particolare rapporto fiduciario fra i due, gettando dunque una peculiare luce sul grado di responsabilità del BICHLER in dipendenza della sua piena consapevolezza degli ordini criminali da eseguire.

Altri importanti riscontri sulla posizione del BICHLER in ordine ai fatti, provengono:

- dalle dichiarazioni rilasciate da JÄHNERT Otto Martin (coimputato deceduto) nei suoi verbali di esame del 18.05.2004 (in faldone XI proc. n.151/02/RNR, esito rogatoria n. 10/04, verbale utilizzabile ex art. 431 lett. f c.p.p., laddove afferma, due volte, che il BICHLER era austriaco, aveva il grado di maresciallo e ricopriva nel reparto l'incarico di comandante di plotone;
- dall'interrogatorio dell'imputato BICHLER del 17.07.2004, nel quale l'imputato riconferma le medesime affermazioni fatte in precedenza. In tale verbale, peraltro, fa anche significativo riferimento alla pianificazione che avveniva prima di ogni azione da parte dei comandanti di reparto;
- da una lettera indirizzata dal commilitone Lothar EICHLER (anch'esso già effettivo all'*SS-Panzer Aufklärungs-Abteilung 16*" della 16^a divisione), al *Landeskriminalamt BW* di Ludwigsburg (D) nell'ambito di un procedimento penale colà pendente sui fatti medesimi, lettera nella quale egli menziona fra gli appartenenti al reparto vari ufficiali e sottufficiali delle SS, fra cui proprio il maresciallo BICHLER.

Pertanto, alla luce dei suddetti riscontri, la partecipazione consapevole e responsabile di BICHLER all'operazione di Marzabotto, con funzioni di comando di plotone può ritenersi del tutto provata, con la conseguente responsabilità penale in ordine ai fatti ad esso contestati.

Veniamo a **ROITHMEIER Max**.

ROITHMEIER Max entra a far parte delle SS il 31.01.1941 e viene promosso *SS-Unterscharführer* (sergente SS) il 1.06.1944 come risulta dal suo foglio paga acquisito presso il *Bundesarchiv* di Berlino.

L'appartenenza e la presenza al reparto nel periodo di interesse, risulta da vari documenti acquisiti agli atti del procedimento.

Dalla sua scheda personale R 852-289 acquisita presso la *Deutsche Dienststelle* di Berlino risulta aver fatto parte del battaglione esplorante della 16^a divisione.

Il ROITHMEIER viene decorato con la croce di ferro di 1^a classe. La decorazione gli viene comunicata dal comando della 16^a divisione SS con lettera datata 16.11.1944 e conferita il 23.10.1944 quale appartenente al battaglione esplorante con il grado di *SS-Uscha* (sergente SS) per il servizio prestato in Italia. Catturato ed internato in campo per prigionieri di guerra alleato, egli dichiara di essere un civile delle *Waffen-SS*.

Nasconde il suo grado di sottufficiale e rimane internato dal 17.05.1945 sino al 14.01.1948.

Tra i documenti di significativo rilievo probatorio vi è senz'altro la documentazione di carattere pensionistico. Nel dopoguerra, infatti, egli presenta domanda di ricongiungimento ai fini pensionistici del servizio militare e della prigionia. La domanda viene protocollata il 23.04.1975 con il nr. 1898859.

ROITHMEIER dichiara di aver fatto parte della compagnia comando del battaglione REDER dal 1943 al 1945 e di aver ricoperto il grado di *SS-Oberscharführer* e con incarico di *Zugführer* (comandante di plotone).

Interrogato il 23.06.1970 dalla Polizia della Baviera, ROITHMEIER riferisce che dall'aprile 1944 sino alla fine della guerra egli aveva fatto parte del battaglione esplorante n. 16 (si ribadisce, il battaglione REDER), conseguendo come ultimo grado quello di *Oberscharführer* come comandante di plotone.

Un'ulteriore conferma dell'appartenenza del ROITHMEIER al battaglione REDER, 1^a compagnia, si ricava :

- dalle dichiarazioni rese il 25.03.1970 dal commilitone Kurt WÖLFLE, già *SS-Sturmmann* (in faldone IX proc. n.151/02/RNR, esito rogatoria n. 4/02, il quale ricorda ROITHMEIER Max quale maresciallo comandante di plotone della sua unità.
- dalle dichiarazioni rese il 3.08.2004 ancora dal commilitone Kurt WÖLFLE (in faldone X proc. n.151/02/RNR, esito rogatoria n. 7/04, verbale utilizzabile ex art. 431 *lett. f c.p.p.*) che confermava ancora la circostanza che ROITHMEIER durante il servizio in Italia era comandante di plotone.
- dalle dichiarazioni del coimputato BAUMANN Josef, che dichiara di ricordare il ROITHMEIER fra i suoi commilitoni (ved.

verbale del 14/5/2004 (in Faldone XI proc. n.151/02/RNR, esito rogatoria n. 10/04, verbale utilizzabile ex art. 431 *lett. f* c.p.p.).

Il 10.08.2004, sentito dal LKA-Monaco, riferiva di essere appartenuto alla 1^a compagnia del battaglione esplorante 16 (16^a div. SS); di esser giunto in Italia nel maggio/giugno 1944, di esser stato sergente e poi promosso da REDER il 13/11/1944 maresciallo ordinario; per il suo coraggio e la sua abilità fu apprezzato dal suo comandante di compagnia (SEGEBRECHT) con cui strinse amicizia. Riteneva possibile di essere stato impiegato nell'operazione di Marzabotto (ricordava i dettagli di un'operazione contro i partigiani e di un conflitto a fuoco nei pressi di una chiesa; ricordava in particolare, in quel contesto di aver partecipato a una operazione che fu ripetuta anche nel giorno successivo, con l'incendio di una fattoria).

Anche dai documenti acquisiti presso gli archivi tedeschi – e, in particolare, dall'assenza, sul suo foglio matricolare e negli altri atti, di tracce di eventuali suoi ricoveri in ospedali militari o di zona nel periodo interessante le indagini – si ricava la prova della effettiva presenza di ROITHMEIER al reparto nel periodo in cui si sono svolti i fatti oggetto di causa, con la ulteriore conseguenza della prova della sua partecipazione all'operazione militare che ha determinato le stragi perpetrate nella zona di Marzabotto.

In specie, gli accertamenti esperiti presso il *Krankenbuchlager* (v. nota LAGeSo-IV F-130919-A del 28.02.2005) e la *Deutsche Dienststelle* di Berlino hanno in questo senso dato esito negativo.

Pertanto, alla luce dei suddetti riscontri, la partecipazione consapevole e responsabile di ROITHMEIER all'operazione di Marzabotto, con funzioni di comando quale sottufficiale comandante di plotone, può ritenersi del tutto provata, con la conseguente responsabilità penale in ordine ai fatti ad esso contestati.

Per quanto attiene a **SCHNEIDER Adolf**, egli entra nelle SS il 15.10.1937. Diventa *SS-Hauptscharführer* (maresciallo capo SS) l'1:9.1944 come riscontrato dal foglio paga acquisito dal *Bundesarchiv* di Berlino. Fa parte del battaglione REDER dal 16.11.1943 sino alla fine della guerra, quando viene catturato dagli alleati. Ricopre l'incarico di comandante di plotone.

L'appartenenza e la presenza al reparto nel periodo di interesse risultano da vari documenti acquisiti agli atti del procedimento: dalla sua scheda personale n. S904-006, dal cartellino segnaletico per prigionieri di guerra, e da un formulario inviato dallo SCHNEIDER in data 26.06.1982 alla *Deutsche Dienststelle* e *Bundesarchiv* di Berlino e da lui compilato e sottoscritto. Da questi documenti (in particolare da quelli del *Krankenbuchlager* di Berlino), con riferimento al numero di posta militare contraddistinto dalla lettera "D"), è stato possibile rilevare con esattezza a quale compagnia del 16° battaglione esplorante egli fosse effettivo all'epoca dei fatti: e cioè la 3^a. Inoltre, alla stregua dei dati contenuti in tutti gli altri documenti, si evince il suo incarico di comandante di plotone (*Platoon leader* come p. es. indicato nei formulari per prigionieri di guerra). Pertanto egli ha partecipato alle operazioni di Marzabotto con funzioni di comando.

Dai documenti acquisiti presso gli archivi tedeschi – e, in particolare, dall'assenza, sul suo foglio matricolare e negli altri atti, di tracce di eventuali suoi ricoveri in ospedali militari o di zona nel periodo settembre/ottobre 1944 – si ricava la prova della effettiva presenza di SCHNEIDER Adolf al reparto nel periodo in cui si sono svolti i fatti oggetto di causa, con la ulteriore conseguenza della prova della sua partecipazione all'operazione militare che ha determinato le stragi perpetrate nella zona di Marzabotto.

In specie, gli accertamenti esperiti presso il *Krankenbuchlager* (v. nota LAGeSo-IV F-260420-Sch del 17.03.2005) e presso la *Deutsche Dienststelle* di Berlino hanno in questo senso dato esito negativo.

Pertanto, alla luce dei suddetti riscontri, la partecipazione consapevole e responsabile di SCHNEIDER Adolf all'operazione di Marzabotto, con funzioni di comando può ritenersi del tutto provata, con la conseguente responsabilità penale in ordine ai fatti ad esso contestati.

Per quanto attiene all'imputato **SCHNEIDER Max**, egli entra a far parte come volontario delle SS il 15.06.1943, all'età di 17 anni e diventa *SS-Unterscharführer* (sergente SS) l' 1.08.1944.

Dopo il corso di formazione per comandanti subalterni venne assegnato al battaglione REDER, 5^a compagnia e inviato in Italia a marzo del 1944.

Viene insignito della croce di ferro 2^a classe con decorrenza dal 15.07.1944 per il servizio prestato in Italia presso la 16^a divisione SS *Reichsfuhrer*.

L'appartenenza e la presenza al reparto nel periodo di interesse risultano inequivocabilmente dalla documentazione acquisita presso la *Deutsche Dienststelle* e *Bundesarchiv* di Berlino. In particolare, dalla scheda personale, dal foglio paga, dalla lista di conferimento di onorificenza e dal libretto paga.

Particolarmente rilevante è la circostanza che SCHNEIDER Max risulta essere stato ferito il 29.09.1944 in località Monzuno, quale appartenente alla 5^a compagnia, con il grado di *SS-Uscha*. (sergente SS), come risulta dalla *verlustmeldung* n. 54 relativa al periodo 11.9.1944 – 31.10.1944 del battaglione REDER, acquisita tramite la Polizia Criminale Regionale di Monaco.

SCHNEIDER Max è stato interrogato come testimone il 24.10.2003 dalla Polizia Giudiziaria della Baviera. In tale sede ha riferito di essersi arruolato volontario nelle SS all'età di 17 anni e che, dopo il corso per comandanti subalterni, fu assegnato al battaglione REDER, 5^a compagnia, venendo dislocato con l'intera unità in Italia nel mese di febbraio o marzo 1944.

Il 28.09.1944 apprese che un veicolo con 12-15 commilitoni era stato attaccato e tutti i soldati uccisi, probabilmente da un gruppo di partigiani e che di conseguenza nei giorni successivi avrebbe avuto luogo un'azione di contrattacco in quella zona da parte della sua unità. Il 29.09.1944 successivo egli ricevette l'ordine di portarsi in tale zona al comando della sua squadra, inserita in una compagnia di circa 30-40 uomini, comandata da un ufficiale diverso dal suo comandante di compagnia che era Max SAALFRANK (comandante della 5^a compagnia). Sceso dagli automezzi si mosse al comando della sua squadra ma poco dopo si rese conto di essere esposto al fuoco nemico e pertanto diede un segnale affinché altri commilitoni coprissero la sua squadra con il fuoco degli mitragliatrici. Mentre stava impartendo questo ordine fu colpito ad una spalla e ferito gravemente. Venne trasportato al termine del combattimento ad un posto di medicazione dove venne curato. Egli aveva alle sue dipendenze 8 soldati dei quali non

ricordava il nome. Asseriva di essere stato ferito all'alba, per cui non era in grado di riferire oltre.

Risulta che le operazioni ebbero inizio alle ore 05,00 di mattina del 29.09.1944. Non abbiamo un riscontro circa l'ora in cui avvenne il ferimento di SCHNEIDER Max, né lo stesso ha riferito i nomi dei suoi sottoposti o dei suoi soccorritori, circostanza questa molto strana in quanto lo stesso aveva avuto modo di rimanere a stretto contatto con i componenti della sua squadra per sei mesi (escludendo il periodo di malattia dal 7.7.1944 al 31.7.1944, come risulta alla pagina 21 del libretto paga). Ma tale ferimento non può essere avvenuto prima del momento in cui la 1^a compagnia, rinforzata dal plotone della 5^a, giungesse a contatto con i partigiani, cosa che avvenne alle ore 8.30, mentre le stragi, come è già stato detto, iniziarono alle 8.00.

In ogni caso la responsabilità dell'imputato – anche questo si è più volte detto – deve discendere non tanto dalla mera partecipazione materiale alle stragi, bensì dalla sua azione di comando, spiegatasi certamente da ben prima che egli venisse ferito.

Oltre che con la decisiva prova documentale costituita dalla *verlustmeldung* n. 54 attestante il suo ferimento proprio nei giorni delle stragi e nei luoghi delle stesse, la prova della sua partecipazione all'operazione militare criminale condotta dal battaglione REDER è fornita anche dagli altri documenti acquisiti presso gli archivi federali tedeschi – e, in particolare, dall'assenza, sul suo foglio matricolare e negli altri atti, di annotazioni relative ad eventuali suoi ricoveri in ospedali militari o di zona nel periodo interessante le indagini – fatta eccezione, ovviamente per quelli relativi al ferimento di cui ora s'è detto.

In specie, gli accertamenti esperiti presso il *Krankenbuchlager* (v. LAGeSo-IV F-011220-B del 05.03.2004) e la *Deutsche Dienststelle* di Berlino hanno in questo senso dato esito negativo, evidenziando soltanto i ricoveri dell'imputato successivi al ferimento (avvenuto nel corso dello svolgimento dell'azione di Marzabotto) presso l'ospedale militare di Merano il 26.11.1944 per esserne dimesso il 2.12.1944.

Da notare la sostanziale corrispondenza con le dichiarazioni rilasciate dal fondamentale teste LEGOLL, il quale era parimenti un militare della 5^a compagnia aggregato di rinforzo alla 1^a compagnia.

Pertanto, alla luce dei suddetti riscontri, la partecipazione consapevole e responsabile di SCHNEIDER Max all'operazione di Marzabotto, con funzioni di comando, può ritenersi del tutto provata, con la conseguente responsabilità penale in ordine ai fatti ad esso contestati.

Veniamo adesso alla posizione di **WACHE Georg**.

WACHE entra a far parte del partito nazista nel 1944 e diviene *SS-Unterscharführer* (sergente SS) l'1.1.1943 come figura sulla scheda del Partito nazista n. 7691610 e sul foglio paga acquisiti presso il *Bundesarchiv* di Berlino.

Viene assegnato al battaglione esplorante della 16^a divisione SS come risulta dalla scheda personale W – 3/610 acquisita presso la *Deutsche Dienststelle (WASSt)* di Berlino.

WACHE è effettivo alla 2^a compagnia del detto battaglione dall'1.1.1944 al 4.1.1945 in qualità di *SS-Unterscharführer* con funzioni di comando come risulta dalla scheda nr. 516400 da lui redatta e firmata in data 23.5.1954, tendente ad ottenere il riconoscimento ai fini pensionistici del servizio militare prestato in guerra.

Risulta insignito dell'onorificenza della croce di ferro di 2^a classe rilasciata dalla 16^a divisione SS con decoranza 10.11.1944 per i servizi prestati come sottufficiale del *SS-Pz. A.A. 16* (il battaglione REDER) in Italia.

Catturato dagli Alleati in Italia il 4.1.1945, nei formulari egli figura come sottufficiale della 2^a compagnia del *SS-Pz. A.A. 16*, con funzioni di comandante di squadra.

Tutte queste informazioni provengono da documenti acquisiti dalla *Deutsche Dienststelle (WASSt)* di Berlino e consentono di concludere che l'imputato ha partecipato con funzioni di comando nella 2^a compagnia del battaglione REDER ai fatti di Marzabotto.

Non è superfluo ricordare che WACHE ha collaborato alla stesura del libro *Im gleichen Schritt und Tritt* edito nel 1998, nota pubblicazione degli ex. appartenenti alla 16^a divisione SS per la quale ha scritto un memoriale riportato alle pagine 545 e 546 riguardo la sua permanenza alla 2^a compagnia come comandante di uomini.

WACHE viene citato da SCHENK quale suo commilitone (verbale del 25.1.2006).

Anche dai documenti acquisiti presso gli archivi tedeschi – e, in particolare, dall'assenza, sul suo foglio matricolare e negli altri atti, di tracce di eventuali suoi ricoveri in ospedali militari o di zona nel periodo di cui all'imputazione – si ricava la prova della effettiva presenza di WACHE al reparto nei giorni in cui si sono svolti i fatti oggetto di causa, con la ulteriore conseguenza della prova della sua partecipazione all'operazione militare che ha determinato le stragi perpetrate nella zona di Marzabotto.

Pertanto, alla luce dei suddetti riscontri, la partecipazione consapevole e responsabile di WACHE Georg all'operazione di Marzabotto, con funzioni di comando, può ritenersi del tutto provata, con la conseguente responsabilità penale in ordine ai fatti ad esso contestati.

Per quel che riguarda l'imputato **TRÄGER Heinz**, egli entra a far parte delle SS il 15.08.1941 e diviene *SS-Unterscharführer* (sergente SS) nel mese di maggio 1944, secondo quanto risulta dalla documentazione matricolare acquisita e, in particolare, dalla sua scheda personale, dalla scheda paga e dal questionario da lui compilato per richiedere la ricongiunzione dei periodi assicurativi per il servizio militare (doc. allegati al verbale di esame del 18.05.2005), nonché secondo quanto da lui dichiarato nel verbale di interrogatorio del 18.05.2005.

L'appartenenza e la presenza al reparto nel periodo di interesse, risultano inequivocabilmente da vari documenti acquisiti agli atti del procedimento.

Questi riscontri provengono dalla documentazione acquisita presso gli archivi federali di Berlino della *Deutsche Dienststelle*, del *Bundesarchiv* e del *Krankenbuchlager*.

Particolarmente rilevante è la circostanza che l'imputato risulta essere stato ferito il 29.09.1944 in località Cadotto, quale appartenente alla 1^a compagnia, con il grado di *SS-Uscha*. (sergente SS), come risulta dalla *verlustmeldung* n. 45 relativa al periodo 11.9.1944 – 31.10.1944.

In tale documento TRÄGER è riportato quale militare appartenente alla 1^a compagnia con il grado di *SS-Uscha*. (sergente SS) e risulta essere stato ferito gravemente alla parte destra del torace da colpi di proiettile e quindi trasportato al posto di medicazione principale della divisione. Nello stesso

giorno e luogo risultano essere stati feriti o deceduti altri appartenenti alla medesima compagnia del TRÄGER, come risulta dai suddetti documenti:

dalla *verlustmeldung* n. 45/50:

- SCHMIDT Arthur;
- KLEIN Wilhelm
- OPPERMANN Albert;
- TOLZMANN Martin;
- BETTGER Ernst;

dalla *verlustmeldung* n. 46 :

- LIFKA Willi;
- CLAUSS Fritz;
- STURM Otto;
- MÄRZ Walter;
- RUH Martin;
- SCHWAB Karl;
- ROICK Walter;
- SCHMIDT MARLISSA Christian;
- SCHÄFER Helmut;
- KÖNIG Helmut;
- RÖSSLER Heinz;

dalla *verlustmeldung* n. 47:

- SCHNEIDER Max;
- HAMMERSCHMIDT Johann;
- EBERT Werner.

TRÄGER, dunque, partecipò attivamente e concretamente in qualità di sottufficiale con funzioni di comando (almeno di squadra) alle operazioni contro la brigata partigiana *Stella Rossa* nel primo giorno degli eccidi, il 29.09.1944 .

Peraltro, dalle dichiarazioni rese da Walter REDER e da Max SAALFRANK nell'ambito del processo REDER, si è avuta conferma che la 1^a compagnia fu sicuramente quella più impegnata negli scontri con i partigiani e quindi un numero tanto elevato di feriti è giustificato.

TRÄGER, tuttavia, nella sua domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi e nel verbale di interrogatorio ha riferito di essere stato ferito

nell'agosto 1944 al Passo della Porretta e che fu quindi trasportato in vari ospedali militari, non facendo più rientro al fronte. Ma tali circostanze di tempo e luogo sono smentite dai riscontri documentali sopra detti. Egli, infatti, fu ferito il 29.09.1944 in località Cadotto durante le operazioni antipartigiane di Monte Sole mentre comandava un'unità, della consistenza di una squadra almeno, del battaglione esplorante del magg. REDER.

Il TRÄGER, in occasione del primo esame del 18.05.2005, consegnava un documento attestante la sua carriera militare che riporta un ferimento avvenuto nell'agosto 1944 al Passo della Porretta e il relativo carteggio con l'Ufficio della previdenza di Duisburg per quanto attiene il rintraccio di documenti attestanti sia il ferimento che i ricoveri.

L'ente interessato rispondeva che non vi erano agli atti documenti che lo riguardavano (v. nota LAGeSo-IV F-250625-B del 25.3.2004).

TRÄGER veniva sentito una seconda volta come indagato il 21.06.2005. Esibitogli il documento *verlustmeldung* n. 45/50 da cui egli figurava ferito a Cadotto il 29.09.1944, rispondeva che era passato per il Passo della Porretta e aveva proseguito oltre. Egli aveva il comando di 10 uomini. Dovevano fare molta attenzione perché sapevano che nella zona vi erano partigiani. Arrivò ad una grande casa quando fu raggiunto da 3 colpi di arma da fuoco al polmone, fegato e intestino. Il tutto accadde tra le 09,00 e le 10,00 del mattino. Dopo circa due ore i suoi commilitoni lo trasportavano con una scala sino agli automezzi, che lo portarono al posto di medicazione principale. Era diventato pomeriggio. Egli non vide alcun incendio e non sentì alcun urlo. In Italia egli fece sempre parte della 1^a compagnia. Non ricordava i nomi di superiori o dei suoi dipendenti. Alla domanda se avesse partecipato ad un rapporto preparatorio dell'operazione a Monte Sole, TRÄGER rispondeva di aver partecipato a tale rapporto la sera precedente l'inizio dell'operazione con il suo comandante di plotone che conduceva tre squadre di 10 soldati ciascuna.

Pertanto, alla luce dei suddetti riscontri, la partecipazione consapevole e responsabile di TRÄGER Heinz all'operazione di Marzabotto, con funzioni di comando può ritenersi del tutto provata, con la conseguente responsabilità penale in ordine ai fatti ad esso contestati.

Per quel che riguarda la posizione di **SPIELER Kurt**, bisogna fare riferimento alla deposizione del prigioniero KNEISSEL Wilhelm, citata nell'allegato al rapporto G2 della 1^a divisione USA, e unita al detto allegato.

L'allegato n. 1 al rapporto G2 n. 52 datato 23.10.1944 del Quartiere Generale della 1^a divisione USA contiene i risultati di un interrogatorio al quale furono sottoposti dei prigionieri di guerra appartenuti alla 2^a e 5^a compagnia del battaglione REDER. Uno dei due testimoni principali è, appunto, KNEISSEL, effettivo alla 2^a compagnia, il quale, nella testimonianza resa alla Commissione d'inchiesta Alleata in data 11 novembre 1944, riferisce del massacro di circa 800 donne e bambini nella zona di San Martino-La Quercia avvenuto il 29 e 30 settembre 1944 ad opera del suddetto battaglione.

h Tra i responsabili dell'eccidio di civili rinchiusi in una chiesa (il riferimento è, certamente, all'episodio dell'oratorio di Cerpiano) il KNEISSEL cita il caporal maggiore MEIER (oggi deceduto) e aggiunge che "un altro che partecipò a questi fatti fu il soldato SPIELER". Questi viene quindi inserito nella lista di sospetti dell'allegato al rapporto G2, al nr. 16, come "SS-Schütze (fuciliere SS) SPIELER, 2^a compagnia, battaglione SS ricognizione 16: Età: 18 ½ anni. Capelli: neri. Occhi: azzurri. Corporatura: media. Carnagione: abbronzato. Altezza. Metri 1.74. Uccise due vecchi."

Vale la pena di ricordare che il caso di SPIELER è il secondo ed ultimo – dopo quello di WULF – in cui si è potuto, nel presente procedimento, formulare una ipotesi accusatoria sulla base della responsabilità come esecutore materiale.

I documenti amministrativi acquisiti presso la *Deutsche Dienststelle* di Berlino e presso gli altri archivi hanno confermato l'identificazione del militare citato nel verbale di KNEISSEL; e infatti :

- nella cartella personale relativa allo SPIELER egli figura con il grado di *Sturmmann* (caporale SS) effettivo alla 5^a compagnia, Il battaglione, 36° reggimento della 16^a divisione SS *Reichsfuhrer*;
- nel "Questionario per prigionieri di guerra" n. AA 073828, firmato dall'interessato, SPIELER si dichiara effettivo alla 5^a compagnia, Il battaglione, 36° reggimento della 16^a divisione SS *Reichsfuhrer* ;

- nella scheda personale i medesimi dati si ripetono, con l'indicazione dei vari trasferimenti durante la prigionia. SPIELER risulta effettivo allo stesso reparto di cui sopra con il grado di *Sturmmann* ;

- Formulario P.O.W. FORM ove alla descrizione fisica nei riquadri 3b, 3c, 3d, SPIELER viene descritto alto 175 cm., capelli biondo scuro (*d.-blond = dunkel blond*), occhi grigio blu (*grau-blau*). Il grado ed il reparto di appartenenza sono i medesimi di cui sopra.

Ulteriore riscontro proviene dagli atti documentali del *Krankenbuchlager* (v. nota LAGeSo-IV F-250625-B del 25.03.2004) ove si è acquisita la documentazione relativa al ricovero dello SPIELER avvenuto 19.12.1944 presso l'ospedale militare di Abano con dimissione il 25.12.1944. Egli ha il grado di *SS Gren.* (*SS Grenadier = granatiere SS*) ed è effettivo alla 5^a compagnia del 36° reggimento SS. Conseguentemente, anche qui l'assenza, sul suo foglio matricolare e negli altri atti, di tracce di eventuali suoi ricoveri in ospedali militari o di zona nel periodo dei fatti (dal 27 settembre al 5 ottobre 1944), costituisce prova della sua effettiva presenza al reparto nei giorni degli eccidi.

Nell'interrogatorio dei prigionieri di guerra SPIELER viene indicato come appartenente alla 2^a compagnia del battaglione REDER mentre nei documenti della *Deutsche Dienststelle* egli figura appartenente alla 5^a compagnia del 36° reggimento. La sua scheda personale è stata redatta sulla base dei documenti relativi al periodo trascorso in prigionia di guerra, ove effettivamente egli dichiara di appartenere alla 5^a compagnia del 36° reggimento. Anche il *Krankenbuchlager* lo indica come appartenente a tale reparto, ma alla data del suo ricovero (19.12.1944). Una spiegazione è che lo stesso fosse prima effettivo alla 2^a compagnia del battaglione REDER e sia poi transitato al 36° reggimento; un'altra spiegazione, probabilmente più razionale, è che lo SPIELER, effettivo al 36° reggimento, sia stato aggregato per esigenze di servizio al battaglione REDER per un'operazione particolare, data la sua capacità e il suo alto livello di adesione ideologica agli ideali nazisti, anche tenuto conto dei sensibili vuoti di organico che affliggevano i reparti tedeschi in quel particolare momento storico della guerra. Peraltro, la pratica dell'aggregazione era abbastanza frequente, come dimostra quella operata fra la 5^a e la 1^a compagnia del battaglione REDER.

Sicché, non sussistono dubbi che l'imputato abbia partecipato alle stragi descritte nell'imputazione, anche in considerazione del riconoscimento fisico sopra riferito.

In conclusione, vi sono prove più che sufficienti e adeguate per ritenere che l'odierno imputato SPIELER si rese personalmente e materialmente responsabile dell'eccidio di civili inermi durante i fatti per i quali è processo.

Il preciso contesto in cui si colloca il comportamento delittuoso del predetto imputato, nei termini sopra descritti e ricostruiti, consente altresì di concludere che il suo apporto ai fatti descritti nel capo di imputazione non si limitò soltanto alla mera ed episodica partecipazione materiale alla uccisione di civili inermi. Infatti, il ruolo di primo piano che egli svolse come esecutore materiale della strage ha senza dubbio contribuito al rafforzamento degli altrui propositi delittuosi, nella consapevolezza del carattere premeditato degli eccidi e delle abnormi ed orribili sue modalità di esecuzione, sicché egli deve essere ritenuto responsabile dei fatti descritti nel capo di imputazione nella totalità degli elementi che li caratterizzano, comprese le circostanze aggravanti della premeditazione e della crudeltà.

h
Occorre adesso affrontare le posizioni degli imputati **GUDE, FINSTER, PIEPENSCHNEIDER** e **STOCKINGER**. I nomi dei quattro predetti imputati sono contenuti nel già più volte menzionato allegato al rapporto G2 del 23 ottobre 1944.

Appare necessario, prima di pronunciarsi sulla posizione di tali imputati, riassumere brevemente il compendio probatorio che li riguarda.

Il GUDE viene indicato al n. 9 della lista contenuta nel predetto documento, come "SS-Schütze GUDE, appartenente alla 2^a compagnia, battaglione SS ricognizione 16. Età 17 anni. Capelli: scuri. Corporatura: Esile. Carnagione: pallida. Altezza: metri 1.73. Uccise donne e bambini e appiccava fuoco alle case".

La *Deutsche Dienststelle* di Berlino trasmetteva sul conto del GUDE i seguenti documenti di interesse:

- scheda personale, dalla quale si rileva l'appartenenza alla 2^a compagnia del reparto corazzato contraereo di riserva della 16^a divisione SS, con il grado di *Sturmmann*. Tale indicazione è frutto di una erronea trascrizione del reparto in quanto è stato indicato come

reparto di servizio effettivo quello riportato in alto a destra sulla scheda riferito alla piastrina di riconoscimento rilasciata nel reparto di incorporazione ed addestramento, diverso da quello di successivo impiego;

- formulario per prigionieri di guerra in cui GUDE è descritto come alto 166 cm, capelli biondo scuro, occhi blu. Già appartenente alla *Hitlerjugend* dal 1940. Nei riquadri dal nr. 14 al nr. 18 risulta al momento della cattura quale appartenente alla 2^a compagnia del battaglione di ricognizione 16 (il battaglione REDER), con il grado di *Stummann*. Nel riquadro 2a relativo alla piastrina di riconoscimento rinveniamo SS Flak E.Rgt -12936 che darà luogo all'errata trascrizione sulla scheda personale;

- formulario AA055863 per prigionieri di guerra da lui sottoscritto in data 10.06.1945 in cui nel riquadro 9 e 12 figura appartenente alla 2^a compagnia del 16° reparto corazzato di ricognizione (sempre il battaglione REDER). Nel riquadro 6 è riportato il nr. di piastrina ed il reparto che l'ha rilasciata, originante l'errore sopra già segnalato. Il 16° reparto esplorante infatti era un'unità autonoma della 16^a divisione SS da cui dipendeva il reparto contraereo, altrettanto autonomo denominato *SS-Flak Abt. 16*.

Riassumendo, egli sicuramente proveniva da un reparto di incorporazione della contraerea ma poi era stato assegnato al battaglione REDER.

Anche dai documenti acquisiti presso gli archivi tedeschi – e, in particolare, dall'assenza, sul suo foglio matricolare e negli altri atti, di tracce di eventuali suoi ricoveri in ospedali militari o di zona nel periodo interessante le indagini – si ricava la prova della effettiva presenza di GUDE al reparto nel periodo in cui si sono svolti i fatti oggetto di causa.

In specie, gli accertamenti esperiti presso il *Krankenbuchlager* (v. nota LAGeSo-IV F-250625-B del 25.03.2004) e la *Deutsche Dienststelle* di Berlino hanno in questo senso dato esito negativo.

Per quanto concerne FINSTER, il predetto allegato n. 1 al rapporto G2 n. 52 datato 23.10.1944 del Quartiere Generale della 1^a divisione USA, sempre con riferimento alle (presunte) dichiarazioni di KNEISSEL, indica tra i

responsabili al nr. 7 l'*Obergefreiter* SS FINSTER o DINSTER, appartenente alla 2^a compagnia; età 22 anni; capelli molto chiari; occhi azzurri; magro e snello; colorito pallido; ha difficoltà di udito; altezza 1,74 cm, il quale aveva ucciso donne e bambini e diede fuoco a delle case”.

Il LKA della Baviera in Monaco ha acquisito presso la *Deutsche Dienststelle* di Berlino ed ha inviato i sotto notati documenti:

- scheda personale F 272/302 nella quale FINSTER risulta aver prestato interamente il suo servizio presso la 16^a divisione SS *Reichsführer*, reparto di ricognizione 16, con il grado di *SS-Rottenführer* (caporale maggiore SS). Il suo ingresso nella *Waffen-SS* risulta avvenuto il 15.04.1943. Nell'annotazione che figura sulla scheda personale si risale a tale data tramite i formulari per prigioniero di guerra;

h
- formulari e schede per prigioniero di guerra: FINSTER ha il grado di *Obergefreiter* / *SS-Rottenführer* ed al momento della cattura si dichiara effettivo alla 16^a divisione SS *Reichsführer*, A.A. 16 (*Aufklärungs-Abteilung 16*) con l'incarico di autista. Dichiara di aver fatto parte della *Hitlerjugend* dal 1936 al 1942 con l'incarico di *Kameradschaftsführer* (comandante di squadra). Passando alla descrizione dei dati somatici e caratteristici riportati nelle varie schede, FINSTER figura sempre con i capelli biondi e gli occhi azzurri. La sua altezza viene indicata in 172 cm nella scheda che contiene i rilievi dattiloscopici, redatta perciò dalle autorità alleate, mentre in quelle due che lui stesso compila si descrive di statura di 171 cm.

- domanda di ricongiunzione ai fini pensionistici del servizio militare e del periodo in prigionia di guerra presentata il 7.6.1957: FINSTER dichiara al punto 9 della pagina 1 di aver fatto parte delle *Waffen-SS*. Come penultimo reparto di appartenenza indica la 2^a compagnia del 16° reparto corazzato granatieri da ricognizione con il grado di *Rottenführer*. Come ultima unità indica lo stesso reparto e grado con unica variante l'appartenenza non più alla 2^a compagnia ma allo Stato Maggiore. Specifica di essere stato catturato il 10.05.1945 in Austria.

Nella carta di identità germanica nr. 8925288088 rilasciata dal comune di Norimberga in data 05.02.2001, FINSTER figura alto 1,72 cm all'età di 76 anni compiuti.

Presso il *Bundesarchiv* di Berlino è stata acquisita la scheda personale n. 9594598 nella quale FINSTER risulta aver presentato domanda di iscrizione al Partito nazionalsocialista e di esserne diventato membro il 20 aprile 1943.

Che FINSTER fosse presente al reparto nel periodo in contestazione è confermato altresì dall'assenza, sul suo foglio matricolare e negli atti degli archivi germanici, di tracce di eventuali suoi ricoveri in ospedali militari o di zona nel periodo dei fatti. Infatti gli accertamenti esperiti presso il *Krankenbuchlager* (v. nota LAGeSo-IV F-011220-B del 05.03.2004) e la *Deutsche Dienststelle* di Berlino hanno dato esito negativo.

Altra fonte di informazioni è l'interrogatorio dell'imputato del 20.10.2003; FINSTER, infatti, dichiara di essersi arruolato volontario nelle *Waffen-SS* il 15.04.1943 e di essere giunto in Italia nell'autunno del 1943 e quindi, dopo un periodo trascorso in Ungheria, di essere tornato in Corsica con la *Sturmbrigade RF-SS* e, quindi, in Lubiana incorporato nella 2^a compagnia del reparto esplorante della 16^a divisione.

Il 10.08.1944 divenne *Rottenführer*.

Il suo compito era autista di una macchina anfibia. Dalla Corsica era arrivato a Livorno. Conosceva Franz STOCKINGER in quanto dormivano nella stessa camerata in Olanda. Si ricordava di REDER come del comandante della *Sturmbrigade*. Nel 1943 e 1944 era stato effettivo al medesimo reparto ed aveva prestato servizio in Italia. Non ricordava i luoghi. Non sapeva dire nulla circa uccisioni di civili e incendi di case. Gli venivano esibite le fotografie dei luoghi ove erano stati commessi eccidi in località Casaglia e Cerpiano, con esito negativo. Dopo la guerra si era fatto togliere il tatuaggio del gruppo sanguigno dall'avambraccio sinistro, usuale tra le *SS*.

Riferisce altresì che, quando la sua compagnia era arrivata a Livorno, essa aveva la consistenza di 100 uomini circa. Egli non aveva incarichi di comando. Tuttavia, il teste WOJTEKI nella sua deposizione del 12/4/2006 (utilizzabile perché effettuata con le garanzie di cui all'art. 431 lett. f) c.p.p.) dichiara che proprio FINSTER, di cui ricorda esattamente il grado e l'incarico, aveva il compito di stabilire chi giorno per giorno doveva effettuare i servizi e quali servizi effettuare. D'altronde anche WOJTEKI era autista e, dunque, si può così spiegare la sua precisione ed attendibilità nel ricordo.

Per quanto riguarda PIEPENSCHNEIDER Albert, anche lui viene indicato come responsabile nell'allegato n. 1 al rapporto G2 n. 52 datato 23.10.1944 del Quartiere Generale della 1^a divisione USA, al nr. 15, come "caporale SS PIPPENSCHNEIDER, 2^a compagnia, battaglione SS ricognizione 16: Età 21 anni. Capelli: scuri. Occhi azzurri. Corporatura media. Carnagione abbronzato. Altezza metri 1.74-1.76. Uccise donne e bambini, incendiario".

Sulla sua scheda personale n. 508/I PIEPENSCHNEIDER figura effettivo alla 5^a compagnia del *SS-Pz. Aufkl.-Abt. 16* e di aver conseguito via via i gradi nelle SS: *Obergrenadier* (granatiere scelto); *SS-Oberschütze* (fuciliere scelto SS); *SS-Sturmmann* (caporale SS) e *SS-Uscha* (sergente SS).

Dalla *verlustmeldung* n. 14/N risulta alla data del 10.07.1943 effettivo alla 15^a compagnia del reggimento *Panzer Grenadiere "Totenkopf"*.

Ferito ad est di Rosignano il 5.7.1944, viene soccorso presso il posto di medicazione principale (vedasi lista delle perdite nr. 7).

Da accertamento esperito presso il *Krankenbuchlager* di Berlino, non figura ricoverato presso ospedali principali e pertanto è rimasto in cura presso l'ospedale da campo della divisione sino alla sua dimissione perché evidentemente le sue ferite non erano di gravità tale da doverlo trasferire in un nosocomio più attrezzato. Da ciò si evince la prova della sua presenza al reparto nel periodo in cui sono avvenuti i fatti criminosi.

Tramite la *Deutsche Dienststelle* di Berlino si sono acquisiti i seguenti documenti e le seguenti informazioni, attinenti alla prigionia di guerra:

- formulario *P.O.W.-FORM* datato 18.04.1946 sottoscritto da Albert PIEPENSCHNEIDER. Altezza 178 cm (riquadro 3b); capelli biondi (riquadro 3c) occhi blu (riquadro 3d). I dati somatici coincidono con quelli dell'allegato al Rapporto G2.

- Ha fatto parte della organizzazione giovanile nazista *Hitlerjugend* dal 1933 (aveva 9 anni) e nel 1940, a 16 anni, entra nella lega degli studenti nazionalsocialisti (riquadro 10, 11 e 12).

- Il suo incarico era di autista.

- Il suo reparto d'appartenenza era la 5^a compagnia del *Pz.Aufkl.-Abt. 16* della divisione *Reichsführer* con il grado, al momento

della cattura, e dunque successivamente ai fatti, di *Unterscharführer* (riquadri dal 15, 16, 17, 18 e 19).

- cartellino segnaletico – dattiloscopico per prigionieri di guerra, che registra il suo arrivo presso il luogo di detenzione il giorno 8.8.1945. PIEPENSCHNEIDER lo sottoscrive. Ha il grado di *SS-Uscha*. (riquadro 1); è stato catturato a Radstadt l'8.5.1945 (riquadro 3); è alto 178 cm, pesa 71 kg, occhi blu, capelli biondo scuro (riquadro 4); è effettivo alla 5^a compagnia *SS-Pz.Aufkl.-Abt. 16* (riquadro 5); con incarico di comandante di squadra con riferimento al momento della cattura;

- Scheda notizie datata 15.5.1946 firmata da PIEPENSCHNEIDER nella quale si dichiara già appartenente alla 5^a compagnia del reparto *SS corazzato di ricognizione 16* come sottufficiale della riserva, autista.

Per quanto riguarda STOCKINGER Franz, questi viene indicato, nell'allegato n. 1 al rapporto G2 n. 52 datato 23.10.1944 del Quartiere Generale della 1^a divisione USA, al nr. 17 , come "Militare semplice *SS STOCKINGER*, 2^a compagnia, battaglione *SS ricognizione 16*. Età: 18 anni. Capelli: biondo scuri. Occhi: azzurri. Corporatura esile e sottile. Carnagione: pallido. Altezza metri 1.70. Uccise donne e bambini e incendiò case".

Tramite la *Deutsche Dienststelle* di Berlino è stata acquisita la seguente documentazione:

- scheda personale nr. S 2703/ 471 , nella quale egli figura effettivo alla 2^a compagnia del *SS-Pz. Ausb.-Abt. 16* con il grado di *SS-Sturmmann* (caporale *SS*). Successivamente con nota n. V 21-6894/131 del 22.11.2006 la *Deutsche Dienststelle* comunicava a parziale rettifica delle prime registrazioni che STOCKINGER aveva fatto parte della 2^a compagnia dell'A.A. 16 della Pz. Gr. *SS Div. 16 RF/SS* (reparto ricognizione della 16^a div. *SS*, cioè il battaglione REDER);

- libretto militare personale, rilasciato a Passau, ove alla pagina 44, riquadro 1, risulta aver frequentato la Scuola *SS* per granatieri corazzati, 11^a compagnia corazzata da ricognizione, dall'1.11.1943 al 7.3.1944 con giudizio "buono". Alla pagina 5, nel riquadro relativo alle

sedi e reparti di servizio, egli figura in servizio a tale Scuola sino al 15.06.1944. Il 16.06.1944 viene trasferito alla 16^a divisione SS;

- due cartellini segnaletico-dattiloscopici per prigioniero di guerra. Uno è redatto a mano, in lingua tedesca, l'altro è dattiloscritto in lingua inglese. Ambedue sono firmati da STOCKINGER. Al momento della cattura, avvenuta il 12.05.1945 a Rastatt (riquadro 3) egli figura caporale, (riquadro 1) di anni 19, alto 166 cm, 55 kg, occhi grigi, capelli biondi (riquadro 4). E' effettivo alla 2^a compagnia SS-Pz. A.A. 16 (riquadro 5) con l'incarico di autista (riquadro 6);

- nel formulario per prigionieri di guerra *P.O.W. FORM* redatto e sottoscritto il 3.6.1946, STOCKINGER si dichiara alto 166 cm (riquadro 3b), biondo (riquadro 3c) con occhi grigi. Fa parte delle Waffen-SS con il grado di Sturmmann dall'1.11.1943 (riquadro 10,11 e 12). Il suo incarico militare è autista, effettivo alla 2^a compagnia del *Pz. Aufkl.-Abt. 16* della divisione *Reichsführer*, con il grado di *SS-Sturmmann* (riquadri 14, 16, 17 e 19).

Presso il *Krankenbuchlager* di Berlino (v. nota LAGeSo-IV F-250625-B del 25.03.2004) non risulta mai ricoverato in ospedale militare. L'unico documento esistente è il libretto sanitario, rilasciato a Passau, dal quale risulta *SS-Grenadier* (granatiere SS) con allegata scheda delle misure antropometriche ove figura alto 165 cm per 65 kg di peso.

Nell'interrogatorio del 16.10.2002 dichiara:

- di aver fatto parte del 3° plotone, 2^a compagnia del 16° reparto di ricognizione della 2^a divisione SS che si trovava in Ungheria. Con tale divisione nel 1944 venne in Italia prima a Pisa e poi nelle vicinanze di Cecina. Non ricordava il nome del suo comandante di plotone; il suo comandante di squadra era l'*Oberschütze* PILLMANN. (E' evidente che era effettivo alla 16^a Divisione, e non alla 2^a, in quanto i reparti di supporto quali il reparto di ricognizione, la Flak, i pionieri, le trasmissioni, i rifornimenti e così via, prendevano il numero dalla divisione di appartenenza);

- che il maggiore REDER era stato il suo comandante di divisione (è evidente che attribuisce al suo comandante del A.A. 16, magg.

REDER un incarico diverso. Il comandante della divisione era – lo si è detto più volte - il generale SIMON);

- che non era mai stato a Marzabotto ma principalmente a Pisa e Cecina;

- che non aveva ucciso donne e bambini ma che, se avesse ricevuto questo ordine, lo avrebbe eseguito, altrimenti sarebbe stato fucilato;

- che non era a conoscenza di massacri;

Gli veniva chiesto se conosceva diversi suoi commilitoni del suo stesso reparto ed altri suoi superiori. Conosceva solo REDER.

A differenza delle incertezze sui nomi, date e luoghi manifestati in precedenza nel verbale, ricordava di essere caduto prigioniero degli americani il 13 o 14 maggio 1945 in Stiria. Dai documenti della *Deutsche Dienststelle* risulta essere stato fatto prigioniero il 12.5.1945 a Radstadt località dell'Austria presso Salisburgo, immediatamente confinante con la Stiria.

Il riscontro viene dato dal coimputato FINSTER Günther che nel suo interrogatorio del 20.10.2003, alla domanda se conosceva il signor STOCKINGER, rispondeva: se aveva il nome Franz ed era originario della zona di Passau, allora lo conosceva per aver condiviso la stessa camerata in Olanda. Infatti STOCKINGER è della stessa 2^a compagnia di FINSTER e risiedeva all'epoca nel comune di Finsterau-Heinrichsbrunn, circoscrizione amministrativa di Passau, come risulta dal documento acquisito presso la *Deutsche Dienststelle* "Certificato dal casellario penale del Tribunale di Passau in data 14.05.1943".

Nessun dubbio infine circa l'esatta individuazione dell'imputato in STOCKINGER Franz, nato il 10.07.1926 a Heinrichsbrunn, e residente a Mauth, Finsterauerstr. n. 65, giacchè l'altro nome indicato dal difensore tedesco appartiene ad un omonimo, Erwin, che apparteneva ad altra divisione SS (la *Nibelungen*) che non operò mai in Italia.

A questo punto il Collegio deve richiamarsi alle osservazioni formulate nel precedente capitolo sulle prove utilizzabili.

Infatti, contrariamente a quanto accaduto per gli imputati WULF e SPIELER, la cui personale responsabilità come esecutori materiali è stata

provata sulla base di precise dichiarazioni dei testi LEGOLL e KNEISSEL, per i quattro predetti imputati non vi è invece un simile supporto probatorio.

Nel verbale KNEISSEL viene, per vero, menzionato espressamente STOCKINGER, ma vale la pena di riportare testualmente tale citazione: “Le seguenti persone erano autisti e militari addetti alle retrovie che furono obbligati a partecipare a questa azione, io non so cosa essi abbiano fatto, ma loro potranno ampliare la mia deposizione: granatiere STOCKINGER, granatiere NEGALÉ, granatiere GINDELE”.

Nel verbale LEGOLL gli imputati FINSTER, STOCKINGER, PIEPENSCHNEIDER e GUDE non compaiono assolutamente.

Si tratta – è il caso di ricordarlo – di militari che, all’epoca dei fatti, non esercitavano funzioni di comando, compreso lo stesso FINSTER (il punto verrà trattato, e risolto in senso negativo, fra poco).

Pertanto essi non possono essere ritenuti responsabili per concorso morale, non costituendo anelli di trasmissione dell’ordine illegittimo e non essendo stato acquisito alcun elemento che consenta di attribuire ai predetti un qualche ruolo nella fase di programmazione dell’eccidio.

Ne deriva che essi possono essere ritenuti responsabili solo se venga provata la loro diretta partecipazione, come esecutori materiali, ad una o più uccisioni. L’unica prova, alla luce di quanto sopra detto, verrebbe ad essere costituita: per STOCKINGER, dalle parole sopra riportate del verbale KNEISSEL; per gli altri tre, dalla menzione nell’allegato al rapporto G2.

Iniziamo con l’esame della posizione di **STOCKINGER**. Si è già rilevato che gli elementi di prova a carico del predetto si ravvisano nella deposizione resa da KNEISSEL. In essa si legge che lo STOCKINGER fu uno degli autisti “che furono obbligati a partecipare”.

Già quel “furono obbligati” consentirebbe al Tribunale, in assenza di elementi di segno opposto, di procedere con la massima cautela, conferendo adeguato rilievo al fatto che in questo specifico caso ci si trova al cospetto di un militare che non riteneva di poter prendere parte alle programmate azioni contro la popolazione civile e che venne espressamente, a detta del teste KNEISSEL, obbligato a partecipare. Ma c’è di più. Infatti, tutti i superstiti della strage hanno concordemente dichiarato che i reparti SS si spostavano sul territorio dei tre Comuni muovendosi a piedi: quindi i mezzi che li avevano

condotti ai punti di partenza erano lì rimasti e non li avevano seguiti. Dal teste WOJTEKI apprendiamo – ma è già la logica a suggerircelo, perché questa è la prassi ovvia di ogni esercito – che gli autisti restavano con i mezzi, di cui erano responsabili. Dunque è possibile affermare che nessuno degli autisti si avventurò con gli altri reparti SS tra i borghi e i casolari dei tre Comuni di Marzabotto, Grizzana e Monzuno e partecipò materialmente alla strage.

Si potrebbe tuttavia obiettare: gli autisti non parteciparono materialmente, ma, avendo condotto i loro commilitoni sui luoghi, e sapendo cosa i commilitoni avevano ordine di fare, essi debbono comunque risponderne per concorso, avendo fornito un contributo causale importantissimo, se non decisivo, accompagnando con i loro mezzi la fanteria.

Tale ricostruzione, valida in astratto, cozza però con altre dichiarazioni del già richiamato teste WOJTECKI, il quale ha dichiarato che, per ragioni di sicurezza – evitare fughe di notizie che potessero compromettere l'esito di operazioni fondate sulla sorpresa, proprio come quella di Marzabotto – impiego e destinazioni venivano comunicate agli autisti nell'imminenza dei fatti, e, anzi, spesso la destinazione veniva comunicata al solo autista del mezzo capofila, che gli altri conducenti dovevano limitarsi a seguire. Se dunque agli autisti non veniva detto nemmeno *dove* andare, il Collegio, in assenza di prove in contrario, ritiene del tutto plausibile che essi non venissero affatto informati sul *cosa* i commilitoni trasportati dovessero fare, tanto più che ad essi autisti non era richiesto di parteciparvi.

Del resto, lo stesso tenore delle dichiarazioni di KNEISSEL sul punto non appare certo essere quello di un accusatore, ma, più semplicemente, di un teste che chiama altri testi a conferma di quanto da lui dichiarato.

In conclusione, sulla base di questi elementi, lo STOCKINGER va assolto ex art. 530 co.2 c.p.p. sia dall'imputazione ex art. 185 c.p.m.g., sia – conseguentemente – da quella ex art. 187 c.p.m.g., con la formula per non aver commesso il fatto.

Posizione di **GUDE**. L'unico elemento di prova a carico di GUDE consiste nel fatto che il suo nome è menzionato nell'allegato al rapporto G2,

con accanto la asserzione secondo cui si sarebbe reso responsabile della uccisione di donne e bambini.

Sulla natura e valenza probatoria di tale documento si è però già detto. Esso non è altro che un atto interno dei servizi informativi alleati, consistente, sostanzialmente, in una sintesi di dichiarazioni raccolte da prigionieri di guerra tedeschi e senza il supporto di alcun ulteriore documento o atto che valga in qualche misura a dare contezza delle generalità di coloro che avevano reso le predette dichiarazioni.

Di conseguenza non è possibile attribuire valore probatorio a siffatto atto, essendo esso equiparabile alle dichiarazioni degli informatori della polizia giudiziaria di cui all'art. 203 co. 1 c.p.p. e come tale idoneo solamente a costituire un sostanziale punto di partenza per le indagini.

h Infine, nessuna rilevanza possiedono nel caso di specie le uniche dichiarazioni rese da prigionieri di guerra ed acquisite agli atti del presente processo (Wilhelm KNEISSEL e Julien LEGOLL), che non fanno alcun riferimento alla persona del GUDE e che non contengono elementi che in qualche modo possano conferire un minimo di connotati concreti e specifici alla generica asserzione contenuta nell'allegato al Rapporto G2.

Pertanto, anche il GUDE va assolto ex art. 530 co. 2 c.p.p. per non aver commesso il fatto.

Le predette considerazioni valgono anche per **FINSTER** e **PIEPENSCHNEIDER**. In relazione a questi ultimi, inoltre, valgono anche i rilievi e le considerazioni svolte con riguardo al ruolo degli autisti nel contesto dell'esame della posizione di STOCKINGER.

Per quanto in particolare concerne il FINSTER, al quale le dichiarazioni del teste WOJTECKI sembrano attribuire compiti di comando o, almeno, di coordinamento, va detto che una attenta lettura del verbale di WOJTECKI conduce a ritenere non sufficientemente provata tale circostanza. Infatti, se è vero che il detto teste attribuisce al FINSTER la scelta degli autisti, nulla dice sulla conoscenza, da parte del FINSTER, dello scopo per il quale l'opera degli autisti era necessaria; così come nulla di univoco e convergente si evidenzia quanto alla eventualità che il FINSTER abbia in qualche misura apportato un contributo nella complessa attività di trasmissione degli ordini. Ordini, si ribadisce, decisi e maturati nell'ambito di riunioni che hanno

coinvolto tutti i responsabili delle unità operative - battaglione, compagnie, plotoni e squadre - dislocate nei luoghi indicati nel capo di accusa; e che di conseguenza hanno costituito l'indispensabile e consapevole antecedente causale dell'eccidio, trovando puntuale attuazione a livello degli esecutori materiali ed inveratosi in comportamenti di indiscriminata e brutale uccisione di donne, anziani inermi e bambini.

In altre parole, in base alle prove in atti, il Collegio deve concludere che la partecipazione del FINSTER si sia limitata alla scelta dei conducenti dei mezzi, senza la consapevolezza – perché di ciò non c'è prova – di cosa andassero a fare gli uomini che i suoi autisti dovevano condurre sui luoghi delle operazioni; ivi giunti, poi, come si è già detto, non vi è nessuna prova che il FINSTER e gli altri autisti abbiano partecipato alle stragi.

Si è già detto che le medesime considerazioni valgono anche per PIEPENSCHNEIDER, come FINSTER raggiunto dalle inutilizzabili accuse contenute nell'allegato al rapporto G2; ma vi è, inoltre, relativamente a PIEPENSCHNEIDER, un ulteriore dubbio sulla sua stessa presenza al battaglione REDER, dal momento che, alla data del 5 luglio 1944, risultava assegnato al comando di divisione, che le annotazioni sui documenti matricolari non riportano alcuna successiva riassegnazione all'unità esplorante, che – infine – non risulta che personale del comando divisionale abbia partecipato all'azione di Marzabotto (salvo, forse, la generica espressione di KNEISSEL "autisti e militari addetti alle retrovie", che è decisamente poco per un giudizio di penale responsabilità)

In conclusione, tanto il FINSTER, quanto il PIEPENSCHNEIDER, ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p., vanno assolti per non aver commesso il fatto. Il PIEPENSCHNEIDER, oltre che dall'imputazione ex art. 185 c.p.m.g., va per i detti motivi e con la detta formula assolto anche dall'imputazione ex art. 187 c.p.m.g..

Resta da affrontare la posizione dell'ultimo imputato, **KUSTERER Wilhelm Ernst**.

KUSTERER Wilhelm (Willi) entra nelle SS l'8.7.1940. Diventa SS-Unterscharführer (sergente SS) l'1.5.1943 come risulta dalla busta paga acquista presso il *Bundesarchiv* di Berlino, e da una richiesta di sussidio inoltrata il 28.10.1943 nel grado di SS-Unterscharführer .

Viene trasferito alla 3^a compagnia del battaglione REDER come risulta sia dalla scheda personale acquisita tramite l'*LKA* Monaco (doc. da *Deutsche Dienststelle* di Berlino), che dal formulario per feriti in combattimento acquisito presso il *Krankenbuchlager* di Berlino.

La sua presenza nei ranghi della 16^a divisione SS è provata da una lettera datata 15.07.1944 del comando della divisione nella quale gli viene rilasciato il brevetto per croce di ferro di 2^a classe con data di conferimento 15.07.1944. Un ulteriore riscontro è dato dalla *verlustmeldung* n. 54 per il periodo 11.09.1944 al 31.10.1944 del battaglione REDER, in cui KUSTERER risulta essere stato ferito in data 4.10.1944 in località Rioveggio sull'incrocio per le località Sasso Padura - Castiglione quale appartenente alla 3^a compagnia con il grado di *SS-Uscha* (sergente SS).

KUSTERER è stato sentito in data 28.06.2004, e ha riferito di essere stato assegnato alla 16^a divisione SS mentre si trovava impegnato in Italia ad Anzio-Nettuno per contrastare l'avanzata delle truppe alleate, nell'estate 1944. Venne poi trasferito in Toscana e Emilia Romagna. Gli sembrava di ricordare di aver fatto parte della 3^a compagnia della 16^a divisione. Ricordava i nomi del generale Max SIMON, comandante della divisione, del maggiore Walter REDER, comandante di battaglione, e del capitano SCHMIDKUNZ comandante della 3^a compagnia. Ricordava inoltre un comandante di squadra di nome HASCHKA (trattasi di HASKA Alfred, nato a Vienna il 25.02.1925, deceduto, *SS-Sturmmann* effettivo alla 3^a compagnia del battaglione REDER), un caporale di nome FLOKOWSKY (trattasi di FLORKOWSKY Erich, nato a Kratopisce il 29.05.1925, *SS-Sturmmann*, effettivo alla 3^a compagnia del battaglione REDER) ed il suo maresciallo capo furiere di nome WIMMER (trattasi di WIMMERS Willi, nato a Rheydt il 31.03.1913, deceduto il 31.03.1964, già *SS-Hauptscharfuhrer* effettivo alla 3^a compagnia del battaglione REDER).

Tali indicazioni confermano l'appartenenza del KUSTERER alla 3^a compagnia.

Dopo il suo ferimento avvenuto il 4.10.1944 fu trasferito ad un reparto da montagna delle SS.

Richiesto sulla sua partecipazione alle stragi avvenute nella zona di Marzabotto egli si dichiarava estraneo ai fatti, da lui appresi indirettamente in

quanto chi vi partecipò tacque. Era a lui chiaro che i responsabili erano da ricercarsi negli appartenenti al battaglione esplorante n. 16 del maggiore SS Walter REDER. Ammetteva di aver effettuato un'operazione antipartigiana contro la brigata partigiana *Stella Rossa*. Era certo che alle operazioni di Monte Sole avesse partecipato l'intero battaglione esplorante e forse anche altri reparti. Apprese al rientro dei partecipanti all'operazione di Monte Sole che era accaduta una "vera porcheria" e che cioè si erano verificati dei fatti contro la popolazione civile incompatibili con il diritto internazionale.

Che KUSTERER fosse presente al reparto è confermato dall'assenza sul foglio matricolare e negli atti degli archivi germanici di tracce di suoi ricoveri in ospedale nel periodo dei fatti per i quali è processo. Infatti gli accertamenti esperiti presso il *Krankenbuchlager* (v. nota LAGeSo-IV F-260420-Sch del 17.03.2005) e la *Deutsche Dienststelle* di Berlino hanno dato esito negativo.

L'imputato – tramite il suo difensore tedesco – ha fatto pervenire una sua dichiarazione debitamente sottoscritta, nella quale egli conferma la sua presenza a Marzabotto nei giorni dell'operazione antipartigiana, e la sua partecipazione ai fatti, giacché dichiara di aver personalmente assistito al ferimento a morte del suo comandante di compagnia (capitano SCHMIDKUNZ, comandante appunto della 3^a compagnia alla quale egli apparteneva). Tale dichiarazione trova piena conferma negli atti di causa, giacché nella sopra indicata *verlustmeldung* n. 54 (relativa al periodo 11.09.1944 - 31.10.1944) del battaglione REDER, KUSTERER risulta essere stato ferito proprio in data 4.10.1944 in località Rioveggio.

Per decidere della responsabilità del KUSTERER, però, trattandosi di uno di quei tanti imputati per i quali non vi è prova di responsabilità come esecutori materiali, deve stabilirsi se il KUSTERER, data la sua presenza a Marzabotto, abbia esercitato o meno funzioni di comando.

Ma prima occorre fare una premessa.

Di tutti i diciassette imputati, KUSTERER è quello che – a mezzo del suo difensore, giacché egli, come gli altri, ha ritenuto di non comparire ed è stato giudicato in contumacia – ha radicato la sua difesa su una intensa azione di contrasto verso l'immagine di fanatico milite nazista che, secondo lui, poteva influenzare negativamente il giudizio nei suoi confronti.

In effetti, la biografia del KUSTERER, così come può essere ricostruita sulla base dei documenti in atti, appare sensibilmente diversa da quella dei suoi commilitoni. Ad esempio, quattro degli altri imputati (ROITHMEIER, BICHLER, PIEPENSCHNEIDER e WACHE) provenivano dai ranghi della tristemente famosa divisione *Totenkopf* delle Waffen-SS, e due (ALBERS e TRÄGER) nientemeno che dalla *Leibstandarte*, la guardia personale di HITLER: niente di tutto ciò per KUSTERER. Prima del suo arruolamento nelle Waffen-SS, non gli si può imputare alcuno specifico precedente "nazista", a parte l'appartenenza alla *Hitlerjugend*, che non prova nulla: il KUSTERER vi entrò nel 1935, all'età di tredici anni, un'età in cui, francamente, sarebbe eccessivamente severo ipotizzare scelte ideologiche mature e consapevoli, soprattutto in uno Stato totalitario in cui la propaganda di regime è onnipresente e pervasiva, e la possibilità di scelte alternative del tutto inesistente.

Dunque, solo l'arruolamento nello *Schwartzekorps* (il "Corpo Nero", come erano soprannominate le SS) identificherebbe l'imputato come "un po' più nazista" rispetto al cittadino tedesco medio dell'epoca. Ma, sul punto, il KUSTERER ha offerto al Collegio una plausibile versione dei fatti, dotata di significativi elementi di riscontro documentale.

Il diritto civile tedesco dell'epoca (come quello italiano, peraltro) stabiliva la maggiore età al compimento del ventunesimo anno, e non consentiva il matrimonio prima di tale età; senonché, ai militi delle SS – la quintessenza della "razza superiore", la cui "attività procreativa" doveva essere incoraggiata con qualsiasi mezzo – era consentito sposarsi prima del ventunesimo compleanno, purché avessero compiuto i diciotto anni; ora, ha sostenuto il KUSTERER, avendo egli concepito una figlia con la sua fidanzata, ed essendo all'epoca socialmente inammissibile la procreazione al di fuori del matrimonio, egli si sarebbe risolto ad arruolarsi nelle SS per potersi sposare in tempi rapidi e consentire alla figlia di nascere in costanza di matrimonio; documentava tale affermazione con un certificato dal quale risultava la nascita della figlia Brigitte il 17 dicembre 1940 (si è già detto che l'arruolamento dell'imputato nelle SS era avvenuto in data 8 luglio 1940).

Dando per vera questa storia – e le date risultanti dai documenti la rendono quanto meno credibile - essa getta certamente una luce meno negativa sulla personalità dell'imputato.

Quanto sopra, però, pur costituendo un indubbio elemento di valutazione, nulla dice in ordine alla domanda che il Collegio si poneva prima di questa necessaria digressione, e alla quale si deve adesso ritornare.

Esercitava il KUSTERER funzioni di comando?

Secondo l'impianto accusatorio, sì. Il KUSTERER viene infatti "presentato" al Tribunale come comandante di squadra nell'ambito della terza compagnia del battaglione REDER. Se tale circostanza trovasse conferma nel compendio probatorio in atti, l'esame della posizione dell'imputato – alla luce delle considerazioni già svolte – potrebbe dirsi conclusa, nel senso che sarebbe doverosa l'affermazione della sua penale responsabilità per concorso morale nell'eccidio.

Ma nessuna delle prove in atti sembra confermare tale circostanza.

Cominciamo dal verbale dell'interrogatorio reso il 28.6.2004 presso l'ufficio di Pforzheim della Procura di Karlsruhe, su rogatoria della Procura Militare della Spezia. Richiesto di descrivere l'organigramma delle compagnie del battaglione REDER, l'imputato, giunto a trattare delle squadre, dichiarava che "ogni squadra era comandata da un 'superiore', ossia da un sottufficiale o un aspirante sottufficiale o simili". Il tenore letterale della frase – è impossibile non rilevarlo – non sembra quello di qualcuno che descrive le *proprie* funzioni ed è invece del tutto compatibile con l'opposta ipotesi di colui che descrive ruoli e funzioni rivestiti da altri.

Ma questo è davvero troppo poco per decidere in un senso o in un altro. E poi, si potrebbe obiettare, è ovvio che le dichiarazioni dell'imputato siano quanto meno ambigue su quei punti che potrebbero compromettere la sua posizione.

Veniamo allora ai documenti. Nella *verlustmeldung* riportante la notizia del ferimento dell'imputato (in data, il 4.10.1944, di poco posteriore ai fatti di causa), e nella restante documentazione sanitaria relativa a tale ferimento, è indicato il grado dell'imputato, ma non è a tale grado associata alcuna menzione di funzioni di comando: mera dimenticanza del compilatore? Non è peregrino ricordare che si tratta di documenti compilati con estrema

meticolosità (non è una battuta: con precisione “teutonica”) e che in essi vengono evidenziati anche i minimi particolari – si specifica, ad esempio, la parte del corpo ferita, il tipo di ferita, il tipo di arma con cui l’offesa è stata recata, ecc.; questo attribuisce un particolare valore non solo a quanto in tali documenti è attestato, ma anche a ciò che non venga espressamente indicato.

E in nessuno dei predetti documenti, lo si ribadisce, si dice o si adombra che l’*SS-unterscharfuherer* KUSTERER fosse comandante di squadra. Il tutto, si ribadisce, da leggere ed interpretare alla luce del fatto che in tutti gli altri documenti ufficiali esaminati nel corso del presente processo risulta puntualmente indicata la funzione di comando (compagnia, plotone, squadra) svolta dal soggetto di volta in volta preso in esame e accanto alla indicazione del suo grado.

h Va però doverosamente rilevato che agli atti esiste un documento che sembrerebbe accreditare all’imputato funzioni di comando, e che è verosimile abbia costituito l’essenziale punto di appoggio dell’accusa formulata contro di lui.

Il documento in questione è rappresentato dalla scheda per prigionieri di guerra relativa all’imputato, il quale venne preso prigioniero il 10 maggio 1945 dalle truppe alleate in Austria.

In tale documento, redatto in lingua inglese, il grado dell’imputato viene indicato come *platoon sergeant*, grado dell’esercito degli Stati Uniti che il compilatore della scheda ritenne equivalente a quello del KUSTERER. E ciò ha costituito la fonte dell’equivoco, essendosi ritenuto che il KUSTERER avesse partecipato all’eccidio nella veste di comandante di plotone e quindi come fondamentale anello della catena di trasmissione degli ordini che lo avevano programmato e ne avevano consentito la terribile attuazione.

Nell’esercito degli Stati Uniti, però, oggi come nel 1944, *platoon sergeant* (denominazione equivalente: *sergeant first class*) non è un incarico (come risulterebbe, invece, dalla dizione *platoon leader*, utilizzata, come già visto, per SCHNEIDER Adolf), ma una denominazione di grado, come, nelle nostre Forze armate, il generale di brigata o l’ammiraglio di squadra; non vi è alcuna correlazione indefettibile fra il grado e il tipo di comando da cui il grado deriva il suo nome. Nell’esercito degli Stati Uniti il “sergente di plotone”

(identificato da tre galloni a V rovesciati, sovrapposti a due archetti) può ben ricoprire incarichi di comandante o vicecomandante di un sottoreparto, ma anche – ed è il caso più frequente – molte altre, diverse dalle predette, come mansioni tecniche, logistiche, amministrative, addestrative, ecc. . Questo avviene in tutte le Forze armate del mondo: non ogni generale di brigata italiano comanda una brigata, e non si può presumere, sulla base della sola denominazione del suo grado, che abbia detto comando, se non vi è prova di ciò. Per tornare all'imputato, egli venne qualificato, nel documento relativo alla prigionia di guerra, come "sergente di plotone" non perché avesse le funzioni di comandante di un plotone o di qualsiasi altro sottoreparto della sua compagnia, ma perché il furiere americano che lo registrò ritenne che tale grado corrispondesse a quello di *SS-unterscharfuhrer* – peraltro sbagliando, perché il "sergente di plotone" americano corrisponde a un grado più elevato nella gerarchia dei sottufficiali.

Una ulteriore conferma di ciò è data, come già precedentemente accennato, dal fatto che, per quanto concerne l'imputato SCHNEIDER Adolf (che effettivamente svolgeva funzioni di comandante di plotone), nel cartellino segnaletico per prigionieri di guerra viene espressamente utilizzata la diversa dizione *platoon leader*. Infatti, non esistendo nella gerarchia dei sottufficiali dell'esercito americano – né dell'esercito britannico o di alcuna delle Forze armate di altri Paesi alleati durante la seconda guerra mondiale – un grado denominato *platoon leader*, l'uso di tale espressione, da parte del compilatore della scheda di SCHNEIDER Adolf, altro non significa che l'indicazione di una funzione o di un incarico; per contro, il fatto che, nella scheda relativa al KUSTERER, sia invece impiegata un'espressione corrispondente ad una precisa denominazione di grado significa – in assenza di elementi che possano inficiare tale conclusione – che il compilatore della scheda volle far riferimento non all'incarico, ma al mero grado.

In conclusione, non vi è prova sufficiente che, in relazione ai fatti di Marzabotto, il KUSTERER abbia esercitato funzioni di comando, anzi è possibile – per non dire altamente probabile – che tali funzioni gli siano state erroneamente attribuite nell'ipotesi accusatoria per colpa dell'equivoco sopra descritto e spiegato.

Conseguentemente, anche il KUSTERER va assolto ex art. 530 co. 2 c.p.p. per non aver commesso il fatto.

Qualificazione giuridica del fatto

Sulla base dei fatti, quali emersi all'esito del presente dibattimento, il Collegio ritiene perfettamente integrata la fattispecie di cui all'art. 185 c.p.m.g. così come contestata agli odierni imputati.

Il fatto materiale ascritto agli odierni imputati, infatti, darebbe normalmente luogo ad un corrispondente numero di reati di omicidio con riferimento al disposto dell'art. 575 c.p.. Nel caso in esame - cioè in conseguenza della sussistenza degli elementi specializzanti di cui alla norma contestata - si configura invece il diverso reato previsto e punito dal codice penale militare di guerra. Infatti, mentre il comma 1 della suddetta norma incrimina genericamente il militare che "usa violenza", nel comma 2 si fa riferimento all'omicidio, in sistematica coerenza con il concetto normativamente definito dall'art.43 c.p.m.p., secondo il quale "agli effetti della legge penale militare", sotto la denominazione di *violenza* è compreso anche l'omicidio, e si prevede l'applicabilità delle sanzioni stabilite dal codice penale.

Tuttavia, come detto, l'applicabilità della norma è subordinata alla ricorrenza di una serie di elementi specializzanti, primo dei quali lo *status* di militare in capo all'autore del fatto, qualità soggettiva la cui sussistenza è altresì necessaria al fine di radicare presso l'autorità giudiziaria militare la giurisdizione in ordine ai fatti di causa. Al riguardo, essendo pacifica l'attribuibilità di questi alle SS, è appena il caso di fare riferimento all'ormai univoca giurisprudenza (si veda, per tutte, la sentenza della Corte di Cassazione, sez.I, 10 febbraio 1997, con cui è stato risolto il conflitto di giurisdizione nella nota vicenda PRIEBKE) che, con riferimento al suddetto Corpo (letteralmente *Schutz-Staffeln*), ne ha ormai definitivamente decretato il carattere militare. Conclusione, questa, peraltro condivisa anche da questo giudice, che ha avuto modo di vedere confermati, anche per la 16^a divisione, quei tratti che concorrono a delinearne tale natura. Ed invero, anche per quanto affermato dai consulenti del p.m. sulla storia della divisione, ed in particolare per l'impiego sul fronte orientale prima che in quello italiano, non

può dubitarsi della sua operatività su tutti i fronti di guerra, così come non è dubbia la sua organizzazione secondo gli schemi e le forme di uno schieramento militare. Infine, l'attribuzione a KESSELRING (e quindi all'esercito) della responsabilità della lotta ai partigiani nelle zone di operazioni militari, compito cui erano solitamente destinate le SS, e la conseguente soggezione alle sue direttive, prova anche il loro inquadramento nel dispositivo tattico dell'esercito, come ulteriormente confermato da tutti quei documenti della XIV armata in cui si fa riferimento alla 16^a divisione SS o ad unità minori in essa.

Il fatto, poi, che si tratti di militari appartenenti a Forze armate straniere non è certamente di ostacolo all'applicazione della norma, in quanto l'art. 13 c.p.m.g. - la cui vigenza non è stata scalfita dall'art.103 Cost. (pacifico in giurisprudenza dopo la pronuncia del 28.10.1950 delle S.U. della Suprema Corte, proc. Wagener, ma soprattutto dopo l'avallo della Corte Costituzionale con la sent. 48/1959, e l'ulteriore conferma della stessa Cassazione con la sent. 10 febbraio 1997 già citata) - prevede espressamente l'applicabilità delle disposizioni relative ai reati contro le leggi e gli usi della guerra, tra cui appunto l'art.185 c.p.m.g., anche ai militari e a ogni altra persona appartenente alle Forze armate nemiche che li commettano a danno dello Stato italiano o di un cittadino italiano.

In virtù del combinato disposto delle suddette norme, pertanto, può dirsi punibile in base all'art.185 c.p.m.g. anche il militare straniero (gli imputati erano tutti appartenenti alle SS) che usi violenza (nel caso di specie cagionando la morte), per cause non estranee alla guerra, contro "privati nemici" - in questo caso sarebbero tali i cittadini italiani (art.13 c.p.m.g.) - che non prendono parte alle operazioni militari (art.185 c.p.m.g.).

E' stato eccepito che le vittime dell'eccidio non potrebbero definirsi "nemiche" dei militari tedeschi, in quanto cittadini della Repubblica Sociale Italiana, alleata della Germania, e che pertanto mancherebbe uno dei necessari elementi specializzanti sui quali la qualificazione giuridica del fatto - e conseguentemente la giurisdizione - si fonda.

Tale tesi non può essere condivisa.

Infatti, la Repubblica Sociale Italiana (cosiddetta "Repubblica di Salò"), sulla base dei principi di diritto internazionale, non poteva davvero

considerarsi uno Stato sovrano sorto per l'avvenuta disgregazione dello Stato italiano in due unità distinte ed indipendenti quali il Regno d'Italia da una parte e la Repubblica di Salò dall'altra. Invero, perché possa ritenersi sussistente la piena soggettività internazionale sono normalmente necessari il riconoscimento degli altri Stati e, più in generale, della Comunità internazionale. Orbene, nel caso di specie non risulta che ciò sia avvenuto se non, ma solo a parole, da parte dell'Alleato tedesco. Ma a prescindere da tale riconoscimento internazionale, che molto spesso arriva in ritardo rispetto al maturare di quei requisiti sostanziali che determinano la formazione di un nuovo Stato, e talvolta a prezzo di qualche compromesso, la Repubblica Sociale non possedeva neanche la sostanza per potersi considerare qualcosa più di un c.d. "Stato fantoccio".

Perché possa configurarsi un nuovo soggetto internazionale, è infatti necessaria la c.d. sovranità interna, determinata dal controllo di un territorio e della comunità che su di esso incide, e la c.d. sovranità esterna, caratterizzata dall'autonomia e indipendenza nell'esercizio delle tipiche attività di governo, requisiti insussistenti in capo alla presunta Repubblica.

Infatti, quanto al primo aspetto, c'erano alcune parti del territorio sicuramente sotto il controllo formale, oltre che sostanziale, dei tedeschi (si ricorda il potere amministrativo del *Gauleiter* tedesco nel litorale Adriatico e nelle "Prealpi"). Quanto al secondo non può certamente dirsi che le nuove Autorità godessero di una dignitosa autonomia e indipendenza dall'ingombrante Alleato, basti ricordare soltanto l'arroganza con la quale i comandanti militari, *KESSELRING in primis*, dettavano legge in tutto il territorio con le proprie disposizioni anche nei confronti della popolazione: si pensi alle zone che venivano fatte sfollare senza alcun intervento o intermediazione da parte delle cariche civili c.d. "repubbliche", nonché all'incredulità delle autorità fasciste repubblicane quando appresero degli eccidi di Marzabotto, incredulità motivata dal fatto che i tedeschi non avevano ritenuto di avvisare i loro "alleati" italiani di ciò che avevano intenzione di fare sul territorio che, teoricamente, era soggetto alla sovranità di tali alleati.

In definitiva, gli abitanti dei tre Comuni di Marzabotto, Grizzana Morandi e Monzuno di nessun altro Stato erano cittadini se non del Regno d'Italia

nato il 17 marzo 1861, proprio quel Regno d'Italia che, il 13 ottobre 1943 – un anno prima dei fatti – aveva dichiarato guerra al Reich tedesco, assumendo *de iure*, oltre che *de facto*, la veste di nemico dello Stato tedesco.

Quanto all'ulteriore presupposto, che le vittime non avessero preso parte alle operazioni belliche, esso trova giustificazione nell'essenza stessa della guerra, cioè in quello che, nel secondo conflitto mondiale, era essenzialmente uno scontro armato tra Stati. E' di palmare evidenza che non si potrebbe chiedere ad una parte in conflitto di astenersi dal fronteggiare, ed eventualmente uccidere, coloro che gli si contrapponessero nell'ambito di un'operazione militare. In un contesto caratterizzato dalla violenza, ove un militare mette in gioco la propria incolumità e la stessa vita al servizio del proprio Paese, egli deve poter agire nei confronti dell'avversario, sia questo un esercito regolare, sia una formazione spontanea in combattimento.

Esigenza, questa, già ben conosciuta a livello internazionale se la Convenzione dell'Aja del 1907 esordisce, nelle sue prime norme, con lo stabilire chi siano i "belligeranti", cioè coloro che, al di là delle milizie regolari, siano tenuti al rispetto dello *ius in bello*: all'art. 1 è stabilito che "le leggi, i diritti e i doveri della guerra" si applicano anche alle milizie e ai corpi di volontari, quindi anche alla popolazione, che si organizzino con un comandante responsabile delle loro azioni, con un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza, che portino le armi apertamente e che, nelle loro operazioni, si conformino alle leggi e agli usi di guerra; ma l'art. 2 della Convenzione amplia ulteriormente la nozione, considerando "belligerante", a condizione che porti le armi apertamente e rispetti le leggi e gli usi di guerra, anche *"la popolazione di un territorio non occupato che, all'avvicinarsi del nemico, prende spontaneamente le armi per combattere le truppe di invasione senza avere avuto il tempo di organizzarsi conformemente all'art. 1"*.

E' di tutta evidenza, all'esito del dibattito, che nulla possa far ritenere l'inerte popolazione dei tre Comuni come "belligerante", eccezion fatta per quei pochi – e disorganizzati – partigiani, che nei mesi precedenti l'eccidio non avevano svolto alcuna azione degna di nota, e che, il primo

giorno dell'operazione, opposero una resistenza forse non blanda, ma neppure strenua, resistenza che in ogni caso non determinò ma seguì l'inizio delle stragi. Queste ultime altri non colpirono se non donne e bambini, vecchi spesso incapaci di muoversi, che non opposero la benché minima resistenza, a meno che implorare pietà non debba essere considerato un atto di resistenza armata. Quanto ai pochi uomini presenti quel mattino, alla notizia dell'arrivo dei tedeschi, essi, ben lungi dall'impugnare le armi per contrapporsi all'occupante, e nell'ingenua illusione che i propri cari non corressero alcun pericolo, si limitarono a cercare rifugio nei boschi.

Va detto dell'ultimo elemento specializzante richiesto dalla fattispecie. Invero, perché l'eccidio possa definirsi "atto illecito di guerra", e così ricadere sotto il disposto dell'art. 185 c.p.m.g., è anche necessario che sia stato concepito e realizzato per cause non estranee alla guerra.

h Come dichiarato dai consulenti storici del p.m., nel contesto storico di riferimento, la situazione dei belligeranti nell'estate del 1944 aveva già evidenziato la grande importanza della zona a sud di Bologna per la costituzione e il consolidamento della Linea Gotica, lungo la quale i tedeschi intendevano opporre la loro ultima resistenza alle truppe alleate che risalivano verso nord la penisola italiana: essa doveva rappresentare, nella loro prospettiva, un ostacolo decisivo verso la pianura padana e, quindi, verso i confini del Reich. E' stato anche chiarito che, tra gli ostacoli alla costruzione di quella barriera, uno era senz'altro rappresentato dalla minaccia partigiana; vero è che i servizi informativi tedeschi avevano sovrastimato tale minaccia, per quanto concerne la zona di Marzabotto, ma ciò non incide minimamente sul fatto che la strage commessa dalle SS si inserisse nell'opera di "bonifica" del territorio dai partigiani della brigata *Stella Rossa* (per le SS era un punto fermo e indiscutibile l'equiparazione dei civili ai partigiani); sicché non può che affermarsene la stretta attinenza con la guerra.

Tali considerazioni, pur nella loro brevità, se da un lato evidenziano la correttezza della qualificazione giuridica operata dal p.m., dall'altra consentono di negare la sussistenza degli elementi negativi del fatto previsti dallo stesso art.185 c.p.m.g..

Infatti, perché il fatto ipotizzato assuma penale rilevanza, è necessario

che sia stato posto in essere “senza necessità” o, comunque, senza “giustificato motivo”.

Si allude, nel primo caso, alla cosiddetta “necessità militare”, clausola spesso presente in numerose norme di diritto bellico, appositamente ripresa con lo scopo di consentire, in talune situazioni, l’uso della violenza anche nei confronti di coloro che non prendono parte alle operazioni militari.

Tuttavia la giurisprudenza (Corte Mil. App. di Roma, 7.03.1998, Priebke, confermata da Cass., sez. I, 16.11.1998) ha già messo in guardia dal pericolo di confondere la “necessità” con ragioni di convenienza militare, perché altrimenti si potrebbe paradossalmente arrivare alla conclusione che l’eliminazione della popolazione dello Stato nemico sarebbe la migliore garanzia di riuscita per le proprie operazioni militari, ciò che porterebbe sempre ad una presunzione di necessità, e quindi allo svuotamento della norma ogni volta che si agisse per cause non estranee alla guerra.

Per “necessità” deve allora intendersi o un pericolo grave ed attuale (così T.M. Roma 20.07.1948, confermata da T.S.M. 25.10.1952, Kappler) o comunque, come più recentemente affermato dalla Corte Militare d’Appello nel processo PRIEBKE (confermata da Cass., sez. I, 16.11.1998), una situazione imposta dalla guerra, come “quando il soggetto passivo del reato, pur non prendendo parte alle operazioni militari, svolge un’attività ad esse collegata e in favore di una delle parti in conflitto, ovvero viene a trovarsi in una condizione di tale legame concreto con i belligeranti...da non poter non essere coinvolto nelle operazioni militari”.

Il materiale probatorio in atti ha pienamente dimostrato che l’eccidio passato alla storia con il nome di “strage di Marzabotto” fu freddamente pianificato a tavolino, sulla base della arbitraria e ingiusta equiparazione tra civili e partigiani, che le violenze sui civili inermi iniziarono ben prima che i partigiani della *Stella Rossa* accennassero una pur minima resistenza, che la dette violenze si protrassero anche dopo che i blandi combattimenti con il nemico erano cessati e che coinvolsero anche gli abitanti di località e frazioni nelle quali non vi erano stati scontri e non erano stati trovati né partigiani né armi, in altre parole in luoghi e contro persone che apparivano *prima facie* come totalmente estranei alla lotta partigiana, e contro cui non poteva invocarsi alcuna necessità, né giustificarsi alcun rigore.

Ed in ogni caso, non deve mai dimenticarsi che la violenza deve sempre essere proporzionata all'esigenza che si intende soddisfare. Invero, anche partendo dal presupposto che fosse necessario togliere il sostegno della popolazione ai partigiani, nel caso di specie sarebbe stato sufficiente adottare rimedi meno disumani, come lo sfollamento forzato della popolazione civile. Ed ancora, quale "necessità" vi era di sterminare i vecchi, gli invalidi e i bambini più piccoli? Sarebbe stato, per così dire, "sufficiente" uccidere soltanto coloro che potevano offrire un reale sostegno ai partigiani. E invece no, la furia nazista non operò alcuna distinzione tra le persone. Gli ordini impartiti erano chiari: uccidere tutti e distruggere tutto.

Si deve inoltre escludere che ricorresse qualsiasi altro "giustificato motivo", locuzione con cui si allude ad una situazione che renda in qualche modo legittima un'azione normalmente illecita.

In questo senso, infatti, si è adombrato che l'eccidio sarebbe stata una rappresaglia per dei non meglio definiti e identificati attacchi che le truppe tedesche avrebbero subito nella zona in precedenza.

La rappresaglia nasce, nel diritto internazionale, come strumento di autotutela a disposizione di uno Stato che, alla violazione di una norma di diritto bellico, faccia seguire la trasgressione della stessa o di altra norma dello stesso diritto di guerra, fermi restando i limiti della proporzionalità e del rispetto delle principali norme del diritto umanitario, entrambi comunemente ammessi sulla base degli usi di guerra.

In ossequio a quanto già imposto dalla consuetudine internazionale, l'istituto trova la propria disciplina nell'art.8 della Legge di guerra (R.D. 8 luglio 1938, n.1415) che, infatti, così statuisce: *"L'osservanza di obblighi derivanti dal diritto internazionale può essere sospesa, a titolo di rappresaglia, anche in deroga a questa o ad altra legge, nei confronti del belligerante nemico, che non adempie, in tutto o in parte, a detti obblighi."*

La rappresaglia ha il fine di indurre il belligerante nemico a osservare gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, e può effettuarsi, sia con atti analoghi a quelli da esso compiuti, sia con atti di natura diversa.

Non può essere sospesa, a norma del primo comma, l'osservanza di disposizioni emanate per l'adempimento di convenzioni internazionali, che escludono espressamente la rappresaglia".

Ora, con riferimento ai motivi più sopra illustrati, appare evidente che non ricorrono gli estremi per ritenere che l'eccidio possa essere ricondotto ad un giustificato motivo.

In via preliminare perché, essendo presupposto un preventivo illecito da parte del belligerante nemico, in questo caso dello Stato italiano, non sarebbe affatto semplice riconoscere ai partigiani la qualifica di organo dello Stato.

In secondo luogo perché non è stato accertato quale sarebbe stato l'illecito ad essi ascrivibile, ciò che preclude la possibilità di verificare la contrarietà del loro comportamento alle norme del diritto internazionale. Sarebbe altresì preclusa, conseguentemente, la valutazione sulla legittimità del ricorso a tale strumento: se cioè fosse servito per ripristinare l'ordine violato o, come sembra più probabile, come rozzo strumento di vendetta e di manifestazione di forza brutta.

Inoltre, anche a voler ammettere che ricorressero i due presupposti indicati, nella prospettiva di una precedente lesione subita dai tedeschi, sarebbe stato lecito attendersi la richiesta di una qualunque altra forma di riparazione, essendo stata sottolineata in dottrina la necessità di far precedere la rappresaglia da una forma di protesta o da negoziati tesi ad ottenere altrimenti soddisfazione (requisito della c.d. "necessità"). Ma la mancanza di qualunque tentativo in tal senso, oltre a confermare la difficoltà di riferire allo Stato l'eventuale precedente azione partigiana, sembra piuttosto ribadire che non di rappresaglia si è trattato, quanto di un feroce e premeditato atto di guerra teso alla "bonifica" del territorio da qualsivoglia abitante.

In ogni caso, anche a voler prescindere da tali considerazioni, sarebbero stati oltremodo sorpassati tutti i limiti che alla rappresaglia tradizionalmente si assegnano. Infatti, pur ritenendola una reazione ad attacchi precedenti, il massacro di quelle centinaia di persone inermi si presenta come assolutamente sproporzionato e gratuito. Infine, dato il numero delle vittime, i tempi e i modi del massacro, difetterebbe un ulteriore requisito, essendo unanimemente riconosciuto che la rappresaglia non deve essere contraria ai basilari principi di umanità e di civiltà.

Né il fatto potrebbe essere giustificato quale forma di repressione

collettiva che, in presenza di determinati presupposti, e a determinate condizioni, la Convenzione dell'Aja del 1907 pur avrebbe consentito. Infatti l'art. 50 ammette il ricorso a "*peine collective*" a danno della popolazione soltanto quando la si possa considerare solidalmente responsabile di un precedente fatto individuale. Fermo restando che sarebbe stato consentito soltanto il ricorso ad una sanzione pecuniaria, o ad altra analoga, è tranciante il rilievo che, nel caso di specie, non è in alcun modo configurabile alcuna forma di responsabilità, neanche solidale, in capo ai civili.

Ma se anche così fosse, ugualmente il fatto non potrebbe trovare alcuna giustificazione nell'ambito del diritto penale di guerra. La Convenzione dell'Aja del 1907, che regolamentava il diritto di guerra, sebbene escludesse la violenza nei confronti delle popolazioni civili, conteneva una norma relativa agli obblighi delle truppe occupanti (art.43) che, con una formulazione piuttosto ambigua, stabiliva che queste potessero prendere tutte le misure per ristabilire e mantenere l'ordine e la vita pubblica dei territori occupati. Infatti sia nel diritto tedesco che in quello anglosassone e francese, diversi giuristi sostenevano un'interpretazione che vi faceva rientrare anche la possibilità di prendere ostaggi e di ucciderli nel caso che atti ostili nei loro confronti fossero stati posti in essere con la corresponsabilità della popolazione.

Nonostante vi fosse una discussione in merito in dottrina, sviluppatasi nel periodo tra le due guerre, la questione non fu definitivamente risolta neanche nel corso del secondo conflitto mondiale, tant'è che i tedeschi ed altre potenze, talvolta, continuavano a richiamare quell'interpretazione a supporto delle proprie azioni. In ogni caso, quando si parlava di presa di ostaggi, gli stessi giuristi tedeschi ritenevano dovessero ricorrere taluni presupposti e requisiti: innanzitutto, per assicurare la formalità del processo, si dovevano informare le popolazioni che sarebbe stata messa in atto la procedura di cattura degli ostaggi; si sarebbero potuti prendere, comunque, soltanto ostaggi di sesso maschile in età per svolgere il servizio militare o in età di lavoro, cioè compresa tra i 18 e i 55 anni; in ogni caso le rappresaglie dovevano essere formalmente stabilite da un tribunale militare, che fosse almeno a livello di divisione, con totale esclusione del potere di disporla da parte di un singolo comandante di reparto. Con queste modalità, secondo i

giuristi tedeschi, e secondo alcuni dei giuristi inglesi, la cattura di ostaggi e la loro eventuale soppressione veniva considerata rispondente, se non alle leggi, a quelli che venivano definiti gli “usi di guerra”.

E' evidente che l'episodio per il quale è processo non risponde a quel tipo di fattispecie, in quanto in nessuna parte del diritto di guerra, neanche nelle interpretazioni più larghe, si parla della possibilità di uccidere donne, bambini o persone anziane.

In conclusione il fatto è stato correttamente qualificato ed in esso sono ravvisabili tutti gli estremi costitutivi della fattispecie incriminatrice delineata dall'articolo 185 del codice penale militare di guerra.

Circostanze del reato

Così ritenuta la colpevolezza degli imputati ALBERS, BAUMANN, BICHLER, WACHE, WULF, ROITHMEIER, SCHNEIDER Max, SCHNEIDER Adolf, SPIELER e TRÄGER in ordine al reato ad essi contestato, va affrontata la problematica delle circostanze – aggravanti ed attenuanti – ravvisabili nei fatti quali ricostruiti ed accertati nel corso del presente processo.

Senz'altro applicabile agli imputati è l'aggravante di cui all'**art. 47 n. 2 c.p.m.p.**, in quanto tutti loro rivestivano un grado militare al momento del fatto, con la sola eccezione dello SPIELER.

Per tutti gli imputati – e sempre con la sola eccezione dello SPIELER - è senz'altro ravvisabile l'aggravante di cui all'**art. 58 n. 1 c.p.m.p.**, essendo i medesimi concorsi nel reato con gli inferiori sui quali esercitavano le loro funzioni di comando. Va soggiunto che, come è noto, l'aggravante in parola è pienamente compatibile con quella del grado rivestito (art. 47 n. 2 c.p.m.p.), avendo le due disposizioni diverso fondamento (T.S.M., 20 maggio 1950, in *Giust. Pen.*, 1965, II, 297), in quanto la maggior gravità del fatto commesso in concorso con l'inferiore è correlata al disdoro conseguente, che ben è ravvisabile anche quando i concorrenti siano rivestiti di un grado e tra loro vi sia un subordinato.

Parimenti ravvisabili sono le aggravanti di cui agli **artt. 112, comma 1, nn. 1 e 3, c.p.**.

Quanto alla prima di esse, è indubbio il fatto che il reato fu commesso

da più di quattro persone, essendo già in numero ben superiore i soli imputati.

Anche la seconda di tali aggravanti va riconosciuta, in quanto tutti gli imputati, stante la loro posizione funzionale nell'ambito del reparto, hanno determinato a compiere la strage militari loro sottoposti, avvalendosi della forza di persuasione correlata alla propria autorità di comando.

Al riguardo va precisato che – diversamente da quanto vale per l'art. 58 c.p.m.p. – l'aggravante *de qua* è ravvisabile indipendentemente dall'affermazione di penale responsabilità di coimputati "soggetti all'autorità", stante la clausola di cui all'ultimo comma dell'art. 112 c.p. Inoltre, essa è senz'altro compatibile con quella prevista dall'articolo del codice penale militare da ultimo richiamato, avuta presente la formulazione letterale di quest'ultimo (...*"nel caso di concorso di più persone nel reato militare, la pena da infliggere per il reato commesso è aumentata, oltre che nei casi in cui ricorrano le circostanze degli artt. 111 e 112 o quelle del secondo comma dell'art. 113 del codice penale, anche per il superiore che è concorso nel reato con un inferiore"*).

Attenta riflessione meritano le altre aggravanti contestate – cioè quelle di cui all'art. 577 n. 3 c.p. (*l'aver commesso il fatto con premeditazione*) ed all'art. 577 n. 4 c.p., in relazione all'art. 61 n. 1 c.p. (*l'aver agito per motivi abietti*) ed all'art. 61 n. 4 c.p. (*l'aver adoperato sevizie o l'aver agito con crudeltà verso le vittime*) – se non altro in considerazione del fatto che, per il combinato disposto degli artt. 185 c.p.m.g., 575 e 577 nn. 3 e 4 c.p., il riconoscimento anche di una soltanto di tali aggravanti comporta la pena dell'ergastolo in luogo di quella della reclusione.

Per il suo carattere per così dire "pregiudiziale", è opportuno prendere le mosse dall'aggravante di aver agito con premeditazione.

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, "... nel delitto di omicidio la circostanza aggravante della premeditazione, prevista dall'art. 577, comma 1 n. 3, c. p., richiede due elementi: uno, ideologico, o psicologico, consistente nel perdurare, nell'animo del soggetto, di una risoluzione criminosa ferma ed irrevocabile; l'altro, cronologico, rappresentato dal trascorrere di un intervallo di tempo apprezzabile fra l'insorgenza e l'attuazione di tale proposito" (*ex plurimis*: Cass., Sez. I pen., sentenza n. 27307 del 18 giugno 2003, in *Ced.*

Cass., rv. 225261).

Orbene, quanto illustrato sopra relativamente all'organizzazione ed alla pianificazione dell'eccidio consente di affermare con nettezza che ricorre l'aggravante *de qua*, essendo evidente che entrambi gli elementi strutturali della stessa sono ravvisabili nella preordinata, attenta e minuta organizzazione dell'operazione da parte del comando del reparto e di tutti i livelli gerarchici inferiori fino a quello di comandante di squadra.

Di rilievo è, sul punto, la pregnante distinzione fatta dalla giurisprudenza tra mera *preordinazione* del delitto – intesa come apprestamento dei mezzi minimi necessari all'esecuzione, nella fase a questa ultima immediatamente precedente – e *premeditazione* – intesa come radicamento e persistenza costante, per apprezzabile lasso di tempo nella psiche del reo, del proposito omicida – del quale sono sintomi il previo studio delle occasioni ed opportunità per l'attuazione, un'adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive del crimine (così Cass. Sez. I pen., sentenza n. 3082 del 05 marzo 1996, in *Ced. Cass.*, rv. 204299). Né, ovviamente, può essere subordinata l'applicazione dell'aggravante alla necessità che la preventiva preordinazione dell'azione abbia avuto ad oggetto tutti i suoi minuti dettagli, essendo sufficiente che la condotta sia stata programmata nel suo nucleo essenziale, sicché restano fuori aspetti quali il concreto numero delle vittime e le specifiche modalità di uccisione di ciascuna, tutti profili che, come ci si appresta a dire, hanno, invece specifico rilievo per quanto attiene all'aggravante di cui all'art. 61 n. 4 c.p.

Nessun dubbio si può nutrire circa l'estensibilità di tale aggravante a tutti gli imputati. Infatti, si è già avuto modo di sottolineare, trattando della pianificazione dell'operazione, che tutti gli imputati (con la sola eccezione dello SPIELER) furono senz'altro partecipi della fase organizzativa, presupposto necessario e ineludibile di quella attuativa, e che per due di essi – WULF e SPIELER – vi è anche la prova della partecipazione anche a tale seconda fase, secondo modalità che non lasciano dubbi di sorta in merito alla piena adesione alla programmata strage ed alla esecuzione della medesima con azioni contrassegnate da disumana crudeltà nei confronti delle vittime.

In proposito, e con particolare riguardo anche alla posizione dello

SPIELER, confortano le affermazioni di principio della Suprema Corte, secondo le quali "... la circostanza aggravante della premeditazione può estendersi anche al concorrente nel reato quando risulti provata la conoscenza effettiva e la volontà adesiva al progetto, cosicché egli faccia propria la particolare intensità dell'altrui dolo. (Fattispecie in cui l'imputato era pienamente consapevole del progetto omicidiario di una organizzazione criminale, essendo stato presente ai preparativi ed al controllo delle armi)" (Cass., Sez. I, sentenza n. 12879 del 24 gennaio 2005, in *Ced. Cass.*, rv. 231124).

Si è detto, ancora, che "... anche dopo la modifica dell'art. 118 cod. pen., introdotta con la legge 7 febbraio 1990 n.19, deve ritenersi che, pur se non è sufficiente, perché l'aggravante della premeditazione possa comunicarsi al concorrente nel reato, la mera conoscibilità da parte di costui, la conoscenza effettiva legittimi l'estensione dell'aggravante stessa: ed invero, se il concorrente, pur non avendo direttamente premeditato l'omicidio, tuttavia ad esso partecipa nella piena consapevolezza, maturata prima dell'esaurirsi del proprio volontario apporto alla realizzazione dell'evento criminoso, dell'altrui premeditazione, la sua volontà adesiva al progetto investe e fa propria la particolare intensità dell'altrui dolo, talché la relativa aggravante non può non essere riferita anche a lui". (Cass., Sez. I, sentenza n. 6182 del 28 aprile 1997, *ivi*, rv. 207997).

Tali considerazioni si attagliano pienamente alla posizione di tutti quegli imputati per i quali è stata in precedenza affermata la penale responsabilità.

Relativamente all'aggravante di cui all'**art. 61 n. 1 c.p.** la giurisprudenza insegna che il motivo abietto attiene alla formazione della volontà del soggetto agente, ed è tale qualora riveli in quest'ultimo un così elevato grado di perversità da destare un profondo senso di ripugnanza e di disprezzo in ogni persona di moralità media (Cass., Sez. I pen., sentenza n. 10359 dell'8 ottobre 1993, in *Ced Cass.*, rv. 197899).

Orbene, la ricostruzione dell'eccidio, come risultante dall'esposizione in fatto, ha posto in sconvolgente rilievo sia la efferata determinazione ad agire mostrata dal reparto militare di cui facevano parte gli imputati, sia l'obiettivo, consistente nel deliberato e pressoché totale annientamento degli abitanti della zona; profilo, questo, che appare *ictu oculi* manifestamente idoneo a

riempire di contenuto la contestazione dell'aggravante di cui trattasi.

Passando all'aggravante prevista dall'**art. 61 n. 4 c.p.**, va ricordato il contenuto oggettivo e prevalentemente fisico delle sevizie, e quello oggettivo e prevalentemente morale della crudeltà, anche se rivelano entrambi l'animo malvagio dell'agente, al quale si addebita di aver oltrepassato i limiti di normalità causale nella produzione dell'evento e di aver trasmodato in una manifestazione di efferatezza infliggendo sofferenze alla vittima (*sevizie*), o comportandosi verso la stessa o altri, anche al di fuori dei mezzi di attuazione del reato, in modo tale (*crudeltà*) da farla soffrire anche moralmente (Cass., Sez. I, sentenza n. 5901 del 14 febbraio 1980, in *Ced Cass.*, rv. 145246; Cass., Sez. V pen., sentenza n. 5678 del 17 gennaio 2005 Udienza, *ivi*, rv. 230745).

Ancora si è sottolineato che per la sussistenza dell'aggravante di cui trattasi "... occorre un *quid pluris* rispetto all'esplicazione ordinaria dell'attività necessaria per la consumazione del reato, poiché proprio la gratuità dei patimenti cagionati rende particolarmente riprovevole la condotta del reo, rivelandone l'indole malvagia, la pravità di animo e l'insensibilità ad ogni richiamo umanitario" (Cass., Sez. I pen., sentenza n. 12083 del 06 ottobre 2000, in *Ced Cass.*, rv. 217346).

Ciò premesso in punto di diritto, ritiene il Tribunale che la drammatica incisività di quanto ricostruito in fatto sulla scorta degli strazianti riferimenti dei sopravvissuti sentiti come testimoni, e delle risultanze di tutte le altre dichiarazioni acquisite, costituisca la conferma più pregnante della ricorrenza dell'aggravante. Uno sconvolgente eccesso di malvagità emerge, infatti, dai dolorosi racconti dei testimoni, i quali hanno dato modo di ricostruire dettagliatamente la materialità dei fatti, connotati, sia nel loro profilo ideativo che nell'estrinsecazione esecutiva, da una spietatezza e da una insensibilità morale che hanno toccato livelli difficilmente immaginabili. In particolare, fra le tante testimonianze sulla sconvolgente grado di crudeltà raggiunto dalle truppe SS nell'episodio di Marzabotto, il Collegio ritiene di ricordare le dichiarazioni dei seguenti testimoni.

PASELLI Cornelia, che descrive le terribili modalità con cui venne attuata l'uccisione di circa cento persone nel cimitero di Casaglia, con lancio di bombe a mano e conseguente mitragliamento indiscriminato di bambini,

donne ed anziani, alcuni dei quali lasciati morire dissanguati e tra disumane sofferenze.

PIRETTI Fernando, che ha ricordato l'uccisione delle circa cinquanta persone che erano state rinchiuso nell'oratorio di Cerpiano, attuata con ferocia indicibile ed ancora una volta a danno di civili inermi, in prevalenza donne e bambini.

ZEBRI Pietro, che ha rievocato l'agghiacciante uccisione della propria sorella, che era incinta ed alla quale era stato squarciato il ventre con una baionetta; e del povero feto fatto oggetto di colpi d'arma da fuoco.

BRIZZI Franco, che ricordava la terribile vicenda di un bimbo di sei-otto mesi lanciato in aria e centrato a colpi di arma da fuoco.

LAFFI Ferruccio, con la sua testimonianza di corpi fatti a pezzi, di bambini uccisi con lanciafiamme e del proprio padre trovato morto e completamente nudo.

TIDIROLI Maria, con la sua descrizione del povero vecchio lanciato vivo in mezzo ad un pagliaio in fiamme, semplicemente perché era anziano e si muoveva a fatica.

TONDI Antonio, che rievocava, per averla appresa dal padre – testimone diretto della uccisione della propria moglie e di sette figli – la terribile scena dei tedeschi che lanciarono in aria una bambina e la falciarono a colpi di arma da fuoco.

Nel corso di tutto il dibattito, in conclusione, è emersa l'enormità della strage, compiuta su anziani, donne, bambini, tutti inermi ed ignari della loro tragica sorte. Sono state evocate le brutali separazioni di nuclei familiari, le uccisioni di genitori, figli, fratelli sotto gli occhi dei congiunti.

Diffusa ed intrinseca fu la ferocia dei mezzi e dei metodi usati nel compimento dell'efferato eccidio, manifestazione di una tristemente nota connotazione della 16^a divisione SS.

Ciò fa sì che possa ascriversi a tutti gli imputati il profilo gravatorio di cui si tratta, indipendentemente dalla condotta specificamente tenuta da ciascuno, giacché tutti, secondo le rispettive posizioni funzionali nell'ambito del reparto, operarono sinergicamente per il raggiungimento dell'obiettivo, condividendo ed attentamente seguendo le disumane modalità attuative sopra evocate.

Essi, come le risultanze dibattimentali hanno posto in rilievo, agirono secondo un condiviso e reiterato *modus operandi* collettivo, dando un contributo caratterizzato esso stesso dai profili nei quali si sostanzia l'aggravante in esame; sicché, a ben vedere, non si porrebbe neppure una questione di "estensione" ai compartecipi della relativa connotazione gravatoria (cfr. Cass., Sez. I pen., sentenza n. 6775 del 28 gennaio 2005, in *Ced. Cass.*, rv. 230147).

Circa l'ultima delle aggravanti contestate nei capi di imputazione – quella di cui all'art. **47 n. 3 c.p.m.p.** – va detto che il p.m., in sede di conclusioni, ha espressamente rinunciato alla sua contestazione: e infatti, per un reparto militare che operava come tale – ancorché in spregio dei più elementari fondamenti dell'onore militare – l'aver adoperato le armi in dotazione può essere considerato come elemento della fattispecie, e non deve quindi essere contestato come circostanza aggravante.

Per quanto attiene alle circostanze attenuanti, francamente il Tribunale, dopo tutte le considerazioni sopra esposte, non riesce ad ipotizzarne alcuna, se non, forse, le sole attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p.. Ma la concedibilità di tali attenuanti appare davvero ardua alla luce dei criteri che solitamente guidano il Giudice in materia.

Preliminarmente, va, innanzi tutto, ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha già definitivamente risolto la questione della c.d. *ultrattività* della legge penale di guerra, per la quale l'art. 23 c.p.m.g., in linea con il principio fissato dall'art. 2, quarto comma, c.p. per le leggi eccezionali, sancirebbe, per i reati commessi *in tempo di guerra*, in ossequio alla regola del *tempus regit actum*, l'impermeabilità dell'intera disciplina vigente al momento del fatto rispetto alle modificazioni legislative successivamente intervenute e, in particolare, quella di cui all'art. 2 d. lgs. lgt. 14 settembre 1944, n. 288, introduttivo dell'art. 62 bis c.p.

E' stato affermato, infatti, che, "... laddove la legge penale militare di guerra non contenga specifiche disposizioni derogatorie rispetto a quelle della legge penale comune, come ad esempio sulle attenuanti generiche, non può certo invocarsi il pur coesistente rapporto di complementarità tra legge penale comune e legge penale militare, di pace e di guerra, per ostacolare il sano dispiegarsi dell'operatività dell'art. 2, terzo comma, c.p.,

disciplinante la successione di leggi penali nel tempo secondo un criterio ispirato al preminente favor rei ... una diversa e più estensiva interpretazione del principio di ultrattività della legge penale militare di guerra concretizzerebbe una lesione dei canoni costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza, dal momento che, per quanto riguarda la disciplina comune e perciò necessariamente unitaria di istituti generali - come le circostanze attenuanti generiche (ma lo stesso potrebbe dirsi per la valutazione delle circostanze soggettive ex art. 118 c.p. novellato dall'art. 3 l. 19/90 cit., ovvero per la tipologia delle pene principali, fra le quali non è più annoverata la pena di morte per i delitti previsti dal c.p.m.g.. e dalle leggi militari di guerra solo in forza del più favorevole jus superveniens costituito dall'art. 1 l. 13.10.1994 n. 589) -, non si potrebbero addurre le ragioni che giustificano invece l'autonomo trattamento delle fattispecie criminose previste da quello speciale ed organico corpus normativo: l'esigenza cioè di mantenere costante nel tempo l'efficacia di prevenzione generale di quelle disposizioni incriminatrici e di assicurare l'omogeneità di repressione dei delitti bellici commessi durante lo stato di guerra" (Sez. I, sentenza n. 12595 del 16 novembre 1998, PRIEBKE, cit.).

Ciò premesso dal punto di vista del quadro normativo di riferimento, ritiene il Tribunale che, nel merito, non vi sia spazio alcuno per riconoscere le invocate attenuanti.

Come è noto, secondo il disposto dell'art. 62 bis c.p. il giudice "*può prendere in considerazione altre circostanze qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena*". I parametri solitamente invocati per la concessione di tali attenuanti sono la giovane età e l'incensuratezza; nel caso di specie, in relazione agli odierni imputati, si potrebbe aggiungere la loro attuale età avanzata, nonché il lungo tempo trascorso dal fatto.

Ad avviso del Collegio, però, nessuno di tali profili può essere tenuto in conto ai fini del riconoscimento delle attenuanti *de quibus*. Quanto alla giovane età, si può obiettare che il riferimento è frutto di un errore di prospettiva e di un difetto di contestualizzazione. Infatti, tutti gli imputati, pur se anagraficamente giovani, avevano maturato una rimarchevole esperienza, anche attraverso mirate formazioni in specifici corsi, ed erano giunti a rivestire posizioni gerarchiche significative, come dimostrano i gradi rivestiti.

Conseguentemente, non è possibile agganciare al mero dato anagrafico una valutazione ai sensi dell'art. 62 bis c.p. se, come è dimostrato, i rei avevano una consapevolezza ed una determinazione del tutto appaganti in ordine alla loro capacità di apprezzare la portata delle condotte di cui si sono resi responsabili. I giudici di legittimità hanno, in proposito, avuto modo di sottolineare come sia dato svalutare il significato puramente formale della giovane età (ed anche della incensuratezza), se il comportamento sia stato, comunque, cinico ed impietoso nell'arco di tutta la vicenda (Cass., Sez. I, sentenza n. 5901 del 14 febbraio 1980, in *Ced Cass.*, rv. 145247).

Da respingere è pure lo speculare richiamo all'attuale età avanzata degli imputati, ed alla rimarchevole lontananza nel tempo dei fatti. Si tratta, invero, di profili che, ove ne ricorressero le condizioni, potrebbero avere una considerazione in tema di dosimetria della pena, ma non possono, di per sé, essere considerati un dato suscettibile di effetti favorevoli ai fini che ci occupano. Soprattutto se, come nel caso di specie, il passaggio del tempo, e le riflessioni ed i bilanci sulla vita anteatta che solitamente accompagnano l'avanzare dell'età, non hanno indotto nei rei alcuna rimediazione sulle pregresse condotte.

Non sembra, invero, al Tribunale di poter aderire alla *propensione all'oblio*, quando dagli stessi imputati, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso dall'eccidio, ancora emana il *leit motiv* della "doverosità" delle condotte criminose in esame, senza la minima deflessione. Per tacer del fatto che, in una prospettiva che si avrebbe difficoltà a non definire realistica, si potrebbe eccepire che nel caso che ci occupa il passaggio del tempo, ed il correlato avanzare dell'età degli imputati, abbia sostanzialmente coinciso con un lungo periodo di impunità e di assenza di pentimento.

Da ultimo, ma non come ultima considerazione dal punto di vista della valenza, si deve tener presente che la eccezionale gravità ed efferatezza del fatto, secondo la giurisprudenza di legittimità, di per sé sole giustificerebbero il diniego delle attenuanti di cui trattasi (Cass., sez. V pen., 9 febbraio 1984, Amoroso, in *Ced Cass.*, rv. 163641, Cass., sez. V pen., 9 febbraio 1984, Amoroso, in *Ced Cass.*, rv. 163641; Sez. I, sentenza n. 12595 del 16 novembre 1998, PRIEBKE, *ivi*, rv. 211771).

In ogni caso, va posto in chiaro che, anche ove vi fosse stato spazio per

la concessione delle circostanze attenuanti generiche, il peso specifico, la natura ed il numero delle plurime circostanze aggravanti di cui si è trattato sopra avrebbe, comunque, portato inevitabilmente ad un giudizio di subvalenza delle diminuenti, con riferimento al disposto dell'art. 69 c.p.

Determinazione della pena

Conclusa l'illustrazione in tema di circostanze del reato, si deve ora procedere alla determinazione della pena.

Tenuto conto delle circostanze aggravanti sussistenti, e della non concedibilità di alcuna circostanza attenuante, la pena prevista per il reato contestato è quella dell'ergastolo.

Infatti, l'art. 185 co. 2 c.p.m.g., come già detto, recita: "*Se la violenza consiste nell'omicidio ... si applicano le pene stabilite dal codice penale.*" E il codice penale, per l'omicidio aggravato dalla premeditazione e dall'aver agito con crudeltà verso le persone (art. 577 nn. 3 e 4 c.p.), prevede la pena dell'ergastolo, a fronte della reclusione non inferiore a ventuno anni stabilita, per l'omicidio non aggravato, dall'art. 575 c.p..

Al riguardo, è appena il caso di evidenziare come nessun rilievo assuma nella vicenda in esame la intervenuta modifica della disciplina della prescrizione (L. n. 251 del 5.12.2005), posto che la nuova normativa si è limitata a dare espressamente atto della imprescrittibilità dei reati puniti con l'ergastolo "anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti"; e posto altresì che siffatta imprescrittibilità costituiva un dato pacifico anche nel contesto della precedente disciplina dell'istituto della prescrizione.

Parimenti, nessuna rilevanza possiede la intervenuta modifica in ordine alla tipologia di circostanze aggravanti che vengono in considerazione ai fini della prescrizione dei reati.

La pregressa disciplina, infatti, faceva dipendere la prescrittibilità del reato da tutte le circostanze aggravanti, e quindi non distingueva tra aggravanti comuni e aggravanti ad effetto speciale. Nel caso di specie, la suddetta disciplina ha avuto attuazione *in toto*, in quanto a carico degli imputati è stata ravvisata la sussistenza di entrambe le tipologie di circostanza aggravante. Con la determinante conseguenza che la particolare natura e conformazione di alcune di esse – premeditazione, sevizie e

crudeltà – ha comportato la pena dell'ergastolo e la imprescrittibilità del reato.

Alle medesime conclusioni si arriva anche alla luce della attuale disciplina, posto che in essa è espressamente statuito: “Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per le aggravanti” (art. 157 co. 2 c.p., come modificato dalla L. n. 251 del 5.12.2005).

Quindi, le circostanze aggravanti che nel caso di specie hanno determinato la pena dell'ergastolo non hanno subito alcuna modifica di rilievo nel transito dalla vecchia alla nuova disciplina: rilevavano ai fini della prescrizione nel quadro del pregresso comma 2 dell'art. 157 c.p.; e rilevano in identico modo ai sensi della disciplina attualmente vigente. L'unica differenza concerne la possibile prevalenza delle attenuanti in conseguenza del bilanciamento di cui all'art. 69 c.p.: eventualità consentita nella pregressa disciplina, ma espressamente interdetta in quella attuale. La questione, però (a prescindere dal fatto che, comunque, integra un modifica *in peius* del trattamento penale del fatto), non riguarda il caso di specie, dal momento che agli imputati non è stata riconosciuta alcuna circostanza attenuante.

Dunque, il reato non è prescritto, in quanto punito con l'ergastolo.

Non deve inoltre sottacersi che i dieci imputati, di cui è stata riconosciuta la colpevolezza, sono stati accusati – e riconosciuti responsabili – di un reato continuato, cioè di una pluralità di fatti riuniti sotto il vincolo della continuazione: in tal caso, a norma delle disposizioni del codice penale comune (art. 72 c.p.), dovrebbe applicarsi loro la pena dell'ergastolo con isolamento diurno da sei mesi a tre anni, applicazione che è però da alcuni contestata per quanto attiene all'ordinamento penale militare.

Le voci critiche sul punto si richiamano all'art. 54 c.p.m.p., il quale, nella sua originaria formulazione, prevedeva che, in caso di condanna per più reati puniti con la pena dell'ergastolo, dovesse applicarsi la pena di morte; secondo tali voci critiche, l'art. 54 c.p.m.p. costituirebbe norma derogatoria

rispetto a quella dell'art. 72 c.p., con la conseguenza che, a seguito della Legge 589/1994, che ha abolito la pena capitale anche nel codice penale militare di guerra, dovrebbe in questo caso applicarsi il solo ergastolo, senza isolamento diurno.

Il Tribunale non condivide tale assunto, e ciò per due ragioni.

La prima è che l'art. 1 della Legge 589/1994 non parla di ergastolo, bensì di "pena massima prevista dal codice penale".

La seconda è che l'ergastolo con isolamento diurno non costituisce una mera modalità di esecuzione della pena, bensì una pena autonoma, oggi la pena massima prevista dall'ordinamento penale italiano: si vedano, sul punto, Cass., I, 780, del 14.4.2003 e Cass., I, 2116, del 10.5.2000.

In conseguenza, nel caso di specie, concorrendo più delitti puniti con la pena dell'ergastolo, deve applicarsi la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, cioè la "pena massima prevista dall'ordinamento penale italiano".

Quanto alla commisurazione in concreto dell'isolamento diurno, il Collegio ritiene:

che ad ALBERS Paul tale misura vada irrogata nel massimo previsto dalla legge – tre anni – essendo la responsabilità dell'imputato oggettivamente la più grave, in forza della sua partecipazione a tutta la fase di pianificazione dell'operazione criminale che il battaglione REDER commise a Marzabotto e dintorni;

che a WULF Helmut e a SPIELER Kurt, essa vada applicata nella misura di due anni, dal momento che, relativamente a tali due imputati, è provata la responsabilità anche come esecutori materiali di uccisioni ingiustificate e crudeli di civili inermi;

che a ciascuno degli altri imputati riconosciuti colpevoli vada applicata nella misura di un anno, ritenuta equa in relazione alla pluralità e alla gravità dei fatti per i quali essi vengono condannati e considerato il ruolo da essi rivestito nella catena di trasmissione dei terribili ordini che portarono agli eccidi descritti nel capo di accusa.

Decisione sulle questioni civili

Il presente procedimento vede la presenza di numerose parti civili, e precisamente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione

Emilia Romagna, della Provincia di Bologna, e dei tre Comuni di Marzabotto, Grizzana e Monzuno, nonché di cento persone fisiche, superstiti della strage o parenti di superstiti oggi deceduti: ASTRALI Salvina, BACCOLINI Angelo, BARBIERI Arrigo, BENINI Roberto, BEVILACQUA Denis, BEVILACQUA Loris, BUGANE' Ilio, CARDI Anna Amabile, CARDI Edda, CARDI Lucia, CARDI Maria, CARDI Valter, DANI Maria, DANI Noè, ELMI Ersilia, ELMI Paolo, FRASCAROLI Elisabetta, FRASCAROLI Loretta, FRASCAROLI Stefania, GAMBERINI Anna, GAMBERINI Italo, GAMBERINI Lidia, GANDOLFI Iolanda, GANDOLFI Rina, GANDOLFI Rino, GANDOLFI Ugo, GHELARDI Gianna, GHELARDI Gianni, IUBINI Maria, LAFFI Albertina, LAMANDINI Annita, LELLI Marcello, LELLI Maria Luisa, LEONI LAUTIZI Franco, LEONI LAUTIZI Pietro, LIPPI Alfonso, LORENZINI Gianfranco, LORENZINI Nerina, LORENZINI Rita Pia, LORENZINI Romana, LORENZINI Rossella, LUCCARINI Cesare, LUCCARINI Elide, LUCCARINI Gian Luca, LUCCARINI Imelde, LUCCARINI Luigi, LUCCARINI Maria Teresa, MARCHI Bruna, MARCHI Delia, MARCHI Fedora, MARCHI Leonora, MASCAGNI Domenico, MIGLIORI Primo, MONARI Armando, MONTI Giovanna, MORETTI Livio, NADALINI Carlo, NANNI Pietro, PASELLI Ardilio, PEDRIALI Luigi, PEDRIALI Patrizia, PIERATELLI Clara, PIRETTI Fernando, PIRETTI Guido, RIGHI Primo, ROSTI Donatella, ROSTI Edmonda, ROSTI Liliana, SAMMARCHI Bruna, SAMMARCHI Gina, SAMMARCHI Gisella, SAMMARCHI Luciana, SAMMARCHI Luisa, SAMMARCHI Mara, SAMMARCHI Tomasina, SOLDATI Bruno, STANZANI Anna, TIDIROLI Maria, TONDI Antonio, VENTURA Fernando, VENTURA Vittorina, VENTURI Elvira, VENTURI Maria, CERI Flavio, COMELLINI Carlo, COMELLINI Franca, FABBRI Anna, FRANCESCHINI Domenico, GALANTINI Anna Maria, GHIDINI Achille, LAFFI Ferruccio, LORENZINI Agostino, LORENZINI Maria, NANNETTI Adolfo, NANNETTI Anna Rosa, PASELLI Cornelia, RUGGERI Elide, SANDRI Eugenio, SANDRI Giorgio, SANDRI Silvana, ZEBRI Pietro.

La condanna per i reati contestati agli imputati fa sì che i medesimi debbano essere condannati al risarcimento, in favore delle costituite parti civili, dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, che sono stati conseguenza diretta dei reati stessi.

Nessun dubbio si può nutrire sulla qualità di danneggiati dal reato rivestita dagli enti e dalle persone che si sono costituite parti civili.

Per quanto attiene allo Stato italiano e agli altri enti territoriali (Regione Emilia-Romagna, Provincia di Bologna e Comuni di Marzabotto, Grizzana Morandi e Monzuno), come si è già avuto modo di sottolineare nel corso del processo nel decidere in ordine all'ammissibilità delle costituzioni di parte civile, la loro posizione di danneggiati è chiaramente ricollegata ai compiti di tutela e di rappresentanza degli interessi delle comunità locali loro affidati dall'ordinamento (Cass., Sez. VI, sent. n. 59 del 10 gennaio 1990, Monticelli; Cass., Sez. I, sent. n. 10371 del 18 ottobre 1995, Costioli - rv 202736).

Va al riguardo rilevato come anche di recente la Suprema Corte abbia ribadito, ai fini della costituzione di parte civile, il diritto di ogni ente pubblico "al riconoscimento, al rispetto e all'inviolabilità della propria posizione funzionale " (Sez. III, sent. 26121 del 2005), sostanzialmente ricollegandosi alla più risalente giurisprudenza secondo cui i diritti soggettivi pubblici "consistono, anzitutto, nel diritto di ogni ente pubblico al riconoscimento, al rispetto e alla non invasione da parte di qualsiasi altro soggetto della sfera giuridica ad essi attribuita dall'ordinamento" (Cass., SS.UU. 19 giugno 1979).

Pertanto, poiché lo Stato e gli altri enti territoriali sono enti la cui rispettiva componente umana, ai diversi livelli e secondo le diverse prerogative, costituisce un tutto organico con il territorio di riferimento, con il quale contribuisce a caratterizzare la fisionomia e la struttura degli enti medesimi, risulta evidente il detrimento che alle comunità territoriali indicate deriva dall'uccisione di un rilevante numero di appartenenti ad esse: basta pensare, al riguardo, e da un lato, al pregiudizio per le opportunità di crescita sociale, economica e culturale che inevitabilmente deriva dall'annientamento di intere famiglie e, addirittura, di intere fasce generazionali; dall'altro, all'insorgente necessità di assistere economicamente la popolazione sopravvissuta, che incombe in modo diretto ed immediato proprio agli organi esponenziali delle comunità territoriali.

A ciò va aggiunto che la Corte di cassazione ha affermato la risarcibilità del danno non patrimoniale anche a favore di un ente pubblico (Cass., sez. VI, 7 maggio 2004, n. 21677), e certamente non appare dubitabile che la

vicenda in oggetto, oltre agli ingentissimi danni materiali, abbia prodotto anche danni di carattere morale.

Ancora: il reato contestato agli odierni imputati offende “le leggi e gli usi della guerra”, cioè un bene giuridico di rilevante spessore collettivo, e dunque presenta un disvalore che va oltre la tutela dell’integrità delle singole persone fisiche vittime degli eccidi, in quanto coinvolge l’interesse pubblico al rispetto di quelle prescrizioni di diritto interno e internazionale che appunto assicurano la protezione dei civili negli eventi bellici.

Per quanto attiene alle persone fisiche costituite parte civile (originariamente ottantadue, poi divenute ottantatré, per ministero dell’Avv. SPERANZONI, e diciotto per ministero dell’Avv. BONETTI) il loro rapporto di parentela con alcune delle vittime dell’eccidio, come comprovato nei rispettivi atti di costituzione di parte civile, conclama anche per esse il diritto al risarcimento del danno, essendo evidenti le conseguenze pregiudizievoli loro derivate dall’uccisione dei prossimi congiunti.

Pertanto, gli imputati riconosciuti responsabili dei fatti per i quali è processo vanno condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni conseguenti al reato, in favore delle parti civili nei loro confronti rispettivamente costituite, come precisato nel dispositivo.

La complessità della questione induce a rimettere le parti davanti al Giudice civile per la concreta liquidazione del danno.

Può trovare accoglimento, però, la richiesta formulata dalle parti civili di condanna degli imputati al pagamento di una provvisionale, che appare equo commisurare nelle somme che saranno appresso specificate per ciascuna parte, con la precisazione che la predetta commisurazione avviene:

- a) sulla base della media dei criteri indicati nelle tabelle di liquidazione del danno biologico in uso presso gli organi giudiziari ordinari, ritenute le più appropriate e complete in relazione ai casi che il Collegio si trova ad affrontare;
- b) in considerazione del numero dei congiunti uccisi nelle circostanze di cui all’imputazione e del grado di parentela o affinità.

La condanna al pagamento di tale provvisionale, ai sensi dell’art. 540 c.p.p., è immediatamente esecutiva.

L'accoglimento della domanda di risarcimento del danno comporta anche la condanna degli imputati, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore delle costituite parti civili, nelle misure appresso specificate e con precipua considerazione, secondo parametri in parte equitativi, della irriducibile diversità che ha contrassegnato la posizione di ciascuna parte civile.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il Collegio determina le concesse provvisionali nella misura di seguito indicata per ciascuna delle dette parti civili:

euro 10.000 ciascuno a LIPPI Alfonso, ROSTI Donatella, ROSTI Edmonda, ROSTI Liliانا, FABBRI Anna;

euro 15.000 ciascuno a MORETTI Livio, TIDIROLI Maria, NANNETTI Adolfo;

euro 20.000 a GANDOLFI Rino;

euro 25.000 ciascuno a FRASCAROLI Elisabetta, FRASCAROLI Loretta, FRASCAROLI Stefania, LAMANDINI Annita, MASCAGNI Domenico;

euro 30.000 ciascuno alla Regione Emilia Romagna, a DANI Maria, DANI Noè, MARCHI Leonora, STANZANI Anna;

euro 35.000 ciascuno al Comune di Marzabotto, al Comune di Grizzana, al Comune di Monzuno;

euro 40.000 ciascuno alla Provincia di Bologna, a BARBIERI Arrigo, GANDOLFI Ugo, SAMMARCHI Luciana, SAMMARCHI Luisa, SAMMARCHI Mara, SAMMARCHI Tomasina, VENTURA Fernando, VENTURA Vittorina, GALANTINI Anna Maria;

euro 45.000 ciascuno a ELMI Ersilia, ELMI Paolo, LELLI Marcello, LELLI Maria Luisa, LORENZINI Nerina, LORENZINI Rossella, LORENZINI Rita Pia, LORENZINI Romana, LORENZINI Agostino, LORENZINI Maria;

euro 60.000 ciascuno a BENINI Roberto, NADALINI Carlo;

euro 75.000 ciascuno a LUCCARINI Cesare, LUCCARINI Elide, LUCCARINI Gian Luca, LUCCARINI Luigi, LUCCARINI Maria Teresa;

euro 80.000 ciascuno a CARDI Anna Amabile, CARDI Edda, CARDI Lucia, CARDI Maria, CARDI Valter;

euro 85.000 ciascuno a IUBINI Maria, CERI Flavio;

euro 90.000 a MIGLIORI Primo;

euro 100.000 ciascuno a GAMBERINI Anna, GAMBERINI Italo, GAMBERINI Lidia, MARCHI Bruna, MARCHI Delia, MARCHI Fedora, MONARI Armando, MONTI Giovanna, FRANCESCHINI Domenico, SAMMARCHI Bruna, VENTURI Elvira, VENTURI Maria, SAMMARCHI Gisella, SANDRI Eugenio, SANDRI Giorgio, SANDRI Silvana;

euro 120.000 ciascuno a BACCOLINI Angelo, PIERATELLI Clara;

euro 125.000 ciascuno a GHERARDI Gianni, GHIDINI Achille, NANNETTI Anna Rosa;

euro 130.000 ciascuno a PEDRIALI Luigi, PEDRIALI Patrizia, PIRETTI Fernando, COMELLINI Carlo;

euro 140.000 a BEVILACQUA Denis e Loris;

euro 150.000 a COMELLINI Franca;

euro 160.000 ciascuno a BUGANE' Ilio, LORENZINI Gianfranco, SOLDATI Bruno, PASELLI Cornelia;

euro 165.000 a SAMMARCHI Gina;

euro 180.000 a RIGHI Primo;

euro 185.000 a GHERARDI Gianna;

euro 190.000 ciascuno ad ASTRALI Salvina, PIRETTI Guido;

euro 225.000 ciascuno a LEONI LAUTIZI Franco, LEONI LAUTIZI Pietro;

euro 240.000 ciascuno a PASELLI Ardilio, ZEBRI Pietro;

euro 250.000 a NANNI Pietro;

euro 260.000 a RUGGERI Elide;

euro 280.000 a LUCCARINI Imelde;

euro 300.000 a LAFFI Albertina;

euro 310.000 a TONDI Antonio;

euro 350.000 a LAFFI Ferruccio;

euro 380.000 ciascuno a GANDOLFI Iolanda, GANDOLFI Rina.

Il Collegio ritiene di condannare, inoltre, gli imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali in favore delle seguenti parti civili nelle misure indicate, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge:

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: euro 6000, di cui euro 800 per spese;

- Regione Emilia-Romagna, euro 10.000, di cui euro 2100 per spese;
- Provincia di Bologna, euro 10.000, di cui euro 2100 per spese;
- Comune di Marzabotto, euro 10.000, di cui euro 2100 per spese;
- Comune di Monzuno euro 10.000, di cui euro 2100 per spese;
- Comune di Grizzana Morandi: euro euro 10.000, di cui euro 2100 per spese;
- Parti civili rappresentate dall'Avv. SPERANZONI: per ciascuna, 11.310 euro, di cui 1310 per spese; per complessivi euro 927.420, di cui 107.420 per spese;
- Parti civili rappresentate dall'Avv. BONETTI: per ciascuna, 11.494 euro, di cui 1494 per spese; per complessivi euro 206.892, di cui 26.892 per spese.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e ss. c.p.p., 261 c.p.m.p..

DICHIARA

ALBERS Paul, BAUMANN Josef, BICHLER Hubert, ROITHMEIER Max, SCHNEIDER Adolf, SCHNEIDER Max, SPIELER Kurt, TRÄGER Heinz Fritz (Heinrich), WACHE Georg, WULF Helmut

tutti contumaci, colpevoli del reato loro ascritto e, ritenute sussistenti le circostanze aggravanti contestate, con la sola esclusione di quella di cui all'art. 47 n. 3 c.p.m.p..,

CONDANNA

ALBERS Paul, alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni tre,

WULF Helmut e SPIELER Kurt alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni due,

BAUMANN Josef, BICHLER Hubert, ROITHMEIER Max, SCHNEIDER Adolf, SCHNEIDER Max, TRÄGER Heinz Fritz (Heinrich), WACHE Georg, alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni uno;

CONDANNA

tutti i predetti imputati al pagamento delle spese processuali ed alle altre conseguenze di legge;

Visti gli artt. 32 c.p.m.p. e 36 c.p.

ORDINA

la pubblicazione della sentenza, mediante affissione negli albi dei Comuni della Spezia, Marzabotto, Monzuno e Grizzana Morandi; nonché, a spese dei condannati, in solido, per estratto e per una sola volta, nei giornali "Repubblica" e "Il Resto del Carlino";

CONDANNA

altresì i sopradetti imputati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle costituite parti civili:

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Regione Emilia Romagna, Provincia di Bologna, Comune di Marzabotto, Comune di Grizzana e Comune di Monzuno

ASTRALI Salvina, BACCOLINI Angelo, BARBIERI Arrigo, BENINI Roberto, BEVILACQUA Denis, BEVILACQUA Loris BUGANE' Ilio, CARDI Anna Amabile, CARDI Edda, CARDI Lucia, CARDI Maria, CARDI Valter, DANI Maria, DANI Noè, ELMI Ersilia, ELMI Paolo, FRASCAROLI Elisabetta, FRASCAROLI Loretta, FRASCAROLI Stefania, GAMBERINI Anna, GAMBERINI Italo, GAMBERINI Lidia, GANDOLFI Iolanda, GANDOLFI Rina, GANDOLFI Rino, GANDOLFI Ugo, GHELARDI Gianna, GHELARDI Gianni, IUBINI Maria, LAFFI Albertina, LAMANDINI Annita, LELLI Marcello, LELLI Maria Luisa, LEONI LAUTIZI Franco, LEONI LAUTIZI Pietro, LIPPI Alfonso, LORENZINI Gianfranco, LORENZINI Nerina, LORENZINI Rita Pia, LORENZINI Romana, LORENZINI Rossella, LUCCARINI Cesare, LUCCARINI Elide, LUCCARINI Gian Luca, LUCCARINI Imelde, LUCCARINI Luigi, LUCCARINI Maria Teresa, MARCHI Bruna, MARCHI Delia, MARCHI Fedora, MARCHI Leonora, MASCAGNI Domenico, MIGLIORI Primo, MONARI Armando, MONTI Giovanna, MORETTI Livio, NADALINI Carlo, NANNI Pietro, PASELLI Ardilio, PEDRIALI Luigi, PEDRIALI Patrizia, PIERATELLI Clara, PIRETTI Fernando, PIRETTI Guido, RIGHI Primo, ROSTI Donatella, ROSTI Edmonda, ROSTI Liliana, SAMMARCHI Bruna, SAMMARCHI Gina, SAMMARCHI Gisella, SAMMARCHI Luciana,

SAMMARCHI Luisa, SAMMARCHI Mara, SAMMARCHI Tomasina, SOLDATI Bruno, STANZANI Anna, TIDIROLI Maria, TONDI Antonio, VENTURA Fernando, VENTURA Vittorina, VENTURI Elvira, VENTURI Maria, CERI Flavio, COMELLINI Carlo, COMELLINI Franca, FABBRI Anna, FRANCESCHINI Domenico, GALANTINI Anna Maria, GHIDINI Achille, LAFFI Ferruccio, LORENZINI Agostino, LORENZINI Maria, NANNETTI Adolfo, NANNETTI Anna Rosa, PASELLI Cornelia, RUGGERI Elide, SANDRI Eugenio, SANDRI Giorgio, SANDRI Silvana, ZEBRI Pietro;

CONDANNA

I sopradetti imputati, in solido tra loro, al pagamento di una provvisoria in favore di ciascuna delle parti civili costituite, nella misura di seguito indicata:

Regione Emilia Romagna, euro 30.000
Provincia di Bologna, euro 40.000
Comune di Marzabotto, euro 35.000
Comune di Grizzana euro 35.000
Comune di Monzuno euro 35.000
ASTRALI Salvina, euro 190.000
BACCOLINI Angelo, euro 120.000
BARBIERI Arrigo, euro 40.000
BENINI Roberto, euro 60.000
BEVILACQUA Denis e Loris, euro 140.000
BUGANE' Ilio, euro 160.000
CARDI Anna Amabile, euro 80.000
CARDI Edda, euro 80.000
CARDI Lucia, euro 80.000
CARDI Maria, euro 80.000
CARDI Valter, euro 80.000
DANI Maria, euro 30.000
DANI Noè, euro 30.000
ELMI Ersilia, euro 45.000
ELMI Paolo, euro 45.000
FRASCAROLI Elisabetta, euro 25.000
FRASCAROLI Loretta, euro 25.000

FRASCAROLI Stefania, euro 25.000
GAMBERINI Anna, euro 100.000
GAMBERINI Italo, euro 100.000
GAMBERINI Lidia, euro 100.000
GANDOLFI Iolanda, euro 380.000
GANDOLFI Rina, euro 380.000
GANDOLFI Rino, euro 20.000
GANDOLFI Ugo, euro 40.000
GHERARDI Gianna, euro 185.000
GHERARDI Gianni, euro 125.000
IUBINI Maria, euro 85.000
LAFFI Albertina, euro 300.000
LAMANDINI Annita, euro 25.000
LELLI Marcello, euro 45.000
LELLI Maria Luisa, euro 45.000
LEONI LAUTIZI Franco, euro 225.000
LEONI LAUTIZI Pietro, euro 225.000
LIPPI Alfonso, euro 10.000
LORENZINI Gianfranco, euro 160.000
LORENZINI Nerina, euro 45.000
LORENZINI Rita Pia, euro 45.000
LORENZINI Romana, euro 45.000
LORENZINI Rossella, euro 45.000
LUCCARINI Cesare, euro 75.000
LUCCARINI Elide, euro 75.000
LUCCARINI Gian Luca, euro 75.000
LUCCARINI Imelde, euro 280.000
LUCCARINI Luigi, euro 75.000
LUCCARINI Maria Teresa, euro 75.000
MARCHI Bruna, euro 100.000
MARCHI Delia, euro 100.000
MARCHI Fedora, euro 100.000
MARCHI Leonora, euro 30.000
MASCAGNI Domenico, euro 25.000

h

MIGLIORI Primo, euro 90.000
MONARI Armando, euro 100.000
MONTI Giovanna, euro 100.000
MORETTI Livio, euro 15.000
NADALINI Carlo, euro 60.000
NANNI Pietro, euro 250.000
PASELLI Ardilio, euro 240.000
PEDRIALI Luigi, euro 130.000
PEDRIALI Patrizia, euro 130.000
PIERATELLI Clara, euro 120.000
PIRETTI Fernando, euro 130.000
PIRETTI Guido, euro 190.000
RIGHI Primo, euro 180.000
ROSTI Donatella, euro 10.000
ROSTI Edmonda, euro 10.000
ROSTI Liliana, euro 10.000
SAMMARCHI Bruna, euro 100.000
SAMMARCHI Gina, euro 165.000
SAMMARCHI Gisella, euro 100.000
SAMMARCHI Luciana, euro 40.000
SAMMARCHI Luisa, euro 40.000
SAMMARCHI Mara, euro 40.000
SAMMARCHI Tomasina, euro 40.000
SOLDATI Bruno, euro 160.000
STANZANI Anna, euro 30.000
TIDIROLI Maria, euro 15.000
TONDI Antonio, euro 310.000
VENTURA Fernando, euro 40.000
VENTURA Vittorina, euro 40.000
VENTURI Elvira, euro 100.000
VENTURI Maria, euro 100.000
CERI Flavio, euro 85.000
COMELLINI Carlo, euro 130.000
COMELLINI Franca, euro 150.000

FABBRI Anna, euro 10.000
FRANCESCHINI Domenico, euro 100.000
GALANTINI Anna Maria, euro 40.000
GHIDINI Achille, euro 125.000
LAFFI Ferruccio, euro 350.000
LORENZINI Agostino, euro 45.000
LORENZINI Maria, euro 45.000
NANNETTI Adolfo, euro 15.000
NANNETTI Anna Rosa, euro 125.000
PASELLI Cornelia, euro 160.000
RUGGERI Elide, euro 260.000
SANDRI Eugenio, euro 100.000
SANDRI Giorgio, euro 100.000
SANDRI Silvana, euro 100.000
ZEBRI Pietro, euro 240.000

CONDANNA

i sopradetti imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali in favore delle seguenti parti civili nelle misure indicate, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge:

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: euro 6000, di cui euro 800 per spese;
- Regione Emilia-Romagna, euro 10.000, di cui euro 2100 per spese;
- Provincia di Bologna, euro 10.000, di cui euro 2100 per spese;
- Comune di Marzabotto, euro 10.000, di cui euro 2100 per spese;
- Comune di Monzuno euro 10.000, di cui euro 2100 per spese;
- Comune di Grizzana Morandi: euro euro 10.000, di cui euro 2100 per spese;
- Parti civili rappresentate dall'Avv. SPERANZONI: per ciascuna, 11.310 euro, di cui 1310 per spese; per complessivi euro 927.420, di cui 107.420 per spese;

- Parti civili rappresentate dall'Avv. BONETTI: per ciascuna, 11.494 euro, di cui 1494 per spese; per complessivi euro 206.892, di cui 26.892 per spese.

Visto l'art. 530 co. 2 c.p.p.

ASSOLVE

BECKER Hermann August, FINSTER Günther, GUDE Walter Ernst, KUSTERER Wilhelm Ernst, PIEPEPENSCHNEIDER Albert, STOCKINGER Franz, TIEGEL Otto Erhart, per non aver commesso il fatto.

La Spezia, 13 gennaio 2007.


IL GIUDICE ESTENSORE

(Dott. Carlo LENZI)




IL PRESIDENTE

(Dott. Vincenzo SANTORO)



La presente sentenza è stata depositata
in Cancelleria il 03-04-2007
in conformità dell'art. 548 C.P.P.

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
S.T.V. Alessandro Carpiella




Con dichiarazione firmata e cancellata in data
12. Maggio 2007 il difensore di Helmut Wurf ha interposto
appello avverso la presente sentenza

L'OFFICINA DI CANCELLERIA
Dott. Francesco Lazzari



Con dichiarazione firmata e cancellata in data
25. 5. 2007 il difensore di Semis ha interposto appello avverso
la presente sentenza.

L'OFFICINA DI CANCELLERIA
Dott. Francesco Lazzari



Con dichiarazione depositata in cancelleria
in data 25.5.2007 il Pubblico Ministero
ha interposto appello avverso la presente sentenza
nella parte a cui lo ministero avrebbe Kuz
STERER Wilhelm Ernst e STOCKINGER Franz

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
[Signature]

Con dichiarazione depositata in cancelleria in
data 28.5.07 il difensore di SCHNODER
Adolf ha interposto appello avverso la presente
sentenza

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
[Signature]

Con dichiarazione depositata in cancelleria in data
28.5.2007 il difensore di SCHNODER Max ha
interposto appello avverso la presente sentenza

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
[Signature]

Con dichiarazione depositata in cancelleria in
data 28.5.2007 il difensore di SPIELER Kurt
ha interposto appello avverso la presente
sentenza

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
[Signature]

Con dichiarazione depositata in cancelleria
in data 1 giugno 2007 il difensore
di Trepper Heinz Fritz ^{e di WACHS Georg} ha interposto ap
pello avverso la presente sentenza

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
[Signature]

Le presenti sentenze comunicate al Procura-
tore generale Nister il 23.04.07,
notificate a BAUMANNT Josef il 23.04.07,
e BECKER Hermann August il 23.04.07,
BICHLER Hubert il 17.04.07, e FINSTER
Gunther il 16.04.07, e GÜDE Walter
Ernst il 16.04.07, e PIEPENSCHNEIDER Albert
il 17.04.07, e ROITHNEIER MAX il 23.04.07
e TIEGEL OTTO Eberhard il 16.04.07 e
diventato inapplicabile per BAUMANNT Josef,
BECKER Hermann August, BICHLER Hubert,
FINSTER Gunther, GÜDE Walter Ernst, e
PIEPENSCHNEIDER Albert, ROITHNEIER MAX,
TIEGEL OTTO il giorno 8 giugno 2007

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
Dot. Riccardo Zanoli

